L'AUTORITA' DELLE DUE POTESTA'

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DI MONSIGNOR

CESARE BRANCADORO

ARCIPRETE DELLA METROPOLITANA DI FERMO, E CAMERIER DI ONORE DI N. S.

CON SUE NOTE, E CON AGGIUNTE INEDITE DELL' AUTORE FRANCESE

PRIMA EDIZIONE.

TOMO TERZO.

IN FULIGNO 1788.

Per Giovanni Tomassini Stamp. Vescovile.

Con approvazione.

L' AUTORITA' DELLE DUE POTESTA'.

PARTE TERZA.

Dell' Autorita' del sovrano Pontefice.

ARTICOLO II.

Prove tratte dalla pratica della Chiesa.

I Protestanti non aveano riguardo di adottare indistintamente la pratica di tutti i secoli, come la regola di ciò, che noi dobbiamo credere su l' autorità dei sovrani Pontefici. Gli esempj sembravano loro troppo decisivi. Essi hanno dunque giudicato a proposito di disimbarazzarsi tutto ad un colpo della testimonianza degli ultimi secoli della Chiesa. Febronio, che cammina su i loro passi, ci ab-

bandona gli ultimi dieci (434). Questi secoli erano secondo lui, un tempo d'ignoranza, in cui i pregiudizj avevano fatto dimenticare i veri principj del governo Ecclesiastico. Passiamogli per ora questa odiosa imputazione, noi ci rincontreremo altrove. Ecco subito per noi una parte della catena di questa preziosa tradizione, che non potrà più ormai rivendicare. Confessa dipoi, che durante gli otto primi secoli, i Pontefici Romani non sono usciti dai limiti, che Gesù Cristo aveva prescritti a S. Pietro. Prendiamo ancora testimonianza da questa confessione, e consultiamo con lui l'antica tradizione, risalendo fino ai tempi Apostolici.

I più antichi monumenti, che noi abbiamo dopo gli scritti degli Apostoli, sono le lettere dei Papi raccolte da Isidoro Mercatore. Febronio le rigetta tutte con una nera indignazione, come apocrife. Noi confessiamo, che infatti molte di queste decretali sono evidentemente apocrife, e che per conseguente alcuna di queste lettere in particolare non può far autorità; ma pretendere, co-

(434) *In primaevo statu, in quo primatus octo saeculis perstitit, bono unitatis optime perspectum fuit.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 2. §. 12. tit. p. 152. - *Quamdiu continebatur auctoritas Romani Pontificis, intra fines Petro praescriptos, & primis octo saeculis observatos, tollebantur omnes haereses per media ecclesiae connata.* Ib. n. 3. p. 153.

me fa il nostro Scrittore, che la collezione d'Isidoro presa nella sua morale totalità, non possa formare una prova della disciplina di quei tempi lontani, è certamente un portar troppo lungi il rigorismo della critica, come lo proveremo altrove (435). Ciò nonostante per non inquietarlo, mettiamo ancora questa collezione a parte; e cerchiamo le nostre prove negli altri monumenti della storia Ecclesiastica. Quantunque sieno sempre più rari a misura, che essi si allontanano da noi; ciò nonostante vi troviamo bastante lume per iscorgere le prime catene della Tradizione Apostolica.

Primo secolo della Chiesa.

Io veggo fin dal primo secolo il Papa S. Clemente discepolo di S. Pietro, stendere la sua sollicitudine Pastorale su la Chiesa di Corinto, e dirigergli una lettera risentita, per rimproverargli le dissensioni, che la turbavano (436).

Secondo secolo della Chiesa.

Su la metà del secondo secolo essendo stato Marcione deposto dal suo Vescovo, si porta a Roma per procurare il suo ristabilimento presso S. Aniceto: tentativo, che pro-

(435) Ved. il fine di questo §. n. 4. in risposta alle obbjezioni.

(436) Ved. le lettere di S. Clemente Papa, nella Bibblioteca de' Padri tom. 1.

va l'autorità, che godeva allora la Chiesa Romana. Il Papa promette di assolverlo a condizione, che soddisfaccia alla penitenza, che gli ha imposta (437).

S. Policarpo discepolo di S. Giovanni viene a Roma per conferire col medesimo Papa sul punto della Pasqua, che gli Orientali celebravano i quattordici della Luna di Marzo (438). Non pare in verità, che la santa Sede esercitasse in questa occasione alcun atto di autorità; ma la differenza, che vi era su questo punto di disciplina tra le Chiese di Oriente, e quelle di Occidente, cominciò poco dopo a cagionar dei torbidi; il Papa Vittore volendo riunire la Chiesa universale con una pratica uniforme su questo punto di disciplina, ordinò, che si celebrasse per lo innanzi la Pasqua in tutto il mondo Cristiano nella prima Domenica dopo i quattordici della Luna (439). Incaricò Teofilo di Cesarea in Palestina di adunare un Concilio, per pubblicarvi il suo decreto. I Vescovi dell' Asia tennero più Concilj sul medesimo punto, e persisterono a voler ritenere il loro an-

---

[437] *Marcion, poenitentiam confessus, cum conditioni datae sibi occurrit, ita pacem recepturus, si coeteros quos perditioni erudisset, ecclesiae restitueret, morte praeventus est*. Tert. De praescript. n. 30.

[438] Ved. l' Ist. Eccl. di Eusebio l. 5. c. 24.

(439) *Labb. Concil. tom. 1. c. 596.*

tico uso. Il Papa condanna la loro resistenza (440); forma ancora il disegno di scomunicarli. S. Irenèo scrivendoli a nome dei Vescovi delle Gallie, senza contrastargli la sua potestà, il conforta solamente a moderare il suo zelo (441).

TERZO SECOLO DELLA CHIESA.

Nel terzo secolo alla S. Sede S. Cipriano dirige la sua Apologia contro quelli, che biasimano la sua fuga; invoca la sua autorità contro quelli, che essendo caduti nella persecuzione, voleano forzare il S. Pontefice a riconciliarli alla Chiesa senza adempiere la penitenza prescritta dai Canoni. Il Clero di Roma aduna un Concilio nel tempo della vacanza della Sede (442); approva la fuga del Vescovo di Cartagine; conferma le regole della penitenza, che avea fatto osservare, e indirizza i suoi decreti a tutte le Chiese (443). Felicissimo porta le sue lagnanze al Papa San Cornelio sulla scomunica, che S. Cipriano a-

(440) *Labb. Concil. tom.* 1. *col.* 598.

[441] *Apud Euseb. Hist. l.* 5. *c.* 24. E' egli vero, che il titolo del capitolo annunzia, che il Papa Vittore scomunicò i Vescovi dell'Africa; ma questo titolo non è nell'orginale, nè conforme al corpo del capitolo, e non può avere per se stesso alcuna autorità, come io ho rimarcato in un altro passo.

[442] Per la morte del Papa S. Fabiano.

(443) *Labb. Concil. tom.* 1. *col.* 653.

vea decretato contro questo Scismatico. Il medesimo Vescovo alla testa di un Concilio di Africa istruisce questo Papa delle ragioni, che aveano avuto di moderare il rigore de' Canoni sulla penitenza, e domanda la sua approvazione: *Quod credimus vobis, quoque Paternæ misericordiæ contemplatione placiturum* (444). Non v'è confessione più solenne della subordinazione di questa Chiesa verso la S. Sede. Se il santo Vescovo resiste unitamente ai Vescovi d'Africa al decreto di Santo Stefano [445] sulla reiterazione del Battesimo, non è mai per contrastargli la superiorità della sua giurisdizione, poichè gli spediscono deputati per esporgli le ragioni della loro resistenza (446); non è mai per la mancanza di autorità alle minaccie di questo Papa. S. Cipriano la riconosce egli medesimo in un altra occasione, allorchè l'invita a convocare un Concilio per scomunicare Marciano Vescovo di Arles, e per far ordinare un altro Vescovo in luogo suo (447). Faustino Vescovo di Lione avea scritto con gli altri Vescovi della sua Provincia a questo Pontefice sullo stesso pun-

---

(444) *Labb. Concil. tom.* 1. *col.* 718.

(445) Successore di S. Cornelio.

(446) *Epist. Firmiani inter Epist. Cyp.* 75. *edit. Pammel.*

[447] *Epist.* 68. V. Fleury Ist. Eccl. tom. 2. l. 7. n. 24.

to (448). Supponeva per conseguenza anch' esso, come i Vescovi dell' Africa, la medesima giurisdizione nella S. Sede.

I Vescovi di Spagna avendo deposto Basilide, e Marziale dall' Episcopato, per avere apostatato nel tempo della persecuzione; questi si appellano a Roma. I Vescovi di Spagna consultano le Chiese dell' Africa sulla sentenza di deposizione, che essi hanno pronunziato, e li pregano di appoggiarli coi loro voti presso il Papa San Stefano (449). I Vescovi d' Africa rispondono con un semplice parere, che il decreto è giusto, che i colpevoli s' arrogano male a proposito il nome di Vescovo, e il diritto di esercitarne le funzioni [450]. Con questa testimonianza i Deputati della Chiesa di Spagna vanno a Roma per avere la conferma del giudizio dato contro gli Apostati. Si vede con ciò, che il Tribunale della Santa Sede esercita sempre una giurisdizione su-

---

[448] Fleury ib.

(449) *Labb. Concil. tom.* 1. *col.* 718.

[450) *Desiderastis rescribi ad haec vobis, & justam pariter ac necessariam sollicitudinem vestram vel solatio vel auxilio nostrae sententiae sublevari... Cum alia multa sint & gravia delicta quibus Basilides & Martialis implicati tenentur, frustra tales Episcopatum sibi usurpare conantur; cum manifestum sit ejusmodi homines nec ecclesiae Christi praesse, nec Deo offerre sacrificia debere*. Apud Labb. Concil. tom. 1. col. 247. 749. & 750.

periore alle Chiese Nazionali. S. Dionigi di Alessandria accusato di Sabellianismo, porta la causa avanti il Papa del medesimo nome, che lo dichiara innocente in un Concilio tenuto a Roma (451). Il medesimo Papa convoca due Concilj in Antiochia (452) contro Paolo di Samosata, che è deposto nell' ultimo Concilio.

Quarto secolo della Chiesa.

Nel 313. il Papa S. Melchiade giudica la causa di Ceciliano contro i Donatisti (453). I Vescovi delle Gallie adunati ad Arles nel 314. vi hanno per Presidenti i Legati del Papa. Gli dirigono i canoni, che han fatti sulla disciplina per dimandargliene l' approvazione (454). Il medesimo Pontefice informato dei torbidi, che l' Eresìa di Ario comincia ad eccitare in Alessandria, vi deputa Osio per ristabilirvi la pace. Questo Vescovo presiede a nome della S. Sede a un secondo Concilio, adunato a questo motivo nel 321., che S. Atanasio chiama plenario (455). Presiede ancora in qualità di Legato del Papa S. Silvestro al primo Concilio Generale di Nicèa nel 325.

---

(451) *Labb. Concil. tom.* 1. *col.* 831.
(452) Nel 266. e nel 272.
(453) *Labb. Concil. tom.* 1. *col.* 1402.
[454] *Ib col.* 1426.
(455) *Labb. Concil. tom.* 1. *col.* 1493.

S. Atanasio calunniato, e condannato dagli Ariani, ricorre al Papa S. Giulio I.. Paolo di Costantinopoli, e Marcello di Ancyra, e Asclepa di Gaza appellano ancora al suo Tribunale; il Papa riceve le loro querele, per essere incaricato in qualità di capo di Pastore, dice Sozomeno, a vegliare sopra tutte le Chiese, e li ristabilisce sulle loro Sedi (456). „ Ignorate voi, scrive questo Pontefice in „ questa occasione ai Vescovi d'Oriente, che „ è costume di cominciare dall'informarci di „ ciò, che accade in simili casi, affinchè noi „ possiam regolare ciò, che ci sembrerà giu„ sto? Faceva dunque d'uopo di ricorrere a „ noi se avevate motivi per lagnarvi contro „ di un Vescovo. Questo è ciò, che noi ab„ biamo appreso dall' Apostolo S. Pietro, e „ di cui io non vi parlerei, perchè vi credo „ sufficientemente istruiti, se non ci avesse „ afflitto l'operato da voi (457) „. Per l'au-

---

(456) *Sozom. Hist. lib. 3. c. 7. edit. 1612. - Socrat. Hist. l. 2. c. 15. - Labb. Concil tom. 2. col. 470.*

(457) *An ignari estis hanc consuetudinem, ut primum, nobis scribatur, ut hinc quod justum est definiri possit? Quapropter si isthic ejusmodi suspicio, in Episcopum concepta fuerat, id hoc ad nostram ecclesiam referri oportuit .... Quae accepimus a B. Petro Apostolo, ea vobis significo, non scripturus alioqui, quae nota apud vos esse arbitror, nisi facta ipsa nos conturbassent.* Jul. Epist. ad Orientales quæ extat in Apol. 2. S. Athan.

torità ancora di questo Papa, e per quella degl' Imperadori, i Vescovi d'Oriente, e di Occidente si adunano a Sardica nel 347. per dissipare le nuvole, che gli Ariani avevano elevate sul punto della formola di Nicèa (458).

Ursacio, e Valente sospetti di Arianismo, essendosi ritrattati nel Concilio di Milano nel 349., il Concilio li rimette alla S. Sede per essere giudicati (459).

Eustazio di Sebaste essendo stato deposto dal Concilio di Melitina in Armenia, si dirige al Papa Liberio, che lo ristituisce alla sua Sede (460).

Allorchè Ursacio, e Valente ritornarono ai loro primi errori, la sentenza, che li sottommette alla scomunica viene anch' essa da Roma. Il Papa S. Damaso, dopo averli condannati in un Concilio, il partecipa a tutti i Vescovi (461). Il medesimo Papa concorre coll' Imperatore alla convocazione del secondo Concilio Generale contro Macedonio, e

---

(458) *Labb. Concil. tom. 2. col. 624.*

[459] *Id quod Ursatii & Valentis confessione postea declaratum est, cum poenitentia ducti Julio Romano Pontifici libellos obtulerunt, quibus errorem suum deprecabantur. Calumniam, inquiebant, contra Papam Athanasium struximus. Tu vero ad communionem & poenitentiam nos admitte.* Epiph. Haeres. 68. n. 8. - Ved. Labb. Concil. tom. 2. col. 722.

(460) *Basil. Epist. 72 ad Occident. Episcop.*

(461) *Labb. Concil. tom. 2. col. 886.*

aveva egli di già proscritto l'errore in Roma, quando i Padri lo anatematizzavano in Costantinopoli (462).

Noi abbiamo le lettere decretali del Papa S. Siricio, successore di S. Damaso, al Vescovo di Tarragona sugli abusi, che si erano introdotti nella sua Chiesa: „ Non ci è permesso nel posto, che noi occupiamo, dice il „ Papa, di guardare il silenzio su questi disor„ dini. *Prò officii nostri consideratione, non est nobis dissimulare, non est tacerè libertas* (463). Egli incarica il Vescovo di far pervenire all' altre Chiese i regolamenti, che a quest' oggetto gl' invia. Dà avviso al Vescovo di Milano di aver condannata l' eresìa di Gioviniano (464). Dirige ancora a tutti i Fedeli molti decreti su differenti punti di disciplina [465].

Quinto secolo della Chiesa.

Nel 417., Innocenzo I., rispondendo ai Vescovi dell' Africa li loda di avergli dimandata la conferma della sentenza, che essi hanno pronunziata contro Pelagio, *conformemente alla tradizione de' Padri, che avevano ordinato, che non si determinasse alcuna cosa sulle contestazioni, che insorger potessero, anche ne' più lontani luoghi, senza averne pri-*

---

(462) Ved. cap. 3. §. 5.
(463) *Labb. Concil. tom.* 2. *col.* 1017.
(464) *Ib. col.* 1024.
[465] *Ib. col.* 1028. &c.

ma informata la S. Sede, e *senz' avere da essa ottenuta la conferma di ciò, che fosse stato stabilito*, come che non fosse stato regolato dale leggi umane, ma dalla legge divina [466]. „ Voi avete deferito, dic' egli, dirigendosi ai „ Padri del Concilio di Mileva, voi avete de- „ ferito, come conveniva all' onore Apostoli- „ co, a quello, che oltre i suoi affari parti- „ colari, è ancora incaricato della cura del- „ le altre Chiese. *Diligenter, ac congrue Apostolico consulitis honori, honori illius, quem præter illa, quæ extrinsecus sunt, sollicitudo manet omnium Ecclesiarum* (467). Pelagio, essendo stato condannato dai Vescovi dell' Africa, ricorre alla S. Sede: Innocenzo I. conferma il decreto; e S. Agostino dichiara all' Eresiarca,

---

[466] *Patrum instituta sacerdotali officio custodientes, non censetis esse calcanda: quod illi non humana sed divina decrevere sententia, ut quidquid, quamvis de disjunctis remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam perveniret, ut tota hujus auctoritate, justa quae fuerint, pronuntiatio firmaretur; indeque sumerent caeterae ecclesiae (velut de natali fonte aquae cunctae procederent, & per diversas totius mundi regiones puri capitis incorruptæ manarent) quid praecipere, quos alluere, quos veluti in coeno inemundabili sordidatos, mundis digna corporibus unda lavaret*. Rescript. Innoc. I. ad Conc. Carth. Labb. Concil. tom. 2. col. 1284.

[467] *Epist. Innoc. I. ad Concilium Milevit. inter epist. S. Aug. epist. 182. nov. edit. al. 93.*

che la causa è terminata, dopo che Roma ha pronunziato (468).

Zosimo, successore d'Innocenzo, essendo stato sorpreso dagli artifizj di Celestio, sospende l'esecuzione della sentenza, che avevano contro di questo i Vescovi pronunziata; ed ordina ai Vescovi di delegáre persone in Roma, per convincere l'eresiarca degli errori, che gli erano stati attribuiti. I Vescovi eseguiscono quest' ordine: i loro deputati illuminano la Religione del sovrano Pontefice, e Zosimo conferma la sentenza, che Innocenzo aveva di già pronuziata contro Celestio, e contro Pelagio (469).

S. Giovan Crisostomo essendo stato de-

---

(468) *Jam de hac causa, duo concilia ad sedem Apostolicam. Inde etiam rescripta venerunt: causa finita est. Utinam aliquando finiatur error!* Aug. Serm. 2. De verb. Apost. c. 10. edit. vet. Serm. 132. De verb. Evan. Joan. edit. nov. tom. 5. col. 645.

[469] *Coelestius presbyter nostro se ingerit examini, expetens ea quae de se Apostolicae sedi aliter quam oportuit, exstent inculcata, purgari .... die cognitionis resedimus in sancti Clementis basilica .... Omnia igitur quae prius fuerant acta discussimus .... Quare intra secundum mensem aut veniant qui praesentem redarguant aliter sentire, quam libellis & confessione contexuit: aut nihil, post haec tam aperta & manifesta quae protulit, dubii, Sanctitas vestra resedisse cognoscat.* Zosim. ad episc. Afric. apud Labb. Concil. tom. 2. col. 1558. 1559. Ved. M. Fleury Ist. tom. 5. l. 23. n. 50.

posto dal Conciliabolo della Quercia, appella ad Innocenzo I.; dopo di avergli esposte le sue lagnanze contro la canonicità di questa assemblea, il S. Patriarca lo scongiura di ristabilirlo su la sua Sede, e di punire i Vescovi, che hanno prevaricato (470). Il Papa cancella infatti il decreto del Concilio, ristabilisce S. Crisostomo, e depone Acacio, che gli era stato sostituito (471).

Questo Papa stende ancora la sua sollicitudine su le Chiese Occidentali. Raccomanda al Vescovo di Salerno di non promovere al Sacerdozio alcuno di quelli, che brigano per aver dignità: la loro ambizione, dice egli, essendo stata riprovata dai nostri Predecessori, come contesta con le lettere, che sono state dirette ai Vescovi delle Gallie, e delle Spagne: *Hoc enim specialiter, & sub prædecessoribus nostris interdictum, constat litteris ad Gallias, Hispaniasque transmissis* (472).

---

[470] *Quapropter ne confusio haec omnem quae sub coelo est, rationem invadat obsecro ut scribatis quod haec tam inque facta, & absentibus nobis & non declinantibus judicium, non habeant robur, sicut nec sua natura habent. Illi autem qui inique exegerunt, poenae ecclesiasticarum legum subjaceant: nobis vero qui nec convicti, nec redarguti, nec habiti ut rei, litteris vestris & caritate vestra aliorumque omnium quorum scilicet & antea societate fruebamur, frui concedite*. Labb. Concil. tom. 2. col. 1300.

(471) *Labb. Concil. tom. 2. col.* 1368.

[472] *Ib. col.* 1556.

Il Papa Zosimo conferma i privilegj del Metropolitano di Arles, ed ordina, che i Vescovi delle Provincie di Vienna, e delle due Narbonesi sieno consagrati da questo ultimo, sotto pena di deposizione (473). Avverte Patroclo, che occupava allora la sede di Arles, di non promovere agli ordini i Neofiti (474).

Il Prete Apiario essendo stato condannato in Africa, si appella a Roma. Zosimo riceve l'appello, Bonifacio I. suo successore deputa Faustino per ristabilirlo. I Vescovi dell'Africa riclamano veramente contro questa deputazione, come contraria all'uso, e ai canoni di Nicèa, che ordinano di giudicare le cause nei rispettivi luoghi. Ma osserviamo, che non contrastano al Papa la sua giurisdizione; che questa giurisdizione, e il diritto di deputare per le cause maggiori, erano universalmente ammessi, e che la pratica

[473] *Jussimus autem praecipuam, sicut semper habuit metropolitanus Episcopus Arelatensium civitatis teneat auctoritatem: Viennensem Narbonensem primam, & Narbonensem secundam provincias, ad Pontificium suum revocet. Quisquis vero posthac contra Apostolicae sedis statuta & praecepta majorum, omnino metropolitano Episcopo, in provinciis supra dictis, quemquam ordinare praesumpserit, vel is qui ordinari se illicite scierit, uterque sacerdotio carere cognoscat.* Apud Labb. Concil. tom. 2. col. 1567. 1570.

(474) *Labb. Concil. tom.* 2. *col.* 1571.

era costante per tutti i fatti, che noi abbiam riferito: osserviamo ancora, che poco tempo dopo i medesimi Vescovi, tra quali era S. Agostino, avendo deposto Antonio di Fusal, ed avendo questi appellato alla santa Sede, Celestino ordinò, che fosse ristabilito l'accusato, se l'esposto da quest'ultimo si trovasse vero. I Vescovi ricusarono allora il tribunale? Nò: S. Agostino parlando a nome di tutti si contentò di giustificare il giudizio, che avevano essi pronunziato, e di supplicare il Papa a non persistere nel voler sottrarre il reo alla pena, che aveva meritata. Noi vedremo altrove (475) la differenza, che ponevano i Concilj dell'Africa tra le cause maggiori, che potevano esser portate avanti la santa Sede, e le cause meno importanti, che dovevano essere, come in ultimo appello, diffinite su i luoghi stessi dal Concilio Nazionale (476).

Nel 419., su le lagnanze del Clero di Valenza, Bonifacio I. commette ai Vescovi di Francia di procedere contro il Vescovo di questa Città, e di rimettere a Roma la sentenza, che verrà pronunziata, per esservi con-

---

(475) Vedi l'articolo 5. del presente §.

(476) Si può consultare per un momento sù questo *Labb. Concil. tom. 2. col.* 1148. - Fleury Hist. Eccl. tom. 5. l. 24. n. 34.

fermata (477). Il Clero di Lodève accusa Patroclo di Arles al Papa medesimo, di aver dato un Vescovo alla loro Chiesa, senza aver osservata la disposizione dei canoni. Bonifazio commette ad Ilario Vescovo di Narbona d'informarsi su questa querela (478).

Nel 428. Celestino I. ordina ai Vescovi della Provincia di Vienna, e di Narbona, di riformare gli abusi, che si sono intrusi nelle loro Chiese (479). Il Nestorianismo, che insorgea in quei tempi, eccitò lo zelo di questo Pontefice. Convocò il Concilio di Efeso, commise a S. Cirillo di Alessandria di deporre Nestorio, se avesse persistito nel suo errore: *Sebbene siam lontani da voi*, scriveva al Concilio, *noi da per tutto portiamo i sguardi della nostra sollecitudine* (480). I Padri di Efe-

[477] *Epist. Bonif. I. ad Gall. Episc. apud Labb. Concil. tom. 2. col.* 1584.

(478) *Epist. Bonif. I. ad Hilar. Episc. Narb. ann.* 422. *apud Labb. Concil. tom.* 2. *col.* 1585.

(479) *Labb. Concil. tom.* 2. *col.* 1619.

[480] *Nostrae sedis auctoritate adscita, nostraque vice & loco, cum potestate usus hujusmodi non absque exquisita severitate sententiam exequeris, nempe ut nisi decem dierum intervallo, ab hujus nostrae admonitionis die enumerandorum, nefariam doctrinam suam conceptis verbis anathematizet .... Illico Sanctitas tua illi ecclesiae prospiciat. Is vero modis omnibus se a corpore nostro segregatum esse intelligat.* Epist. Coelestini ad Cyrill. Concil. Ephes. part. 1. cap. 15. V. Labb. Concil. tom. 3. col. 349. - *Lon-*

so dichiarano, che per l' autorità dei sacri canoni, ed in virtù della lettera del sovrano Pontefice, si sono adunati, ed hanno condannato Nestorio (481). Biasimano Giovanni d' Antiochia per non essersi presentato al Concilio, e alla Sede Apostolica, cui era unito, per giustificarsi delle accuse intentate contro di lui, e per rendere alla Chiesa Romana l' onore, e l' ubbidienza, che le doveva (482).

---

gius quidem sumus positi, sed per sollicitudinem totum propius intuemur: omnes habet B. Petri Apostoli cura praesentes. Cœlest. in epist. ad Ephes. syn. part. 3. Concil. Eph. cap. 20. apud Labb. col. 1071. tom. 3. – *Aperte igitur hanc nostram scias esse sententiam, ut nisi de Christo Deo nostro ea praedices, quae Romana, & Alexandrina & universalis ecclesia catholica tenet, sicut & sancta Constantinopolitanae magnae urbis ecclesia ad te usque optime tenuit .... intra decimum diem a primo innotescentis tibi hujus conventionis die numerandum, aperta & scripta confessione damnaveris, ab universalis te ecclesiae catholicae communione dejectum.* Epist. Cœlest. Papae ad Nestor. Concil. Labb. tom. 3. col. 361.

[481] *Coacti per sacros canones & epistolam sanctissimi Patris nostri & comministri Coelestini, Romanae ecclesiae episcopi, lacrymis subinde perfusi, ad lugubrem hanc contra eum sententiam, necessario venimus.* Concil. Eph. act. 1. apud Labb. tom. 3. col. 533.

[482] *Oportebat quidem Joannem reverendissimum Antiochiae episcopum, hac sancta & magna oecumenica synodo considerata, confestim ut de iis quae ipsi objiciuntur, se purgaret, accurrere, & ad Apostolicam*

S. Cirillo con la qualità di Legato della santa Sede, ordina al Clero, e al Popolo di Costantinopoli di separarsi dalla comunione del lor Patriarca, se persiste nei suoi errori più del tempo fissato dal Papa (483); e questo tempo essendo spirato, dimanda al Pontefice se gli piace di accordargli nuove dilazioni [484].

Innanzi a Sisto III., successore di Celestino, si accusa Policronio Vescovo di Gerusalemme. Il Papa nomina dei deputati per giudicare la causa nel luogo stesso (485).

S. Leone giudica S. Ilario di Arles in un Concilio; riforma la sentenza di questo Vescovo contro il Vescovo Celidonio (486), che S. Ilario aveva deposto; ristabilisce quest' ultimo; priva il Vescovo d'Arles del diritto, che aveva su la Chiesa di Vienna, e

---

sedem magnae Romae, nobiscum confidentem, ac obedire & honorem deferre Apostolicae sedi ecclesiae Romanorum, praesertim cum apud illam sedem, Antiochenæ ipsi sedi, ex Apostolico ordine & traditione, mos sit dirigi, & apud ipsam judicari. Concil. Eph. act. 4. apud Labb. tom. 3. col. 642. Si legge: *Ecclesiae Romanorum*, in vece di *Hyerosolymorum* perchè egli è dimostrato che questo è il vero testo. Vedete la replica del Cardinal du Perron al Re della Gran Bretagna. Lib. 1. cap. 25.

[483] *Epist.* 11. *ad clerum & popul. Constantin.*

[484] *Epist.* 18. *ad Coelestin.*

[485] *Labb. Concil. tom.* 3. *col.* 1275.

(486) *Ib. col.* 1396.

pretende fargli una grazia a non deporlo (487).

Raccomanda a Dioscoro di Alessandria di conformarsi ai canoni pel tempo delle ordinazioni, e di osservare i praticati digiuni, e scioglie i dubbj, che erano insorti sull' interpretazione di questi canoni (488). Flaviano di Costantinopoli essendo stato deposto dal falso Concilio di Efeso, appella al Romano Pontefice, che annulla la sentenza del Concilio.

Nel Concilio di Calcedonia nel 451. Paschasino uno de' Legati del Papa dimanda, che secondo l' ordine del Sovrano Pontefice, sia escluso dall' assemblea Dioscoro Patriarca di Alessandria (489). Lucenzio altro Legato, rim-

---

[487] Fleury. Hist. Eccl. tom. 6. l. 27. n. 4. 5.

(488) *Quod a Patribus nostris propensiore cura novimus esse servatum, a vobis hoc volumus custodiri, ut non passim diebus omnibus sacerdotalis vel levitica ordinatio celebretur; sed post diem sabbati, ejus noctis quae in prima sabbati lucescit, exordia deligantur, in quibus, his qui consecrandi sunt jejunis, & a jejunantibus sacra benedictio conferatur. Quod ejusdem observantiae erit, si mane, ipso dominico die, continuato sabbati jejunio, celebretur, a quo tempore praecedentia noctis initia non recedunt quam, &c.* S. Leo. epist. ad Dioscorum Episc. Alexand. c. 1.

[489] *Beatissimi atque Apostolici viri Papae urbis Romae, quae est caput omnium ecclesiarum, praecepta habemus prae manibus, quibus praecipere dignatus est ejus Apostolatus, ut Dioscorus* [Alexandrinorum Archiepiscopus] *non sedeat in Concilio, sed audiendus intromittatur* .... Concil. Chalced. act. 1.

provera a questo eresiarca l'aver adunato un Concilio fuori della sua Provincia, senza l'autorità della S. Sede (490). Nella terza sessione questo Patriarca è dichiarato dai Legati, e dal Concilio decaduto dalla sua dignità (491). Nella quarta i Padri del Concilio esigono, che i Vescovi d'Egitto sottoscrivano la lettera di S. Leone (492). Nella quinta i Legati dimandano, che i refrattarj sieno inviati a Roma per esservi giudicati. Il Concilio scrive finalmente a S. Leone per dimandargli la conferma de' suoi decreti [493]. Il Papa con-

---

(490) *Lucentius vicarius sedis Apostolicae dixit, judicii sui necesse esse eum* (Dioscorum) *dare rationem, quia cum personam judicandi non haberet, praesumpsit, & synodum ausus est facere, sine auctoritate sedis Apostolicae, quod nunquam licuit, nunquam factum est*. Concil. Chalced. act. 1.

(491) *Sanctissimus & beatissimus Archiepiscopus magnae & senioris Romae Leo, per nos & per praesentem sanctam synodum, una cum ter beatissimo & omni laude dignissimo B. Petro Apostolo ... nudavit eum* [Dioscorum] *tum episcopatus dignitate, quam etiam & ab omni sacerdotali alienavit ministerio*. Concil. Chalced. act. 3.

(492) *Dogma Eutychetis quare non anathematizaverunt* [Ægyptii] *epistolae Leonis subscribant anathematizantes Eutychem & dogmata ejus. Consentiant epistolae Leonis .... Qui non subscribit epistolae cui omnis sancta synodus consentit, haereticus est*. Concil. Chalced. act. 4.

(493) *Rogamus igitur, & tuis decretis nostrum*

fermando gli atti del Concilio, eccettua espressamente il canone, che accorda al Vescovo di Costantinopoli il primo luogo, dopo il Vescovo di Roma (494), e che per questa ragione non ha avuto mai la medesima autorità degli altri canoni. Se in seguito, il Vescovo di Costantinopoli ha conservato il luogo, che gli fu assegnato dal Concilio, è accaduto in virtù dell' uso sul principio introdotto per compiacenza dei Patriarchi d' Oriente, e perchè è stato finalmente adottato dalla S. Sede.

Anatolio di Costantinopoli principale autore del canone di cui parliamo, era stato ordinato dall' eresiarca Dioscoro per sostituirlo a Flaviano, che aveva deposto, perchè si opponeva a' suoi errori. Di più aveva in seguito egli stesso ordinato Massimo Vescovo di Antiochia per sostituirlo a Domno ancor egli ingiustamente come Flaviano deposto. Questa doppia irregolarità rendè Anatolio indegno della sua sede: e per questa ragione San Leone poteva farlo deporre; ma per lo bene della pace, volle essere indulgente a suo riguardo, considerando, che Anatolio abbandonato avea il partito di Dioscoro: indulgenza, che marca ben chiaramente la giurisdizione

---

honora judicium, & sicut nos capiti in bonis adjecimus consonantiam, sic & summitas tua filiis quod decet, adimpleat. Concil. Chalced. epist. ad Leonem.

(494) *S. Leo. epist.* 54. *edit.* 1661.

della S. Sede. „ Quantunque abbia egli ab-
„ bandonato l'errore di quelli, che lo hanno
„ ordinato, scrive il Papa all'Imperator Mar-
„ ciano, dovrebbe aver riguardo di non tur-
„ bare colla sua ambizione ciò, che si sa aver
„ egli acquistato per nostra indulgenza; perchè
„ noi siam stati con lui più indulgenti, che
„ giusti...... La dispensa mi è confidata;
„ e io mi renderei colpevole, se permettessi,
„ che si violasse la Fede di Nicèa [495]„.
S. Leone dichiara in seguito,„ che se il nuo-
„ vo Patriarca persiste nella sua intrapresa,
„ lo separerà dalla pace della Chiesa univer-
„ sale (496)„.

A misura, che noi avanziamo, la storia della Chiesa essendo meglio conosciuta, ci offre ancora più monumenti, onde provare la giurisdizione, che la S. Sede esercitava in tutto il mondo Cristiano. Per esser brieve io lascio la collezione de' Concilj per prendere la storia della Chiesa. M. Fleury sarà mia guida; nè Febronio potrà aver per sospetta la sua testimonianza, dopo gli elogj, che ha egli dati a questo Storico.

Lo stesso Anatolio avea deposto l' Arcidiacono Aezio, la di cui Fede era irreprensibile, per sostituirgliene uno nominato An-

---

(495) *S. Leo. epist.* 54. *edit.* 1661.
[496] *Ib.* & Fleury. Hist. Eccl. tom. 6. l. 28. n. 33. pag. 461. & 462.

drea, amico di Eutiche, che si era egli portato per delatore contro Flaviano. S. Leone lo riprende di questa doppia prevaricazione (497). Il Vescovo di Costantinopoli compiace il Papa su questi due punti: e gli scrive, che Aezio è stato ristabilito „ nel suo primo grado di „ onore, e che Andrea, ch' era stato onorato „ della qualità di Arcidiacono, è stato sepa„ rato dalla Chiesa con quelli, ch' erano con„ tro Flaviano, e aggiunge, che rimarranno „ così fino a tanto che il Papa manifesti i „ suoi ordini. Riguardo a ciò ch' è stato de„ ciso in favore della Sede di Costantinopo„ li nel Concilio di Calcedonia, prosiegue egli, „ siate sicuro, che io non v' ho colpa, ma il „ Clero di Costantinopoli lo ha desiderato, e „ i Vescovi di questi Quartieri *sono stati di* „ *accordo con esso*. Anatolio avendo così sod„ disfatto, S. Leone gli scrive, approvando „ lo ristabilimento di Aezio, e la deposizio„ ne di Andrea, ed aggiunge: se Andrea, „ ed Eufratas, che io sento aver insolente„ mente accusato Flaviano di san. memoria, „ condannano in iscritto autenticamente l' er„ rore di Eutiche, come ancora quello di Ne„ storio: *Voi li ordinerete Sacerdoti dopo di* „ *aver scelto per Arcidiacono un uomo, che non* „ *abbia mai dato sospetto di queste eresie; gli*

---

[497] Fleury. ib. n. 40.

„ *altri, che erano nel medesimo errore, saran-*
„ *no anche essi ristabiliti, se faranno altrettan-*
„ *to*; ma non convien rimettere nei primi po-
„ sti, se non quelli, che non sono mai sta-
„ ti certamente avvolti in niun' errore (498) „.

„ Il Papa Ilario, successore di S. Leo-
„ ne, avendo saputo, che Mamerto Vesco-
„ vo di Vienna aveva ordinato un Vescovo
„ a Diè, malgrado il popolo, e per violen-
„ za, ed avendo trovato negli archivj della
„ Chiesa Romana, che questa Chiesa non era
„ nel numero di quelle dipendenti da Vien-
„ na, ne fece le sue lagnanze col Vescovo
„ di Arles, di non averlo avvertito di questo
„ attentato. Esaminate, dic' egli, questo af-
„ fare in un Concilio; fatevi render conto a
„ Mamerto della sua condotta, ed informa-
„ teci del suo contegno con una lettera co-
„ mune. Ne scrisse ancora ai Vescovi delle
„ Provincie di Vienna, di Lione, di Narbo-
„ na, e delle Alpi, per via di un Vescovo
„ chiamato Antonio. Questi riportò la rispo-
„ sta del Concilio delle Gallie, come appa-
„ re da una lettera, che scrisse loro il Papa;
„ dic' egli, che il Vescovo di Vienna dove-
„ va esser deposto con quello di Diè, che
„ aveva ordinato irregolarmente; *tuttavolta*
„ *si usava moderazione* per conservare la pa-

(498) Ib. n. 52. pag. 489. 490.

„ ce delle Chiese; incarica il Vescovo Vera-
„ no, *come delegato della santa Sede*, di an-
„ dare a trovare Mamerto di Vienna *per am-*
„ *monirlo a non più commettere simili attenta-*
„ *ti sotto pena di esser privato della sua giu-*
„ *risdizione su le quattro Chiese della sua Pro-*
„ *vincia, che saranno date al Vescovo di Ar-*
„ *les* (499) „.

Lo stesso Papa avendo ricevuto delle lagnanze da molti Vescovi di Spagna contro Silvano Vescovo di Calahorra, perchè aveva questi ordinato un Vescovo contro il genio del popolo, adunò un Concilio a Roma, ove dopo aver esaminato questo affare, scrisse ai Vescovi di Spagna, *ch' egli perdonava a Silvano il passato, purchè in avvenire osservasse i canoni; e permise, che i Vescovi ordinati contro i canoni ad istigazione* di Ascanio *Vescovo di Tarragona, rimanessero Vescovi*, purchè la loro ordinazione non avesse altra irregolarità; in seguito prescrisse loro molti regolamenti di disciplina (500).

Stefano Vescovo di Antiochia essendo stato ucciso nella sua Chiesa dagli Eutichiani, l'Imperator Zenone fece punire i colpevoli, e per evitare i disordini, che gli Eretici potessero cagionare „ impegnò Acacio ad ordi-
„ nar Vescovo di Antiochia un'altro Stefano,

---

[499] Fleury. ibid. l. 29. n. 23.
(500) Fleury ibid. n. 24.

„ che si chiamava Stefano il giovane, com„ mendabile per la sua pietà. Questa ordina„ zione essendo contro le regole, l'Imperato„ re, e il Patriarca ne scrissero a Simplicio „ successore d'Ilario, pregandolo ad appro„ varlo, essendo stato fatto per necessità per „ il bene della pace „; e il Papa confermò ciò ch'era stato fatto [501].

Noi abbiamo ancora molte lettere d'Ilario, una a Zenone Vescovo di Siviglia, con cui, essendo egli informato del suo zelo, lo fa suo Vicario in Ispagna, per vegliare alla conservazione dei canoni; un'altra lettera a Giovanni Vescovo di Ravenna, in cui lo riprende severamente perchè aveva egli per mal talento ordinato Vescovo un certo chiamato Gregorio, suo mal grado, e con violenza. „ Colui, dic'egli, che si abusa della sua po„ testà, merita di perdere il privilegio; per „ questo mio Fratello *Gregorio governerà la* „ *Chiesa di Modena con condizione di non in*„ *gerirsi in alcuna cosa con voi. Se ha qual*„ *che interesse o attivo, o passivo, si rivolge*„ *rà a noi*. Per altro vi dichiariamo, che se „ per l'avvenire ordinerete un Vescovo, un „ Prete, o un Diacono malgrado loro, voi „ sarete privato delle ordinazioni di Ravenna, „ o della Provincia di Emilia.

---

(501) Ib. n. 52.

„ Noi abbiamo inteso, dice il Papa, in „ una terza lettera diretta a Fiorenzo, Equi- „ zio, e Severo, Vescovi, che Gaudenzio „ Vescovo di Aufinio fece alcune illecite or- „ dinazioni, e perciò noi gli togliamo inte- „ ramente la facoltà di ordinare, ed abbiamo „ scritto al nostro Fratello Vescovo Severo, „ che egli eserciti questa funzione, se ve ne „ sarà in quella Chiesa bisogno (502) „.

Le Chiese di Oriente continuano sempre a mantenere nell' esercizio la sollecitudine dei sovrani Pontefici. Giovanni Talaja, Patriarca di Alessandria, essendo stato calunniato da Acacio presso l' Imperator Zenone, fu cacciato dalla sua Sede. Il Principe scrisse a Papa Simplicio, „ che Giovanni era indegno „ dell' Episcopato, perchè reo di spergiuro, „ e che giudicava per procurar la pace, che „ fosse più opportuno di ristabilire Pietro Moggo in quella Sede „. Il Papa rispose, „ che „ sospendeva la conferma dell' ordinazione di „ Giovanni, ma che non poteva accordare „ il ristabilimento di Pietro. Egli è stato, „ diceva, complice, ed anzi capo degli Ere- „ tici; ed ho più volte richiesto, che fosse „ cacciato da Alessandria (503) „.

Giovanni Talaja si lagna anch' esso con Simplicio [504]; ma il Papa prevenuto dalla

---

(502) Fleury ibid. n. 55.
[503] Fleury ibid. n. 52. (504) Ib. n. 54.

morte, non ebbe tempo per giudicar questo affare. Felice suo successore ci pronunziò in un Concilio. Inviò per conseguente dei Legati a Costantinopoli con questa istruzione: „ *Che Pietro Moggo fosse cacciato dalla Chie-* „ *sa di Alessandria: che Acacio rispondesse al* „ *libello, che Giovanni Talaja aveva contro di* „ *lui presentato al Papa; e che gli denunzias-* „ *se di scomunicare Pietro Moggo* (505) „.

Il Papa essendo stato in seguito informato, che Acacio non si separava in alcun modo dalla comunione di Pietro Moggo, *procedette canonicamente alla condanna di questo in un altro Concilio, e diede la sua sentenza*, ove dopo aver esposti i delitti, di cui quest' ultimo si era reso colpevole, soggiunse, come che parlasse a lui medesimo: „ *Voi non ave-* „ *te voluto rispondere avanti alla santa Sede,* „ *secondo i canoni, al libello del mio Confra-* „ *tello Giovanni, che presentò contro voi delle* „ *accuse gravissime*, confermate da voi coll' „ affettato silenzio: *conchiude*: abbiate dunque „ parte con quelli, dei quali voi abbracciate sì „ volentieri gli interessi, *e sappiate, che in vi-* „ *gore della presente sentenza, voi restate pri-* „ *vo dell' onore del Sacerdozio, e della comunio-* „ *ne Cattolica, essendo condannato dal giudizio* „ *dello Spirito Santo, e dall' Apostolica autori-*

[505] Ib. 56.

„ *tà, senza più poter mai liberarvi da questo*
„ *anatema* (506) „.

La Chiesa d' Africa eccitò ancor essa le attenzioni del sovrano Pontefice. Siccome la persecuzione, che Unerico Principe Ariano vi aveva eccitato contro i Cattolici, aveva cagionato la caduta di molti; Felice diresse ai Vescovi una lettera, con cui prescriveva loro la penitenza, che si doveva imporre a quelli, che erano caduti, relativamente alla gravezza delle loro colpe (507).

Acacio essendo morto poco tempo dopo, e Flavita, suo successore, avendo fatta al Papa parte della sua elezione, inviandogli la sua lettera sinodale; il Papa dimandò ai deputati se il Patriarca „ prometteva di riget-
„ tare i nomi di Pietro di Alessandria, e di
„ Acacio di Costantinopoli; ed avendo i de-
„ putati risposto, che non avevano quest' or-
„ dine; il Papa sorpreso, differì ad ammet-
„ terli alla sua comunione (508) „, e scrisse a Flavita, e all' Imperatore per esporre le ragioni della sua condotta. Eufemio, successore di Flavita, „ cancellò di propria mano il no-
„ me di Pietro Moggo dai sacri Diptici, e
„ vi pose quello di Papa Felice, cui, secon-
„ do il costume, inviò subito le lettere sino-

---

[506] Fleury. tom. 7. l. 30. n. 16. pag. 30. 31
(507) Ib. n. 20.
(508) Ib. n. 21.

„ dali. Il Papa le ricevette, ma non accor-
„ dò ad Eufemio la sua comunione, perchè
„ non aveva cancellato dai Diptici i nomi
„ di Acacio, e di Flavita (509) „.

S. Gelasio cammina su le tracce di Felice suo predecessore. Manda una istruzione ai suoi Legati per rispondere alle lagnanze dei Greci contro la Chiesa Romana; e siccome Eufemio sosteneva, che Acacio, per la sua qualità di Patriarca, non doveva esser condannato, che in un Concilio Generale; il Papa combatte questa falsa pretensione in questi termini: „ I canoni hanno voluto, che
„ le appellazioni di tutta la Chiesa fossero
„ portate a questa Sede, e che non si potes-
„ se appellare altrove; di modo che giudica-
„ va essa di tutta la Chiesa, senza esser giu-
„ dicata da niuno, e dovevano i suoi giudi-
„ zj non patire alterazione. In questo mede-
„ simo affare Timoteo di Alessandria, Pie-
„ tro (510) di Antiochia, Paolo di Efeso,
„ Giovanni di Apami, e gli altri, che pre-
„ tendevano di esser Vescovi, furono depo-
„ sti dalla sola autorità della Sede Apostoli-
„ ca; e Acacio medesimo n'è testimonio,
„ che fu l'esecutore di questo giudizio....
„ Se si tratta di Religione, la suprema auto-
„ rità di giudicare, non è dovuta, secondo

(509) Fleury n. 22.
(510) Pietro le Fulon.

„ i canoni, che alla Sede Apostolica (511).
„ Lo stesso Pontefice avverte i Vescovi
„ di Dalmazia di guardarsi dal Vescovo di
„ Tessalonica, il quale non avendo voluto
„ condannare il nome di Acacio, era stato
„ finalmente separato dalla comunione della
„ santa Sede [512]; e siccome quei Vescovi
„ parevano colpiti da questa obbjezione de-
„ gli *Scismatici*, che Acacio non fosse legit-
„ timamente condannato, non essendo stato
„ in un Concilio espressamente tenuto, atte-
„ so in particolare, che era egli il Vescovo
„ della Città Imperiale. Il Papa rispose loro
„ con un altra lettera, con cui, tra le altre
„ cose, gli dice: i Vescovi Cattolici hanno
„ creduto bastante di condannar l'eresìa col
„ suo autore, e il dichiarare, che nell' avve-
„ nire, chiunque sostenesse lo stesso errore,
„ fosse compreso nella prima condanna. Tut-
„ to ciò ben considerato, siam sicuri, che
„ niun vero Cristiano poss' ignorare, che spet-
„ ti principalmente alla santa Sede l' esegui-
„ re i decreti dei Concilj approvati dal con-
„ senso della Chiesa universale, poichè que-
„ sta Sede conferma i Concilj con la sua au-
„ torità. Acacio è stato dunque condannato
„ in virtù del Concilio di Calcedonia, e la
„ santa Sede lo ha tolto dalla sua comunio-

(511) Fleury tom. 7. l. 30. n. 28.
(512) Ib. n. 36.

„ ne (513) „. Si vede, che il sovrano Pontefice distingue qui l'eresìa, che era stata proscritta dai Padri di Calcedonia, con la causa personale di Acacio; perchè quantunque questo sia stato compreso nella scomunica generale dal Concilio pronunziata contro gli Eretici; era necessario di giudicarlo; e la santa Sede è stata quella, che lo ha giudicato.

Il Papa prosegue: „ Timoteo Eluro an-
„ cora, e Pietro di Alessandria, che passa-
„ vano per Vescovi della seconda Sede, fu-
„ rono condannati, senza un nuovo Conci-
„ lio, dalla sola autorità della santa Sede,
„ ad istanza di Acacio. Spetta ai nostri av-
„ versarj a mostrare, che Pietro sia stato giu-
„ stificato. Tutta la Chiesa sà, che la Sede
„ di S. Pietro ha diritto di assolvere dai giu-
„ dizj di tutti i Vescovi, e dai giudizj di
„ tutta la Chiesa, senza che niuno possa giu-
„ dicare il suo giudizio; vogliono i canoni,
„ che si possa appellare a essa, e che non
„ sia permesso appellarsi altrove da essa.
„ Acacio dunque non ebbe potere alcuno di
„ assolvere Pietro di Alessandria, senza la
„ partecipazione della Sede, che lo aveva con-
„ dannato. Si dica con qual Concilio l'ab-
„ bia egli fatto, non essendo esso, che un
„ semplice Vescovo dipendente dalla Metro-

(513) Fleury tom. 7. l. 30.

„ poli di Eraclèa? Spesso ancora, senza un
„ Concilio precedente, la santa Sede ebbe ad
„ assolver coloro, che erano stati dal Con-
„ cilio ingiustamente condannati, e a condan-
„ nar quegli, che lo meritavano „. Il Papa
Gelasio riporta in seguito gli esempj di Santo
Atanasio, di S. Gio. Crisostomo, e di San
Flaviano (514).

SESTO SECOLO DELLA CHIESA.

Simmaco, che succedette a Gelasio, essendo stato accusato di molti delitti, Teodorico, Re dei Goti, Principe Ariano, adunò un Concilio per giudicare il Pontefice; ma
„ i Vescovi dissero, che il Papa stesso *con-*
„ *vocar dovea il Concilio; e che la santa Sede*
„ *aveva questo diritto e per il suo Primato pro-*
„ *veniente da S. Pietro*, e per l'autorità dei
„ Concilj; *e che non vi era esempio, che fos-*
„ *se stato giudicato dai suoi inferiori*. Il Re
„ disse, che il Papa aveva aderito alla con-
„ vocazione del Concilio, e fece dar loro le
„ lettere, che aveva egli scritte. Il Concilio
„ essendo adunato, il Papa Simmaco entrò
„ nella Chiesa, dimostrò la sua riconoscen-
„ za verso il Re per la convocazione del Con-
„ cilio, e dichiarò, che egli stesso lo aveva
„ desiderato. Così i Vescovi non ebbero più
„ alcun scrupolo „. Ciò non ostante il Papa

---

[514] Fleury tom. 7. l. 30.

essendo stato attaccato dai sediziosi, allorchè veniva al Concilio, non volle più presentarsi, e rispose agli inviti, che gli si facevano, „ che il desiderio di giustificarsi lo aveva fatto *cedere al suo diritto, e alla sua dignità*; „ ma che dopo il pericolo, che aveva incontrato, ove aveva creduto perire, il Re avrebbe fatto ciò, che gli fosse piaciuto; *non potendo egli costringerlo coi canoni* „. In conseguente il Concilio pronunziò il giudizio in questi termini: „ Noi dichiariamo il Papa Simmaco, in riguardo agli uomini, scaricato di ogni accusa contro di lui intentata, tutto rimettendo al giudizio di Dio (515).

Un simil giudizio, lungi dall'offendere l'autorità della santa Sede, era al contrario una confessione solenne della sua giurisdizione. Ciò nonostante la Chiesa delle Gallie non lasciò dal rimproverarlo altamente. S. Avito Vescovo di Vienna, scrivendo a nome di tutti, si lagnò, che „ il Papa essendo stato accusato innanzi al Principe, i Vescovi si fossero incaricati di giudicarlo, invece di difenderlo. Perchè, dic'egli, siccome Iddio ci ordina di assoggettarci alle potestà della terra, così non è facile *il comprendere come il superiore possa esser giudicato dai suoi inferiori, e principalmente il Capo della*

[515] Fleury ib. n. 50.

„ *Chiesa*. Loda nondimeno, che il Concilio „ abbia al giudizio di Dio riserbata questa „ causa, di cui si era addossato un poco spen- „ sieratamente [516) „.

Poco tempo dopo, S. Avito viene in contesa con Eonio Vescovo di Arles sul distretto delle loro Metropoli; quest' ultimo porta le sue lagnanze a Simmaco, che ordinò ai due Vescovi di mandargli pel giorno stabilito dei deputati per esporgli i loro rispettivi diritti, e dopo averli ascoltati, decise il Papa a favore di Eonio (517).

Ciò nonostante lo scisma continuava in Oriente. L' Imperatore Anastasio, che favoriva gli Eutichiani, impiegò inutilmente tutta la sua scaltrezza per sorprendere la Religione della santa Sede. I Papi sempre attaccati alle regole, ricusarono costantemente di ammettere i Greci alla loro comunione, purchè non condannassero ugualmente e l' eresìa di Eutiche, e i suoi fautori; ordinarono essi ai loro Legati, che risedevano in Costantinopoli, le istanze che si presenterebbero contro i Vescovi Eutichiani, ma *di riservarne la causa al giudizio della santa Sede* (518). L' incaricarono di un formolario di riunione, a

[516] Fleury n. 51.
[517] Ib. n. 53.
[518] Ib. l. 31. n. 22. pag. 174.

cui sottoscriver (519) si dovessero i Scismatici, per esser ricevuti alla comunione della Chiesa Romana; formolario che scomunicava *tutti i Vescovi Eutichiani, e i loro complici, e nominatamente Acacio di Costantinopoli*; non vollero giammai permettere, che si ponessero nei Diptici nè Eufemio, nè Macedonio, successori di Acacio, perchè vi avevan lasciato sussistere il nome di quest' ultimo, quantunque fossero stati esiliati per la difesa del Concilio di Calcedonia (520).

Il Papa Ormisda terminò finalmente questo grande affare col soccorso dell' Imperator Giustino, conformemente alle condizioni prescritte. Giovanni, Patriarca di Costantinopoli, soscrisse il formolario, come gli altri Vescovi di Oriente. „ Si cancellò dai Diptici il nome di Acacio; quei dei Patriarchi seguenti: Flavita, Macedonio, e Timoteo, e quegli degli Imperatori Zenone, ed Anastasio. Tutti i Vescovi, che si ritrovarono a Costantinopoli diedero ancora il loro libretto; e i Legati ebbero gran premura di non comunicarlo ad alcuno, che dato prima non l' avesse. Tutti gli Abati fecero altrettanto (521) „.

Si trattò dopo ciò di dare un Vescovo Cattolico alla Chiesa di Antiochia per sosti-

(519) Fleury n. 26. pag. 179. n 41. pag. 212.
(520) Ib. pag. 212.
[521] Ib. n. 43. an. 519.

tuirlo a Severo capo degli Eutichiani. L' Imperatore scelse un Prete della Chiesa di Costantinopoli, chiamato Paolo, che aveva costantemente risistito all' Eretico Severo. „ Si
„ voleva ordinarlo in Costantinopoli, ma il
„ Legato Dioscoro l' impedì, sostenendo, che
„ il Papa voleva, che fosse ordinato in sul
„ luogo (522) „. Qualche Chiesa Orientale desiderava di ritenere ancora nei suoi Diptici i nomi dei suoi Vescovi, che erano stati uniti di comunione con Acacio. Ma Ormisda fu sempre inflessibile su questo articolo: ed obbligati furono a conformarsi a quanto avea egli nel medesimo ordinato. Così si concluse la riunione delle Chiese, conformemente alle regole, che la santa Sede aveva prescritte dopo uno scisma di trentacinque anni (523).

Nel 531. il Vescovo di Larissa presentò le sue lagnanze a Bonifazio I. contro il Vescovo Epifanio, e il Patriarca di Costantinopoli. La causa fu esaminata in un Concilio tenuto a Roma. Teodosio di Echine incaricato a proseguire questa lagnanza, vi disse tra gli altri: „ ancorchè la santa Sede si at-
„ tribuisca a buon diritto il Primato di tut-
„ te le Chiese del mondo, essa ha un dirit-

(522) Fleury n. 44.
(523) Ib. n. 52.

„ to particolare per governare la Chiesa dell'
„ Illiria (524) „.

Insorse in questo tempo medesimo un contrasto in Oriente a motivo di questa proposizione: *Uno della Trinità ha sofferto*. Il Patriarca di Costantinopoli condannò i Monaci Acemèti, che la combattevano; appellarono al Papa, e vennèro a Roma per trattar la loro causa innanzi a Giovanni II., che confermò la sentenza, e che dopo aver tentato inutilmente di farli ravvedere, „ li dichiarò
„ esclusi dalla sua comunione, e da tutta la
„ Chiesa Cattolica, come lo erano già da
„ quella del lor Vescovo, Patriarca di Costan-
„ tinopoli (525) „.

Nel 536. Antimo fu traslatato dalla Sede di Trabisonda a quella di Costantinopoli; ma si pressò inutilmente il Papa Agapito, che era allora in quest' ultima Città, di confermare la sua traslazione. Non solamente resistette alle sollecitazioni dell' Imperator Giustiniano, alle offerte, e alle minacce dell' Imperatrice: adunò ancora un Concilio a Costantinopoli stesso, ove depose Antimo, perchè era questi nimico del Concilio di Calcedonia (526), e partecipò quello, che fatto aveva a Pietro Patriarca di Gerusalemme con

[524] Fleury l. 32. n. 24.
(525) Ib. n 39.
[526] Ib. n. 54.

una lettera Sinodale, ove fra le altre cose dice: „ Antimo ha ricusato di lasciar l'errore „ di Eutiche. Per lo che dopo averlo atteso „ a penitenza, *noi lo dichiariamo indegno del* „ *nome di Cattolico, e di Vescovo*, fintantochè egli pienamente riceva la dottrina „ dei Padri (527) „.

Il Papa era ancora in Costantinopoli, allorchè molti Vescovi d'Oriente gli presentarono le loro lagnanze contro Severo Patriarca di Antiochia, ch'era stato di già deposto a cagione de' suoi errori, come ancora contro il Vescovo di Apamèa, e contro un certo chiamato Zoara. Questi Vescovi qualificavano il Papa *Padre* de' Padri, e *Patriarca* de' *Patriarchi*. Gli Abati di Costantinopoli, di Gerusalemme, e di Oriente gli fecero ancora istanza contro i Scismatici *Acefali, Settarj di Eutiche, colla quale istanza gli Abati gli dettero il titolo di Arcivescovo dell'antica Roma*, e di Patriarca Ecumenico (528).

La morte, che lo prevenne non impedì il proseguimento della causa di Antimo, e degli altri Vescovi accusati. L'Imperatore Giustiniano adunò un Concilio il secondo giorno di Maggio l'anno 536., ove trovaronsi i Legati del Papa Agapito, chiamati prima della sua morte per dimorare presso l'Im-

---

[327] Fleury ib. n. 54.
(528) Ib. p. 346.

peratore. Si fece leggere le istanze degli Abati di Costantinopoli, di Antiochia, di Palestina contro Antimo, Severo, e Zoara. Gli Abati dissero all' Imperatore: „ quantunque
„ voi potevate discacciare questi Scismatici,
„ *siete degno di lode per aver voluto, che fossero canonicamente giudicati dall' Arcivescovo*
„ *dell' antica Roma*, qui mandato da Dio,
„ come inviò a Roma S. Pietro per disgombrare i prestigj di Simone. Noi vi preghiamo di far eseguire il suo giudizio, e di liberar la Chiesa da Antimo, e da questi altri
„ Eretici (529).

„ Si recarono nel medesimo Concilio le
„ lettere del Papa Ormisda, la prima del
„ decimo giorno di Febbrajo, l'altra del giorno ventisei di Maggio, nelle quali condannava Severo di Antiochia, e Pietro di Appamèa. I Romani furono in seguito i primi a dire il loro parere in questi termini;
„ *Pare, che Severo, Pietro, e i loro complici sieno da lungo tempo condannati dai decreti del*
„ *Papa Ormisda, onde noi gli abbiam pur condannati*; noi comprendiamo nel medesimo
„ anatema Zoara, e tutti coloro, che comunicano con essi. Il Concilio disse poi: *Anatema a Severo, e a Pietro, come già condannati, ed a* Zoara ec. Il Patriarca Men-

[529] Fleury ib. n. 55.

„ nas confermò il parere del Concilio col so-
„ lenne giudizio dato da lui (530). „

Si sanno le contestazioni, che divisero la Chiesa sul punto dei tre Capitoli (531), e che dettero occasione al secondo Concilio di Costantinopoli (532), che fu il quinto Ecumenico. Il Papa Vigilio negò di assistervi, quantunque si trovasse allora in Costantinopoli. Promise solamente di dare il suo giudizio in iscritto. Il Concilio adunque condannò in sua assenza questi tre scritti; ma ben lontani d' ingiungere al Sovrano Pontefice di sottomettersi al decreto, come si era usato negli altri Concilj Generali con i Patriarchi, che non vollero unirsi ai Padri di questi Concilj, si esprimono così: „ dopo di aver noi spesso invitato Papa Vigilio, e che gli furono mandati dall' Imperadore dei maestrali, promise di dare il suo giudizio, in particolare sopra i tre Capitoli. Udita questa risposta, abbiamo noi considerato quel che dice l' Apostolo, che ciascuno renderà conto di se medesimo a Dio; e temuto dall' altro canto noi abbiamo il giudizio di Dio, di cui son minacciati coloro, che scandalizzano

(530) Fleury n. 56.

(531) Cioè degli scritti di Teodoro di Mopsuestia degli scomunicati da Teodoreto, e della lettera d' Ibas a Maris.

[532] Nel 553.

i loro fratelli „. *Questo discorso* del Concilio, aggiunge M. Fleury, *è rimarcabile per mostrare quanto erano persuasi dell' autorità del Papa* (533).

Vigilio in fatti confermò gli atti del Concilio. Molte Chiese sedotte dalla voce, che si era sparsa, che avesse il Concilio di Calcedonia approvati gli scritti, ch' erano stati condannati in quello di Costantinopoli (534), ricusarono di aderire a quest' ultimo Concilio, e si separarono ancora dalla comunione del Papa. Pelagio successore di Vigilio scrive su ciò ai Vescovi di Toscana in questi termini: „ Come, non credete voi di esser separati dalla comunione di tutto il mondo, se voi non recitate il mio nome, secondo il costume, ne' santi Misterj? poichè indegno, come io ne sono, in me sussiste al presente la stabilità dell' Apostolica Sede per la successione del Pontificato (535) „.

Pelagio scrisse ancora ai Vescovi delle Gallie per dissipare le medesime prevenzioni, e dichiarò sospeso il Vescovo di Arles, che era

[533] Fleury l. 33. n. 50. p. 458.

(534) Il Concilio di Calcedonia aveva solamente ricevuto alla comunione Iba, e Teodoreto in conseguenza della profession di Fede, che avevano eglino fatta. Teodoro di Mopsuestia era morto, ma il Concilio non avea pronunziato su loro scritti, che dappoi il condannò il Concilio di Costantinopoli.

(535) Fleury l. 33. n. 56. p. 470.

suo Vicario Apostolico in tutta la Gallia (536).

Ma non v'ha Pontefice, che si sia data più sollecitudine delle Chiese particolari, di S. Gregorio il Grande successore di Pelagio. Questo Papa cancellò gli atti del Concilio di Costantinopoli tenuto nel 589., perchè il Patriarca Giovanni detto il Giovane, erasi in questi atti appropriato il titolo *di Vescovo universale*, e vietò al Nunzio della S. Sede, che trovavasi in Costantinopoli, di assistere alla Messa col Patriarca (547).

I Vescovi di Numidia pregarono il Santo Pontefice a conservar loro secondo l'uso, la primazìa al più antico Vescovo della Provincia. S. Gregorio accordò loro la dimanda, ma con questa condizione, che i Vescovi, che fossero stati Donatisti, dovessero essere esclusi da questa dignità (538).

Egli stesso si applicò a togliere a questa Chiesa il vizio della simonìa. Argenzio Vescovo di Lamige fu accusato di aver per interesse permesso, che si stabilisse di nuovo un Vescovo Donatista nel luogo di sua residenza: S. Gregorio scrisse in questi termini a Colombo Vescovo di Numidia: „ Io vi esorto, che all'arrivo d' Ilario, nostro custode delle carte, voi convochiate un Con-

---

(536) Fleury n. 57. p. 472.
[537] Ib. l. 34. n. 58. p. 595. 596.
(538) Ib. tom. 8. l. 35. n. 14. p. 28.

cilio Generale, dove sia esaminato l'affare, e se è provato questo fatto, Massimiano (Vescovo Donatista) resti assolutamente deposto (539) „.

Onorato Arcidiacono di Salona essendo stato ordinato sacerdote, suo malgrado, da Natale suo Vescovo, e privato perciò della sua dignità di Arcidiacono, fece ricorso a S. Gregorio, cui anche il Vescovo ne scrisse: „ Il Papa ordinò ad Onorato, *che seguitasse a fare le sue funzioni di Arcidiacono*; ammonì il Vescovo di Salona, affinchè *lo ristabilisse nel suo impiego*, e se vi resta ancora, soggiunse egli, tra voi qualche differenza, venite dinanzi a noi, o mandate persona, che facci le vostre veci. Natale non avendo data esecuzione a questa lettera, S. Gregorio gli scrisse in questi termini: Sento, che voi abbandonate la cura della vostra Greggia, e che vi occupate nel tenere una gran tavola, ec. Dopo tanti avvertimenti, *ristabilite Onorato nel suo posto, subito che avrete ricevuta questa lettera. Se differite ancora, sappiate, che siete privo dell' uso del Pallio*, che vi fu accordato dalla santa Sede; *e se continuate nella vostra ostinazione vi sarà tolta la partecipazione del Corpo, e del Sangue di nostro Signore. Dopo che noi esamineremo giuridicamente, se possiate ri-*

(539) Fleury ib.

manere nel Vescovado. Quanto a colui, che si lasciò promovere all' Arcidiaconato a pregiudizio di Onorato, noi lo deponiamo da questa dignità, e seguitando egli a farne le funzioni, sarà privato della S. Comunione. Natale finalmente si arrese, *e si assoggettò agli ordini del Papa;* e il Papa *rimise il giudizio della sua quistione con Onorato*, all' arrivo de' suoi Deputati. Ma Natale morì circa sei mesi dopo (540).

Adriano Vescovo di Tebe essendo stato ingiustamente deposto da Giovanni di Larissa suo Metropolitano, ottenne di potersi appellare a Giovanni Vescovo della prima Giustiniana Primate d' Illiria, e Vicario della santa Sede. Il Primate confermò la sentenza. Adriano di Tebe si appellò da questo nuovo giudizio dinanzi al Papa, e partecipò la sua appellazione a Giovanni di Giustiniana, che per mezzo de' suoi Nunzj promise al Diacono Onorato, Nunzio del Papa a Costantinopoli, *di mandar persone a Roma per sostenere la sua sentenza*. Adriano vi andò egli medesimo, e si dolse col Papa delle ingiustizie, che aveva sofferte dal suo Metropolitano, e dal suo Primate. Il Papa S. Gregorio attese lungamente, che mandassero alcuno per sostenere le loro sentenze; ma non vedendo alla fine comparir niuno per loro parte, e trovando

[540] Fleury ib. n. 26.

(dopo un maturo esame) le loro sentenze irregolari nella forma, e in fondo ingiuste, *tagliò la sentenza del Primate, e lo condannò a trenta giorni di penitenza, nel corso de' quali dovesse restar privo della S. Comunione, sotto pena di più rigoroso castigo, se non avesse ubbidito*. Quanto al Metropolitano Giovanni di Larissa, S. Gregorio gli parlò in questo modo: Voi meritate di esser privo della comunione del Corpo di nostro Signore per aver disprezzata l'ammonizione del mio predecessore, ch' esentava dalla vostra giurisdizione Adriano, e la sua Chiesa di Tebe. *Tuttavia ci contentiamo di commettere, che sia eseguito quest' ordine*, per modo che, avendo voi alcuna pretesa civile, o criminale contro il Vescovo Adriano, *sia decisa da' nostri Nunzj a Costantinopoli, se è cosa mediocre; e rimessa alla santa Sede se è di considerazione: il tutto sotto pena di scomunica, da cui non potrete essere assoluto, che per ordine del Romano Pontefice, fuori che in punto di morte*. Avendo poi S. Gregorio saputo, che Adriano si era riconciliato co' suoi accusatori, mandò sopra luogo un Diacono della Chiesa Romana per sapere se in questo accordo fossevi qualche prevaricazione (541).

Un Prete d' Isauria essendo stato mal-

(541) Fleury ib. n. 27.

trattato in compagnia di molti altri Preti, nella Chiesa di Costantinopoli, il Pontefice S. Gregorio ne riprese il Patriarca Giovanni; e siccome questi rispose d' ignorare le violenze, ch' erano state commesse, il Papa gli rimproverò questa sua negligenza, perchè non s' informava di ciò, che succedeva nella sua Chiesa. Dichiarò ancora in una lettera al Patrizio Narsete „ essere risoluto di procac-
„ ciarne di questo affare il fine ad ogni mo-
„ do, e a tutto poter suo, e se io vedrò,
„ aggiugne egli, che non sieno i canoni del-
„ la santa Sede osservati, Iddio m' ispirerà,
„ quello che io deggio fare contro coloro,
„ che li dispreggiano [542] „.

Un Prete della Chiesa di Milano chiamato Magno, ingiustamente scomunicato dal suo Vescovo, fece ricorso al Papa „ che aven-
„ do conosciuto che così era, permise a Ma-
„ gno, che esercitasse le sue funzioni, e co-
„ municasse; lasciando alla sua coscienza, se
„ si sentiva colpevole di qualche fallo, di
„ purgarlo segretamente (543) „.

L' Arcidiacono Onorato essendo stato eletto Vescovo di Salona dopo la morte di Natale; Massimo gli disputò la sede, e vi ci s' intronizzò a mano armata; S. Gregorio informato di questo disordine, citò Massimo a

(542) Fleury n. 28.
(543) Ib. n. 32.

Roma „ e vietò coll' autorità di S. Pietro, che „ non si ordinasse in Salona un Vescovo sen- „ za il permesso della santa sede, sotto pe- „ na di rimaner privato della participazione „ del Corpo, e del Sangue di nostro Signo- „ re; e di nullità della elezione, escludendo no- „ minatamente la persona di Massimo (544) „.

Gennaro Vescovo di Caglieri nella Sardegna, e Metropolitano della provincia, negligentava la conversione degl' Infedeli, ch' erano ancora in gran numero in quest' Isola, e tollerava ancora, che gli altri Vescovi avessero questi nel numero de' loro servi, senza darsi la pena di farli istruire. Il Papa lo riprende, ed aggiunge: „ se io posso ritrovare, „ che Vescovo alcuno di Sardegna abbia un „ contadino Pagano, ne punirò il Vescovo „ severamente „. Ciò nonostante volendo supplire alla loro negligenza mandò dei Missionarj, in quest' Isola per procurarvi la conversione degl' Idolatri (545).

In un' altra lettera scrive al medemo Metropolita: „ i Preti non debbon segnare sopra „ la fronte col Santo Crisma i fanciulli bat- „ tezzati; ma solamente far loro l' unzione „ sopra il petto; perchè poi i Vescovi fac- „ cino loro quella della fronte; ma se alcuni „ nè rimangono scandalizzati, *noi permettia-*

d 2

(544) Ib. n. 36.
[545] Ib. n. 37.

„ *mo ancora ai Preti di fare a' battezzati l' un-*
„ *zione del Crisma sopra la fronte in man-*
„ *canza de' Vescovi* (546).

Giovanni Prete di Calcedonia è condannato dal Patriarca di Costantinopoli come Eretico. Egli si appella alla santa Sede, che cancellò il giudizio del Patriarca, *e rimandò il Prete assoluto* [547].

„ Poco tempo dopo S. Gregorio scrisse a S. Virgilio di Arles, accordandogli *il Vicariato delle Gallie*, ed il Pallio. Gli raccomanda nel medesimo tempo la *riforma di due abusi, che regnavano nelle Gallie, e nella Germania;* la simonìa, e l'ordinazione de' laici, che tutto ad un tratto s' innalzavano al Vescovado, senza aver menata la vita Clericale. Conchiude la sua lettera in tal modo: *Noi vi facciamo nostro Vicario nelle Chiese sotto l' ubbidienza del Re Chidelberto*, senza pregiudizio del diritto dei Metropolitani. *Se qualche Vescovo vuole intraprendere un lungo viaggio, non potrà farlo senza vostra permissione. Se insorgono quistioni di Fede, o alcun altro affare difficile, raccoglierete dodici Vescovi, perchè sia giudicato. Se non può esser deciso, ne rimetterete il giudizio a noi* (548) „.

Lo stesso Pontefice ricevette nel medesi-

---

[546] Fleury ib. p. 78.
[547] Ib. n. 44. p. 98.
[548] Ib. n. 45. p. 99.

mo tempo nuovi ricorsi contro Gennaro di Caglieri, su le violenze, che aveva commesse, e glie ne fece un vivo rimprovero: „ *Io* „ *perdono*, gli disse, alla vostra canizie: *Voi* „ *meritereste una severa condanna*, se la cognizione, che abbiamo della vostra semplicità, „ e della vostra vecchiaja *non c' inducessero* „ *per ora a dissimulare* (549) „.

Massimo Vescovo di Salona, ben lungi dall' ubbidire alla citazione del Papa, aggiunse nuove vessazioni ai primi delitti; dimandò finalmente, che il Papa mandasse qualche Soggetto a Salona, dinanzi a cui si potesse giustificare, sostenendo, che l' Imperatore aveva così ordinato. Al che rispose S. Gregorio: Quand' anche fosse stato carpito qualche ordine dall' Imperatore, *noi siamo tanto certi dello zelo dell' Imperatore, e del suo rispetto ai canoni, che non tralasceremo di fare il dover nostro*. Quanto al vostro sì gran timore *di esser da noi punito per essere stato ordinato senza nostro assenso*, quantunque sia un fatto intollerabile, *vel perdoniamo*, purchè non rimanghiate più a lungo *nella vostra disubbidienza*. Ma altre cose ci vengono dette, che *non possiamo far di manco di esaminarle. Gli ripete poi la proibizione di celebrar la Messa, e il comandamento di andare a Roma entro il termine di trenta giorni* (550).

(549) Fleury l. 36. n. 5. pag. 117.
(550) Ib. n. 7. pag. 121.

Il Papa non si contentò di esortare Virgilio di Arles a riformare gli abusi; inviò Ciriaco nella Gallia per far tenere un Concilio a quest' oggetto; e scrisse in questi termini a Virgilio, a Siagrio d' Autun, ad Eterio di Lione, e a Didiero di Vienna: „ Adunate un Concilio per tutti questi fini, mercè la diligenza del Vescovo *Siagrio*, *e dell' Abate Ciriaco*, *e condannatevi*, *sotto pena di anatèma*, tutto quello, che è contrario ai canoni „. M. Fleury rimarca la scelta, che il Papa fa del Vescovo di Autun, preferibilmente ai Vescovi di Lione, e di Arles, per incaricarlo di far tenere il Concilio [551].

S. Gregorio impiega la medesima sollecitudine per correggere gli abusi delle Chiese dell' Africa. A questo effetto scrisse a Deodato Primate di Numidia, e a Colombo Vescovo della medesima Provincia: *ed incaricò ancora quest' ultimo d' informarsene*, quantunque la Sede, che egli copriva, non gli desse alcun diritto di superiorità sopra le altre Sedi (552).

Circa questo tempo medesimo tre Vescovi perseguitati dal patrizio Gennado, vennero a Roma per giustificarsi dei delitti, dei quali erano stati accusati; e non essendo i loro accusatori comparsi, S. Gregorio li rimandò assoluti.

---

(551) Fleury ib. n. 10.
[552] Ib. n. 13. pag. 133.

,, Avendo saputo il medesimo Papa, che doveasi tenere un Concilio a Costantinopoli, temette che il Patriarca non se ne prevalesse per rendere autentica la sua pretesa del titolo di *Vescovo universale*, per la qual cosa prevenne i principali Vescovi, che doveano intervenire a questo Concilio ,, , di non lasciarsi sorprendere da questa innovazione. ,, E quand'anche, aggiunse egli, non si trattasse di questo odioso titolo, siate vigilanti, per vietare, che non si ordini alcuna cosa in pregiudizio di qualche Sede, o di qualche Persona; e che non sieno offesi i canoni; perchè se qualcuno mancasse a qualche cosa del contenuto di questa lettera, sarà separato dalla comunione di S. Pietro (553).

Due Vescovi di Spagna, Gennaro di Malaga, e Stefano di un'altra Chiesa, si erano lagnati col Papa di essere stati deposti, e cacciati dalle loro Sedi per ingiustizia, e per violenza: e il Papa spedì su la faccia del luogo il difensor Giovanni per giudicare questi due affari, come Delegato della santa Sede (554) ,, .

Così S. Gregorio vegliava al governo della Chiesa universale, accompagnando sempre l'umiltà Cristiana coll'autorità Apostolica, esortando, avvertendo, ma nel medesimo tempo giudicando, decidendo, decretando, e pu-

(553) Fleury ib. n. 23.
[554] Ib. n. 8. pag. 197.

nendo. Si sà, che fondò egli la Chiesa d'Inghilterra (555) con i Missionarj, che vi spedì. Si sà l'ordine, che stabilì in questa nuova Chiesa.

I suoi successori continuarono ad esercitare la medesima giurisdizione in tutto il mondo Cristiano Io mi limiterò, per abbreviare, ai fatti principali.

SETTIMO SECOLO DELLA CHIESA.

Trent'anni circa dopo la morte di San Gregorio, l'eresìa di Eutiche partorì quella dei Monoteliti, così chiamati, perchè non ammettevano, che una sola volontà, e una sol aoperazione in Gesù Cristo. Sergio Patriarca di Costantinopoli, fu uno dei principali capi della nuova Setta: e S. Sofronio Patriarca di Gerusalemme, uno dei più illustri difensori della Fede: l'uno, e l'altro portò la causa avanti a Papa Onorio, che, per procurare una falsa pace, impose silenzio ai due partiti (556). L'Imperatore Eraclio dette il

---

[555] Tutto che fosse la Fede predicata in Inghilterra prima di S. Gregorio, vi avea essa nondimeno fatto così poco avvanzamento, che il nascimento di questa nuova Chiesa non ha la sua data, che dalla missione, che S. Gregorio dette a S. Agostino, e ai suoi compagni per predicare la Fede in quest'Isola.

(556) Fleury Hist. Eccl. tom. 8. l. 38. n. 7. p. 330. 331. Non pare che questo Papa, benchè colpevole di essersi lasciato sorprendere dall'artificioso Sergio, possa esser riguardato come partigiano del

suo Ecthesi, che era un'esposizione dommatica, nella quale non ammetteva, che una sola volontà in Gesù Cristo. Questa sposizione fu sottoscritta da Sergio, e da molti Vescovi. Ciò però non impedì a Papa Giovanni IV. di anatematizzarla (557). Sergio morì poco tempo dopo la pubblicazione dell' Ecthesi; Pirro, suo successore, rinunziò la sua Sede, e Paolo, che succedette a Pirro, mandò al Papa le sue lettere Sinodali, secondo l'uso, colla sua professione di Fede. Teodoro occupava allora la Cattedra di S. Pietro. Nella risposta, che dette questo Pontefice al Patriarca di Costantinopoli, gli rimproverò d'aver lasciato sussistere l'Ecthesi, e gli dichiarò, che la sua ordinazione non poteva esser considerata come legittima, malgrado la rinunzia di Pirro; ma che bisognava adunare un Concilio per pronunziare su i delitti, di cui quest'ultimo veniva accusato. „ Noi abbiamo rilasciato gli ordini nostri, aggiung' egli, all' Arcidiacono Serico, e a Martino Diacono, e Apocrisario, *da noi delegati per tenere il nostro luogo*, ed esaminare canonicamente, uniti a voi, questa causa.... Che se i partigiani di Pirro tirano a lungo un tale affa-

---

Monotelismo. Puossi su ciò vedere una dotta dissertazione del P. Merlin, del P. Alessandro *Sæl.* 7. Witasse, e Tournely. *De Incarn.* il Cardinal Bellarmino ec.

(557) Fleury n. 35.

re, e vogliono eccitare uno scisma, si ponno render vani i loro artifizj, ottenendo un' ordine dall' Imperatore per mandar Pirro a Roma, *perchè sia giudicato dal nostro Concilio* [558] ,,.

Ciò nonostante l' eresìa si accreditava in Oriente, in grazia della protezione dell' Imperatore, e del Patriarca. Sergio, Vescovo di Jobbe, essendosi impadronito del Vicariato di Gerusalemme, dopo la morte di S. Sofronio, ordinava dei Vescovi dipendenti da questo Patriarcato, senz' alcuna forma Ecclesiastica, e faceva loro sottoscrivere l' Ecthesi. Stefano di Dora, che n' era il primo Suffraganeo, portò le sue lagnanze alla santa Sede. Il Papa volendo reprimere queste intraprese, *lo fece suo Vicario in Palestina, e gli mandò sue lettere, contenenti la facoltà di regolare gli affari Ecclesiastici, e di deporre i Vescovi, che Sergio di Jobbe aveva irregolarmente ordinati, se non si correggevano. Stefano eseguì la sua commissione, e ricevette quei soli, che per iscritto rinunziarono al loro errore* [559]. *Finalmente il Papa vedendo, che nè le sue lettere, nè le sue raccomandazioni avevano potuto ricondurre il Patriarca Paolo alla Fede della Chiesa Cattolica, pronunziò contro lui la sentenza di deposizione* (560).

---

(558) Ib. n. 33. p. 371. 372.
[559] Ib. n. 34. p. 373.
(560) Ib. n. 45. p. 394. an. 646.

Morì Teodoro poco tempo dopo. S. Martino, che gli succedette nel posto, sostenne gl'interessi della Fede colla medesima intrepidezza. Incontanente dopo la sua ordinazione, adunò un Concilio a Roma, ove anatematizzò, tra gli altri, Ciro d'Alessandria, Sergio di Costantinopoli, e i Patriarchi, che gli succedettero, e condannò l'Ecthesi, e il Tipo (561). Il Papa diffinì in questo Concilio, che le due nature sussistevano distinte in Gesù Cristo colle loro proprietà, e che vi sono ancora in lui una volontà, e un' operazione divina, una volontà, e un' operazione umana (562). S. Martino in conseguenza scrisse una lettera circolare a tutte le Chiese, cogli atti del Concilio, *affine di giustificarsi*, diceva egli, *d'avanti a Dio, e rendere inescusabili coloro, che non ubbidiscono* (563). ,, Esortò i Vescovi d'Oriente a restar fermi nella fede della Chiesa Romana, ad evitare gli Eretici, e particolarmente Macedonio usurpatore della Sede di Antiochia, e Pietro di Alessandria. *Stabilì Giovanni Vescovo di Filadelfia per suo Vicario in tutto l'Oriente*, cioè a dire *in tutte le Chiese dipendenti da Ge-*

(561) Il Tipo era un nuovo editto, che l'Imperator Costante aveva sostituito all'Ecthesi, e con cui egli imponeva silenzio ai due partiti.

[562] Fleury l. 38. n. 53.

(563) Ib. n. 54. pag. 411.

rusalemme, e da Antiochia: e questo, aggiunge egli, *in virtù del potere, che abbiam ricevuto da S. Pietro, e per motivo degli avversi tempi, e della oppressione de' Gentili; per timore, che in coteste contrade perisca l'ordine sacerdotale, e che vi sia ignorata la nostra religione; onde riempirete continuamente le Chiese de' Cattolici di Vescovi, di Sacerdoti, e di Diaconi... Esortate coloro, che sono già disposti a convertirsi; fate che dieno la loro professione di Fede in iscritto; dopo gli ristabilirete ciascuno nel loro ordine, purchè dall' altro canto non vi sia cosa, che impedisca la loro confermazione* (564) „.

Paolo Vescovo di Tessalonica avendo ricusato di conformarsi al decreto del Papa, S. Martino gli dichiarò „ *ch' egli era deposto* „ *da ogni dignità, e da ogni ministero nel-* „ *la Chiesa Cattolica*, fintanto, che avesse „ confermato per iscritto, senza niuna omis- „ sione, tutto ciò ch' era stato deciso nel „ Concilio di Roma. Scrisse nel tempo me- „ desimo alla Chiesa di Tessalonica, *che non* „ *avesse più comunione con Paolo, e facesse* „ *celebrare l' uffizio da Sacerdoti, e da Diaconi* „ *Cattolici* fintanto, ch' egli fosse rientrato „ nel suo dovere (465) „.

Il Monotelismo fu in fine solennemente

(564) Fleury ib. pag. 412. 413.
(565) Ib. n. 56.

proscritto nel sesto Concilio Generale, che era il terzo di Costantinopoli, tenuto nel 681. sotto il Papa Agatone, e sotto l'Imperatore Costantino Pagonato.

La santa Sede intervenne ancora nelle turbolenze, che verso questo tempo medesimo dividevano la Chiesa nascente d'Inghilterra. Il Re Ecfrido avendo fatto deporre Vilfrido Vescovo di Jorch da Teodoro di Cantorberì, persuase a quest'ultimo a dividere la Diocesi di Jorch in tre Vescovadi. S. Vilfrido fè ricorso a Papa Agatone, che dopo aver esaminata la causa in un Concilio, ordinò „ che Vilfrido fosse ristabilito „ nel suo Vescovado; che quelli che v'erano „ stati messi irregolarmente, ne fossero dis- „ cacciati; ma che i Vescovi, ch'egli eleg- „ gerebbe nel Concilio raccolto nei rispet- „ tivi luoghi per ajutarlo, venissero ordina- „ nati dall'Arcivescovo. Il tutto sotto pena „ di deposizione, e di anatèma contro i Ves- „ scovi, contro i Sacerdoti, contro i Diaco- „ ni, e di scomunica contro gli altri (566) „.

Ottavo secolo della Chiesa.

S. Vilfrido rientrò in fatti nella sua Chiesa. Ma vi fu ben presto esposto a nuove burrasche. Bertualdo successore di Teodoro lo depose per la seconda volta, e per la seconda

---

(566) Fleury tom 9. l. 40. n. 5. pag. 10.

fiata ancora il S. Prelato implorò la protezione della S. Sede. L'Arcivescovo di Cantorberì inviò, per parte sua, Deputati a Roma. Giovanni VI, che copriva in allora la Cattedra di S. Pietro, dopo avere ascoltato le difese rispettive delle parti; *rimandò S. Vilfrido assoluto* (567); ed ordinò all' Arcivescovo di Cantorberì di ristabilirlo sulla sua Sede. L' Arcivescovo adunò un Concilio in Inghilterra, ove intervenne il Re Osredo coi suoi Baroni. L' Arcivescovo disse loro, che il Papa „ ordinava ai Vescovi Inglesi, che si riconciliassero con Vilfrido, che gli fossero restituite tutte le sue Chiese, o che andassero tutti in Roma per essere giudicati....... I Vescovi si consigliarono fra loro, e la conclusione del Concilio fu, che tutti i Vescovi, il Re, ed i Signori facessero con buona fede la pace col Vescovo Vilfrido (568) „;

L' Alemagna attraeva sopra di se nel medesimo tempo gli sguardi della S. Sede; gli uomini Apostolici, che i Sovrani Pontefici vi avevano spediti, dilatavano il Regno di Gesù Cristo in quelle contrade. Abbisognò fondare nuove Chiese, e dar loro dei regolamenti di disciplina, relativamente alle circostanze. Questo fece S. Gregorio II. „ Voi stabili-

---

(567) Fleury l. 41. n. 9. an. 704.
[568] Ib. n. 18.

rete dei Vescovi, scriv' egli al Vescovo Martiniano, voi regolerete le dipendenze di ciascuna Sede, e riserberete la principal Sede per l' Arcivescovo. Se troverete uomo degno di riempiere il posto dell' Arcivescovo, lo manderete a noi con vostre lettere, o lo condurrete con voi; non ritrovandone capaci, ce ne farete avvertiti per potervene mandare di quà (569) ,,.

L' eresìa degli Iconoclasti, che insorse in Oriente, mise nuovamente in esercizio la pastorale sollecitudine de' Sovrani Pontefici. Ebbe essa per Autore l' Imperatore Leone Isaurico, ed un potente avversario nella persona di S. Germano Patriarca di Costantinopoli. L' Imperatore irritato dalla resistenza del Patriarca, lo fece deporre (570), per sostituirgli Anastasio. San Germano ne fè ricorso alla S. Sede, e morì poco tempo dopo. ,, Anastasio ,, inviò a Roma la sua lettera Sinodale: ma ,, Gregorio II. vedendolo a sostenere l' eresìa ,, degli Iconoclasti, non credette doverlo ri- ,, conoscere per suo confratello, e gli scrisse ,, per avvertirlo, che se non ritornava alla ,, Fede Cattolica, sarebbe privato del Sacer- ,, dozio (571). ,,

Per accelerare i progressi della Fede nella Germania, i Sovrani Pontefici unirono nuo-

---

[569] Fleury ib. n. 30.
(570) Ib. l. 42. n. 1. 2. &c.
(571) Ib. n. 7.

vi Missionarj ai primi. S. Bonifazio vi eresse nuovi Vescovi, e ne dimandò *la conferma* alla S. Sede (572). Il Papa Zaccarìa confermò in fatti questi stabilimenti, *vietando, che non si ordinassero Vescovi da alcun' altro in fuori del suo Vicario* (573).

L' Impero d' Oriente avendo cangiato padrone, gli affari della Chiesa cangiarono anch' essi aspetto. L' Imperatore Costantino, e Tarasio di Costantinopoli, pregarono il Papa Adriano di mandare i suoi Legati al Concilio, che dovea tenersi in Nicèa sul culto delle Immagini [574]. Il Papa nella sua risposta „ prega l' Imperadore a ristabilire le Immagini...... Che se ciò è impossibile per motivo degli Eretici, *convien prima, che sia in presenza dei Legati anatematizzato il falso Concilio (degl' Iconoclasti) tenuto in Costantinopoli contro tutte le regole*........ „ e poco dopo: „ gran meraviglia è stata la nostra di vedere, che Tarasio sia stato tolto dallo stato laico, e dal servigio dell' Imperatore, per esser tutto ad un tratto promosso alla Patriarcale dignità. Questo è talmente opposto alle regole, *che non avremmo noi acconsentito alla sua ordinazione, senza la speranza, ch' egli fe-*

(572) Ib. n. 32. an. 742.
(573) Ib. n. 33.
[574] Questo Concilio, che fu tenuto nel 787. è il secondo Concilio di Nicèa, e il settimo generale

delmente concorresse allo ristabilimento delle Immagini (575) ,, .

Circa questo tempo cominciarono a comparire le false Decretali (576), alle quali i nostri avversarj attribuiscono le pretese prevenzioni, che hanno data origine alla giurisdizione dei Papi. Febronio medesimo confessa, che i Papi hanno esercitata un' autorità di giurisdizione nei secoli posteriori. Sarebbe dunque inutile di proseguir più innanzi la prova storica della tradizione dei fatti. Noi non ve ne aggiungeremo, che un solo vicinissimo a quei tempi, e del tutto decisivo per non esser passato sotto silenzio. Io voglio dire dello scisma di Fozio, e dell' ottavo Concilio Generale di Costantinopoli, tenuto in questa occasione (577). Febronio non rimprovererà senza dubbio a questo Concilio di avere adottate false massime, nè alle Chiese di Oriente di essersi lasciate strascinare dall' autorità delle Decretali, che non conoscevano ancora, o che almeno non avevano certamente adottate.

---

(575) Fleury l. 44. n. 25. pag. 456. 457.

(576) Queste Decretali hanno il nome d'Isidoro Mercatore . Furono vedute la prima volta nel 785. nella collezione d' Enguerran, o Ingelran Vescovo di Metz. Ved. Fleury Hist. Eccl. tom. 9. l. 44. n. 22. pag. 444.

[577] Nell' 868.

Cesare Barda, che governava allora l'Impero sotto Michele Porfirogenete, scandalizzava la Chiesa co' suoi disordini. S. Ignazio, dopo averlo esortato molte fiate a correggersi, usò finalmente della sua autorità, e lo divise dalla sua comunione. Barda infuriato per questo, giurò di vendicarsene. S' egli avesse accusato il Patriarca innanzi al tribunale dell' Imperatore, che dipendea da Barda, facile gli sarebbe stato di farlo condannare; ma siccome conosceva l' indipendenza di questo tribunale, volle serbare almeno qualche apparenza di equità nella forma, e convocò un Concilio in Costantinopoli. I Vescovi venduti al favore, vi deposero il Patriarca, e gli sostituirono l' Eunuco Fozio, quantunque non fosse ancora, che semplice Laico. Il nuovo Patriarca, avendo inutilmente tentato d'impegnare Ignazio a dare la sua dimissione, si rivolse alla santa Sede. Scrisse a Niccola I. per parteciparli la sua ordinazione, e la deposizione d' Ignazio, aggiungendovi delle circostanze tutte proprie a sorprendere la religione del sovrano Pontefice; e lo prega nel tempo stesso a mandare i suoi Legati a Costantinopoli, sotto pretesto di prender con essi le misure necessarie per estinguere interamente gli avanzi della eresìa degl' Iconoclasti; ma in fatti colla mira di far confermare la sua

ordinazione dalla autorità della santa Sede (578).

Quantunque il Papa non avesse ancora ricevute le lagnanze di S. Ignazio, conobbe l' irregolarità del giudizio dato contro di lui. Inviando dunque i suoi Legati, l' incaricò *di prender solamente*, su questo punto, *le informazioni giuridiche*, *e di riferirle* [579]. Si duole nel medesimo tempo, in una lettera, che scrive all' Imperatore, che l' ultimo Concilio di Costantinopoli abbia deposto Ignazio, senza aver consultata la santa Sede, e di avergli sostituito un Laico; indi conclude così: „ *Non possiamo noi dargli il nostro assenso, sino a tanto che non sappiamo dai nostri Legati, come sia andato questo affare*; e per salvare l' ordine, noi vogliamo, che venga Ignazio alla presenza dei nostri Legati, e di tutto il Concilio; che gli sia dimandato, perchè abbia egli abbandonato i suoi popoli, *e che si esamini se la deposizione è stata canonica. Quando ci sarà ogni cosa palese, decideremo quel, che si debba fare per la pace della vostra Chiesa* (580) „.

Nella sua risposta a Fozio (581), il Pa-

(578) Fleury Hist. Eccl. tom. 11. l. 50. n. 4. pag. 9.

[579] Ib. n. 11. p. 22.

(580) Ib.

[581] Questa risposta egualmente, che la lettera all' Imperatore sono in data del dì 25. Settembre

pa biasima l'irregolarità della sua ordinazione. „ *Per questo*, soggiung' egli, *non vi pos-*
„ *siamo acconsentire in niun modo, sino al ri-*
„ *torno di quegli, che abbiamo spediti a Co-*
„ *stantinopoli, affinchè possiam conoscere, per*
„ *mezzo loro, il vostro contegno* (582) „.

I Legati del Papa, invece di conformarsi alle di lui intenzioni, cedettero alle sollecitazioni di Fozio, ed essendo stato adunato un Concilio, vi chiamarono Ignazio: il S. Patriarca li rimproverò della loro prevaricazione, dichiarò che gli erano sospetti, e ricusò di rispondere. *Conducetemi dinanzi al Papa*, disse loro, *e starò volentieri al suo giudizio* (583). I Legati, ed il Concilio non lasciarono di andar più innanzi, e di deporlo. L'Imperatore dimandò al Papa la conferma di questo decreto, e della ordinazione di Fozio (584).

Niccola I. informato della condotta de' suoi Legati, adunò un Concilio, ove „ dichiarò alla presenza dell' Ambasciadore dell' Imperatore, di non aver mai mandato Legati per la deposizione d'Ignazio, nè per la

---

860. questa osservazione è qui necessaria, come si vedrà ben presto.

(582) Fleury Hist. Eccl. t. 11. l. 50. n. 11. p. 23.
[583] Ib. n. 12. p. 26.
(584) Ib. n. 15. p. 32.

promozione di Fozio, *e che giammai non avea aderito, e non aderirebbe, nè all' una, nè all' altra* [585]. Scrisse poi in seguito una lettera a tutti i Fedeli di Oriente, in cui dopo di avergli spiegato sommariamente l' affare, e la prevaricazione de' suoi Legati, dice, sappiate che non abbiamo noi in modo alcuno acconsentito, nè avuta parte nell' ordinazione di Fozio, nè nella deposizione d' Ignazio. E rivolgendo il discorso, in particolare ai tre Patriarchi di Alessandria, di Antiochia, e di Gerusalemme, ai Metropolitani, ed a' Vescovi: *noi v' ingiungiamo*, dic' egli, *e vi ordiniamo per l' Apostolica autorità, di essere del nostro medesimo sentimento riguardo ad Ignazio, ed a Fozio; e di pubblicare questa lettera nelle vostre Diocesi, perchè sia a cognizione di tutto il mondo* (586) „. Con un' altra lettera dei 19. Marzo 862. dichiarò all' Imperatore Leone, che disapprovava ciò, che si era fatto in Costantinopoli, e che non poteva nè condannare Ignazio, nè ricever Fozio.

Il sovrano Pontefice avendo avuto più ample informazioni dagl' inviati d' Ignazio, adunò un nuovo Concilio (587), in cui lo ristabilì, e depose Fozio (588). Questi non

[585] Fleury n. 16. p. 38.
(586) Ib. n. 18. p. 42.
[587] Nell' 863.
(588) Fleury ib. n. 26.

avendo più che sperare dalla santa Sede, non guardò più misura: scrisse una lettera circolare a tutti i Vescovi d' Oriente, in cui accusava la Chiesa Romana di molte innovazioni nella disciplina, tra le altre, dell' aggiunta della parola *Filioque*, ch' essa avea fatta al simbolo di Nicèa. Rimarchiamo ciò nonostante, che non le contrastava la sua giurisdizione, e che fino a quel punto l' aveva egli ancora espressamente riconosciuta. Questo Patriarca sostenuto dalla potestà dell' Imperatore, pareva esser ben stabilito per sempre sulla sua sede; quando una rivoluzione accaduta nell' Impero per la morte di Barda, e dell' Imperatore Michele, portò seco la sua caduta. L' Imperatore Basilio lo cacciò, ristabilì Ignazio, e ne' seguenti termini ne scrisse ad Adriano II.: „ Noi abbiamo discacciato Fozio, e richiamato Ignazio nostro padre, manifestamente oppresso, *e giustificato da molte delle vostre lettere. Ora noi lasciamo a voi di approvare quel, che si è da noi fatto, e regolare quel che rimane a farsi: cioè come debbon esser trattati quelli, che comunicarono con Fozio* (589) „.

Il Patriarca Ignazio scrisse anch' egli al Papa poco tempo dopo ne' medesimi termini. *Egli cominciò la sua lettera col riconoscere*

---

(589) Fleury. l. 51. n. 18.

in autentica forma la primazìa del Papa e della sua autorità per rimediare a tutti i mali della Chiesa (590). Queste due lettere sono tanto più rimarcabili, quanto che furono approvate poco tempo dopo dal Concilio Generale di Costantinopoli.

Gl' inviati Greci essendosi presentati ad Adriano II „ lo ringraziarono di aver sottratta dallo scisma la Chiesa di Costantinopoli; poi aggiunsero: l' Imperator Basilio, e il Patriarca Ignazio, dopo che fu cacciato Fozio, ritrovarono un libro pieno di falsità contro la Romana Chiesa, e contro il Papa Niccolò, ch' eglino mandarono a voi suggellato per esaminarlo, *e dichiarare, come Capo della Chiesa, cosa essa abbia a credere di questo preteso Concilio* (591) „. Questo libro in fatti conteneva gli atti del falso Concilio di Costantinopoli, che aveva deposto Ignazio. Il Papa adunò a quest' oggetto un Concilio in Roma, ove anatematizzò Fozio cogli atti del suo Conciliabolo, ed aggiunse „ chiunque, dopo aver avuto notizia di questo decreto Apostolico, terrà presso di se gli esemplari di questo Conciliabolo senza dichiararli, o abbruciarli, *sarà scomunicato, o deposto, essendo Cherico: e questo ordiniamo noi, non solo per Costantinopo-*

[590] Fleury l. 51. n. 18.
(591) Ib.

li, ma per Alessandria, Antiochia, e Gerusalemme, e generalmente per tutti i Fedeli (592) „.

Ciò nonostante i Legati del Papa arrivarono a Costantinopoli incaricati di due lettere, una per l'Imperatore, l'altra pel Patriarca. Nella prima si rimarcano queste parole: „ Intorno agli Scismatici, come peccarono diversamente, debbono essere diversamente giudicati; *e ne rimettiamo noi la cognizione a' nostri Legati, col fratel nostro Ignazio. Potete ben credere, che useremo clemenza verso di essi*, trattone Fozio, la cui ordinazione debbe assolutamente condannarsi. Vogliamo, che facciate voi celebrare un numeroso Concilio, dove preseggano i nostri Legati, e si esamini la diversità degli errori, e delle persone....... Vi dimandiamo ancora, *che i decreti del Concilio di Roma contro quelli di Fozio, sieno soscritti da tutti nel Concilio*, che sarà tenuto da voi (593) „.

L'Imperatore ricevette i Legati con molto onore, e disse loro: *noi attendiamo da due anni con tutti i Patriarchi d'Oriente i Metropolitani, i Vescovi, ed il giudizio della Chiesa Romana nostra Madre. Perciò vi preghiamo di applicarvi efficacemente a ristabilir quì l'unione, e la pace* (594).

---

[592] Fleury. ib. n. 19.
(593) Ib. n. 26.
(594) Ib.

Il Concilio si adunò per consequente a Costantinopoli, vi si lesse nella prima sessione la formola di riunione, che i Legati avevano portata da Roma, e che doveva esser sottoscritta da tutti, per essere ricevuti alla Comunione della Chiesa Romana. Essa conteneva, tra le altre cose: „ Non si può passare sotto silenzio questa parola di N. S.. *Tu sei Pietro, e sopra questa pietra fabbricherò la mia Chiesa; e l' effetto ne ha mostrata la verità, perchè la S. Sede ha conservato sempre illibata la Religione Cattolica.* Dunque per non esser separati,... anatematizziamo Fozio usurpatore della Chiesa di Costantinopoli, fin' a tanto che si sottometta al giudizio della Santa Sede, e che anatematizzi il suo Conciliabolo. *Riceviamo noi il celebrato Concilio di Papa Niccolò, e sottoscritto da voi Adriano sommo Pontefice; quello, che ora teneste voi medesimo*...... Io N.... Vescovo ho di mia mano sottoscritta questa dichiarazione, e la presento a voi Adriano sommo Pontefice, e Papa *universale*, per mezzo de' vostri Legati ..... *Questo formolario fu approvato da tutto il Concilio* (595).

„ I Legati fecero leggere alla terza sessione *la lettera dell' Imperatore Basilio*, e

---

[595] Fleury ib. n. 27.

„ *quella del Patriarca Ignazio a Niccolò , ed*
„ *il Concilio le approvò* (596) „.

Nella quarta sessione si lessero le lettere di Niccolò all' Imperatore Leone, e a Fozio in data dei 25. Settembre 860., e quella del medesimo Pontefice all' Imperatore de' 19. Marzo 862. , per provare, che la Chiesa Romana non aveva mai ricevuto Fozio, e che aveva all'incontro condannato il Conciliabolo di Costantinopoli. I Senatori dimandarono poi il contenuto della confessione di Fede, che la Chiesa Romana avea costumato di dimandare ai forestieri prima di lasciarli entrare a S. Pietro; i Legati risposero: *tenere, e difendere la fede della Chiesa Cattolica, e seguire in tutto il giudizio della Chiesa Romana* (597).

Alla quinta sessione fu letto il parere dei Legati in questi termini: „ Noi non pronunzieremo un nuovo giudizio, ma quello ch'è stato pronunziato dal Papa Niccolò, è confermato dal Papa Adriano..... Noi vietiamo sotto pena di scomunica, che per l'avvenire non sia mai un Vescovo legittimo cacciato da una fazione secolare, e ciò vaglia per tutte le Sedi. Dopo questa lettura, i Le-

---

(596) Fleury n. 30.
(397) Ib. n. 32.

gati dimandarono il parere del Concilio, *che lo approvò interamente* (598)„.

I Padri di Costantinopoli pregarono il Papa a confermare gli atti del Concilio (599); e il Patriarca gli addimandò nel tempo stesso dispensa per conservare nelle loro Sedi molti Vescovi, che avevano comunicato con Fozio [600].

Qual prova più autentica della giurisdizione della santa Sede? Il Papa giudica la causa de' Patriarchi di Costantinopoli, condanna il conciliabolo tenuto contro Ignazio; esige che si sottometta al decreto, ch' egli ha fatto contro il falso Concilio, e contro Fozio, e che prometta di sottoscriversi al giudizio della Chiesa Romana, accorda delle dispense al Patriarca, tutto questo colla approvazione, e col consenso d'un Concilio Ecumenico; finalmente conferma gli atti del nuovo Concilio. Non v'è alcun riclamo, non v'è alcuna doglianza per parte dei tre Patriarchi d'Oriente, nè delle Chiese particolari contro l'ordine espresso, che il Papa fa loro di conformarsi al giudizio, ch' egli stesso ne ha dato. I Greci potevano riconoscere più solennemente l'autorità della santa Se-

---

(598) Fleury Hist. Eccl. tom. 11. l. 51. n. 33. p. 231. edit. in 12.

[599] Ib. n. 46. p. 265.

[600] Ib. l. 52. n. 16. p. 317.

de, e su i Patriarchi, e sulle Chiese particolari?

Risultato de' fatti in favore della giurisdizione del Papa.

Ed ecco come dalla nascita della Chiesa fino al nuovo secolo, cioè durante tutto il tempo, in cui Febronio stesso espressamente confessa, che i Papi non avevano giammai sormontati i limiti, che Gesù Cristo avea prescritti alla loro autorità (601), si vede costantemente il Pontefice Romano dalla sommità della sua Sede, come dal centro dell' unità, portare i suoi sguardi su tutte le parti del Mondo Cristiano, non solamente con una sollecitudine di carità, e di direzione, per avvertire, e per esortare, ma con quella autorità di comando, e di giurisdizione, che stabilisce, che decide, che ordina, che punisce, che dispensa. Al suo tribunale si appellano dai Concilj delle Gallie, della Spagna, dell' Africa, dell' Inghilterra, di tutto l' Oriente. Questi conferma, o riforma le sentenze de' Patriarchi, come quelle degli altri Vescovi. Questi giudica gli Eretici; e i Vescovi delle più alte Sedi calunniati, ed oppressi, diriggon a questo tribunale i loro lamenti, e vi trovano un' asilo contro gli ar-

(601) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 2. §. 12. pag. 153.*

teffizj, e le violenze. Da questo tribunale il sovrano Pontefice spedisce le sue lettere Decretali a tutte le Chiese, per regolare la loro amministrazione. Da questo spedisce Deputati per presiedere ai Concilj, per giudicare i Vescovi accusati, per riformare gli abusi. Nomina ai rispettivi luoghi de' Vicarj Apostolici, per giudicar delle cause le più importanti, e le più difficili. Regola il governo delle nuove Chiese; prescrive il numero, e i limiti delle Metropoli, e dei Vescovati; ne determina i diritti, depone i Vescovi intrusi, e usa loro indulgenza quando lo giudichi necessario al ben della Chiesa. Si appella al suo tribunale da tutte le parti del Mondo, e non mai s' appella dal suo giudizio ad alcun' altra Sede, o ad alcun Concilio. Finalmente egli lega e scioglie con una piena autorità, senza che i Vescovi Cattolici, de' quali egli riforma le sentenze; senza che gl' Imperatori, allora ancora, che impiegano la violenza o contro la sua persona, o contro i suoi Legati, o contro i suoi decreti; senza che gli accusati si lagnino dell' ingiustizia de' suoi giudizj; senza che quasi alcun Eretico gli contrasti mai la sua giurisdizione; senza che alcun Concilio legittimo, o generale, o particolare tratti di usurpazione il diritto, ch' egli esercita; senza che nè Fozio medesimo, nè i suoi partigiani osino ne-

gare questo diritto nell'ottavo Concilio Ecumenico, contentandosi di opporre alla sua autorità questa massima generale, che ha sempre servito di pretesto agli Eretici: i canoni vanno sopra a Papa Niccolò, e soprattutti i Patriarchi, *e quando fanno essi alcuna cosa contro i canoni, noi non vi ci assoggettiamo* (602).

Esaminiamo al presente ciò, che Febronio risponde ai fatti, che noi abbiam riferiti.

Obbjezione sul fatto di S. Dionigio di Alessandria.

S. Dionigio di Alessandria si giustifica avanti la S. Sede delle accuse formate contro di lui. Febronio risponde, che questa giustificazione non era, che una semplice apologìa, e non una difesa giuridica (603).

Risposta.

Ma ignora egli dunque, che S. Dionigio era stato di già accusato al sovrano Pontefice, che il sovrano Pontefice avea già condannata la dottrina, che gli si attribuiva, e che in quanto al fatto personale, cioè se San Dionigi aveva insegnato veramente questa dottrina, il Papa esigette una dichiarazione da sua parte, ch'è appunto ciò, che dette luo-

---

(602) Fleury Hist. Eccl. tom. 11. l. 51. n. 35. p. 234.

[603] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. c. 2. §. 9. *n.* 4. *p.* 136.

go all'apologìa (604). Or tutto ciò non supponeva, che la S. Sede aveva una autorità di giurisdizione sul Vescovo di Alessandria?

OBBJEZIONE SUL FATTO DI S. ATANASIO.

Febronio ci dice, che il Papa Giulio ristabilì S. Atanasio alla sua Sede, perchè era stato condannato ingiustamente in sua assenza, per violenza, per intrico, e contro le forme giuridiche (605).

RISPOSTA.

Noi conveniamo dell' ingiustizia della sentenza data contro S. Atanasio. Ma bastava ciò per ristabilirlo su la sua Sede, e per imporre al popolo l' obbligo di riconoscere, come loro Pastore legittimo, un Vescovo, che era stato deposto? E non era perciò d' uopo farci giudicare anche un giudice superiore a quello, che aveva pronunziata la sentenza di deposizione, farci, dico, giudicare un giudice, il di cui decreto, perchè rivestito di una potestà di giurisdizione, annullasse il primo decreto, e facesse regola nella pratica? Altrimenti ciascuno sarebbe giudice; l' ubbidienza diverrebbe arbitraria, e il governo Ecclesiastico caderebbe nell' Anarchìa.

---

(604) Fleury Hist. Eccl. tom. 2. l. 7. n. 54. p. 353 354 in 12.

[605] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. c. 5. §. 9. *pag.* 346.

ALTRA OBBJEZIONE.

Febronio aggiunge, che S. Atanasio ricorrendo alla santa Sede, non aveva sul principio cercato, che un asìlo contro la violenza degli Eusebiani. Ma che avendovi anche questi fatto ricorso, „ il Papa Giulio era perciò divenuto l' *arbitro della loro causa*, e che poteva allora, *come giudice scelto dalle parti*, chiamare gli Eusebiani al suo tribunale, condannarli, se avessero negato di rendervisi, e assolvere S. Atanasio. Ciò nonostante, aggiunge ancora, il Papa non fece nè l' uno, nè l' altro; *egli non dà alcun giudizio*: ma solamente, dopo aver intesa la giustificazione di Atanasio, *si unì di comunione con lui*, e lo riconobbe per Vescovo. Il Concilio di Sardica esaminò di bel nuovo la causa di Atanasio, *in virtù del rescritto dell' Imperatore*, e dichiarò, che doveva essere ristabilito su la sua Sede. Questi non contento della sentenza, che gli Occidentali avevano data nel Concilio, *sollecitò ancora il giudizio degli Orientali*, che lo dichiararono innocente, o sottoscrivendo la lettera sinodale del Concilio, o con lettere particolari [606] „. Il nostro Giureconsulto ci rimette come sopra alla testimonianza del P. Alessandro, dissert. 220. della sua storia Ecclesiastica.

---

(606) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 9. *n.* 1. *p.* 347.

RISPOSTA.

Io consulto questa dissertazione; ma qual è la mia sorpresa! io vi veggo precisamente tutto il contrario. Che pretende in fatti Febronio? Vuol provare, che il Papa, giudicando la causa di S. Atanasio, non avea fatte, che le veci di un arbitro, e che per la sua qualità di Capo, non era giudice dell' appello della sentenza data contro S. Atanasio. Or che dice il P. Alessandro? Ecco: egli divide la sua dissertazione in tre proposizioni:

Prima proposizione. *S. Atanasio essendo stato condannato, e deposto dal Sinodo di Tiro, non appellò a Papa Giulio.*

Febronio conclude da ciò, che il Papa non fu che semplice arbitro, ed io ne deduco una conseguenza tutta contraria. Perchè, secondo il P. Alessandro, S. Atanasio non appellò alla santa Sede? (Io non esamino quì la verità del fatto). Perchè? Perchè gli Eusebiani erano stati i primi a ricorrervi per dimandare la conferma del Concilio di Tiro; e perchè in conseguenza S. Atanasio era stato citato a Roma, come gli Eusebiani. Ma sia, che S. Atanasio abbia appellato dalla sentenza degli Eusebiani, o che siano gli Eusebiani, che abbiano dimandata la conferma della loro sentenza contro S. Atanasio, e che il Papa abbia in seguito chiamate le parti, ed abbia giudicato di nuovo per confermare, o per riformare la sen-

tenza; ne risulterà sempre, che il sovrano Pontefice non fece semplicemente da arbitro, ma da giudice d' appello. Tutte le prove, che porta il P. Alessandro, stabiliscono adunque la nostra tesi, contro la dottrina di Febronio medesimo, che lo cita in suo favore(607).

Seconda proposizione. *Il Papa Giulio ha presa cognizione della causa di Atanasio, e ne ha giudicato, in virtù di un diritto supremo, e dell' autorità Apostolica della prima Sede, e non come arbitro scelto dalle parti.*

Questa, come si vede, non combina trop-

---

(607) Propositio 1. *S. Athanasius a synodo Tyria damnatus & sede sua exturbatus Julium Pontificem non appellavit.*

S. Athanasius Romam non est profectus, nec ad Julii Romani Episcopi tribunal stetit, nisi vocatus a Julio, ut impactas sibi ad Eusebianis calumnias coram dilueret, cum antea Eusebiani contra ipsum ad Pontificem scripsissent: igitur S. Athanasius ad Julium Pontificem maximum non appellavit.

Ex Theodoreto l. 2. Hist. c. 4. Testatur S. Athanasium Romam a Julio vocatum fuisse, velut praesumptum rerum, ab Eusebianis accusatum: ex quo ipsum ad Pontificem proprie non appellasse consequens est. Julium Episcopum, inquit, *qui tunc Romanam rexit ecclesiam, Eusebiani de criminibus, quae falso contra Athanasium confixerant, per litteras certiorem fecerunt. Ille Ecclesiae canonem secutus, & eos jussit Romam venire, & divinum Athanasium, quo pro se in judicio ipse responderet vocavit.* Nat. Alex. Hist. Eccl. tom 4. saecul. 4. dissert. 22. p. 292. 293. edit. 1699.

po colla proposizione di Febronio: *il Papa poteva giudicare, come arbitro scelto dalle parti, perchè gli Eusebiani avevano appellato al suo tribunale*. Il P. Alessandro prova in seguito la sua tesi contro il sistema di Febronio colla lettera del Papa Giulio agli Orientali, nella quale il Pontefice, dice, che quando ancora questi non avessero dimandato, che tenuto si fosse il Concilio di Roma per giudicare dell' affare di Atanasio, avrebbero dovuto rendervisi essendovi chiamati. Or, aggiunge egli, se il Papa ha potuto citare gli Eusebiani, egli non ha esercitate le veci di semplice arbitro. M. Fleury ha rimarcato nella medesima lettera queste parole del Papa: „ Pativano Vescovi, e Chiese; e non Chiese „ comuni; ma quelle, che furono governate „ da' medesimi Apostoli. Perchè non ci fu „ scritto principalmente intorno alla Città di „ Alessandria? Non sapevate voi, ch' era co- „ stume lo scriverci dapprima, e *che il giu- „ dizio doveva venir di quì* (608) „. Non si dimenticherà esser questa l' osservazione di uno Scrittore, che Febronio considera come uno dei meglio istrutti della disciplina della Chiesa.

Il P. Alessandro allega ancora la testimonianza di Teodoreto, e di Sozomeno. Il

---

[608] Fleury Hist. Eccl. tom. 3. l. 12. n. 25.

primo c' insegna, che il Papa citò gli Eusebiani, e S. Atanasio a Roma, affinchè vi venissero a difendere la loro causa conformemente ai S. Canoni. Sozomeno insegna, che Giulio I. biasimò gli Eusebiani per non averlo invitato al loro Concilio, avvertendoli, che i Canoni annullavano quegli atti, che riportato non avessero il beneplacito dal Pontefice Romano.

Vi avrebbe potuto aggiungere, che gli Eusebiani, volendo obbligare i Padri del Concilio di Sardica a separarsi dalla comunione di Atanasio, e degli altri Vescovi, che il Concilio di Tiro avea condannata „ gli Occidentali sostennero ciò non doversi, nè „ *potersi* fare, poichè S. Atanasio aveva in „ suo favore la sentenza di Giulio Papa, data a causa conosciuta pienamente, e il testimonio di ottantaquattro Vescovi (609) „. Ciò supponeva una superiorità di giurisdizione sul Concilio di Tiro, poichè è un principio generalmente noto, che un Vescovo deposto, e scomunicato, non può essere ammesso alla comunione degli altri Vescovi, purchè non sia rimesso da un giudizio legittimo, e per conseguente da un tribunale superiore a quello, che lo ha condannato.

Aggiungiamo ancora a queste autorità

---

(609) Ib. n. 34. p. 318. in. 12.

le parole, che il Conciliomedesimo di Sardica dirige alla Chiesa di Alessandria: il Concilio ha conosciuta la giustizia, e l'esattezza del giudizio dato dal Papa (610).

Finalmente il P. Alessandro s' obbjetta egli stesso il passo di S. Atanasio, che Febronio allega per prova. Questo illustre Patriarca c' insegna in questo passo, che gli Eusebiani deferrirono l' arbitrato della lor causa alla santa Sede, d' onde Febronio aveva concluso, che il Papa non avea fatto, che le veci di arbitro. Cioè a dire, che Febronio, dopo aver citato in prova della sua dottrina la testimonianza del P. Alessandro, dà in seguito, come una prova della dottrina del P. Alessandro, l' obbjezione a cui il medesimo ha risposto (611), e che niente prova in effetto; perchè si può inferire dalle parole degli Eusebiani, che il Papa non fa, che le veci d' arbitro (612), allorchè tut-

(610) Fleury ib. n. 36. p. 284.

(611) *Eusebiani adversarii Athanasii ad Julium litteras misere ut nos terrerent, synodum jusserunt convocari & ei si vellet, causae arbitrium detulerunt, inquit Athanasius. Sicque Julius tanquam judex a partibus electus, potuisset Eusebianos ad se vocare, detractantes damnare, atque Athanasium absolvere.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5 §. 9. p. 347.

(612) Propositio 2. *Julius Pontifex causae Athanasii cognitionem suscepit, deque illa judicavit summo jure & Apostolicà primae sedis auctoritate, non vero ut arbiter duntaxat a partibus electus.*

to ci annunzia per parte del Papa, un giudizio giuridico, e una superiorità di giurisdizione nel decreto, che vi ha egli fatto?

Julius in epistola ad Orientales ait: Si Martyrio & Hesychio (qui ex parte Eusebianorum ad nos convenerant) nullam synodum postulantibus adhortatus fuissem, ut ad synodum, qui ad me scripsissent, convocarentur, idque in gratiam fratrum, qui se injuriam pati conquerebantur; etiam vel ita aequa & justa fuisset nostra cohortatio, cum ea sit ecclesiastica & Deo grata. Jam ubi iidem illi, qui a vobis pro gravibus viris & fide dignis habiti fuere, auctores mihi fuerint, ut vos convocarem, certe id a vobis aegre ferre non debuit . . . . Sed (Pergit Alexander) *qui citare poterat ad synodum Eusebianos, etiamsi ipsi synodum non postulassent, non judicavit ipsorum Athanasiique causam solum ut arbiter ab ipsis electus.*

Theodoretus l. 3. c. 4. de Julio Pontifice cognitionem causae S. Athanasii suscipiente ita scripsit: *Ille ecclesiae canonem secutus, & eos jussit Romam venire, & divinum Athanasium quo pro se in judicio ipse responderet, vocavit.*

Sozomenus l. 2. c. 10. de eodem ita scribit: *Julius certior factus non tutum esse Athanasio in Ægypto vitam agere, eum ad se accersivit. Ad illos autem qui Antiochiae in unum convenerant, scripsit, atque adeo incusavit, quod clam contra fidem concilii Nicaeni, novas res moliti fuerant, quodque contra leges ecclesiae ipsum ad concilium non vocaverant. Nam legem esse ad sacerdotii dignitatem spectantem, quae pronuntiat acta illa irrita esse, quae praeter sententiam episcopi Romani constituuntur.* Nat. Alex. Hist. tom. 4. p. 294. 295.

Objicies verba S. Athanasii Apol. 2. scribentis:

Terza proposizione del P. Alessandro. *Il Papa Giulio non ristabilisce S. Atanasio nella comunione della Chiesa, e nella sua Sede, che col voto di cinquanta Padri raccolti con lui nel Concilio di Roma.*

Questo Dottore porta in prova queste parole di S. Atanasio medesimo: „ Noi siamo stati giudicati più di una volta. Primieramente noi lo siamo stati nella nostra „ Provincia a un dipresso da cento Vescovi, „ a questo effetto adunati; *in seguito a Roma*, e in terzo luogo dal gran Concilio di „ Sardica [613] „.

Quin & Eusebiani ad Julium litteras misere, &, ut nos terrerent, synodum jusserunt convocari; & ipsi Julio, si vellent, arbitrium causae detulerunt. Itaque ...

Respondeo, nego consequens: nam S. Athanasii testimonium solum fidem facit Eusebianos consensisse ut Julius de causa Athanasii secundum acta synodi Tyriae, judicaret. Non autem evincunt Julium eo tantum nomine hac de causa judicasse, quod Eusebiani arbitrariam causae cognitionem ipsi detulissent &c. Nat. Alex. tom. 4. p 295. 296.

[613] Propositio 3. *Julius Pontifex maximus communionem & episcopatum S. Athanasio non restituit, nisi suffragante quinquaginta Patrum synodo.*

Probatur ex init. Athan. Apolog. 2. Judicatum est, inquit Athanasius, non semel secundum nos, sed saepius. Primum quidem in nostra provincia, cum ad id coiissent propemodum centum episcopi. Secundo Roma, nobis caeterisque adversariis Eusebii ad ejus

Non dimentichiamo, che secondo Febronio, il Papa non condannò, nè assolvette S. Atanasio; perchè non lo ristabilì nella comunione della Chiesa, ma lo ricevette solamente alla sua comunione; ed osserviamo come vada egli d'accordo col P. Alessandro, che ci cita (614). Rimarchiamo ancora, che secondo i principj medesimi di Febronio (615), S. Atanasio punito con una scomunica Episcopale, essendo stato diviso perciò dal corpo della Chiesa, il Papa non avrebbe potuto ammetterlo alla sua comunione, nè riconoscerlo per Vescovo, che in virtù di un giudizio dato da un tribunale superiore al Concilio, che aveva scomunicato S. Atanasio.

Finalmente Febronio oserà sostenere, che il Papa non aveva fatto, che le veci d'arbitro, ristabilendo nelle lor Sedi, non solamente S. Atanasio, ma ancora Paolo di Costantinopoli, Marcello d'Ancira, Asclepas di Gaza, e molti altri Vescovi, che avevano gli

---

criminosas litteras in judicio comparentibus. Tertio iterum in magno Sardico concilio. Ibid. p. 297.

(614) *Julius tamquam judex a partibus electus, potuisset Eusebianos ad se vocare, detrectantes damnare, atque Athanasium absolvere. Neutrum tamen fecit, nec ullum judicium tulit; sed tantum audita Athanasii apologia, suam cum eo communionem confirmavit, & pro episcopo ipsum habuit.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 9. n. 1. p. 347.

(615) Vedi sopra questo medesimo paragrafo.

Ariani deposti, i quali avevano ricorso al Papa ,, perchè la dignità, e la prerogativa della sua Sede, gli dava diritto di prendersi cura di tutte le Chiese? In tal modo aggiunge M. Fleury, ne parlano Socrate, Sozomeno Autori Greci, e per conseguenza non sospetti, che volessero adulare la Chiesa Romana [616] ,, . Il Giureconsulto dirà ancora, che gli Ariani avevano deferita la causa di tutti questi Vescovi all'arbitrio del sovrano Pontefice?

Ma perchè dunque il Papa, dopo aver giudicato S. Atanasio, e gli altri Vescovi, aveva rimessa la loro causa al Concilio di Sardica? Perchè? Perchè gli accusatori non essendosi presentati al Concilio di Roma, il Papa non aveva data, che una sentenza provisionale convocando un Concilio, che giudicasse diffinitivamente, e innanzi al quale potessero dedurre le loro ragioni, affine di togliergli ogni pretesto di lagnanze. Ad un dipresso in simili casi, le sentenze delle Corti Sovrane, contro i colpevoli condannati in contumacia, sono riputate provisionali in Francia, quando gli accusati si presentano per essere intesi in una certa dilazione prescritta dalle ordinanze (617).

Io vado più avanti ancora, e dimando,

(616) Fleury Hist. Eccl. tom. 3. l. 12. n. 20.
(617) Ordinanza del 1670. tit. 17. art. 18.

con qual diritto il Concilio di Sardica avrebbe potuto riformare il giudizio del Concilio di Tiro? Perchè gli atti del Concilio di Sardica non furono sottoscritti, che da cinquantanove Vescovi? Perchè gli altri Vescovi, che erano nel numero di settantacinque (618), essendosi ritirati a Filippopoli, dettero un decreto tutto opposto? Il Concilio di Tiro non poteva dunque esser riformato, che in virtù della superiorità del potere del Papa, che aveva autorizzato il Concilio con la presenza dei suoi Deputati.

Febronio prevede la difficoltà, e procura di prevenirla con una assurdità. Insegna egli, che „ S. Atanasio invece di appellare alla santa Sede, fè ricorso all' Imperatore, affinchè cancellasse, o dichiarasse nullo quello, ch' era stato fatto contro la forma giuridica, e contro le leggi; e che il Concilio di Sardica giudicò nuovamente la causa di S. Atanasio in virtù del rescritto dell' Imperatore, e dichiarò, che si doveva ristabilire sulla sua Sede (619) „.

---

[618] Vedete le soscrizioni, che sono al fine del Concilio di Sardica, e della lettera enciclica del Concilio di Filippopoli, presso Labbè.

(619) *Athanasius ita damnatus non provocavit ad Romanum Pontificem, sed confugit ad Imperatorem, ut is, quae contra formam judiciorum & leges, ab adversariis facta fuerant, rescinderet aut irrita declararet*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 9. n. 1. pag. 347.

Noi neghiamo il fatto, e disfidiamo Febronio a provarlo. In quali abissi non si getta quando si ostina a fuggire la luce! Che S. Atanasio invece di dirigersi al Capo della Chiesa, siasi diretto al Principe, non precisamente per ottenere la convocazione di un Concilio, che giudicasse dell' appello, cosa che non oltrepassa i limiti del diritto di protezione, che appartengono al Sovrano, ma per rescindere, o dichiarare nulla una sentenza di deposizione data da un Concilio contro un Vescovo? Il Principe avrà dunque il diritto di ristabilire ancora i Vescovi deposti, giudicando, che le sentenze di deposizione, che le sentenze di scomunica *sono contrarie alla forma giudiziaria, e alle leggi*. Non sarà più in virtù della potestà Apostolica, non sarà più in virtù della superiorità del sovrano Pontefice; ma in virtù della missione del Principe, che si potranno riformare i decreti dei Concilj, e dei Vescovi, dichiarando, ch' essi sono contrarj alle leggi, e alla forma giuridica. Si comprende facilmente, che il nostro Giureconsulto vorrebbe qui far risalire ben alto l' uso, la forma, e i mezzi degli appelli, come di abusi, ad effetto di legare, e di sciorre in materie spirituali (620). E così pretend' egli difendere i diritti dell' Episco-

[620] Ved. su questi appelli la 4. part. di questa opera cap. 3. §. 1.

pato attaccato alla giurisdizione de' sovrani Pontefici. L'Imperatore procurò l'assemblea de' Padri di Sardica, io ne convengo; ma ne segue, che i Padri abbiano giudicato in virtù di una commissione dell'Imperatore?

Febronio aggiunge, che S. Atanasio, *non contento della sentenza data dal Concilio di Sardica, sollecitò il giudizio degli Orientali, che lo dichiararono innocente, o aderendo alla lettera sinodale del Concilio, o con lettere particolari* (621).

Ma chi lo prova? Il giudizio del Concilio era insufficiente per ristabilire il Vescovo d'Alessandria prima del consenso degli Orientali? Febronio oserebbe sostenerlo? Bisognò raccogliere i suffragj degli Orientali per giudicare della validità del decreto di Sardica? S. Atanasio ebbe bisogno di attendere il loro consenso per riprendere le sue funzioni? Le Chiese Cattoliche lo accusaron esse di aver violate le regole rientrando in possesso della sua sede, prima di essersi assicurato de' loro suffragj? Fu ancora permesso agli Orientali di negarlo dopo il giudizio del Concilio?

Obbjezione sul fatto di S. Crisostomo.

S. Crisostomo si diresse ancora a Innocen-

---

[621] *Synodus Sardicensis, ex Imperatorum rescripto, causam Athanasii retractavit, eumque suae sedi restituendum declaravit*. **Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 9. n. 1. pag. 347.**

zo I. per essere rimesso sulla sua Sede. Febronio a questo risponde, che il Patriarca pregò il Papa non di cancellare di sua autorità gli atti del Concilio della Quercia tenuto contro questo Patriarca, ma solamente di dichiararli nulli, cosa che ogni altro Vescovo, dice Febronio, poteva farla come il Papa (622).

RISPOSTA.

Ma che cosa è mai cancellare una sentenza, se non dichiararla invalida con quell' autorità di giurisdizione, che fa regola nella pratica? Perchè se una tal dichiarazione è spogliata di quest' autorità, non è più che un semplice avviso, che ogni altro Vescovo può dare, che ciascuno può esaminare, e adottare, o ripudiare secondo che lo giudichi a proposito; perchè non impone alcun obbligo, non stabilisce niente, non comanda niente, e perchè non le si debbe alcuna ubbidienza (623). Or a che si limitava il ricorso di S. Crisostomo alla santa Sede per arrestare i progressi dello Scisma? Una tal dichiarazione sarebbe stata sufficiente? Perchè dunque inviando i suoi Legati in Oriente per giudicar la causa di S. Crisostomo in un Concilio, il Papa raccomandò loro espressamente di restituire il Santo Vescovo alla sua Sede,

(622) *Febr. tom.* 1. *c.* 5. §. 9. *n.* 2. *p.* 349.

(623) Vedete cap. 1. §. 1. di questa 3. parte, e di sopra part. 4. cap. 3. §. 2.

prima di procedere al suo giudizio (624)? Una semplice dichiarazione avrebbe avuto la forza di riformare il decreto di un Concilio, o di sospenderne l'esecuzione? Ma qual prova ci dà Febronio, che la dichiarazione del Papa non era rivestita di quell'autorità di comando ch'esige l'ubbidienza? Dic'egli, che S. Crisostomo avea diretta ai Vescovi d'Aquileja, e di Milano la medesima lettera, che diretto avea a Papa Innocenzo, e che questi non aveano alcuna giurisdizione per riformare il Concilio della Quercia. Dice ancora, che Papa Innocenzo scrivesse al Clero di Alessandria, che non vedeva altro mezzo per evitare lo Scisma, che la convocazione di un Concilio Ecumenico. Febronio ci cita in seguito a sostentamento della sua opinione anche Bossuet.

I Vescovi di Milano, e di Aquileja non aveano, senza dubbio, per loro stessi il diritto di riformare i Concilj d'Oriente; ma l'aveano per essere stati chiamati in Concilio dal Papa, com'era in uso in simili circostanze; essi l'aveano, perchè allora formavano un medesimo tribunale colla santa Sede; in cui risiedeva la giurisdizione, e per la medesima ragione, che il Concilio di Sardica fu competente per giudicare gli atti del

---

(624) Fleury Hist. Eccl. tom. 5. l. 22. n. 3.

Concilio di Tiro, come noi abbiamo osservato. Per questa ragione, come rimarca il Fleury, S. Crisostomo nella sua lettera al Papa, comincia col parlare a lui solo, e la termina, come si dirigesse a più (625).

Ciò nonostante il sovrano Pontefice, guidato dalla prudenza, non pronunziò sulla sostanza, ma si contentò di dichiarare il giudizio, invalido: spedì dipoi i suoi Legati ai rispettivi luoghi per procedervi in un Concilio con un giudizio diffinitivo, dopo aver prese le informazioni richieste. S'egli dice, che il Concilio Ecumenico era necessario, non per questo si deve intendere, che non vi fosse altra autorità superiore al Concilio della Quercia, nè che fosse necessario di convocare un Concilio Generale, tutte le volte, che vi fosse stato bisogno di giudicare un Patriarca, o di pronunziare sulla validità di un Concilio particolare; ma solamente perchè nel caso presente il Concilio parea il solo mezzo efficace per ricondurre tutti i Vescovi alla unità con un giudizio più solenne, con una discussione più esatta, che l'illuminasse personalmente colla prova dei fatti sù di un affare, che divideva tutto l'Oriente, ed in cui l'Imperatore s'era di già apertamente dichiarato contro l'innocenza oppressa.

---

[625] Fleury Hist. Eccl. tom. 5. l. 22. n. 3.

Bossuet, che Febronio cita, è espressamente contro di lui. Il Papa Innocenzo, dice questo Prelato, riguardò il giudizio come nullo, ed invalido, riserbò ciò nonostante l'ultima sentenza al Concilio Ecumenico. *Innocentius Papa, Theophili judicium cassum, & irritum habuit, ultimam tamen sententiam, Concilio Ecumenico reservavit* (526). Ma se il Papa riserbò *l'ultima sentenza* al Concilio, che dovea adunarsi, il decreto, che il Papa avea fatto, era dunque una vera sentenza.

OBBJEZIONE SUL FATTO DI NESTORIO.

Non v'è giudizio giuridico meglio caratterizzato di quello di Papa S. Celestino contro Nestorio. „ Questo Pontefice, dice il Fleury, adunò un Concilio in Roma (627), ove i scritti di Nestorio furono esaminati, e paragonati colla dottrina de' Padri..... dopo che fu condannata la sua dottrina, e fu San Cirillo incaricato dell'esecuzione del giudizio... *Voi eseguirete questo giudizio coll' autorità della nostra Sede*, gli scrive il Papa, *agendo in vece nostra, e in virtù del nostro potere*, di maniera, che se nello spazio di dieci giorni da contarsi dopo questa ammonizione, Nestorio non anatematizza solennemente la

---

[626] Boss. *apud Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 9. *n.* 3. *p.* 350.

(627) Verso il principio del mese d' Agosto 430.

sua empia dottrina..... che vostra Santità *provegga subito alla Chiesa di* Costantinopoli, *e ch' egli sappia*, che sarà assolutamente separato dal nostro corpo (628) ".

Febronio risponde quì, che il Papa scomunicando Nestorio, non facea se non quello, che ogni Vescovo potea fare cogli Eretici, e ch' era ciò, che S. Cirillo avea di già fatto, anatematizzando l' errore di Nestorio, e finalmente quello, che fatto avea Nestorio medesimo contro S. Cirillo, ch' egli da Eretico trattava; diciamo ancora ciò, che Dioscoro fece dipoi contro il Papa S. Leone (629). Aggiunge, che l' ordinazione di un nuovo Vescovo al luogo di Nestorio, non era, che una conseguenza della scomunica [630].

RISPOSTA.

Questo è dire, che ogni Vescovo ha il

[628] *Auctoritate igitur tecum nostrae sedi adscita, vice nostra usus, hanc exequeris, districto rigore, sententiam, ut aut infra decem dies ab hujus conventionis die numerandos pravas praedicationes suas, scripta professione condemnet ..... aut nisi hoc fecerit, mox sanctitas tua illi ecclesiae provisura, a nostro eum corpore, modis omnibus, sciat esse removendum*. Caelest. Pap. apud Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 4. n. 2. p. 300. -- *Vedete Fleury Hist. Eccl. tom.* 6. *l.* 25. *n.* 14. *p.* 47.

[629] Fleury Hist. Eccl. tom. 6. l. 27. n. 41. pag. 349.

[630] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 4. *pag.* 297. *&c.*

diritto, non solamente di anatematizzar la dottrina, che egli considera come Eretica, come fatto aveva S. Cirillo (che niun lo contrasta); ma ancora di scomunicare gli altri Vescovi, che ricuseranno di aderire alle sue decisioni, prima ancora, che il giudizio della Chiesa siavi intervenuto, come fece S. Celestino; questo è dire, *che egli ha diritto* di prescriver loro un termine per ritrattarsi, di far loro partecipare i suoi decreti per i suoi Deputati, di deporli, se persistono nella loro disubbidienza, d'ingiungere ai loro popoli di separarsi dalla loro comunione, e di far ordinare nuovi Vescovi in vece loro; questo è dire, che ogni Vescovo può questo stesso potere esercitare col Papa, poichè egli è uguale in giurisdizione. Mentre che noi svilupperemo le mostruose conseguenze di questo strano paradosso [631], noi lasciamo al Leggitore il pronunziar su questo articolo. Osserviamo ciò nonostante, che il termine dato da S. Celestino a Nestorio essendo spirato, San Cirillo dimandò al sovrano Pontefice, se gli piaceva di accordargli nuove dilazioni. S. Cirillo aveva dunque torto di non voler agire, che in virtù della missione del Papa, e come dipendente dalla sua volontà, esercitando un potere, che egli stesso aveva per la

---

[631] Ved. il §. seguente.

sua qualità di Vescovo, come il Papa. I Padri del Concilio di Efeso avevano anch' essi adunque torto, senza dubbio, di dichiarare, che per l'autorità dei sacri Canoni, ed in virtù della lettera del sovrano Pontefice condannavano Nestorio. Proseguiamo:

Obbjezione sul fatto di Celidonio.

S. Leone ristabilisce il Vescovo Celidonio, che S. Ilario d' Arles aveva deposto; punisce S. Ilario, privandolo dell' autorità, che egli aveva su la Provincia di Vienna. Febronio risponde, che il Papa non fece in ciò, che rivocare un privilegio, che aveva dato, senza esercitare alcun atto di giurisdizione (632).

Risposta.

Ma che? Allorchè S. Leone chiamò Sant' Ilario a Roma per fargli render conto della sentenza di deposizione, che avea egli pronunziata contro Celidonio; allorchè ricevette, e giudicò sulle lagnanze contro S. Ilario; allorchè privò S. Ilario dell' autorità, che avea sulla Provincia di Vienna, non fece alcun atto di giurisdizione? Allorchè lo privò del diritto, che avea di assistere alle ordinazioni, come Metropolitano, egli non fece che rivocare un semplice privilegio, che

(632) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. c. 4. §. 11. *n.* 2. *p.* 265.

gli avea accordato? Niente prova meglio la falsità d'una dottrina, che una simile difesa.

Non solamente questa risposta è assurda, ma contraddice il sistema medesimo, che Febronio vuol sostenere. Perchè se Sant' Ilario aveva un diritto d'ispezione per concessione della S. Sede, come Vicario Apostolico sulla Provincia di Vienna (e si vede in fatti dalla storia, che i Vescovi di questa sede hanno lungamente goduto di questo privilegio su di una parte delle Gallie), s'egli avea questo diritto, che dava giurisdizione su quelle Provincie; come il Papa poteva accordargli un simil privilegio di giurisdizione? Come poteva rivocarlo a suo piacere; s'egli stesso non avea giurisdizione? Come poteva privar S. Ilario di un dovere annesso dai canoni alla sua qualità di Metropolitano, se non aveva su di lui alcuna giurisdizione?

OBBJEZIONE SUL FATTO DI S. FLAVIANO.

Flaviano condannato dal falso Concilio di Efeso, appella al Papa in compagnìa di dieci altri Vescovi (633). S. Leone annulla gli atti del Concilio; ma per procedere con più di maturità, e più di concerto sul punto della quistione tra Flaviano, e Dioscoro, l'uno Patriarca di Costantinopoli, l'altro di

(633) Fleury Hist. Eccl. tom. 6. l. 27. n. 41. pag. 351.

Alessandria, e che dividevano tutto l'Oriente, egli invita la condotta, che i Papi Giulio, ed Innocenzo I. avevan tenuto con Sant' Atanasio, e S. Giovan Crisostomo; invita l' Imperatore a convocare un Concilio in Italia, come un mezzo necessario nelle circostanze presenti, per ristabilir la pace nella Chiesa.

Da ciò Febronio conclude, che il giudizio del sovrano Pontefice non era, che una semplice dichiarazione, un giudizio senza giurisdizione, al quale ciascuno poteva avere quel riguardo, che giudicava opportuno. D'onde conclude, che l'appellazione di Flaviano non era, che un semplice ricorso per ottenerne la protezione [634].

RISPOSTA.

Ma può dissimularsi, che il giudizio, con cui si dichiari una sentenza nulla, quantunque si rimetta, per esaminarla fondatamente, ad un altro tribunale, non sia perciò un giudizio giuridico? Ma come, non ved'egli, che il Papa medesimo, non avrebbe potuto nè dichiarare la sentenza nulla, nè esigere, nè dimandare, nè ancora proporre, che co-

[634] *Igitur non alio fine aut consilio Flavianus libellum appellationis consignavit legatis Leonis, tamquam universalis primatis, quam ut ejus ope & ministerio obtineret suae causae, in legitima synodo, retractationem*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 9. n. 3. p. 351.

me tale si riguardasse, se non avesse avuto una giurisdizione superiore, poichè è massima, che una sentenza, quantunque ingiusta, non può essere riguardata come nulla, che in virtù d'un giudizio emanato da un tribunale superiore. Noi non ripeteremo quì, se non quello, che abbiam detto, parlando del giudizio d'Innocenzo I.

All'incontro, si leggano gli atti del Concilio di Calcedonia, a cui S. Leone rimise il giudizio diffinitivo della causa di Flaviano, e si vedrà, come noi l'abbiam di già osservato, che i Legati del Papa vi sostennero la dignità della santa Sede, come presidenti nella Chiesa universale, coll'autorità del comando. Vi si vedrà il rimprovero, ch'essi fanno a Dioscoro, d'aver usurpata *l'autorità di giudice* contro un Patriarca, *e di aver osato di tenere un Concilio* a questo riguardo, *senza l'autorità della santa Sede, cosa, che non è stata mai praticata*; dissero i Legati: è cosa, che non è stata mai permessa (635). Dichiarazione, che il Concilio inserì negli atti, e che suppose nella santa Sede un'autorità di giurisdizione, per autorizzare la convocazione, e il giudizio di un Concilio contro un Patriarca.

(635) Fleury Hist. Eccl. tom. 6. l. 28. n. 2. p. 375.

Obbjezione sul fatto di Giovanni di Costantinopoli.

Febronio pretende, che il rimprovero fatto a Giovanni di Costantinopoli, per parte di S. Gregorio il Grande, per aver sofferto, che si maltrattasse nella Chiesa un Prete d'Isaurica, non passasse i limiti del diritto d'ispezione, che avea la santa Sede su tutte le Chiese, per far osservare i Canoni (636).

Risposta.

Io lo veggo bene. Ma quando il Papa dichiara, ch'egli è risoluto di proseguire questo affare con tutto il suo potere, e di agire contro i trasgressori dei Canoni, cioè di punirli, non suppone egli di aver il diritto di giudicarli? Potrebbe farlo, se non l'avesse?

Un nostro Scrittore porta in prova della sua Tesi, queste parole del Papa medesimo a Giovanni di Siracusa. „ Io non conosco Vescovo, che soggetto non sia alla Sede Apostolica, s'egli è in colpa. Se non „ è egli poi colpevole, noi siamo tutti uguali „.

Ma chi non vede, che queste parole medesime annunziano nel sovrano Pontefice il diritto di punire i Vescovi colpevoli, per conseguente il diritto di giudicarli, per conseguente un diritto di giurisdizione su di essi? Se i Vescovi non sono colpevoli, essi sono

(636) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 4.*

tutti uguali, in questo senso, che il sovrano Pontefice non ha allora il diritto di punirli, nè di privarli delle loro funzioni; in questo senso, che l' umiltà fa allora discendere il sovrano Pontefice dalla dignità del suo rango, per uguagliarsi agli altri Vescovi, e per rendersi ancora il servitore di tutti; ma non in questo senso, ch' egli perda il diritto di superiorità, come ben se ne spiega questo Papa medesimo altrove (637). Febronio non potrebbe sostenere il contrario senza contraddire a se stesso, poichè riconosce nel Capo della Chiesa un Primato di potere, e di autorità.

Obbjezione sul fatto di Gennaro di Malaga.

In riguardo all' affare di Gennaro di Malaga, e di un altro Vescovo chiamato Stefano, bisogna osservare, che Febronio non fa menzione, che del primo, e che suppone, che la sua causa non fosse devoluta alla santa Sede, se non perchè non avea egli nè Metropolitano, nè Patriarca superiore a lui (638).

---

[637] *Sit rector bene agentibus per humilitatem socius, contra delinquentium vitia per zelum justitiae erectus; ut & bonis in nullis se praeferat, & cum pravorum culpa exigit, potestatem protinus sui prioratus agnoscat: quatenus & honore suppresso, aequalem se subditis bene viventibus deputet, & erga perversos jura rectitudinis exercere non formidet.* Greg. Past. l. 2. c. 6.

[638] *Habet causa Januarii Malaciani Episcopi*

RISPOSTA.

Ma I. v'ha quì uno strano disprezzo per parte di Febronio. Perchè S. Gregorio nel passo citato (639), parla subito dell'affare di Gennaro, ed in seguito poi di quello di Stefano. Or le parole, che riferisce Febronio, non riguardano, che la causa di Stefano, che non avea effettivamente altro superiore, che il Papa: al contrario Giovanni di Malaga, di cui quì si questiona, non era nel medesimo caso: egli fù giudicato dal difensore Giovanni, che colla qualità di Deputato della santa Sede ristabilì questo Vescovo, e condannò quegli, che lo aveano deposto, a far penitenza in un Monistero (640). Or con quale autorità il Legato del Papa pronunziar potea un simil giudizio, se il Papa, che lo avea inviato, era senza giurisdizione?

II. In riguardo alla causa di Stefano, a

aliquid speciale, quod in exemplo legis Joannis defensoris euntis in Hispaniam, Gregorianae epistolae, de qua agitur, subjuncto, sic exprimitur: Contra haec si dictum fuerit quia nec metropolitam habuit nec patriarcham; dicendum est quia a sede Apostolica, quae omnium ecclesiarum caput est, causa haec audienda ac dirimenda fuerat. Febr. De Stat. Eccl. tom. I. c. 5. §. 4. n. 9. p. 313.

(639) *Greg. tom. 2. l. 13. epist. 45.*

(640) Vedete la sentenza, che si ha alla fine della XLV. lettera di S. Gregorio, che noi abbiamo citato.

qual titolo il Papa avrebbe potuto aver diritto di giudicare i Vescovi, che non hanno nè Metropolitano, nè Patriarca ad essi superiore, se non avess' egli giurisdizione su tutti i Vescovi per la qualità di Capo della Chiesa? Al nascere della Chiesa, non v'era nè Metropolitano, nè Patriarca. Sarà dunque Febronio forzato a riconoscere, che i Papi aveano allora giurisdizione su tutte le Chiese.

Imputazione ingiuriosa a S. Gregorio il Grande, e a S. Leone.

L' Apologista del nostro Dottore prende un cammino più corto per tagliare il nodo della difficoltà su gli atti di giurisdizione, che ha S. Gregorio esercitati. Accusa rispettosamente questo gran Papa di essersi troppo abbandonato al suo zelo per estendere i limiti della potestà Pontificia (641). Febronio avea di già imputato un simile eccesso di ze-

[641] *Apparebit multa quae magnus hic Pontifex sine exemplo, & cum authoritate suscepit, vere tamen jurisdictionis Papalis actus non esse, quamvis tales esse videantur: nonnulla a sancto Pontifice ex abundanti zelo, ex singulari confidentia Episcoporum, ex Imperatorum beneplacito suscepta fuisse, quae ad universalis primatis officium non pertinent, etiam a sancto Gregorio (quae summorum quoque virorum infirmitas est) pro extensione Pontificiae potestatis ultra nativos fines, allaboratum fuisse.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. sparsi flores, p. 420.

lo a S. Leone (642). Non v'è mezzo di questo più facile per scuotere l'autorità dei Padri. *Essi si sono lasciati strascinar dallo zelo*; un altro dirà, essi sono stati sedotti dalla prevenzione; un altro dall'amor proprio, dall'interesse personale, dalle vedute della prudenza umana. Tal' è la debolezza dell'umanità, troppo ordinaria, oimè! anche ai più grandi uomini: *Quae summorum quoque virorum infirmitas est*. E' ben d'osservare, che questi Pontefici, che sono stati accusati di aver ignorati i limiti della loro giurisdizione, e di essersi abbandonati ad uno zelo indiscreto per estendere i limiti della loro potestà, essere stati questi in fatti dopo S. Pietro, i due più gran Papi, che abbian seduto sulla Cattedra Apostolica, e i più celebri pe' loro lumi, e per la loro santità.

L'Apologista prende, ciò nonostante la precauzione di assicurare, che S. Gregorio non avea esercitato atto di giurisdizione Papale con Stefano, e con Gennaro. Il Lettore giudicherà del merito di quest'asserzione, da

---

[642] *Leo disciplinam continua serie custoditam praetergressus, suaeque sedis amplitudini (quae sanctorum etiam virorum infirmitas est) plus aequo indulgens, in hoc negotio, vel ab ipsorum etiam Sardicensium canonum, quorum maxime auctoritati incumbebat, sanctione recessit*. Idem tom. I. c. 4. §. 11. n. 2. pag. 265. 266.

ciò, che noi abbiam detto, e noi non ci daremo la pena di confutarla. Ci permetteremo solamente di fare qualche quistione al nostro Dottore, o al suo Apologista, che può essere Febronio medesimo.

Contraddizioni di Febronio, e del suo Apologista.

I. L' Apologista ci dice parlando della condotta di S. Gregorio verso S. Stefano, che simili atti, che distendono i limiti della potestà Papale, erano senza esempio, *quæ, sine exemplo*; ed ecco ciò nonostante, che secondo Febronio, il Papa S. Leone aveva dato il medesimo esempio *di umana infermità* più di un secolo innanzi. Come il Dottore si concilia dunque coll' Apologista?

II. Essi ci assicurano, e lo ripetono in più di un luogo, che pel corso degli otto primi secoli, i Pontefici Romani si sono contenuti nei limiti della giurisdizione, che Gesù Cristo avea prescritto a S. Pietro. *Quamdiu continebatur auctoritas Romani Pontificis intra fines Petro praescriptos & primis octo saeculis observatos &c.* (643). Or se i Papi si sono contenuti durante gli otto primi secoli, ne' limiti prescritti a S. Pietro, si può dire, che S. Leone, e S. Gregorio, che viveano l' uno nel quinto, l' altro nel sesto secolo,

(643) *Febr. De Stat. Eccl.* tom. 1. c. 2. §. 12. *pag.* 153.

si sieno permessi di estendere la potestà Pontificale al di là de' loro limiti prescritti? *A S. Gregorio pro extensione Pontificiae potestatis, ultra nativos fines allaboratum fuisse.*

III. L' Apologista aggiunge, che S. Gregorio passando i limiti della sua podestà primitiva, non esercita alcun atto di giurisdizione papale. Ci si dica adunque qual sia questo genere di potere, che si tiene in mezzo alla potestà primitiva del Papa, e la giurisdizione papale; cioè a dire, che è più la prima, e minore la seconda. Mentre noi attenderemo la sua risposta, continueremo ad esaminare i ragionamenti del suo Dottore.

Febronio dubitando ragionevolmente, che il Lettore non presterà sufficiente credenza alle sue asserzioni per preferirle alle prove di fatto, si ripiega con generali risposte per eludere le difficoltà.

Obbjezione contro le prove di fatto in generale.

Febronio riconosce che i Papi hanno qualche volta esercitato nelle altrui Diocesi quasi la medesima potestà dei proprj Vescovi; ma soggiunge che dal diritto, e non dai fatti giudicar si deve del poter primitivo del sovrano Pontefice (644).

---

[644] *Altera cautela est, ut non factis, sed a jure normam in hac materia sumamus, negari equidem non potest exstare etiam exempla, quibus Roma-*

RISPOSTA.

Ma se questi atti di giurisdizione sono stati esercitati in quei tempi, in cui, per confessione di Febronio, la Disciplina Ecclesiastica non aveva ancora sofferto attentato; se sono stati esercitati dai più gran Papi; se sono stati ripetuti in tutti i modi, durando ancora gli otto primi secoli, ne' quali Febronio è forzato a riconoscere, che i sovrani Pontefici non hanno ecceduto i limiti della potestà, che Gesù Cristo avea loro marcata; se sono stati confessati dai Padri della Chiesa senz'alcun riclamo per parte dei Cattolici, durando que' primi secoli, senza che le parti medesime abbiano giammai contrastata la giurisdizione della santa Sede; se sono stati sostenuti ne' secoli posteriori da un uso costante fino a noi; si dirà che non dai fatti giudicar si debba del diritto?

ERRORE DI FEBRONIO INTORNO ALLA SCOMUNICA DECRETATA DAI PAPI.

Tra gli atti di giurisdizione, che ha la santa Sede esercitati nelle differenti Chiese del mondo cristiano, noi rimarchiamo soprattutto la scomunica, e la deposizione. Febronio, che non saprebbe contrastarli, immagi-

---

ni praesules, majore libertate usi, tantumdem fere auctoritatis & potestatis in alienis dioecesibus exercuerint, quantum proprie earum ordinarii.

na un nuovo sistema per evitare l'induzione, che se ne tira. Distingue egli due sorta di scomunica; la scomunica Papale, che fulminano i sovrani Pontefici contro i Vescovi, e la scomunica Episcopale, che decretano i Vescovi, o le Chiese particolari contro i loro inferiori (645). Secondo lui la scomunica Episcopale è in verità un atto di giurisdizione, che separa i colpevoli dal corpo della Chiesa universale: ma la scomunica Papale non è che un atto, per così dire, puramente economico; non consiste essa, che nel ricusare, che fa il sovrano Pontefice di comunicare co' Vescovi, senza intercettare la comunicazione, che li unisce col corpo della Chiesa.

„ Ciò nonostante, aggiunge egli, se il „ Pontefice Romano scomunica senza causa „ legittima; se la Chiesa, o una gran parte „ della Chiesa giudicasse, che non doveva „ scomunicare; allora lo Scomunicato non „ dovrebb' esser trattato come Scismatico, „ purchè fosse nell' intenzione di conservare

---

[645] Questi termini: *che le Chiese, o i Vescovi decretino*, sono quì rimarchevoli, perchè fanno conoscere, che il corpo de'Fedeli di una diocesi particolare può scomunicare, come il suo Vescovo. Ma questo errore non è, che una conseguenza del Richerismo, che l'autore altrove addita, come il vedremo in altro luogo.

„ l'unità col sovrano Pontefice , e facesse
„ tutti i suoi sforzi per rientrare nella sua
„ comunione . Del rimanente niuno ignora,
„ che la validità , e l'effetto della scomuni-
„ ca del diritto del canone dipendono dalla
„ validità , e dalla obbligazione della leg-
„ ge [646] „.

---

[646] *Quod sub specie vel opinione jurisdictionis proprie dictae in errorem facile inducere potest , est modus communicandi , & excommunicandi respective inter Romanam , & alias ecclesias olim servatas . . . . Cum quaedam ecclesia, aut ejus Episcopus in doctrina vel disciplina alterius ecclesiae ejusve Episcopi perversum quid esse arbitrabatur , tunc nuntium ejus communioni mittebat , vel datis litteris , vel rejectis a sua communione iis , qui inde veniebant . . . Vide infra ubi de excommunicatione Occidentalium adversus Orientales , qui eis subjecti non erant . Pertinet haec primario ad communionem cum Romano Pontifice , & respective excommunicationem , de qua hic tractamus . . . . Attamen si Romanus Pontifex sine legitima causa excommunicationem ferret , totaque ecclesia aut magna ejus pars judicaret , eam decerni non debuisse , tunc excommunicatus ab illo , pro schismatico habendus minime esset , dummodo animum retineret servandae cum eodem Pontifice , tanquam primate , unitatis , & ad recuperandam ejus communionem totis viribus allaboraret . . . . Caeterum nemo ignorat validitatem & effectum excommunicationis dependere a validitate & obligatione legis .*

Haec hactenus de excommunicatione respectu non subditi . Quantum ad eam , quae a particulari aliqua ecclesia , ejusve Episcopo, vigore jurisdictionis , vere talis , in sibi subjectum , seu proprium suum dioecesa-

Prima di discutere il nuovo sistema di Febronio, ci permetterà egli di rilevare, se non degli errori, almeno dei dispregj, e lo consiglieremo in passando ad evitare la prolissità, quando vorrà stabilire i suoi paradossi. Essendo proprietà dell' errore il contraddirsi, quando vuol far dei giri per avvicinarsi alla verità. Ecco adunque le nostre osservazioni preliminari:

I. Insegna primieramente Febronio, che la scomunica Papale non separa dal corpo della Chiesa, e ci avverte in seguito, che se la scomunica del Papa fosse ingiusta, e se fosse dissapprovata da una gran parte della Chiesa, non dovrebbe lo Scomunicato esser trattato come Scismatico, vale a dire, che non dovrebb' esser considerato come separato dal corpo della Chiesa. Dunque lo Scomunicato sarebbe veramente separato dal corpo della Chiesa, se giusta fosse la scomunica Papale: dunque la scomunica Papale non consiste nel semplice non voler comunicare coi colpevoli, ma opera una vera separazione col corpo della Chiesa: dunque non differisce dalla scomunica Episcopale, poichè questa

---

num, fertur, ejus effectus nihilominus ex canonum dispositione sese ad universam extendit ecclesiam; ita ut a suo Episcopo excommunicatus, ab alio recipi non debeat. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 4.

non opera una vera separazione (647), se non quando ella è giusta. Febronio, egli stesso ci fa rimarcare, che la *validità, e l' effetto della scomunica dipendono dalla validità, e dall' obbligazione della legge*.

II. Suppone, che quello, che è scomunicato per causa legittima, è Scismatico; e non fa attenzione, che la scomunica, ancorchè giusta, non rende Scismatico, quantunque lo Scomunicato perseveri nel suo delitto. Perchè la scomunica è una rivolta aperta contro l' autorità: e si può esser separato dal corpo della Chiesa per la scomunica, senza esser però colpevole di rivolta.

III. Egli ci dice, che quello, che è scomunicato ingiustamente, non dovrebbe esser trattato come Scismatico, purchè avesse intenzione di conservar l' unità col sovrano Pontefice. Ma come si può far dipendere dalla intenzione di uno Scomunicato, la condotta, che tener si deve a suo riguardo; poichè l' intenzione è una disposizione interiore, che non si può vedere, e di cui gli Scomunicati non mancan giammai di protestare.

---

[647] Io dico *verace separamento*, perchè in sul caso di una scomunica ingiusta, il Fedele non lascerebbe di partecipare alle preghiere, e ai meriti della Chiesa, tuttocchè dovesse comportarsi esteriormente come scomunicato, per ischivare lo scandalo, finchè la scomunica fosse stata tolta dal legittimo superiore.

IV. Febronio fa dipendere la validità della scomunica Papale dall'approvazione della Chiesa, o da una gran parte della Chiesa: *Se il Pontefice Romano*, dic'egli, *scomunica senza causa legittima, e se la Chiesa, o una gran parte della Chiesa giudicasse, che non dovea scomunicare, allora lo Scomunicato non dovrebbe esser riguardato come Scismatico*. Questa opinione è una conseguenza del sistema Richeriano, che attribuisce il potere di capo al corpo della Chiesa, e che noi abbiamo di già combattuto (648). Ma senza ripetere ciò, che abbiam detto su questo articolo, contentiamoci di proporre questo caso di coscienza al nostro Scrittore:

Allorchè il Papa, o il Vescovo scomunica [perchè tutto è lo stesso per la quistione presente), bisogna attendere perchè l'accusato sia veramente tenuto per scomunicato, che l'approvazione della Chiesa, o di una gran parte della Chiesa vi sia intervenuta; l'accusato è fin d'allora veramente scomunicato? E in quest' ultimo caso la disapprovazione di una parte della Chiesa, che sopravverrà, lo scioglierà dalla scomunica? La quistione non sarà certamente facile a sciogliersi. Ma ritorniamo.

---

(648) Ved. p. 3. cap. 1. §. 2.

Fatti, che Febronio porta in prova del suo errore.

Come Febronio prova, che la scomunica Papale non separi i colpevoli dal corpo della Chiesa? Cita i fatti seguenti:

S. Cirillo scrive al Papa S. Celestino, che non ha egli voluto *separarsi pubblicamente dalla comunione di Nestorio prima di aver appreso dal sovrano Pontefice come dovea condursi con questo Patriarca, cioè se bisognava communicar con Nestorio, o denunziargli, che niuno comunicherà con lui.* -- Ursacio, e Valente capi dell' Arianismo si ritrattano innanzi a Papa Giulio, *e gli dimandano di essere ammessi alla comunione, e alla penitenza* --. San Crisostomo, deposto dal Conciliabolo della Quercia; supplica il Papa *di dichiarare, che ciò; ch' è stato fatto in quell' assemblèa è nullo, e che quei, che hanno condannato il Patriarca sono soggetti alle pene Ecclesiastiche; e dimanda, che il Papa gli accordi la società della sua comunione, della quale per lo innanzi godea* (649). Ecco, dice Febronio, ciò che riguarda la scomunica data dalla santa Sede contro gli Orientali, che non erano soggetti alla sua giurisdizione.

Risposta.

Ma quando ancora non si trattasse nei

---

[649] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 3. § 4.

passi citati, che di una semplice negativa di comunione per parte della santa Sede, l' Autore non avrebbe alcuna cosa provato. Perchè noi conveniamo (e tutti i monumenti della storia della Chiesa depongono in favore di questa verità), che il solo negare la comunione, non operava per se stesso la separazione col corpo della Chiesa; che questa negativa non era una pena canonica, che non supponeva nè accusa, nè convinzione, nè sentenza primaria, nè giurisdizione; che poteva esser fatta da un Vescovo con un' altro Vescovo, dai semplici Fedeli ancora, co' loro Pastori in segno di disapprovazione. Così i Vescovi Cattolici ricusarono di comunicare con quelli, che aveano sottoscritta la formola di Rimino, quantunque non fossero scomunicati. S. Ambrogio ricusò di comunicare col tiranno Massimo, e con gl' Itaciani, quantunque non fossero scomunicati (650). Il Papa Felice ricevette le lettere sinodali d' Eufemio Patriarca di Costantinopoli: non lo trattò dunque come uno Scomunicato; ciò nonostante non gli accordò la sua comunione, perchè Eufemio avea lasciato sussistere i nomi di Acacio, e di Flavita nei Diptici (651). Allorchè Nestorio cominciò a spargere i suoi

[650] Fleury Hist. Eccl. tom. 4. l. 18. n. 57.
[651] Ib. tom. 7. l. 30. n. 31.

errori, molti Cattolici si separarono dalla sua comunione, quantunque non fosse stato ancora condannato (652). S. Gregorio fè divieto a suoi Nunzj in Costantinopoli di assistere alla Messa col Patriarca Giovanni, ciò nonostante non lo scomunicò (653). Io lo ripeto, una tal separazione non è stata considerata mai, che come una pubblica disapprovazione, non mai come una pena, nè come una scomunica. I Teologi, e i Canonisti non hanno mai conosciuta, che una sorta di scomunica, che consiste in una separazione dal corpo della Chiesa, che priva i colpevoli della partecipazione alle sue grazie, e al merito delle sue opere, e che ai Cherici interdice l' esercizio delle Ecclesiastiche funzioni; scomunica, il di cui potere è tra le mani dei Vescovi relativamente ai loro Diocesani, e nelle mani del Papa relativamente a tutti i Fedeli, e a tutti i Vescovi in particolare; di questa scomunica ora qui si tratta.

Non bastava adunque di provare, che i Papi si sono qualche volta limitati a una semplice negativa di comunione, bisognava provare ancora, che le scomuniche, che avean essi decretate, non aveano avuto mai un altro effetto.

Ma come provarlo? E che! quando San

(652) Ib. tom. 6. l. 25. n. 2.
(653) Ib. tom. 7. l. 34. n. 58.

Damaso anatematizzava i Vescovi Ursacio, e Valente fautori dell' Arianismo (654); quando Semplicio citava al suo Concilio Acacio di Costantinopoli, e che gli rimproverava *di non aver voluto rispondere avanti alla santa Sede secondo i canoni*, che gli dichiarava, *che colla presente sentenza egli era stato privato dell' onore del Sacerdozio, e della comunione Cattolica, essendo condannato per l' autorità dello Spirito Santo, e per l' autorità Apostolica senza poter esser giammai assoluto da questo anatema* (655). Questi Papi non esercitavano allora una vera giurisdizione? *L' anatema* pronunziato, e la privazione della comunione *Cattolica*, non operavano una vera separazione col corpo della Chiesa Cattolica? Non era, che una semplice negativa per parte del Vescovo di Roma di comunicare con i colpevoli, cosa, che avrebbe potuto fare ogni altro Vescovo del Mondo Cristiano? Quando i Legati del Papa dimandavano nel Concilio di Calcedonia, o all' Imperatore Anastasio (656), che gli Eutichiani fossero rimessi innanzi al Papa per essere giudicati, non supponevano, che il Papa avea una piena giurisdizione per

h 4

---

(654) Labbè, *Concil. tom.* 2. *col.* 886.

(655) Fleury Hist. Eccl. tom. 7. l. 30. n. 16. p. 30. 31.

(656) Ib. l. 31. n. 22. p. 174.

infliggere delle pene canoniche come la scomunica, e la deposizione? Quando S. Gregorio proibiva *in vigore dell' autorità di S. Pietro, di ordinare un Vescovo a Salone senza il suo consenso sotto pena di esser privato dalla partecipazione del Corpo, e del Sangue di N. S.* (657); minacciava egli solamente i contravventori di non assistere con questi agli ufficj divini? Finalmente quando i Papi ricevevano gli appelli di quelli, che i loro proprj Vescovi, i loro Patriarchi, i Concilj particolari aveano scomunicati, o che aveano deposti; quando essi appellavano gli accusati a Roma; quando vi appellavano i Vescovi, che aveano pronunziato i decreti; quando spedivano i Legati ai rispettivi luoghi per ricevere i loro giudizj; quando confermavano, o riformavano questi giudizj; quando deponevano i Giudici, che aveano prevaricato, non esercitavano dunque una vera giurisdizione? Il vero potere di legare, e di sciogliere, che avea Gesù Cristo dato a S. Pietro? Io interrogo qui la coscienza di Febronio, e l' interpello a rispondere.

I fatti medesimi, ch' egli cita, fanno contro di lui. S. Celestino dopo aver proscritta l' eresìa di Nestorio in un Concilio tenuto a Roma, commette a S. Cirillo l' esecuzione del

---

[657] Fleury tom. 8. l. 35. n. 36.

suo decreto. Lo avvisa: se Nestorio *nell' intervallo di dieci giorni non condanna la sua cattiva dottrina; vostra Santità provegga alla sua Chiesa, e sappia egli stesso essere in ogni modo separato dal nostro corpo* (658). Ecco dunque una separazione in ogni modo *dal corpo* della Chiesa, ecco una deposizione, che dovea essere eseguita in virtù della sentenza del Papa, e ciò nonostante il Papa, secondo Febronio, non avrebbe avuto, che il potere di ricusare la sua comunione particolare a Nestorio. Così Febronio prende la precauzione di non far menzione di questo passaggio nell' esempio riferito (659), e si contenta di citare la lettera di S. Cirillo. Ma questa lettera non era, che una conseguenza della commissione, di cui egli era incaricato; S. Cirillo vi consulta la santa Sede per sapere se il tempo della dilazione, essendo spirato, *si debba comunicare ancora con Nestorio, o denunziargli, che niuno comunicherà con lui* (660). Or chi non vede, che questa denunciazione medesima della separazione di tutti i Vescovi Cattolici con Nestorio, non era, che l' esecuzione della sentenza, che avea di già il Papa

(658) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 4. *n.* 1. *p.* 298.

(659) Lo riferisce egli solamente in un altro luogo.

(660) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 3. §. 4. *n.* 1. *p.* 170.

pronunziata, e della quale potea ancora sospendere l'esecuzione?

Per tornar dunque alla mia prova, che risponderà Febronio a questa medesima sentenza di deposizione, e di scomunica, che S. Cirillo pronunziò contro il Patriarca di Costantinopoli, se non anatematizzò la sua dottrina; sentenza, che S. Cirillo dovea notificare a questo Patriarca, e ch'erá incaricato di eseguire dopo l'indicata dilazione? *Ut nisi decem dierum intervallo* (Nestorius) *ad hujus nostræ admonitionis die numerandorum, nefariam doctrinam suam conceptis verbis anathematizasset ...... Illico Sanctitas tua illi ecclesiæ prospiciat; his vero modis omnibus a nostro corpore segregatum esse intelligat* (661). Che risponderà egli all'ordine, che dà il Papa di eleggere un nuovo Vescovo in luogo dell'Eresiarca?

Febronio risponde, che l'ordinazione di un nuovo Vescovo non era, che una conseguenza del negare, che facevano i Vescovi di comunicar con Nestorio: *Negata igitur Nestorio reliquorum Episcoporum communione, per se fluebat, ejus Cathedræ de alio Antistite providendum fuisse, mediante Alexandrino* (662).

Ma questa risposta non scioglie l'obbjezione. In virtù di che Nestorio era stato esclu-

---

[661] *Caelest. Epist. ad Cyrill.*

(662) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 4. n. 2. p. 322.*

so dalla comunione degli altri Vescovi? Non lo era stato in virtù del decreto del sovrano Pontefice, che aveali dichiarato Nestorio separato dalla comunione del corpo della Chiesa? In virtù di che elegger doveasi un nuovo Patriarca. Non lo era in virtù di quel medesimo decreto, che scomunicava Nestorio? Il Papa avea ordinato di attendere, che gli altri Vescovi avessero aderito al suo giudizio prima di segnar la sentenza di scomunica? Molto lungi dal ricevere la sua validità dall' assenso degli altri Vescovi, il decreto non obbligava al contrario gli altri Vescovi a sottomettersi al giudizio del sovrano Pontefice, e a separarsi da Nestorio? E non dichiarò in fatti colpevoli di scisma coloro, che ricusassero di ubbidire? Altrimenti il decreto sarebbe stato annullato per la negativa medesima dei Vescovi, che rimanevano ancora attaccati a Nestorio, e questi non potrebbe essere stato mai considerato come legittimamente deposto, nè il suo successore, come Patriarca legittimo. „ La procedura del Concilio di Efe-
„ so, dice M. Bossuet, è fondata sul decre-
„ to di Papa Celestino, con cui dava dieci
„ giorni a Nestorio per ritrattarsi, se non
„ lo deponeva, e commetteva a S. Cirillo
„ l'esecuzione della sentenza. Costa da tutti
„ gli atti, che questa sentenza fu ricevuta con
„ sommissione da tutto l'Oriente, e dai par-

„ tigiani ancora di Nestorio, di cui Giovan-
„ ni Patriarca di Antiochia era il capo: Il
„ Papa gli partecipò la sua sentenza, affin-
„ chè vi si conformasse. S. Cirillo, ch'era
„ incaricato d' inviargli la lettera del Papa,
„ ve ne unì qualcuna delle sue, e tra le al-
„ tre, ve n' era una, nella quale lo accerta-
„ va, ch' era risoluto di ubbidire, cioè, che
„ non solamente si sottometteva in quanto a
„ lui, ma ancora, che accettava la commis-
„ sione del Papa, e si disponeva ad eseguir-
„ la (663) „. O quanti esempj consimili nel-
la storia della Chiesa! Si ricordi la sentenza
di scomunica decretata dal Papa Felice con-
tro Acacio fautore degli Eutichiani, e si
consideri con qual fermezza i Papi esigessero
sempre, che si cancellasse dai Diptici, non
solamente il nome di Acacio, ma ancora i
nomi di Flavita, di Eufemio, di Macedonio,
di Timoteo, e de' loro successori, che avea-
no ricusato di conformarsi a quest' ordine, e
che furono riguardati per questa ragione, co-
me Scismatici, perchè aveano persistito a con-
servare il nome di Acacio nei Diptici, ch' era
un segno di comunione.

Ursacio, e Valente erano stati tolti dal-

[663] Bossuet. Remarques sur l' Hist. des Conciles d' Ephese, & de Chalcedoine, ch. 1. rem. 1. tom. 2. pag. 550. des Oeuvres posth. edit. in 4. d' Amsterd. 1753.

la comunione della Chiesa dal Concilio di Sardica (664). Il Concilio di Milano li rimise alla santa Sede per essere assoluti: ed in fatti la santa Sede gli assolvette dalla scomunica, che avevano incorso, dopo che gli ebbero presentato il libello della loro ritrattazione (665). Ma ciò prova, che il Papa, che aveva il potere di assolvere dalla scomunica, non aveva il potere di pronunziarla? Ciò prova, che il Papa non abbia assoluto Ursacio, e Valente, che in virtù di un potere, che gli è stato dato dal Concilio di Milano? A Febronio si spetta di provare quest' assurdità.

S. Crisostomo supplica S. Innocenzo Papa a dichiarar nulla la sentenza di deposizione, che il Conciliabolo della Quercia ha pronunziato contro lui. Ma ciò prova, che il Papa non aveva giurisdizione sul Concilio? O per meglio dire, non prova tutto il contrario? Perchè (io non lascio di ripeterlo) non fu mai permesso di ammettere alla sua comunione quelli, che erano stati separati dalla comunione della Chiesa con una sentenza giuridica, se non dopo che la sentenza fosse stata riformata da un tribunale superiore.

Febronio ci dice ancora, che il Papa aveva in qualità di Patriarca una certa giuris-

---

(664) Fleury Hist. Eccl. tom. 3. l. 12. n. 35.
[665] Ib. n. 54. p. 362.

dizione su le Chiese Occidentali, simile a quella, che esercitavano gli altri Patriarchi su le Chiese di Oriente, e che questa giurisdizione non essendo, che d'istituzione umana, era estranea alla qualità di capo della Chiesa.

Noi conveniamo, che il sovrano Pontefice univa alla dignità di Capo della Chiesa, quella di Patriarca delle Chiese Occidentali; e che queste Chiese erano per questa ragione, in quanto alla pratica, in una più gran dipendenza verso la santa Sede, ingerendosi il Papa in una cognizione più particolare degli affari, che riguardavano queste Chiese, come l'ordinazione dei Metropolitani.

Ma I. non vi è canone, che limiti la giurisdizione del Papa alle Chiese Occidentali, perchè infatti la sua giurisdizione si stendea su tutte le parti del mondo Cristiano.

II. Spesso i sovrani Pontefici, giudicando, riformando, e punendo, dichiaravano essi medesimi, che esercitavano il loro potere in virtù dell'autorità di S. Pietro, e come Capi della Chiesa.

III. Gli esempj, che noi abbiamo riferiti, dimostrano, che i Papi hanno esercitata la loro giurisdizione non solamente su le Chiese di Occidente, ma ancora su le Chiese Orientali, giudicando in appello delle sentenze dei Patriarchi, e dei Concilj d'Oriente;

giudicando i Vescovi, e i Patriarchi medesimi, nominando dei Commissarj su i rispettivi luoghi, inviando Legati per esercitarvi la giurisdizione della santa Sede; dispensando dai canoni, ec. Or non potendo avere una tale giurisdizione, come Patriarchi di Occidente, l'aveano dunque come Capi della Chiesa universale.

Febronio dirà, che i sovrani Pontefici non godevano di questa giurisdizione, che in virtù del Concilio di Sardica [666]? Ma sarebbe in contraddizione co' fatti storici, perchè nel 313. il Papa Melchiade aveva di già giudicata la causa di Ceciliano: nel 343. il Papa aveva annullati i decreti del Concilio di Tiro (667), di Costantinopoli [668], e di Antiochia (669) contro Paolo di Costantinopoli, S. Anastasio, Marcello d'Ancira, Asclepas di Gaza, e molti altri Vescovi. Sarebbe in contraddizione co' primi principj, poichè il Concilio di Sardica non essendo composto, come noi l'abbiam rimarcato, che di 59. Vescovi, non avrebbe potuto fare un regolamento di disciplina per tutto il mondo Cristiano, nè dare ai Vescovi di Roma su le Chiese Orientali una giurisdizione, che que-

(666) Tenuto nel 347.
(667) Tenuto nel 335.
(668) Tenuto nel 340.
[669] Tenuto nel 341.

sto Concilio stesso non avea. Sarebbe in contraddizione colle sue proprie asserzioni, poichè pretende, che il canone di Sardica non fosse ricevuto nè in Oriente, nè in Africa, nè nelle Gallie, nè in molte altre Chiese di Oriente, e che questo canone non dava altro potere alla santa Sede, che di dichiarare se vi era luogo alla divisione del giudizio, e di inviare i suoi Deputati al Concilio, che di nuovo giudicassero (670). Non è dunque in virtù del canone del Concilio di Sardica, ma in virtù del diritto essenzialmente annesso al loro Primato, che i Papi han giudicato delle cause portate al loro tribunale da tutte le parti del mondo Cristiano; che essi hanno giudicato i Vescovi, invalidati i loro decreti, e i decreti dei Concilj; che hanno decretate delle pene canoniche; che hanno scomunicato; che hanno deposto; che hanno dispensato; che hanno nominati i Vicarj Apostolici ai rispettivi luoghi, per presiedere ai Concilj, o per eseguire i decreti della santa Sede, ec.; e ciò in un tempo, in cui, per confessione di Febronio, i Papi non uscivano ancora dai limiti della loro giurisdizione primitiva (671).

---

[670] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 6. & 8.
(671) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1 *c.* 2. §. 2. *p.* 153.

Falso sotterfugio di Febronio su la giurisdizione straordinaria dei Papi nella Chiesa universale.

Il nostro Autore si attacca ancora ad un sotterfugio, dicendoci, che nei casi di urgente necessità, o di utilità manifesta, i Papi, come Capi della Chiesa, hanno intrapreso per un diritto straordinario, e di devoluzione, molte cose, che non avrebbero potuto in virtù del loro diritto naturale (672).

Ma su ciò noi gli dimandiamo, se questo diritto straordinario, devoluto ai Papi, a ragione della necessità, o della utilità manifesta, racchiudeva un vero potere di giurisdizione proprio alla santa Sede, per giudicare, stabilire, ordinare, e punire ec.? Se non conteneva un tal potere, questo non era più in virtù di questo diritto di devoluzione, che i Papi agivano, poichè gli inferiori non sarebbero stati mai tenuti ad ubbidire, e i Pa-

(672) *Denique, extraordinario quodam quasi devolutiónis jure ac titulo, plura suscipiebant supremi Pontifices, nimirum urgente necessitate, aut suadente manifesta Ecclesiae utilitate. Attamen haec ad jus ordinarium ita trahi non debent, neque possunt . . . . Atque haec prima ansa erroris, quo multa tanquam ordinaria jura & propria officia primatus considerantur, quae tamen vel per se omnibus Episcopis communia sunt, vel tantum ex praecipua primatis obligatione, aliorum defectu, extra ordinem supplendi, dimanant.* Febr. De Stat. Eccl. cap. 3. §. 2. n. 4.

pi non avrebbero potuto veramente nè legare, nè sciogliere. Se al contrario questo diritto conteneva un potere di giurisdizione, questo diritto derivar non poteva, che dalla missione, che Gesù Cristo aveva data a S. Pietro: *Tu sei Pietro, e su questa pietra io fabbricherò la mia Chiesa, e ti darò le Chiavi del Cielo, ec.* Missione, che essendo stata espressa in termini generali, e senza alcuna distinzione, nè restrizione a' casi particolari di necessità, o di utilità, non dovea ricevere modificazione a questo riguardo. Dall'altra parte la giurisdizione del Capo della Chiesa divenendo almeno necessaria per i casi di utilità, o di necessità in un governo così esteso, quanto quello del mondo Cristiano, sempre agitato da dispute, da scismi, da eresìe, e da tempeste, che eccitano le passioni degli uomini in tutti i governi; sarebbe lasciare il tribunale incerto, facendolo dipendere dai casi generali di necessità, o di utilità manifesta; perchè l'applicazione dei casi particolari darebbe sempre luogo a delle incertezze; sarebbe accendere il fuoco delle discordie con nuove dispute, invece di estinguerle, ciascuno determinandosi su la quistione della necessità, o della utilità nei casi proposti, seguendo i suoi interessi, le sue inclinazioni, e il suo giudizio particolare. Si tratterebbe sempre di sapere, se i decreti del sovrano Pon-

tefice son giusti; e di più, se sono fatti in circostanze, nelle quali i bisogni della Chiesa dassero giurisdizione alla santa Sede. Quelli, che non vorrebbero conformarsi a questi decreti, sarebbero ben lontani dal convenire.

ERRORE DI FEBRONIO SULLA GIURISDIZIONE DE' VESCOVI NELLA CHIESA UNIVERSALE.

Febronio va ancora più innanzi: egli insegna, che l'Episcopato appartenendo a tutti i Vescovi indivisamente, essi sono tutti solidamente obbligati ancora dopo la divisione delle Diocesi di vegliare alla conservazione della Fede, e della disciplina, l'uno in mancanza dell'altro, quantunque questo diritto riguardi principalmente il Capo della Chiesa (673). Aggiunge, che una tale obbligazione è comune di diritto naturale a tutti i membri, che compongono una società, qualunque ella sia: *In quavis societate singulis ejus membris jure naturali incumbit, obligatio procurandi observantiam legum communium* [674]. Egli in fine dice schiettamente, che „ la divisione delle Diocesi non impedisce, che „ ciascun Vescovo non sia obbligato a prendere il peso di Pastore di tutti i Fedeli, „ allorchè la necessità, e la salute dei popoli lo esigono; che questo diritto straordi-

i 2

(673) *Febr. De Stat. Eccl, tom.* 1. *c.* 3. §. 2. *p.*162.
(674) *Ib. p.* 163.

„ nario è comune in qualche modo a tutti i „ Vescovi (675) „. Dal che risulta, secondo il nostro Dottore, che il Papa, intervenendo nei casi, che noi abbiam citati, non ha esercitato un diritto, che gli fosse proprio, ma un diritto comune, *in qualche maniera*, a tutti i Vescovi; un diritto, che tutti i Vescovi potevano esercitare in simil caso.

CONFUTAZIONE DELL' ERRORE DI FEBRONIO.

E' facile lo scorgere a prima vista la confusione, e il disordine, in cui un tal sistema immergerebbe il governo della Chiesa. Ciò nonostante per non prevenire ciò che diremo ben presto di sotto (676), limitiamoci ad esaminare il principio, su cui Febronio si appoggia, e gli esempj, co' quali pretende egli di confermarlo. Ma dimandiamogli prima ciò, che intende, quando dice, *che questo diritto straordinario è comune in qualche maniera a tutti i Vescovi*. In qual maniera questo diritto è comune al Papa, e a tutti i Vescovi? Se è in questo senso, che il Papa è principalmente obbligato di usare di questo diritto nei casi di necessità, ciò non impedisce, che questo diritto non gli sia realmente comune in ogni modo cogli altri Vescovi. Ma questa non è la prima volta, che Febronio procura

(675) *Febr* c. 7. §. 1. *n*. 4. *p*. 538. §. 3. *p*. 550. 552. 553. 556.

[676] Ved. il §. seguente.

d'invilupparsi sotto le generalità, o sotto gli equivoci, per palliare l'odioso del suo sistema. Veniamo al presente alle prove del nostro Dottore.

La Chiesa, ci dic' egli, è una, l'Episcopato è uno, e gl' interessi della Chiesa debbono eccitare lo zelo di tutti i Vescovi. Noi ne conveniamo. I medesimi interessi debbono eccitare ancora lo zelo di tutti i Fedeli; ma per agire solamente secondo la misura dei doni, ch' essi hanno ricevuto per l'edificazione del corpo mistico di Gesù Cristo. L'Episcopato è uno; ma in qual senso? Perchè non v'è cosa più ordinaria, che di abusare dell' equivoco dei termini per sostentare una falsa dottrina. L'Episcopato è uno, come è uno il Sacerdozio, come il Ministero Ecclesiastico è uno: egli è uno, a ragione della autorità suprema, in nome di cui tutti i Ministri agiscono, e che dà l'efficacia alle funzioni del Sacerdozio. Ma ne siegue da ciò, che tutti i Sacerdoti abbiano un ugual potere; che i Vescovi, e i Papi abbiano un' uguale giurisdizione, e ch' esercitar la possano su tutte le parti del mondo Cristiano? Passiamo agli esempj (677).

I. S. Atanasio ritornando dal suo esilio ordina de' Preti nei luoghi, pe' quali egli pas-

(677) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 1. n. 3.*

sa. Febronio cita il cap. 240. del 20.mo libro della storia di Socrate: io non trovo questo fatto, che nel cap. 190. dello stesso libro. Eccolo:

S. Atanasio ritornando dal suo esilio passò per Gerusalemme. Massimo, che n'era il Vescovo, vi convocò un Concilio dei Vescovi della Siria, e della Palestina, che ricevettero S. Atanasio nella loro comunione con quei attestati di venerazione, e di rispetto, che tutti i Cattolici dovevano a un sì illustre difensore della Fede. Di là si rese a Pelusio, che rimaneva sull' entrar dell' Egitto per arrivare ad Alessandria, predicando in tutte le Città, ove egli passava, esortando i Fedeli ad evitare la compagnia degli Ariani, e dando ancora dei Ministri a qualche Chiesa. Ma queste Chiese non erano del numero di quelle, che aveano degli Ariani per Vescovi, e alle quali doveva egli provedere in qualità di Patriarca? Queste ordinazioni non erano state approvate, ed autorizzate dal Concilio di Gerusalemme? Non erano state approvate dalla presenza, o dal consenso almeno presunto dei Vescovi dei luoghi? Ecco su che Socrate non si spiega, e ciò che il nostro Scrittore dovea bene esaminare, poichè da ciò dipendea la forza della sua prova.

II. Secondo Teodoreto, Eusebio di Samosata scorse la Siria, e la Fenicia, ordi-

nando dei Ministri in molte Chiese, che ne mancavano.

Ecco la medesima risposta. Eusebio veniva dal Concilio di Antiochia, ove S. Melezio era stato eletto Patriarca di questa Città. Gli Ariani, che aveano approvata questa elezione nella persuasione, che il nuovo Patriarca sarebbe stato loro favorevole, lo fecero esiliare, allorchè si videro decaduti dalla loro speranza, e vollero ancora forzare Eusebio di Somosata a rendere il decreto dell' elezione, che gli era stato confidato (678). Eusebio coraggiosamente resistette, e al ritorno dal Concilio ordinò de' Preti, e dei ministri inferiori nei luoghi, pe' quali passò. Non si può affermare, ch' egli non facesse in ciò, che conformarsi ai voti del Concilio di Antiochia; ai voti del Patriarca, in rapporto alle Chiese, ch' erano nel distretto del suo Patriarcato, e ch' erano governate dai Vescovi Ariani; ai voti finalmente dei Vescovi diocesani Cattolici? Febronio dee provare il contrario prima di argomentare contro di noi.

III. Egli cita l' esempio di S. Epifanio, che ordinò un Prete nella Diocesi di Giovanni Patriarca di Gerusalemme. Ma ignora egli, o fa sembianza d' ignorare, che questo Pa-

[678] Fleury Hist. Eccl. tom. 3. l. 14. n. 32.

triarca se ne lagnò amaramente, e che Sant' Epifanio se ne scusò sulla necessità delle circostanze, sul consenso presunto di Giovanni, sull' ignoranza, in cui era della proibizione, che Giovanni avea fatta, finalmente sù l' aver fatta l' ordinazione in un Monistero, che non era di giurisdizione del Vescovo di Gerusalemme (679). Questo fatto adunque prova tutto il contrario da quello, che Febronio vorrebbe provare; poichè suppone, il che era

---

(679) *In monasterio fratrum & fratrum peregrinorum; qui provinciae nihil tuae deberent, ordinavimus diaconum .... Si singuli Ecclesiarum Episcopi habent sub se Ecclesias, quibus curam videntur impendere, & nemo super alienam mensuram extenditur; tamen praeponitur omnibus charitas Christi; in qua nulla simulatio est; nec considerandum quid factum sit, sed quo tempore .... Multi Episcopi communionis nostrae, & Presbyteros in nostra ordinaverunt Provincia, quos nos apprehendere non poteramus, & miserunt ad nos diaconos & hypodiaconos, quos suscepimus cum gratia; & ipse cohortatus sum beatum memoriae Philonem Episcopum, & S. Theophosium, ut Ecclesiis Cypri, quae juxta se erant, ad meae autem Parochiae videbantur Ecclesiam pertinere, ordinarent presbyteros, & Christi Ecclesiae providerent. Quid ergo tibi visum est singulariter intumescere? .... Sed illud vehementer admiratus sum, quod meis locutus es clericis, asserens te per sanctum presbyterum abbatem Gregorium mandasse mihi ne quemquam ordinarem & hoc ego pollicitus sum .... Audi igitur veritatem in sermone Dei me hoc nec audisse, nec nosse.* Epiph. Op. tom. 2. p. 312. edit. Par. 1632.

vero, cioè, che si presumeva allora facilmente il consenso dei Vescovi Diocesani per gli atti della giurisdizione volontaria, secondo la necessità delle circostanze, e dall' altra parte, che non si poteva esercitare alcuna giurisdizione nelle loro Diocesi contro la loro volontà. Dall' altra parte qui si tratta di una giurisdizione contenziosa, in cui il Vescovo s' ingerisce nell' amministrazione di un' altra Diocesi per riformarla, per giudicare i Vescovi Diocesani, per deporli, per invalidare i loro decreti, per obbligarli a giustificarsi, a rispondere alle accuse portate contro di essi, quantunque il Vescovo riformatore non abbia alcuna superiorità di giurisdizione, nè pel diritro della sua Sede, nè per la missione di un Giudice superiore. Che Febronio mi citi in tutte le storie un simile esempio, riconosciuto almeno tacitamente dalla Chiesa.

IV. Osio, dic' egli, esercita la funzione di Giudice col Patriarca S. Alessandro risguardando l' affare di Ario.

Tutto è falso, ed ecco la storia: Costantino essendosi lasciato persuadere dagli artifizj di Eusebio di Nicomedia, che le turbolenze, che l' Arianismo cominciava ad eccitare, non aveano per fondamento, che dispute di parole, spedì Osio in Alessandria per ristabilirvi la pace. Osio vi adunò un Concilio numeroso, che pose fine allo scisma,

che divideva questa Chiesa sul punto del Prete Colluto, *e questo è*, soggiunge M. Fleury, *tutto l'effetto, che noi conosciamo da questo Concilio di Osio, perchè non potè egli acchetare la disputa, che Ario avea accesa* (680). Ma Febronio non comprende, che se un Vescovo poteva esser giudicato, e riformato nell'amministrazione della sua Diocesi da un'altro Vescovo, o uguale, o inferiore a lui nella giurisdizione, tutto sarebbe in confusione? Ci si dirà, che nel caso presente Osio agiva in virtù della missione dell'Imperatore? Ma 1. questo sarebbe mettere la giurisdizione spirituale tra le mani del Principe. 2. Sarebbe uscire dalla tesi, poichè trattasi di sapere se precisamente in virtù del carattere Episcopale, ogni Vescovo può non solamente fare le funzioni Episcopali sulle altrui Diocesi, ma ancora riformarne l'amministrazione, giudicare i Vescovi, deporli, e sostituir loro altri Vescovi.

V. S. Crisostomo riformò qualche Chiesa dell'Asia; giudicò molti Vescovi in un Concilio; spedì dei Missionarj agli Sciti, che abitavano allora le sponde del Danubio.

Ma ciò passava i limiti di giurisdizione, ch'egli avea come Metropolitano, o come Pa-

---

(680) Fleury Hist. Eccl. tom. 3. l. 10. n. 43. p. 100. edit. in 12.

triarca? Si sa, che i Patriarchi convocavano spesso dei Concilj per giudicare i Vescovi, e per provvedere ai bisogni delle Chiese; e si sa, che nonostante la divisione delle Diocesi, aveano i Vescovi la libertà di mandare a predicar il Vangelo ai popoli Infedeli, particolarmente nei Paesi confinanti delle loro Diocesi, delle loro Metropoli, o dei loro Patriarcati, quando questa missione non poteva cagionare nel governo Ecclesiastico quella confusione, cui si era voluto provedere colla divisione delle Diocesi.

VI. S. Cirillo d'Alessandria condannò Nestorio.

Distinguiamo quì l'errore di Nestorio colla sua Persona. S. Cirillo anatematizza l'errore di Nestorio, ed ogni altro Vescovo avea il medesimo diritto; ma della persona dell' Eresiarca egli non giudicò, nè la separò dalla comunione della Chiesa, se non allora, che fu munito dell' autorità della santa Sede.

VII. Acacio di Costantinopoli condannò Pietro Moggo Patriarca di Alessandria.

Noi neghiamo questo fatto. L'Autore prende la precauzione di non citare testimonianze; noi lo interpelliamo a produrle, e gli dichiariamo, che dopo le ricerche, che abbiam fatte su questo punto, costa solamente, che gli Eretici avendo cacciato Timoteo Patriarca di Alessandria, ed avendogli sostituito Pietro Moggo, l'Imperatore Zenone or-

dinò di cacciar l' ultimo, e di ristabilir Timoteo; che questo inviò dei Deputati all' Imperatore, e che Acacio lo ricevetre alla sua comunione. Quale giurisdizione esercitò dunque allora il Patriarca di Costantinopoli su quello di Alessandria?

Sotterfugio di Febronio.

Febronio senza dubbio ci dirà ancora, conformemente ai suoi principj, che gli atti di giurisdizione, che i Papi hanno esercitato nel mondo Cristiano, non sono stati validi, che in virtù del consenso almeno tacito della Chiesa universale.

Ma ciò nonostante anteriormente ad ogni consenso, i sovrani Pontefici stabilivano sugli affari delle differenti Chiese: sentenziavano, riformavano, o confermavano i decreti dei Concilj, deponevano, o ristabilivano i Vescovi, e molto lungi dal dimandarne l' assenso alle Chiese particolari, alle quali dirggevano i loro rescritti, esigevano da esse ubbidienza come un dovere di coscienza. Ciò nonostante i Concilj consacravano colla loro approvazione questi pretesi atti di disciplina: i Vescovi deposti erano esclusi dal santuario: quelli ch' erano loro sostituiti, erano riconosciuti per Vescovi legittimi, prima che questo assenso potesse ancora esistere; finalmente i rescritti erano leggi per le Chiese, alle quali erano diretti dal momento ch' era-

no ad esse pervenuti. Nè i Concilj generali, nè le Chiese disperse hanno giammai riclamato contro la legittimità di tali atti. Ora la Chiesa approva, quando non riclama: la Chiesa, e i Concilj Generali hanno ancora approvato espressamente questi atti di autorità, trattando da Scismatici quelli, che aveano negato di sottomettersi, prima che il consenso universale, o espresso, o tacito, potesse essere presunto.

Noi dimandiamo di più, quando si potrà presumere, che la Chiesa universale abbia dato il suo assenso ad un rescritto? Perchè I. bisogna, che un decreto sia noto, affin di potervi aderire: ora i decreti, che concernevano le Chiese particolari, e che non erano diretti, che a queste Chiese, non potevano, al più, esser noti, che alle Chiese vicine, quando non riguardassero le grandi Sedi, o anche, se si vuole, una Chiesa Nazionale, giacchè eravamo in un tempo, in cui i mezzi di comunicazione tra le Chiese, erano molto meno facili, e meno frequenti, che non lo sono al presente.

II. Per dare un assenso legittimo, bisognava farlo con cognizione di causa; bisognava istruirsi delle ragioni rispettive delle parti: perchè condannar non si deve un accusato, che dal risultato del processo. Or quando le Chiese erano mai stimate abbastanza

istrutte per aver aderito? Febronio rimarca a proposito dei decreti dommatici, che vi abbisogna un certo intervallo di tempo per assicurarsi del consenso della Chiesa (681). Ciò nonostante questi decreti sono notificati a tutte le Chiese, o almeno col mezzo delle principali Sedi, alle quali sono diretti. Essi si aggirano sù punti di diritto, di cui tutto il mondo ha le prove in mano. Quando l'intervallo dev'essere più considerabile per i decreti, che sono molto meno notorj, e su quistioni, che dipendono dai titoli, e dai fatti particolari, di cui è sì difficile di assicurarsi, quando si rimane nei paesi lontani? Ci si dice, che Iddio può suscitare un solo, o molti Ministri ancor del second'ordine per riclamare contro i decreti dommatici, e che può dare molta forza ai loro riclami per preparare le vie al trionfo della verità (682).

---

[681] *Quae* (constans Ecclesiae conformitas] *tractum temporis desiderat*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. n. 14. p. 431.

[682] *Episcopi neque soli sunt in Ecclesia doctores, neque soli fidei custodes, neque soli Spiritus Sancti habent assistentiam, neque soli, extra concilium, universalem Ecclesiam constituunt, & repraesentant. Potest autem Deus, antequam constans Ecclesiae universalis consensus, separatis Episcoporum decretis, superveniat, unum vel plures, etiam ex secundi ordinis sacerdotibus, excitare, atque eorum in gratiam orthodoxae fidei reclamantium verbis vim & efficaciam addere ad praeparandum veritati triumphum*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. l. 6. §. 8. n. 14. p. 430. 431.

Questo riclamo basterà dunque ancora per impedire, che non si possa presumere facilmente l'assenso della Chiesa col suo silenzio su di un giudizio di disciplina; poichè si tratta qui di ciò, che caratterizza l'assenso della Chiesa in se stessa. Ciò nonostante non si son veduti quando le turbolenze dividevano le Chiese Patriarcali; quando i Papi intervenivano diffinendo, ordinando, decretando, deponendo i Vescovi; non si son veduti sul proposito di Nestorio, di Eutiche, dei Monoteliti, degli Iconoclasti, di Acacio, di Fozio. Non si son veduti riclami multiplicati in tutto l'Oriente, senza che questi riclami abbiano potuto mettere ostacolo alla esecuzione dei decreti della santa Sede, senza che i Cattolici abbiano mai dubitato della loro validità, senza che i refrattarj sieno stati mai scusati su la pretesa mancanza di giurisdizione per parte dei Papi, o su la mancanza dell'assenso delle Chiese? Non era dunque questo assenso, che dava validità ai decreti della santa Sede. Sarebbe inutile di più insistere su di un errore, che abbiamo di già ampiamente confutato (683).

[683] Ved. cap. 1. §. 2. di questa 3. parte.

ARTICOLO III.

Prove tratte dalla testimonianza dei Padri, e dei Concilj.

Quantunque le autorità riferite dalla dottrina dei Padri, spiegandone i testi sagri, che concernono il Primato di S. Pietro; ed esponendone la tradizione dei fatti (684), sieno piucchè sufficienti per far vedere qual sia stata sempre la dottrina della Chiesa su la giurisdizione dei Papi; ciò nonostante aggiungeremo noi quì una serie di testi dei Padri, e dei Concilj, che mostreranno in un modo ancor più sensibile, che la dottrina della Chiesa su questo punto è stata sempre costantemente d'accordo con la pratica di tutti i secoli. Cominciamo colla testimonianza dei Padri, che si accostano ai tempi Apostolici:

S. Ireneo.

Noi confondiamo, dice S. Irenèo, quelli, che si scostano dalla verità, richiamandoli alla tradizione, che la Chiesa Romana ha ricevuto dagli Apostoli, e alla Fede, che essa professa: *Ad essa le altre Chiese devono dirigersi a motivo del suo Primato* (685). E'

---

[684] Ved. sopra.

(685) *Maximae & antiquissimae & omnibus cognitae a gloriosissimis duobus Apostolis Petro & Paulo, Romae fundatae & constitutae Ecclesiae, eam,*

vero, che il termine di *Primato* non esprime precisamente per se stesso *un Primato di giurisdizione*; ma deve essere interpretato conformemente alla dottrina dei Padri, che son venuti dipoi; e ciò mi basta per ora per far travedere i primi canoni della tradizione.

TERTULLIANO.

Quantunque Tertulliano fosse nell'errore dei Montanisti, allorchè compose il suo libro *de pudicitia*, egli ciò nonostante vi cita in suo favore, come un' autorità vittoriosa, la costituzione del sovrano Pontefice, che lo chiama il Vescovo dei Vescovi (686).

S. CIPRIANO.

S. Cipriano dà alla Chiesa Romana il nome di *Chiesa Madre*. Scrisse egli a S. Cornelio, che certi Eretici, dopo di essere stati

quam habet ab Apostolis traditionem, & annuntiatam omnibus fidem, per successiones Episcoporum pervenientem usque ad nos, indicantes, confundimus eos, qui quoquomodo . . . malam sententiam praeterquam oportet colligunt. Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles, in qua ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae ab Apostolis est traditio. Iren. adv. haer. lib. 3. c. 3.

[686] *Audio esse edictum propositum, & quidem peremptorium. Pontifex Maximus, qui est Episcopus Episcoporum edicit: Ego & moechiae & fornicationis delicta, poenitentia functis, dimitto*. Tert. De pudic. cap. 1.

condannati, avevano osato passare i mari per cercare un asilo nella Cattedra di S. Pietro, che è la prima di tutte le Chiese, da dove deriva l'unione Sacerdotale (687); e non ha egli pensato di ricusare il tribunale della santa Sede come incompetente.

S. ATANASIO.

S. Atanasio dirigendosi a Papa Felice: *Dio ha collocato voi*, dic'egli, *e i vostri predecessori su la sublimità della fortezza, e vi ha commessa la cura di tutte le Chiese, affinchè ci soccorriate* [688].

S. BASILIO.

S. Basilio, parlando delle turbolenze, che gli Ariani avevano suscitato sul proposito della formola di Rimino, scrive a S. Atanasio, *che gli è sembrata convenevol cosa di esporre lo stato delle cose al Vescovo di Roma, ed impegnarlo ad interporre l'autorità del suo giudizio, e ad annullare ciò, che era stato fatto*

(687] *Navigare audent & ad Petri cathedram, atque ad ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est, a schismaticis & profanis litteras ferre, nec cogitare eos esse Romanos, quorum fides, Apostolo praedicante, laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum*. Cyp. epist. 55. ad Cornelium edit. Steph. Baluz. 1726. p. 86.

[688] *Ob id vos praedecessoresque vestros, Apostolicos videlicet praesules, in summitate arcis constituit, omniumque ecclesiarum curam habere praecepit, ut nobis succurratis*. Ath. epist. ad Felicem Papam.

violentemente in questo Concilio (689).

S. GREGORIO DI NAZIANZO.

Secondo S. Gregorio di Nazianzo, il Vescovo di Roma presiede su tutto il mondo Cristiano [690].

S. AMBROGIO.

Teofilo di Alessandria essendo stato incaricato di giudicare su le contestazioni, che erano insorte nella Chiesa di Antiochia, S. Ambrogio lo avverte, che deve far parte del suo giudizio al sovrano Pontefice, la di cui approvazione preverrà ogni scisma (691).

S. GIROLAMO.

S. Girolamo scrive in questi termini a

---

(689) *Visum est mihi consentaneum, ut scribatur Episcopo Romae, ut quae hic geruntur consideret, & sententiam suam expromat ...... Ut ipse auctoritatem rei tribuat delectis viris ...... qui acta Ariminensis concilii secum ferant, ad rescindenda quae illic violenter acta sunt.* Basil. epist. 3. ad Athan. n. 1. nov. edit. tom. 3. p. 162.

[690] *In carmine de vita sua.*

(691) *Sane referendum arbitramur ad sanctum fratrem nostrum Romanae sacerdotem Ecclesiae; quoniam praesumimus ea te judicaturum, quae etiam illi displicere nequeant. Ita enim utile erit consultum sententiae, ita pacis & quietis securitas; si id vestro statuatur concilio, quod communioni nostrae dissensionem non afferat, ut nos quoque accepta vestrorum serie statutorum, cum id gestum esse cognoverimus, quod ecclesia Romana haud dubie comprobaverit, laeti fructum hujusmodi examinis adipiscamur.* Ambr. epist. 9. vet. edit. n. 7. epist. 46. nov. edit.

S. Damaso sul proposito della quistione, che si trattava sul nome di *Hypostasi*: „ Io non „ sieguo, che il primo Padrone, che è Ge- „ sù Cristo; io mi unisco alla comunione di „ vostra Beatitudine, cioè a dire, della Cat- „ tedra di Pietro, su la quale io sò, che la „ Chiesa è stata fabbricata. Chiunque man- „ gi l' Agnello fuori di questa casa è un pro- „ fano; e se non dimora nell' Arca di Noè, „ perirà nel diluvio „. Ed in seguito: „ io non „ conosco Vitale, io rigetto Melezio, io igno- „ ro Paolino: quello, che non raccoglie con „ voi, dissipa; cioè quegli, che non è di „ Cristo, è un Anticristo (692) „.

S. Agostino.

„ Poichè per un beneficio particolare del- „ la sua grazia Dio vi ha collocato su la „ Sede Apostolica, con le qualità, che voi „ avete „, scrive S. Agostino a nome del Concilio di Mileva a Innocenzo I., „ noi ci „ rendiamo colpevoli di negligenza, se non „ vi rappresentiamo ciò, che crediamo neces-

---

[692] *Ego nullum primum nisi Christum sequens, beatitudini tuae, idest cathedrae Petri, communione consocior. Super illam petram aedificatam ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, profanus est. Si quis in arca Noe non fuerit, peribit, regnante diluvio .... Non novi Vitalem; Meletium respuo, ignoro Paulinum. Quicumque tecum non colligit, spargit: hoc est, qui Christi non est, antichristi est.* Hieron. ad Damas. 14. nov. edit. tom. 4.

„ sario pel bene della Chiesa... La vostra
„ Pastoral sollecitudine si degni adunque fra-
„ stornare i periglj estremi, che minacciano
„ ciò, che vi ha di debole tra i membri di
„ Gesù Cristo (693) „.

S. Prospero.

Secondo S. Prospero, Roma essendo divenuta la Capitale del Mondo a cagione della Sede di S. Pietro, *governa ancora con la sua Religione quello, che non possiede più per le armi* (694).

Teodoreto.

Teodoreto scrive a S. Leone in questi termini: „ Io appello al vostro tribunale, io
„ attendo un giusto giudizio, e supplico vo-
„ stra Santità di chiamarmi presso di voi,
„ per mostrare la conformità della mia dot-
„ trina con quella degli Apostoli [695] „.

[693] *Quia te Dominus, gratiae suae praecipuo munere, in sede apostolica collocavit, talemque nostris temporibus praestitit, ut nobis potius ad culpam negligentiae valeat, si apud tuam venerationem, quae pro ecclesia suggerenda sunt, tacuerimus, quam ea tu possis vel fastidiose, vel negligenter accipere; magnis periculis infirmorum membrorum, Christi pastoralem diligentiam, quaesumus, adhibere digneris*. Ad Innoc. Patres concil. Milevit. inter epist. Aug. epist. 176. alias 92.

(694) *Sedes Roma Petri, quae pastoralis honoris facta caput mundo, quidquid non possidet armis, religione tenet* &c. Prosp. carm. De ingrat. cap. 2.

[695] *Ego apostolicae sedis vestrae expecto sen*

Il medesimo Padre prega il Sacerdote Renato ad impegnare il santo Pontefice, „ affinchè usi della sua autorità Apostolica, per „ chiamare le parti ad un Concilio. Perchè „ *questa Sede*, aggiung' egli, *ha il governo di* „ *tutte le Chiese del mondo* (696) „.

S. Gelasio, e Niccolo' I.

S. Gelasio, e Niccolo' I. insegnano, che i Vescovi di Roma hanno il potere di sciogliere ciò che gli altri hanno legato (697).

---

tentiam, & supplico & obsecro vestram Sanctitatem, ut mihi opem ferat, justum vestrum & rectum appellanti judicium; & jubeat me ad vos accurrere & ostendere meam doctrinam vestigia apostolica sequentem. Theodor. epist. ad Leon. Pap. inter opera S. Leonis tom. 1. p. 268. edit. 1700.

(696) *Spoliarunt me sacerdotio, ejeceruntque ex civitatibus; neque aetatem in religione exactam, neque canitiem reveriti. Quemadmodum te precor ut sanctissimo Archiepiscopo Leoni persuadeas ut apostolica utatur auctoritate, jubeatque ad vestrum concilium adire. Tenet enim sancta illa sedes gubernacula regendarum cuncti orbis ecclesiarum.* Theod. epist. ad Renat. presbyt. inter epist. S. Leonis tom. 2. p. 219. edit. Rom. 1755. *Ego apostolicae vestrae sedis expecto sententiam, & oro atque obtestor Sanctitatem tuam, ut mihi rectum ac justum tribunal vestrum invocanti, opem ferat, jubeatque ad vos venire, & doctrinam meam Apostolicis vestigiis inhaerentem ostendere.* Theod. epist. ad Leon. Pap. inter epist. S. Leonis.

(697) *Cuncta per mundum novit ecclesia, quoniam quorumlibet sententiis ligata pontificum, sedes beati Petri jus habeat resolvendi, utpote quod de omni*

Febronio risponde a quest'autorità, che il Papa Gelasio non parla, che del potere accordato alla santa Sede dal Concilio di Sardica, e non di quello, che S. Pietro avea ricevuto da Gesù Cristo (698).

Ma questa risposta è formalmente contraria a quello, che dice S. Gelasio, poichè cita egli in prova il giudizio, che Papa Giulio I. avea dato in favore di S. Atanasio, e ch'era anteriore al Concilio di Sardica. Noi abbiam mostrato, ch'era ancora contraria a quello, che Febronio insegna nel medesimo capitolo; poichè pretende, che il canone del Concilio non fosse ricevuto nella maggior parte delle Chiese, e soprattutto in Oriente, e che non dava alcuna giurisdizione al Papa per riformare i giudizj de' Vescovi (699); e noi abbiamo osservato, che un Concilio composto semplicemente di 59. Vescovi, non potea dare giurisdizione ad un Vescovo sopra tutte le Chiese del mondo Cristiano (700).

---

ecclesia jus habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio. Siquidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellare voluerint: ab illa autem nemini sit appellare permissum. Gelas. epist. ad Episcopos Dardaniae apud Labb. Concil. tom. 4. col. 1203. Vid. Nicol. I. epist. 8. ad Michaelem Imp. Hardouin. Concil. tom. 5. p. 167.

[698] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 8.

(699) *Febr. ib.* §. 6.

(700) Ved. sopra p. 291. 299. 328. e sotto art. 5. n. 3. di questo paragrafo.

S. Gregorio il Grande.

S. Gregorio il Grande non difficulta di asserire, che niuno de' quattro Patriarchi ricusar potrebbe di conformarsi ai giudizj della santa Sede, senza produrre un grandissimo scandalo (701). Non trattasi qui, come si vede, della giustizia di questi giudizj, ma dell' autorità dei decreti in se stessi. Eh! chi dubita, dice altrove il medesimo Padre, che la Chiesa di Costantinopoli non sia soggetta alla Sede Apostolica? *De Constantinopolitana Ecclesia, quis eam dubitet Sedi Apostolicae esse subjectam* (702)?

S. Anselmo.

S. Anselmo dice „ la Divina Providenza „ avendo commesso al Sovrano Pontefice il „ governo della sua Chiesa; non potrebbe meglio diriggersi, che a lui per correggere „ colla sua autorità le novità, che attaccano „ la Fede (703).

---

[701] *Postquam ad Beatitudinem vestram & decessoris mei & mea, in causa Honorati archidiaconi scripta directa sunt, tunc contempta utriusque sententia, praefatus Honoratus proprio gradu privatus est. Quod si quilibet ex quatuor patriarchis fecisset, sine gravissimo scandalo tanta contumacia transire nullo modo potuisset*. Greg. Magn. in epist. 52. alias 37. lib. 2. ad Natalem.

(702) *Greg. Magn. l. 7. indict. 2. epist. 12.*

(703) *Quoniam divina Providentia vestram elegit sanctitatem, cui vitam & Fidem Christianam custodien-*

S. Bernardo.

S. Bernardo parla in questi termini ad Eugenio III. „ Dio vi ha confidate le chiavi „ del Cielo, e la cura delle sue Pecore. Que- „ ste Chiavi sono state veramente date anche „ agli altri colla custodia del gregge; ma voi „ li sorpassate tutti tanto per la dignità del- „ la vostra Sede, quanto per il nome, che „ avete ricevuto più eminente. Ciascun di „ essi ha un gregge particolare, che gli è „ stato assegnato; a voi solo sono state con- „ fidate tutte le greggi, che non ne forman, „ che una sola; voi siete solo, non solamen- „ te il Pastore delle Pecore, ma siete anco- „ ra il Pastore di tutti i Pastori. Perchè qual è „ il Vescovo, qual è l' Apostolo, a cui tut- „ te le Pecore sieno state confidate, così as- „ solutamente, e così indistintamente come „ a voi con queste parole: *Se tu mi ami, o* „ *Pietro, pasci le mie Pecore* (704) „? Que-

---

dam, & ecclesiam regendam committeret, ad nullum alium rectius refertur, si quid contra Catholicam Fidem oritur in ecclesia, ut ejus auctoritate corrigatur. Ansel. l. De Verbi Incarnat. c. 1. ad Urban. Pap.

[704] *Age, indagemus adhuc diligentius quis sis, quam geras videlicet pro tempore personam, in ecclesia Dei. Quis es? Sacerdos magnus, summus Pontifex: tu Princeps Episcoporum, tu haeres Apostolorum . . . . potestate Petrus, unctione Christus. Tu es, cui claves traditae, cui oves creditae sunt. Sunt quidem & alii coeli janitores & gregum pastores: sed tu tanto gloriosius quanto & differentius utrumque*

sto Padre ripete la massima medesima in più di un luogo (705).

---

prae coeteris nomen haereditasti . Habent illi sibi assignatos greges, singuli singulos: tibi universi crediti, uni unus . Nec ovium modo, sed & pastorum, tu unus omnium pastor . Unde id probem quaeris? Ex verbo Domini: Cui enim, non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum, sic absolute & indiscrete totae commissae sunt oves? Si me amas, Petre, pasce oves meas . Quas? illius vel illius populos civitatis, aut regionis, aut certi regni? Oves meas, inquit, cui non planum, non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil . Et forte praesentes caeteri condiscipuli erant, cum committens uni unitatem omnibus commendaret in uno grege & uno pastore . . . . Ergo juxta canones tuos alii in partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es . Aliorum potestas certis arctatur limitibus: tua extenditur & in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt . Nonne si causa extiterit, tu Episcopo coelum claudere, tu ipsum ab episcopatu deponere, etiam & tradere satanae potes? Bernard. ad Eugen. Pap. De Considerat. l. 2. c. 8.

(705) *Oportet ad vestrum referri Apostolatum pericula quaeque & scandala emergentia in regno Dei, ea praesertim, quae de fide contingunt . Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non potest fides sentire defectum . Haec quippe hujus praerogativa sedis . Cui enim alteri aliquando dictum est:* Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua? *Ergo quod sequitur, a Petri successore exigitur:* Et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos . *Id quidem modo necessarium* . Bernard. epist. 190. ad Innocent. II. init. – *Plenitudo potestatis super universas orbis ecclesias, singulari praerogativa, aposto-*

„ E' vero, risponde quì Febronio, che
„ Gesù Cristo ha commesso ad ogni Ve-
„ scovo un gregge particolare, e che ha com-
„ messo ogni gregge al Papa solo; ma non
„ nel medesimo senso, nè colla medesima ef-
„ ficacia, cioè non col medesimo potere. I
„ Vescovi esercitano una giurisdizione pro-
„ priamente detta sulle loro Diocesi; non è
„ così del Papa. Gesù Cristo gli ha ben com-
„ messo in qualità di Capo la cura di tutte
„ le Chiese; ma una cura, che dopo la di-
„ visione delle greggie, non debbe esercitar-
„ si, che per una ispezione generale, per
„ una soprintendenza sulle altre Diocesi, in
„ quel modo appunto, che ho io mostra-
„ to, e non per funzioni Episcopali, e Pa-
„ storali propriamente dette. In questo sen-
„ so il Papa è il solo guardiano, il solo pa-
„ store di tutte le greggie; che non signifi-
„ ca nientemeno, che una pienezza di pote-
„ re, come se il Papa potesse tutto in tutte le
„ Chiese del mondo Cristiano, e come se i
„ Vescovi non fossero, che i Delegati del Papa
„ nelle loro Diocesi; lo che è falso (706)„.

---

licae sedi donata est . . . . Potest, si utile judicaverit, novos ordinare episcopatus . . . . . Potest, eos qui sunt, alios deprimere, alios sublimare . . . . In promptu est ei omnem ulcisci inobedientiam, si quis forte reluctari conatus fuerit. Ibid. epist. 131.

(706) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Resp. ad Epist. Ladisl. p.* 89.

Niente di più comodo per eludere le autorità le più espresse, che di dare la significazione dei termini arbitrarj, ad esempio di Febronio; così queste parole, *i Vescovi sono i Pastori del loro gregge*, significano, che i Vescovi hanno ricevuta una potestà di giurisdizione per governarlo, per istruirlo, e per giudicarlo; ma allorchè si dirà che *il Papa è il Pastore de' Pastori*, il medesimo termine di Pastore non significherà più, che un potere di direzione per vegliare all'osservanza dei canoni, per avvertire, per consigliare, per eccitare la vigilanza degli altri Pastori; così il termine *di pascere* consagrato nelle Scritture, e nei Padri per significare l'autorità del governo; questo termine, sul quale sono fondati i diritti della giurisdizione Episcopale, non significherà più se non quello, che gli vorrà far significare.

L'Autore sia almeno d'accordo con se stesso; perchè, ci dic'egli, che Gesù Cristo ha commesso ogni gregge al Papa solo, e in questo senso ha caricato lui solo della sollecitudine di ogni gregge; e altrove ci dice, che tutti i Vescovi sono ugualmente incaricati a vegliare pel mantenimento della Fede, e della disciplina (707). Questa missione non è dunque particolare a S. Pietro secondo Febronio. Non avea dunque Gesù Cristo distin-

(707) Ved. il §. seguente.

to S. Pietro dagli altri Apostoli per questo effetto. Ma pretendete voi dunque, dice il nostro Dottore, che il Papa può tutto nelle altre Chiese, ch'egli è superiore alle leggi canoniche, e che i Vescovi non sono, che suoi sublegati?

Nò, senza dubbio, noi non lo pretendiamo. Noi diciamo al contrario colla Chiesa Gallicana, che il Papa (*) è soggetto ai canoni, e ch'è subordinato ai Concilj Generali nei casi enunciati dal Concilio di Costanza. Noi diciamo, che i Vescovi sono suoi cooperatori, e non suoi sublegati, e che essi hanno ricevuto il loro potere immediatamente da Gesù Cristo. Ma noi diciamo ancora colla Chiesa Gallicana, e con tutti i Dottori Cattolici, che il Papa ha ricevuto una giurisdizione propriamente detta su tutte le Chiese, e su tutti i Vescovi in particolare. Questi due punti vanno sempre uniti nelle opere de' Teologi Francesi; basta aprirne i li-

---

(*) *Nota del Traduttore*. Quì, ed altrove l'illustre Autore scrive in forza de' suoi principj Gallicani in riguardo alla superiorità del Concilio sopra il Pontefice, ed altri articoli a ciò relativi. Questi, ed altri luoghi abbisognerebbero più di una dissertazione, che di una nota. Ma questo sarebbe un annojare il dotto Leggitore, interrompendogli la lettura con delle lunghe confutazioni; e però è pregato a leggere l'ultima nota, che si trova al fine del tomo IV., che con essa il Traduttore provvede al bisogno.

bri per rimanerne convinti. Ma il confonder tutto per nascondersi agli occhi del Lettore col favore di questa confusione, è artefizio solito ad usarsi da Febronio, ed è un vizio, che regna in tutta la sua opera. In vece di rispondere alle ragioni, che stabiliscono la giurisdizione del Papa, prende a provare, che il Papa non ha una giurisdizione illimitata, e che i Vescovi hanno ricevuto immediatamente la loro missione da Gesù Cristo. Questo è abbandonare lo stato della quistione, per combattere un fantasma.

INNOCENZO X.

Si può aggiugnere all'autorità de' Padri la censura d'Innocenzo X., contro la dottrina, che ammetteva due capi della Chiesa nella persona di S. Pietro, e di S. Paolo; dottrina, che il Sovrano Pontefice anatematizzò, perchè contraria alla superiorità del potere, che S. Pietro avea sopra S. Paolo nel governo della Chiesa universale (708).

---

(708) *Propositionem hanc: Sanctus Petrus & sanctus Paulus sunt duo ecclesiae principes, qui unicum efficiunt; vel sunt duae ecclesiae catholicae coriphoei, ac supremi sunt duces summa inter se unitate conjuncti; vel sunt geminus ecclesiae universalis vertex, qui in unum divinissime coaluerunt, vel sunt duo ecclesiae summi pastores ac praesides, qui unicum caput constituunt, ita explicatum, ut ponat omnimodum aequitatem inter S. Petrum & S. Paulum, sine subordinatione & subjectione S. Pauli ad S. Petrum,*

RISULTATO DELLE RIFERITE AUTORITÀ.

Ripetiamo ora in poche parole quello, che abbiamo riferito della dottrina de' Padri, e diciamo: se la Chiesa Romana è la prima di tutte le Chiese, a cui le altre debbono principalmente ricorrere; se ha il diritto di riformare gli abusi, che s' introducono nelle altre Diocesi, il diritto di correggere i Pastori, di punirli, o di ristabilirli sulle loro Sedi; se Gesù Cristo ha commesso ai Papi il governo di tutte le Chiese, e di tutti i Vescovi; i Papi hanno dunque su di essi in particolare, non solamente un Primato d' onore, e di direzione, ma un Primato di giurisdizione, poichè in virtù di una giurisdizione reale, possono esercitare tutti questi diritti, e adempiere ai doveri della loro missione.

Febronio procura di difendersi contro l'autorità de' Padri, rispondendo, che le loro espressioni *figurate*, ed *ampollose* non cangiano punto la natura delle cose [709]; che non dal senso proprio, e stretto, dei termini, di cui *l' infermità umana* abusa troppo facilmen-

---

in potestate suprema & regimine universalis ecclesiae [*sanctissimus Pontifex*], *haereticam sensuit & declaravit*. Decret. Innoc. X. ann. 1647. die 24. Jan. - *Ved. qui sopra* §. 3. *art.* 5, *di questo cap.*

(709) *Quae hinc inde occurrunt figuratae aut ampullatae Patrum elocutiones*, *substantiam rei non mutant*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 8. tit. p. 191.

te, si debbe argomentare (710). Noi abbiam veduto, che quando gli è stata prodotta la pratica de' Papi i più rispettabili, ha risposto, che per un effetto *dell' umana infermità* (711) i Papi più santi aveano esteso troppo i limiti della loro giurisdizione, e che non dai fatti, ma per la dottrina de' Padri bisognava decidersi. Ora dal senso proprio, e stretto delle parole, di cui i Padri si sono serviti, fa d' uopo giudicare della loro dottrina. Da che dunque bisognerà giudicarne per conoscere l' insegnamento della Chiesa, poichè i fatti, e i termini dei Padri non possono più servire di regola? Bisognerà ricorrere alla Scrittura interpretata secondo lo spirito particolare? Eccoci dunque Calvinisti. Ma che risponderà il nostro Scrittore all' all' autorità Concilj?

CONCILIO DI COSTANTINOPOLI.

I Padri del primo Concilio di Costantinopoli c' insegnano, ch' essi sono stati convo-

---

(710) *Inde novus titulus extendendae Pontificiae potestatis; id ita ferente humanae conditionis infirmitate, quae aegre intra legitimos fines sese continet, scilicet a proprio & stricto sensu verborum, nonnunquam generalius, & sine consideratione aut respectu ad determinata quaedam jura, quae primatui adhaerere serius praetensa sunt, praelatorum, argumenta desumuntur, pro eorumdem putativorum jurium assensione & confirmatione*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 8.

(711) Ved. sopra.

cati per ordine del sovrano Pontefice, di cui l' Imperatore ha loro diretto il rescritto (712). Ora la convocazione *Canonica* suppone la giurisdizione, poichè impone a quelli, che si sono convocati, l' obbligo di rendersi all' assemblea indicata.

CONCILIO DI CALCEDONIA.

Il Concilio di Calcedonia chiama S. Leone *il Pontefice della Chiesa universale*. „ Dio-„ scoro, dicono i Padri del Concilio, diri-„ gendosi al Papa, mette il colmo alla paz-„ zìa, insorgendo contro quello, cui ha il „ Salvatore confidata la custodia della sua „ Vigna, cioè contro la vostra Sede Aposto-„ lica (713) „. Dimandano essi a S. Leone la conferma degli atti del Concilio, riserbandogli la causa di quegli, che aveano abbracciato il partito di Nestorio.

DUODECIMO CONCILIO DI NICEA.

La lettera del Papa Adriano inserita nel settimo Concilio Ecumenico, dice, che „ la „ Sede di Roma avendo il Primato, illumi-„ na tutto l' universo come Capo di tutte le „ Chiese, e che perciò Pietro pascendo la

(712) *Epist. Concil. Constantin. ad Damas. apud Theodor. Hist. l. 5. c. 9.*

[713] *Post haec omnia insuper, & contra ipsum cui vineae custodia a Salvatore commissa est, extendit insaniam, idest contra tuam apostolicam sedem.* Concil. Chalced. act. 1. 2. 3.

„ Chiesa, abbraccia tutto; che ha goduto, „ e che gode ancor da per tutto della prin- „ cipalità [714] „. Principalità, come si vede, sempre unita al diritto di pascere, cioè al diritto di governare.

CONCILIO LATERANENSE DEL 649.

Un Concilio Lateranense tenuto nel 649., insegna, che il Romano Pontefice „ ha ricevuto dispensativamente la potestà, e l' au- „ torità Sacerdotale su i suoi cooperatori, e „ soprattutto per parte di quello, che si è „ incarnato per noi [715] „. Ora ricevere la

---

(714) *Cujus* (Petri) *Sedes per totum terrarum orbem Primatum obtinens lucet, omniumque Ecclesiarum Caput exstitit. Unde & ipse beatus Petrus Apostolus Dei jussu Ecclesiam pascens, nihil indissolutum dimisit, sed ubique Primatum obtinuit & obtinet.* Septima synod. Nic. II. act. 2. apud Labb. tom. 7. col. 126.

(715) *Hoc potestative olim & antiquitus facere per Apostolicam seu Canonicam consuevit auctoritatem, dum aperta lucubratione non solum claves Regni Coelorum creditae sunt ei, atque ipse tantummodo ad aperiendas eas fidelibus quidem digne, minime autem Evangelio gratiae credentibus claudere, magnus secundum veritatem, & Princeps Apostolorum meruit Petrus: sed etiam & pascere primus jussus est oves Catholicae Ecclesiae, cum Dominus dicit:* Petre, amas me? Pasce oves meas; *& iterum ipse praecipue ac spiritaliter firmam prae omnibus habens in Dominum Deum nostrum & immutabilem fidem, convertere aliquando & confirmare exagitatos consortes suos, & spiritales meruit fratres, utpote dispensative, super*

potestà sugli altri, è un ricevere sù di questi l'autorità del comando.

Altro Concilio di Laterano del 1215.

Un altro Concilio Lateranense del 1215. sotto Innocenzo III., dichiara, che in virtù di Divina istituzione, la Chiesa Romana ha il Primato di una potestà ordinaria sopra tutte le altre, come Madre, e Maestra di tutti i Fedeli, che i Patriarchi di Costantinopoli, di Alessandria, e di Antiochia dopo aver ricevuto il Pallio dal Papa, come un segno della pienezza del Pontificale ministero, e dopo avergli giurata la fedeltà, e l'ubbidienza, danno il Pallio ai loro Suffraganei, facendo anche loro promettere l'ubbidienza alla Chiesa Romana (716).

---

omnes ab ipso qui propter nos incarnatus est Deus, potestatem accipiens & sacerdotalem auctoritatem. Concil. Lateran. ann. 649. act. 2. apud Labb. Concil. tom. 6. col. 104.

[716] *Romana Ecclesia, disponente Domino, super omnes alias, ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium & magistra . . . . Postquam Antistites* (Constantinopolitani, Alexandrini & Antiochaeni) *a Romano Pontifice acceperint pallium, quod est plenitudinis officii Pontificalis insigne, praestito sibi fidelitatis & obedientiae juramento, licenter & ii suis suffraganeis pallium largiantur, recipientes pro se professionem canonicam, & pro Romana Ecclesia sponsionem obedientiae ab eis*. Concil. Later. an. 1215. can. 5.

Concilio Generale di Lione del 1274.

La Bolla che pubblicò Gregorio X. nel 1274. nel, Concilio Generale di Lione coll' approvazione di questo Concilio (*hoc sacro approbante Concilio*), chiama il successore di S. Pietro il Rettore della Chiesa universale, e il Direttore del gregge del Signore: *Rectoris universalis ecclesiae, gregis Domini directoris*. Ora il reggere la greggia, e governarla: e per governare bisogna necessariamente avere il poter del comando, cioè il diritto di giurisdizione.

Concilio di Costanza.

Martino V. dichiara nel Concilio di Costanza, „ che è contro il diritto Divino, ed „ Umano, l'appellare dal tribunale del Giu„ dice supremo, cioè dal tribunale della Se„ de Apostolica (717) „. La Chiesa Romana ha dunque, per diritto Divino, una superiorità di giurisdizione sopra le altre Chiese.

Concilio di Firenze.

Il Concilio di Firenze sì celebre per la riunione dei Greci con la Chiesa, definì, che

---

[717] *Tam jure divino, quam etiam humano, quibus sacrorum Canonum auctoritas, nulli fas est a supremo judice, videlicet Apostolica Sede, seu Romano Pontifice, Jesu Christi Vicarium terris, appellare, aut ejus judicium, in causis fidei, quae tanquam majores, ad Sedem Apostolicam referendae sunt, declinare.* Bull. Martini V. 16. die idib. Mart. Pontif. ann. 1.

„ il Pontefice Romano è il Capo, il Padre,
„ e il Dottore di tutte le Chiese; e che ha
„ ricevuto nella persona di Pietro un pieno
„ potere per pascere, per dirigere, per go-
„ vernare la Chiesa universale, come costa
„ dai Concilj Ecumenici, e dai sacri cano-
„ ni (718) „.

Sì, risponde Febronio, il Papa ha ricevuto da Gesù Cristo un pieno potere per governare la Chiesa universale, ma *ancora quanto si contiene dai Concilj, e dai canoni*, come aggiungono i Padri di Firenze. Bisogna dunque, prosiegue Febronio, consultare i Concilj, e i canoni, per conoscere qual è questo genere di potere (719). Cioè, che siccome Febronio trova, che i Concilj non attribuiscono al Papa, che un potere di direzione senza giurisdizione; *questo pieno potere* nemmeno

[718] *Definimus sanctam Apostolicam Sedem & Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, & ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri, Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae Caput, & omnium Christianorum patrem & doctorem existere; & ipsi, in B. Petro, pascendi, regendi & gubernandi, universalem Ecclesiam a Domino nostro J. C. plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis Oecumenicorum Conciliorum & in sacris Canonibus continetur*. Concil. Florent. Sanctae unionis litterae cap. 4.

[719] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 4. *n.* [illegible]

sarà più un pieno potere; nemmeno sarà più un vero *potere*; perchè in materia di governo, i termini di potere, di comando, di giurisdizione, sono sinonomi, supponendo essi sempre l'obbligo di ubbidienza negli inferiori. Così i Padri di Firenze volendo determinare i diritti della santa Sede, articolo essenziale, che divideva i Greci dalla Chiesa Romana, non aveano in fondo alcuna cosa difinita. Qual è in fatti il Greco Scismatico, che non avesse potuto sottoscrivere il decreto di riunione, accordando al Papa un pieno potere, tal quale era accordato dai Concilj, riserbandosene ancora la libertà di dare al termine di *potere* quel senso, che giudicherebbe opportuno? Che cosa dunque intese il Concilio di Firenze con queste parole: *Il sovrano Pontefice ha ricevuto un pieno potere per governare la Chiesa universale, come si contiene nei Concilj?* Egli ha inteso, che il sovrano Pontefice aveva ricevuto un pieno potere di governare la Chiesa universale, come l'avevano dichiarato i Concilj, e conformemente alle regole prescritte dai Concilj.

Febronio aggiunge: la prova, che il Concilio di Firenze non attribuisce al Papa un potere di giurisdizione, è, che Bellarmino medesimo (*l.* 2. *Concil.*) riconosce, *che questo Concilio non lo ha espressamente difinito*. Un altra prova è, che la medesima quistione fu

vivamente dibattuta nel Concilio di Trento, e che questo Concilio ebbe ancora l'avvertenza di niente decidere su questo articolo (720).

Due insigni falsità. Ed eccone le ragioni: I. Qual cosa i Padri di Firenze non hanno espressamente definito, secondo Bellarmino? Nò certamente, se il Papa aveva giurisdizione su tutte le Chiese in particolare, ma solamente, s'egli era sopra il Concilio Ecumenico: *Cœperunt quærere Patres* (Basileenses) *an tenerentur obedire Pontifici, an Pontifex potius teneretur obedire ipsis, id est, generali Concilio... Florentinum Concilium non ita expresse definivit* (721).

II. La quistione, che restò indecisa nel Concilio di Trento, molto meno fu, se il Papa aveva giurisdizione su le Chiese particolari, ma se l'aveva su la Chiesa universale. Febronio cita Pallavicino in prova di ciò, che avanza, e il discorso, che fece Lainez in questo Concilio (722). Ma ha egli letto questo discorso in Pallavicino? E se lo ha letto, come non vi ha egli rimarcato, che lungi dal mettersi in esso in quistione la giu-

(720) *Febr. ib.* Ved. il tom. 3. del medesimo autore §. 8. n. 7.

(721) Bell. *Controv. Concil. l.* 2. *c.* 13. *col.* 928. *edit.* 1690.

(722) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 1. §. 3. *n.* 1. *p.* 54.

risdizione del Papa su le Chiese particolari, questa giurisdizione era al contrario sì generalmente, e sì costantemente riconosciuta, che da questo punto di dottrina prenda Lainez argomento per provare la giurisdizione del Papa su la Chiesa universale (723)? Ma se Febronio ha letto questo articolo in Pallavicino, che cita, perchè afferma il contrario? Perchè suppone ciò, che è evidentemente falso? Perchè allega in suo favore un'autorità, che prova precisamente contro di lui?

Egli ci assicura ancora, che il Concilio di Firenze non è riconosciuto per Ecumenico dalla Chiesa Gallicana, e che non era composto, che di qualche Italiano, e da quattro Padri Greci (724).

Altra falsità in tutti i suoi punti. Perchè I. è falso, che il Concilio di Firenze non

---

(723) *Verba illa*: Pasce oves meas, *aut soli Petro ejusque successoribus fuisse dicta; & hinc palam fieri plenam ipsi traditam jurisdictionem in universam Ecclesiam, adeoque hunc esse fontem unicum, ex quo cuncti haurirent: aut dicta fuisse a Redemptore singulis Episcopis, & per id subtrahi quoque fundamentum affirmandi id quod adversarii, tanquam necessarium fatebantur, universam hujusce jurisdictionis materiam a Christo subjectam fuisse Romano Pontifici, & ab ipso distribuendam peculiaribus Episcopis*. Pallav. Hist. Concil. Trid. l. 18. cap. 15. p. 78. 79. edit. Antuerp. 1673.

(724) *Febr. tom.* 1. *c.* 5. §. 4. *n.* 5. *p.* 307. 308.

sia riconosciuto come Ecumenico dalla Chiesa Gallicana, e me ne appello alle testimonianze le meno sospette di Bossuet (725), di Abert (726), di Du-Pin (727), del P. Alessandro (728), del Catechismo di Montpellier (729), e finalmente di tutto il Clero di Francia (730). Io parlo della Ecumenicità di questo Concilio, almeno in quanto al decreto di unione, che stabilì la giurisdizione del Papa (731). Decreto, che riconciliò i Greci

---

[725] *Constansiensem synodum pro oecumenica jam inde ab initio valuisse . . . . probavimus tot deinde decretis, Senensis, Papiensis, Basileensis, Florentini, Oecumenicorum Conciliorum*. Boss. Defin. 4. prop. Cleri Gal. tom. 1. p. 390 in 4.

(726) Theol. tom. 1. p. 171.

(727) Du-Pin, Traitè de la Puiss. Eccl. & Temp. p. 430. ec.

[728] *Nat. Alexand. Hist. Eccl. dissert.* 18

(729) Catechisme de Montpellier part. 1. sect. 2. ch. 3. §. 430. ec.

(730) I Vescovi di Francia radunati nel 1655. confortavano tutti i Vescovi del regno „ a fare insegnare, che Dio ha stabilito l'autorità del nostro „ S. Padre il Papa in tutta la Chiesa, e quelle dei „ Vescovi nelle loro diocesi, conformemente alla „ dottrina del Laterano sotto Innocenzio III., di Firenze, e di Trento „. Memoires du clerge tom. 1. col. 683. On pourroit ajouter une infinité d'autres temoignages, tels que celui de Cabassut, de Gibert, de Pontas ec.

(731) Noi conveniamo, che le prime sessioni del Concilio non hanno l'autorità medesima in Francia.

con la Chiesa Romana, e che fu pubblicato in un tempo, in cui il Concilio di Basilèa ridotto a sette Vescovi, era caduto evidentemente nello scisma per l'elezione dell'Antipapa Amadèo di Savoja, sotto il nome di Felice V.

II. E' falso, che il Concilio di Firenze fosse composto da qualche Italiano, e da quattro Padri Greci. Perchè si trovano nel P. Labbè, al fine del Concilio di Firenze i nomi di diciassette Vescovi Greci tutti Metropolitani, molti dei quali si sottoscrissero ancora o per gli altri Metropolitani, o per i Patriarchi di Alessandria, di Antiochia, e di Gerusalemme, senza contare la sottoscrizione dell' Imperator Greco, e di molti Dottori della medesima Nazione, tutti costituiti in dignità, senza contare il Patriarca di Costantinopoli, che morì immediatamente prima della conclusione del Concilio, dopo aver preparata, e sottoscritta di suo proprio pugno una professione di Fede, conforme al decreto di unione. Io vi trovo ancora per parte dei Latini, oltre alla sottoscrizione dei Cardinali, e di una moltitudine di Dottori, i nomi di cinquantotto Arcivescovi, dei quali alcuni sono Francesi, altri Spagnuoli, come sono quelli di Conserans, di Troyes, di Bayeux, di Grenade, di Leon. Il Lettore vegga per se stesso, e giudichi della confidenza, che

merita uno Scrittore, che io non oserò dire, molto imprudente, ma almeno poco geloso della sua riputazione, per voler imporre a tutto l'universo su di un fatto, del quale era così facile rilevarne la falsità.

CONCILIO DI BASILEA.

Ma poichè Febronio deprime l'autorità dei Padri di Firenze, non ricuserà il Concilio, che forma la più grande autorità presso lui. Che risponderà egli a questa dichiarazione dei Padri di Basilèa: „ Noi riconosciamo, che il sovrano Pontefice è il Capo, ed il Primate della Chiesa; che è il Vicario di Gesù Cristo, istituito da Gesù Cristo medesimo, e non dagli Uomini, nè dai Concilj; che è il Prelato, e il Pastore dei Cristiani; che ha ricevuto dal Signore le Chiavi del Cielo; *e che è il solo, a cui sia stato detto: Voi siete Pietro;* il solo, che sia stato chiamato ad una pienezza di potere, non essendo stati gli altri chiamati, che ad una parte di cura; e che è questa finalmente una verità generalmente riconosciuta (732) „?

---

(732) Dopo il ragionamento, che fece Pietro Arcivescovo di Taranto, a nome di Eugenio IV. nel Concilio di Basilèa, il Concilio rispose: *In primis late explicat* [Archiepiscopus Tarentinus] *jurisdictionem & potestatem summi Pontificis, quod Caput sit & primus Ecclesiae Vicarius Christi, & a Christo, non ab hominibus vel Synodis aliis Praelatus & Pa-*

Concilio di Trento.

Il Concilio di Trento insegna ancora, che „ i Papi hanno potuto, in virtù del supremo potere, che hanno dalla Chiesa universale ricevuto, riserbarsi la cognizione di certe cause concernenti i delitti più gravi (733) „. Ecco dunque la giurisdizione sovrana dei Papi in tutto il mondo Cristiano chiaramente difinita; ecco uno dei diritti eminenti di questa giurisdizione, che restringono il potere dei Vescovi, in rapporto alle riserve, espressamente riconosciuto.

Febronio che si obbjetta quest' ultimo testo, risponde, che il Concilio non ha difinito da che i Papi aveano ricevuto questo supremo potere; e che non vi è cosa, che impedisca di dire, che l' hanno ricevuto dalla Chiesa, e non da Gesù Cristo.

Ma si facci attenzione, che la Chiesa medesima è quella, che parla in questa augu-

---

stor Christianorum; *& ei datae sunt a Domino claves & uni dictum est*: Tu es Petrus, *& solus in plenitudinem potestatis vocatus sit. Alii in partem sollicitudinis & multa hujusmodi, quae, cum vulgatissima sint, minime necessarium erat recensere. Ita plane fatemur & credimus, operamque in hoc sacro Concilio dare intendimus, ut omnes eamdem sententiam credant*. Concil. Hard. tom. 8. col 1323.

(733) *Merito Pontifices maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores, suo potuerunt peculiari judicio reservare*. Trid sess. 14. c. 7. De reform.

sta assemblèa. Or, io dimando, se la Chiesa dichiarando, che i Papi hanno ricevuto un supremo potere, sia cosa naturale intendere, che la Chiesa medesima ha dato loro questo potere. Se Febronio si ostina a sostenerlo, apprenda dai Concilj di Firenze, e di Basilèa, che noi abbiam citati, che questa pienezza di potere deriva dalla istituzione di Gesù Cristo.

Dall' altra parte, come Febronio, che assicura nell' intera sua opera, che questa potestà suprema, che i Papi esercitano, è contraria all' istituzione di Gesù Cristo, e al bene della Chiesa, invita tutti i Principi Cristiani a tentare tutti i mezzi per ristabilire l' Episcopato nei suoi diritti primitivi, fosse anche a rischio di tirarsi gli anatemi della santa Sede, e di cagionare uno scisma nella Chiesa? Come può egli attribuire l' istituzione di questo potere alla Chiesa medesima, senza accusarla di aver introdotto il più enorme di tutti gli abusi?

ARTICOLO IV.

Prove tratte dalle testimonianze particolari della Chiesa Gallicana, e dalle confessioni di Febronio.

Noi non sappiamo, che applaudire ai giusti elogj, che dà Febronio alla Chiesa

Gallicana: ma più noi rispettiamo questa Chiesa, più siamo irritati per l'ardire, che ha questo Autore di calunniarne la dottrina per renderla complice dei suoi proprj errori, e più dobbiamo ancora applicarci a giustificarla. Cominciamo dalla testimonianza dei suoi primi Dottori:

S. IRENEO, S. EUCHERIO, HINCMAR, S. IVO DI CHARTRES, PIETRO DI BLOIS, E LANFRANC.

Noi abbiam veduto (734), che secondo S. Ireneo, la Sede di San Pietro era il centro, a cui tutte le altre Chiese doveano ricorrere a cagione del suo Primato. S. Eucherio, Arcivescovo di Lione, c'insegna, che il successore di Pietro *è stato preposto sopra gli altri Pastori* del gregge di Gesù Cristo (735). Hincmaro di Rheims ci dice, che *conformar si deve a ciò, che è stato regolato dalla Chiesa Romana, essendo la Madre, la Maestra, e la Dottoressa delle altre Chiese* (736). Secon-

---

(734) Ved. pag. 441.

(735) *Dicit Dominus Petro: Pasce oves meas; prius agnos, deinde oves commisit ei, quia non solum Pastorem, sed Pastorem populorum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit & filios, pascit & matres, regit & subditos & Praelatos. Omnium igitur Pastor est, quia praeter agnos & oves, in Ecclesia nihil est.* Eucherus Lugd. serm. Vigil. S. Petri.

(736) *Hincm. epist. nomine car. 2. ad Joan. III. Papam n. 21. inter opera Hincm. t. 2. edit. 1645. p. 778.*

do S. Ivo di Chartres, il sovrano Pontefice è *il Pastore universale delle pecore, ed è incaricato della custodia di tutte le Chiese* (737). Pietro di Blois la chiama la Maestra di tutte le Chiese: *Eminentiam Apostolicæ Sedis, Magistram omnium Ecclesiarum profitemur* [738]. Lanfranco la riguarda come la sentinella collocata nel luogo più elevato, per vegliare su tutta la Religione Cristiana (739).

S. Bernardo.

S. Bernardo ci dice, che i successori di Pietro sono preposti al governo di tutto il gregge di Gesù Cristo. Ascoltiamo ciò che insegna ancora nelle sue lettere: „ La pienez„ za del potere su tutte le Chiese del mon„ do, dic' egli, è stata data per un privile„ gio particolare alla Sede Apostolica. Chiun„ que pertanto gli resiste, resiste all' ordine „ stabilito da Dio. Il Papa può creare de' „ nuovi Vescovati, sopprimere quelli, ch' esi„ stono, ed erigerli in Metropoli „. E in un altro luogo, scrivendo al Papa: „ si debbono „ riferire al vostro Apostolato tutti i danni, „ e tutti gli scandali, che nascono nel regno „ di Dio, soprattutto quelli, che concerno„ no la Fede. Perchè io credo, che le per-

[737] *Ivo Carn. Serm.* 2. *De Cath. S. Petri*, & *epist.* 48. 88. 247.

[738] *Petr. Bles. epist.* 68.

(739) *Lanfr. epist.* 3. *ad Alexand.*

„ dite, che soffre la Fede, sieno riparate qui-
„ vi, ove non ponno mancare. Tal è la pre-
„ rogativa di questa Sede. A qual altra in
„ fatti ha egli detto: *io ho pregato per voi*
„ *Pietro, affinchè la vostra Fede non manchi?*
„ Il successore di Pietro è dunque obbligato
„ a ciò, che ha egli in seguito detto: *e voi*
„ *quando sarete convertiti, confermerete i vo-*
„ *stri fratelli*.... Voi fate le veci di Pietro,
„ di cui coprite la Sede, e colla vostra am-
„ monizione confermate quelli, che vacilla-
„ no nella Fede, e *se colla vostra autorità at-*
„ *terrate i corruttori della Fede* (740)„. Que-

---

[740] *Plenitudo potestatis super universas orbis Ecclesias singulari praerogativa Sedi Apostolicae donata est. Qui igitur huic potestati resistit, ordinationi Dei resistit. Potest, si utile judicaverit, novos creare Episcopatus, ubi hactenus non fuerint: Potest eos, qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit; itaut de Episcopis creare Archiepiscopos liceat, & e converso, si necesse visum fuerit.* Bernard. epist. 131.

Oportet ad vestrum referri Apostolatum pericula quaeque & scandala emergentia in regno Dei, ea praesertim, quae de fide contingunt. Dignum namque arbitror, ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non potest Fides sentire defectum: Haec quippe hujus praerogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est: Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat Fides tua? *Ergo quod sequitur, a Petri successore exigitur:* Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos: *Id quidem modo necessarium. Tempus est, ut vestrum agno-*

ste parole non hanno bisogno di commentarj; noi faremo solamente osservare come S. Bernardo ad esempio degli altri Padri della Chiesa, applica a S. Pietro, e ai suoi Successori i testi della Scrittura, che noi abbiam riferiti per stabilire la giurisdizione della santa Sede.

S. Tommaso.

S. Tommaso insegna la medesima dottrina. „ Si vede per l'autorità dei Dottori „ Greci, dic' egli, che il Pontefice Romano „ ha una pienezza di potere nella Chiesa, e „ che Gesù Cristo non ha dato, che a Pie„ tro solo la pienezza del potere, ch' egli a„ vea (741) „.

---

scatis, Pater amantissime, principatum, probetis zelum, ministerium honoretis. In eo plane Petri impletis vicem, cujus tenetis & sedem; si vestra admonitione corda in Fide fluctuantia confirmatis, si vestra auctoritate conteritis Fidei corruptores. Bernard epist. 190.

[741] *Habetur ex Graecorum Doctorum auctoritatibus, quod Romanus Pontifex habeat in Ecclesia plenitudinem potestatis. Dicit Cyrillus Patriarcha Alexandrinus in loco Thesaurorum: Sicut Christus accepit a Patre sceptrum Ecclesiae gentium ex Israel egrediens, super omnem principatum & potestatem, super omne quodcumque est, ut ei cuncta curventur, sic & Petro & ejus successoribus plenissimam potestatem, plenissime commisit; ut etiam nulli alii quam Petro, Christus, quod suum est, plenum ipsi soli dedit*. S Thom. contra errores Graec. c. 32.

Il Clero di Francia.

Il Clero di Francia adunato a Melun, propose ai Fedeli, per regola della loro credenza, quello, che crede ed „ insegna la san-„ ta Chiesa di Roma, che è la Maestra, la „ Colonna, e l' appoggio della verità, perchè „ ogni altra Chiesa accordare si deve con „ questa a ragione della sua principalità (745)„. Il medesimo Clero nell' Assemblèa generale dei 20. Gennajo 1626. si esprime in questi termini, articolo 137. „ E' una gran testimo-

---

ctae Romanae Ecclesiae, omnium Ecclesiarum matri & magistrae, auctoritati & judicio, quaecumque in hac Synodo acta, decreta sancitave sunt, perpetuo emendanda & corrigenda subjicimus. Concil. Burdig. ann. 1383. tit. 35. in fine. Labb. Concil. tom. 15. col. 991.

Il Concilio d' Ales nella Provincia ha ripetuto quasi le mie parole in fine della sua costituzione, e scrive una lettera al Papa in questi termini: *Quae in ea* (Synodo) *decreta confecimus, qua majori possumus reverentia atque humilitate mittimus ad Sanctitatem vestram* [Sixtum V.] *ejusque censurae & judicio subjicimus, rogamusque ut ea sapientia sua meliora facere, atque Apostolica auctoritate confirmare & munire ad spiritualem hujus Ecclesiae & Provinciae aedificationem promovendam, velit*. Concil. Aquisext. ann. 1585. epist. Synodi ad Sixtum V. Concil. Labb. tom. 5. col. 1189.

(745) *Aperta professione eam Fidem pronuntient, quam sancta Romana Ecclesia, magistra, columna, & firmamentum veritatis profitetur & colit. Ad hanc enim propter suam principalitatem necessum est omnem convenire Ecclesiam*. Tom. 1. des Mem. du Clerge, ancienne edit. p. 438.

„ nianza dell' amor, che si porta a Dio quan-
„ do si rispettano, e onorano quelli, che ha
„ egli costituiti in questo mondo per essere
„ la sua immagine, tenervi il suo luogo, e
„ in vece sua supplire visibilmente allè neces-
„ sità degli uomini per la salute delle loro ani-
„ me. Ed essendo stata data questa preroga-
„ tiva ai Pontefici sopra tutti i Vescovi, è
„ ben di dovere, che riconoscendosi loro in-
„ feriori, gli onorino, li rispettino, e li ve-
„ neriuo, affinchè ad esempio loro, tutto il
„ resto degli uomioi faccia la medesima co-
„ sa. I Vescovi saranno dunque esortati ad
„ onorare questa santa Sede Apostolica, e
„ Chiesa Romana fondata nella promessa in-
„ fallibile di Dio, nel sangue degli Aposto-
„ li, e dei Martiri, la Madre delle Chie-
„ se, e che è, per parlare con S. Atanasio,
„ come il capo sagro, per cui le altre Chie-
„ se, che non sono, che suoi membri, sor-
„ gono, si mantengono, e si conservano. Ri-
„ spetteranno ancora il nostro santo Padre il
„ Papa Capo visibile della Chiesa universa-
„ le, Vicario di Dio in terra, Vescovo de'
„ Vescovi, e de' Patriarchi, in una parola
„ successore di S. Pietro, dal quale l' Episco-
„ pato, e l' Apostolato hanno avuto comin-
„ ciamento, e sopra il quale Gesù Cristo ha
„ fondata la sua Chiesa, consegnandogli le
„ chiavi del Cielo coll' infallibilità della Fe-

„ de, che si è veduta miracolosamente du-
„ rare immutabile ne' suoi successori fino al
„ giorno d'oggi: per cui i Fedeli Ortodossi
„ si son trovati obbligati a render loro ogni
„ sorta di ubbidienza, e di vivere con defe-
„ renza ai loro santi decreti, ed ordinanze;
„ i Vescovi saranno esortati a far continuar
„ lo stesso, e di reprimere, per quanto sarà
„ loro possibile, gli spiriti libertini, che vo-
„ gliono rivocare in dubbio, e mettere in
„ compromesso questa santa, e sagra autori-
„ tà, confermata da tante leggi divine, e
„ positive, e per mostrare il cammino agli
„ altri, saranno essi i primi a deferirvi: Ora
„ essendovi bisogno di un'assistenza partico-
„ lare dello Spirito Santo per condurre un
„ governo sì importante, qual è appunto quel-
„ lo della Chiesa universale, i Vescovi ordi-
„ neranno, che in tutte le preghiere delle lo-
„ ro Diocesi, se ne facci una in particolare
„ per il Santo Padre, cha sarà sedente nella
„ Cattedra di S. Pietro, affinchè ajutato egli
„ dai suffragj di tutti i Fedeli, tutte le sue
„ cure, e tutte le sue pene riescano a gloria
„ di Dio, a vantaggio della sua Chiesa, e
„ a salute delle anime (746)„.

(746) Avviso dell' Assemblea generale del Clero di Francia a' Monsignori Arcivescovi, e Vescovi di questo Regno. Era scritto al fine *fatto nel radunamento del Clero di Francia li 20. Gennajo 1626.* E

Nel 1655. trentun Vescovi di Francia scrivendo a Innocenzo X., riconoscono come una massima fondata su „ le promesse di Gesù Cristo, e confermata dagli atti degli antichi Pontefici, che i giudizj dati dai Papi per stabilire la regola della Fede sulla consultazione dei Vescovi, sono appoggiati all' autorità sovrana, che Dio ha data loro in tutta la Chiesa, autorità, alla quale tutti i Cristiani sono tenuti di sottomettere il loro spirito (747) „.

I Vescovi adunati a Parigi nel 1653. in numero di 85. all'occasione delle cinque proposizioni di Giansenio deferiscono queste proposizioni alla santa Sede, dicendole, che il Clero si dirige al sovrano Pontefice, confor-

---

sottoscritto *per comandamento degl' Illustrissimi e Reverendissimi Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, e di tutti gli Ecclesiastici deputati nell' Assemblea generale del Clero di Francia*. Leonoro de Stampes Vescovo di Chartres. Imprime par l' Imprimeur Royal, avec privilege de sa Majeste tres-Chrestienne.

(747) *Perspectum habebat* [Ecclesia] *non solum & Christi Domini nostri pollicitatione Petro facta, sed etiam & actibus priorum Pontificum . . . . judicia pro sancienda regula Fidei a summis Pontificibus lata, super Episcoporum consultatione (sive suam in actis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis libuerit) divina aeque & summa per universam Ecclesiam auctoritate niti, cui Christiani omnes ex officio, ipsius quoque mentis obsequium praestare tenentur*. Proces verbal de l' assemblee en 1655. 727.

memente all' uso stabilito nella Chiesa, di portare innanzi a lui le cause maggiori (748).

Essi tengono il medesimo linguaggio nel 1660. (749), e nel 1662 (750). Dichiarano essi solennemente nel 1681., che il Pontefice Romano „ è il Capo della Chiesa, il centro

[748] *Majores causas ad Sedem Apostolicam referre solemnis Ecclesiae mos est, quem fides Petri nunquam deficiens perpetuo retineri pro suo jure postulat. Æquissimae huic legi obsequentes, de gravissimo circa religionem negotio Sanctitati tuae scribendum censuimus*. Epist. Cl. Gall. ad Innoc. X. an. 1653.

(749) *In hoc monte* (Sedis Apostolicae) *nos ipsi pascimur*, *ut ait Divus Augustinus ad populum suum: Pascimus vos, pascimur vobiscum, & quia in eo Dominus docet; statuimus ibi secundum verba Tertulliani finem quaerendi, stationem credendi, expunctionem inveniendi*. Proces verbal. de l' Assembl. de 1660. p. 591.

[750] „ La sommissione, che noi siamo usati di „ avere al S. Padre, è come il retaggio dei Vescovi „ di Francia . . . . . E il punto solido della nostra „ gloria, che rende la nostra Fede invincibile, e la „ nostra autorità infallibile, allorchè noi abbiamo „ l' una, e l' altra inseparabilmente attaccate al cen„ tro della religione, avvinchiandoci alla sède di San. „ Pietro per la credenza, e per la disciplina nell' u„ nità dello spirito della Chiesa. Non sapranno pre„ valere le porte dell' inferno contro una forza sì „ formidabile a tutte le potestà delle tenebre „. Lettre circulaire des cardinaux, archeveques, & eveques assembles a Paris aux archeveques, & eveques du royaume, en date du 2. octobre 1662. Proces verbal de l' assembl. de cette annee.

dell' unità, e che ha ricevuto da Gesù Cristo sugli altri Vescovi, nella persona di San Pietro, un Primato *di autorità, e di giurisdizione*, e che chiunque si allontana da questa verità è *Scismatico, ed ancora Eretico* (751) „.

Essi si lagnano nel 1682., che „, sotto pretesto di difendere le libertà Gallicane, molti indeboliscono il Primato, che Gesù Cristo ha dato a S. Pietro, e ai sovrani Pontefici suoi successori, ch' essi mancano all' ubbidienza, che è loro dovuta da tutti i Cristiani, e che diminuiscono la maestà della Sede Apostolica, per la quale l' unità della Chiesa si conserva, e nella quale la Fede è annunziata . . . . . Essi aggiungono, che le quistioni sulla Fede sono principalmente di pertinenza del Papa, e che i suoi decreti ri-

---

(751) *Caput est Ecclesia* [Romanus Pontifex] *centrum unitatis. Obtinet ille in nos primatum auctoritatis & jurisdictionis, sibi a Christo Jesu in persona S. Petri collatum. Qui ab hac veritate dissentiret, Schismaticus, imo & Haereticus esset.* Comitia. Cler. Gall. ann. 1681. Voy. le cahier intitule: *Affaires de l'Assemblee de* 1681. chez Leonard, in 4. p. 711. — *Nec desunt qui earum* [libertatum] *obtentu primatum B. Petri ejusque successorum Romanorum Pontificum a Christo institutum, iisque debitam ab omnibus Christianis obedientiam, Sedisque Apostolicae, in qua Fides praedicatur & unitas servatur Ecclesiae, reverendam omnibus gentibus, majestatem imminuere reverentur.* Decl. Cler. Gall de Eccl. potest. Parmi les pieces imprimees de l'Assemblee de 1682.

guardano tutte le Chiese in generale, e in particolare, quantunque non divenghino irriformabili, che pel consenso della Chiesa universale (*) „. M. Vescovo di Tournay ripete la medesima dottrina in quest' assemblèa (752).

Per prevenire gli abusi, che l'eresia poteva fare della dichiarazione del Clero sul punto della superiorità de' Concilj Generali sul Papa, i Vescovi di Francia cominciano collo stabilire la pienezza della potestà, che la Sede Apostolica, e i successori di S. Pietro hanno ricevuto sulle cose spirituali (753). Cioè, cominciano col distinguere ciò che Febronio s'applica sempre a confondere nella dottrina della Chiesa Gallicana. Richiamano la medesima massima nel 1700. in occasione

---

[*] Si legga la nota dell'Autore al fine del tomo quarto.

[752] „ Se [gli adulatori del Papa] avessero „ detto, che il Papa ha diritto di parlare a tutte le „ Chiese, di far decreti universali, di frenare gli „ spiriti in giudicando delle quistioni, che insorgo- „ no, allorchè i Concilj non sono radunati . . . . - „ avrebbon eglino fatto giustizia alla Chiesa, alla S. „ Sede, e alla verità „. Rapport de l' eveque de Tournai, dans l' assemblee de 1682.

[753] *Sic autem inesse Apostolicae sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem ut simul valeant atque immota consistant sanctae œcumenicæ synodi Constantiensis a sede Apostolica comprobata ac totius ecclesiae usu confirmata ... Decreta de auctoritate Conciliorum generalium*, 2. Prop. Cler. Gall. ann. 1682.

della condanna del libro delle massime dei Santi (754).

PROFESSIONE DI FEDE DEI VESCOVI.

Tutti i Vescovi professano concordemente questa dottrina ricevendo il carattere Episcopale, allorchè promettono ubbidienza alla santa Sede (755). In conseguenza di questa Fede, dice M. Bossuet, „ si sale sulla Sede Episcopale. Per lei si rientra nel seno della Chiesa. Non vi può essere disputa tra i Cattolici su questo articolo [756] „.

---

(754) Avvi un primo Vescovo, avvi un Pietro preposto da Gesù Cristo per guidare tutta la greggia. Avvi una Madre-Chiesa, che è stabilita per lo insegnamento delle altre, e la Chiesa di Gesù Cristo é fondata su questa unità, come sopra uno scoglio immobile e saldissimo. Proces. verbal. de l' assemblee de 1700.

(755) *Romano Pontifici, B. Petri Apostolorum Principis successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo ac juro.* Questa bolla si trova nel fine dei decreti, e dei canoni del Concilio di Trento. - *Vis B. Petro cui a Deo data est potestas ligandi atque solvendi, ejusque Vicario Domino nostro Papae N. suisque successoribus fidem, subjectionem, & obedientiam secundum canonicam auctoritatem, per omnia exhibere?* Resp. *Volo*. Pontif. Rom. De ordin. Episc.

[756] *Hinc Pius IV. post Concilium Tridentinum, plenam Fidei professionem edidit . . . . Hac Fide qui intra Ecclesiam sunt, ad Ecclesiae dignitates, ipsasque adeo Episcopales Cathedras promoventur. Hac Fide qui extra sunt, ad Ecclesiae Catholicae castra revocantur . . . . Haec vero sunt, de quibus nulla*

UNIVERSITÀ DI PARIGI.

Febronio invoca in suo favore la Facoltà della Teologìa di Parigi, ma questa celebre Facoltà, camminando sulle traccedei suoi primi Pastori, dichiara nel 1545. nella celebre censura contro gli errori di Lutero, che non vi ha, che un solo sovrano Pontefice istituito di diritto divino nella Chiesa militante, e a cui tutti i Cristiani sono obbligati di ubbidire (757). Essa insegna la medesima dottrina negli articoli presentati a Carlo IX. (758), e nel suo avviso dottrinale del 1. Dicembre 1554., sulle Bolle di Paolo III. (759), di Giulio III. (760), in favore della Compagnìa di Gesù (761). Essa condanna nel 1617. co-

---

inter Catholicos controversia esse possit. Boss. Append. ad Defens. Cler. Gall. l. 1. c. 1.

(757) *Nec minus certum est unum esse jure divino summum in Ecclesia christiana militante Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur*. Cens. S. Facult. ann. 1542. in art. 23. Luth. *Voy*. d'Argentré. Collect. Jud. tom. 1. part. 2. p. 414.

(758) *Nec minus certum est unum esse jure Divino summum in Ecclessia Christi militante Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur*. Cens. S. Facult. Theolog. Paris. art. 23. *Voy*. d'Argentre tom. 1. 2. p. 414.

(759) Dell'anno 1543.

[760] Dell'anno 1550.

(761) *Omnes & singuli, ut obedientiae filii, ipsum Romanum Pontificem, ut summum & universalem Christi Jesu Vicarium, & universalem Ecclesiae Pa-*

me Eretica, e *Scismatica* la dottrina di Marco Antonio de Dominis sull' uguaglianza degli Apostoli, intendendo, dic' egli, questa uguaglianza *della giurisdizione Apostolica ordinaria*, *che non appartiene*, *che a S. Pietro* (762). Nel 1683. parla in questi termini nel suo giudizio dottrinale diretto al Parlamento di Parigi „ la sacra Facoltà ha creduto pel rispetto che ha sempre conservato per la santa Sede, doversi spiegare su tal particolare in poche parole, e ripetere qui espressamente quello,

---

storem, *cui plenitudo potestatis a Deo data est*, *cui omnes utriusque sexus obedire*, *cujus decreta venerari*, *& pro se quisque tueri*, *& observare tenentur*, *ut semper agnoverunt & confessi sunt* (omnes & singuli magistri) *ita nunc quoque sincere*, *fideliter & libenter agnoscunt*, *& confitentur*. Facult. Theol. Paris. 1. Decemb. 1554. *Voy*. d'Argentre. Collect. Jud. tom. 2. part. 1. p. 194. edit. 1728.

(762) 5. Prop. *Disparitas potestatis inter Apostolos humanum est inventum*, *in sacris Evangeliis & divinis novi Testamenti Scripturis*, *minime subsistens*.

Haec propositio, dice la Facoltà di Parigi, *est haeretica*, *schismatica*, *de jurisdictione apostolica*, *ordinaria*, *quae in solo Divo Petro subsistebat*, *intellecta*. Si trova espressamente ancor questa dottrina insegnata negli articoli dottrinali, che la Facoltà indirizzò contro gli errori di Lutero, che rivestite delle lettere patenti di Francesco I. li 23. Giugno del 1543. registrate nel Parlamento. Il vigesimo 3. articolo porta: *Romanum Episcopum unum esse de jure Divino*, *summum in Ecclesia Pontificem*, *cui omnes Christiani parere tenentur*.

che ha più di una volta insegnato, cioè, che il Vescovo di Roma è stato istituito per diritto divino sovrano Pontefice nella Chiesa; che tutti i Cristiani sono tenuti di ubbidirgli, e che ha ricevuto da Gesù Cristo, non solamente un Primato di onore in tutta la Chiesa, ma ancora *un Primato di potere, e di giurisdizione* (763)". Insegna altrove con Gersone, che Gesù Cristo ha istituito il governo della Chiesa secondo la forma Monarchica, e qualifica la dottrina contraria *per Eretica, per Scismatica, e per empia ec.* (764).

---

(763) *Cum in ipsa propositione de Romano Pontifice sit sermo, cujus jura non modo illaesa esse unique voluit Facultas, sed &, quaque occasione data, religiose venerata est, exposuit copiose, strenu defendit, antiquae suae in Sedem Apostolicam reverentiae esse duxit, hic brevi de ea praefati, diserteque repetere, quod olim non semel professa est, Romanum Episcopum unum esse jure Divino Summum in Ecclesia Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur; & qui immediate a Christo, non honoris solum, sed potestatis & jurisdictionis primatum habeat in tota Ecclesia*. Praef. Cens. ann. 1683.

(764) Antoine de Dominis ayant enseigne que J. C. *n'avoit pas etabli immediatament une forme monarchique*, la Faculte censora sa proposition en 1617. en ces termes: *Haec propositio est haeretica, schismatica, ordinis hierarchici, subvertiva & pacis Ecclesiae perturbativa. Quem primatum* [Monarchicum & Regalem] *quisquis impugnare vel diminuere, vel alicui ecclesiastico statui particulari coaequare praesu-*

Febronio cita sempre l' autorità di Gersone, come uno de' più celebri Difensori dei diritti dell' Episcopato. E bene? Consultiamo Gersone, che non vi si sospetterà adulazione, ed apprendiamo da lui qual era ai suoi tempi la dottrina di tutti i Dottori Cattolici, e dei meno favorevoli ancora alla santa Sede.

„ Lo stato del Papato, dice il Cancelliere della Chiesa di Parigi, è stato istituito soprannaturalmente, e immediatamente da Gesù Cristo, qual Primato *Monarchico*, *e Reale* nella Gerarchìa Ecclesiastica. Perchè come i Prelati minori, cioè (i Curati) sono soggetti ai loro Vescovi in quanto all' esercizio del loro ufficio, potendo limitare, e restringere l' uso del loro potere, così non v' ha dubbio, che i Prelati maggiori non sieno soggetti al Papa, e *che non possa condursi in un ugual modo con loro, per motivi ragionevoli* (765) „.

---

mit, si hoc pertinaciter faciat, haereticus est, schismaticus, impius atque sacrilegus. Cadit enim in haeresim toties expresse denominatam a principio nascentis Ecclesiae usque hodie, tam per institutionem Christi de primatu Petri super alios Apostolos, quam per traditionem totius Ecclesiae in sacris eloquiis suis & generalibus conciliis. Gers. De Statibus Eccles. Consid. 1. tom. 2. p. 529. & 530. nov. edit.

[765] *Status Papalis institutus est a Christo supernaturaliter & immediate tanquam Primatum habens monarchicum & regalem in ecclesiastica hierarchia ....*

E' stato allegato questo testo a Febronio: il suo Apologista ha risposto subito, opponendovi un'altro testo, ove Gersone insegna solamente, che i Vescovi non sono realmente soggetti alla volontà del Papa, e che possono eglino fare arbitrariamente tutto ciò, che gli piace, senza far torto ad alcuno, e senza peccare (766).

Questo è, come si vede sempre, un'abbandonare lo stato della quistione per provare tutt'altro. Noi abbiamo di già protestato più di una volta, che confessando il Primato di giurisdizione del Papa su tutto il mondo Cristiano, noi siamo ben lontani dall'attribuirgli una giurisdizione arbitraria (*).

L'Apologista dà una seconda risposta frivola niente meno della prima; aggiunge egli: „ che se si vogliono intendere le parole di Gersone secondo il senso, che esse presentano, si può *prudentemente* dire, che Gersone non

---

Quoad talia, minores praelati, scilicet curati, subsunt Episcopis a quibus usus suae potestatis quandoque limitatur vel arcetur; & sic a Papa fieri posse circa praelatos majores, ex certis & rationalibus causis, non est ambigendum ... Status Episcopalis quoad acquisitionem isti personae, & quoad exercitium, subest rationabili Papae voluntati quoad utilitatem ecclesiae. Gers. de Stat. Eccl. oper. tom. 2. col. 532. apud Febr. tom. 2. Apol. p. 281.

(766) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 2. *p.* 283.

(*) Si legga la nota del Traduttore al fine del tomo 4.

parla conformemente al diritto Ecclesiastico, nè alla piena nozione, che aver si debbe dell' ordine Episcopale, ma con un certo spirito prevenuto per l'uso, e per la disciplina di quel tempo (767) „.

Nonostante questa *prudente* spiegazione, noi non lasceremo d' insistere, e di far rimarcare a Febronio, e al suo Apologista, che secondo il medesimo Dottore „ la pienezza della potestà Ecclesiastica, che comprende quella dell' ordine, e della giurisdizione, tanto nel foro interno, che nel foro esterno, e che può esercitarsi immediatamente, e senza limitazione su chiunque appartenga alla Chiesa, ne può risiedere, che nel sovrano Pontefice, perchè altrimenti il governo della Chiesa non sarebbe più *Monarchico* (768) „. Osserviamo

---

[767] *Verum si crude omnino, generaliter & pro ut sonant, accipi velint Gersonis verba, prudenter dici potest, eum non loqui ex fonte juris ecclesiastici, & plena notione ordinis Episcopalis, sed animo quodam præoccupato ex usu & disciplina.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Apol. p. 282.

(768) *Plenitudo potestatis ecclesiasticae complectitur in se plenitudinem duplicis potestatis, scilicet ordinis & jurisdictionis, tam in foro interiori, quam exteriori quae circa quemlibet de ecclesia, potest immediate & absque limitatione exerceri . . . . Plenitudo potestatis ecclesiasticae sic proprie sumpta non potest esse de lege ordinata, nisi in unico summo Pontifice; alioquin ecclesiasticum regimen non esset monarchicum.* Gers. op. tom. 1. p. 145. 125. & 126. nov. edit. 1706.

soprattutto questi termini: *di pienezza di potestà*; questi termini *di potere di giurisdizione* tanto nel foro interno, che nel foro esterno di questo potere, riseggono necessariamente nel Papa, per la ragione, che il governo della Chiesa è un governo Monarchico; e se i Febroniani persistono ad accusar Gersone di prevenzione, noi dimandaremo loro, ove si dovesse allora cercare la dottrina della Chiesa, poichè i Dottori, i meno prevenuti in favore dell' autorità del Papa, non si erano difesi nè dall' errore, nè dal pregiudizio generale su questo punto di dottrina. Sarà presso gli Ussiti di que' tempi?

IL CARDINAL DU PERON.

Febronio dichiara, che riconosce nel Papa un' autorità simile a quella, che il Cardinal Du Peron insegna nella sua lettera a Cassiobuono, e m' indica, che io debba trovar questa lettera alla testa della replica di questo Cardinale al Re della Gran Brettagna.

Io ho ricorso a questa lettera, e veggo, che il celebre Prelato non si esprime in questo passo, che in termini generali: ma senza ricorrere ad altri libri, io consulto la replica medesima, che ho ancora tra le mani, e che Febronio ha avuta la goffaggine d' indicarmi, e vi leggo queste parole: La Chiesa Romana *ha il Primato, e la suprema intendenza su tutte le cose Religiose, ed Ecclesiastiche*.

Questo dotto Cardinale vi prova questa tesi con molta erudizione, ed energìa. Egli vi dice espressamente, che „ il diritto differito al Papa dal Concilio di Sardica di giudicare delle cause dei Vescovi dopo i giudizj dei Concilj Provinciali, non ebbe origine, ma bensì fu approvato, e riconosciuto da questo Concilio. Perchè, aggiung' egli, Sozomeno, Autore Greco, nato nel medesimo secolo, attesta, che il Papa Giulio I. ristabilì, in virtù dei privilegj della sua Sede, S. Atanasio Patriarca di Alessandria, Paolo Vescovo di Costantinopoli, Marcello Primate di Ancira nella Galazia, Asclepas Vescovo di Gaza nella Palestina, e Luzio Vescovo di Andrianopoli, deposti da diversi Concilj Orientali della fazione Ariana, *e perchè*, dic' egli, *apparteneva al Vescovo di Roma, per la dignità della sua Sede, la cura di tutte le cose, restituì ad ognuno la sua Sede* [769] „. Ecco, come si vede, una dottrina diametralmente opposta a tutti i principj, e a tutti i ragionamenti di Febronio in questo medesimo Autore, che Febronio cita, come garante della sua dottrina. Il suo Apologista protesta, che non vi è altro sentimento sull' autorità del Papa, che quello di M. Bossuet nella sua esposizio-

[769] *Sozom. Hist. l.* 3. *c.* 8. - Du Perron. Replique au Roi de la Grande-Bretagne, edition de Paris 1633. p. 264. 265.

ne della dottrina Cattolica: ma egli prende, come il suo Maestro, la precauzione di citare dei passi, che non hanno a che fare con lo stato della quistione (770).

M. Bossuet.

Noi abbiamo di già fatto vedere qual'era la dottrina del Vescovo di Meaux (771), che si riguarda con ragione come uno dei più illustri Prelati della Chiesa Gallicana, e dei meno sospetti di adulazione. Vediamo ancora ciò che egli insegna altrove:

„ Roma, dic' egli, parlando avanti il Clero di Francia adunato, Roma predestinata ad essere il capo della Religione, doveva divenir, per questa ragione, la propria Chiesa di S. Pietro. Così fu stabilita, e fissata a Roma la Cattedra eterna di S. Pietro. E' questa Chiesa Romana, che istruita da S. Pietro, e dai suoi successori, non conosce eresìa... Così la Chiesa Romana è sempre vergine, e la Fede Romana è sempre la Fede della Chiesa. Si crede sempre ciò, che si è creduto: la medesima voce rimbomba da per tutto; e Pietro rimane nei suoi successori qual fondamento dei Fedeli. Gesù Cristo lo ha detto: il Cielo, e la Terra verranno meno prima, che manchi la sua parola (772) „.

(770) Ved. al preliminare di questo capitolo.
[771] Vedi sopra
[772] Bossuet, Ser. su l'unità della Chiesa p. 15. 17.

Ciò assimiglia alla imputazione scandalosa di Febronio, che accusa la Chiesa di Roma, non solamente di avere usurpato un diritto, che non gli apparteneva, ma di aver strascinate ancora le altre Chiese nel suo errore. Bossuet dice in un altro luogo: „ ecco i sentimenti della Chiesa Gallicana negli articoli della Facoltà di Parigi contro Lutero (21. art. infallibilità della Chiesa, e art. 22.): *E' certo, che vi ha nella Chiesa di Gesù Cristo un solo sovrano Pontefice, stabilito per diritto divino, al quale tutti i Cristiani devono ubbidire*. Non bisogna adunque negargli questa ubbidienza, e questo Primato di diritto divino, sotto pretesto dei sentimenti della Chiesa Gallicana, che non ha mai messo in dubbio questo diritto del Papa, e della santa Sede (773) „.

Aggiungiamo a queste testimonianze quella, che noi troviamo nell' Apologista medesimo di Febronio: „ Le parole del decreto di Firenze, dice il celebre Vescovo di Meaux, non contraddicono punto al decreto di Costanza. Perchè ci si obbjettano queste parole, che il Papa ha ricevuto dal Signore un pieno potere per pascere, per reggere, e per governare la Chiesa universale. Or queste pa-

(773) Riflessioni di M. Vescovo di Meaux sopra lo scritto di' M. Abate Molano, sopra il progetto di riunione. Parte 1. sopra il Papa. Oeuvres posthume, edition d'Amsterdam 1753.

role non dimostrano, che questa potestà sia tale (*), che il Papa solo possa prevalere sul sentimento della Chiesa unita, ciò che i Padri di Costanza condannano: dunque i Padri di Firenze non si oppongono ai Padri di Costanza. Niuno nega, che tutta quella Provincia non sia soggetta al suo Arcivescovo, e che non sia governata da esso, ma con prudenza, e secondo certe leggi; perchè non vi ha alcuna parte della Provincia, che non gli sia subordinata; con quanta maggior ragione il sovrano Pontefice governa la Chiesa universale, per quanto lungi essa si stenda, poichè non vi ha alcuna porzione della Chiesa, che non gli ubbidisca (774) „?

---

[*] Si legga la nota del Traduttore al fine del tomo 4.

[774] *Verba Decreti Florentini revera nihil habent Constantiensi Decreto contrarium, nempe haec verba objiciunt: Papae in B. Petro pascendi, regendi & gubernandi universalem Ecclesiam a Domino plenam potestatem fuisse traditam. Atqui haec non indicant eam potestatem ita esse datam, ut adunatae quoque Ecclesiae consensum unus vinceret, quod Patres Constantienses condemnabant. Ergo Florentini Patres Constantiensibus non repugnant. Nemo negat Archiepiscopo totam subjici Provinciam, ab eo quoque regi, sano quidem sensu & certis legibus: nulla enim Provinciae pars, quae non ipsi subsit, quidni potiori jure Summus Pontifex universam, quocumque patet, gubernet Ecclesiam, cum nulla pars Ecclesiae sit, quae non ei obediat* (Bossuet. Defens. Cler. Gall. apud Febr. tom. 2, apol. p. 190.

Si vede, che questo Prelato non ha riguardo di negare, come Febronio, che il Concilio di Firenze abbia l'autorità di un Concilio Ecumenico, per ciò, che riguarda l'autorità della santa Sede, nè che la pienezza del potere del Papa contenga un potere di giurisdizione nella Chiesa universale. M. Bossuet riconosce al contrario questa giurisdizione, poichè la paragona a quella, che i Metropolitani esercitano su le loro Provincie [775]. Insegna ancora, che tutte le parti della Chiesa sono subordinate al sovrano Pontefice, che gli devono ubbidienza, e che questa *pienezza di potere* il Papa l'ha ricevuta, non dalla Chiesa, come Febronio vorrebbe persuadercelo, ma *dal Signore*. M. Bossuet aggiunge solamente, che se il sovran Pontefice ha giurisdizione su tutte le Chiese particolari, è egli poi soggetto alla Chiesa universale (*).

M. DE MARCA.

Febronio cita spesso l'autorità di M. di Marca, *præstantissimus de Marca* (776). E bene! vediamo M. de Marca. „ Si deve inse-

(775) Benchè abbiavi questa differenza: che quella del Papa è d' istituzione divina, e quella dei Metropolitani d' istituzione umana posteriore agli Apostoli.

(*) Si legga la nota del Traduttore al fine del tomo 4.

(776) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 3. §. 1. *n.* 2. *p.* 159.

gnare, dice questo Prelato, che i Francesi, dopo la nascita della Chiesa fino al giorno di oggi hanno riconosciuto nella Cattedra di S. Pietro l'origine della comunione Ecclesiastica, e che essi hanno sempre onorato *la sovrana autorità, che la santa Sede avea ricevuto su la Chiesa*, secondo i differenti gradi, che i Pontefici Romani hanno costumato di esercitare conformemente alle *circostanze dei tempi, pel bene della disciplina comune* [777].

---

[777] *Tria sunt potissima quae in his dissertationibus demonstranda mihi proposui. Primum est Ecclesiae Gallicanae libertatem eo praecipue fundamento niti, ut supremam Apostolicae Sedis auctoritatem & profiteatur, & omnibus officiis colat. Alterum auctoritatis illius usum a Pontificibus apud nos ita semper temperatum fuisse, ut & de summa Pontificis auctoritate nihil decesserit, & jura Regni Ecclesiaeque Gallicanae vim suam obtinuerint . . . . Etenim cum Ecclesia Gallicana inter praecipua & illustria Ecclesiae universalis membra censeatur, totius vero corporis Caput in Ecclesia Romana sit constitutum; fieri non potest ut verae Ecclesiae libertatibus fruatur, nisi capiti hujus communioni inserta sit. Retineri autem communioai illa non potest, nisi officiis illis Caput excolatur, quae Principatui Apostolicae Sedis debentur, nemo sanus unquam negaverit. Docendum itaque est Gallos ab illis Ecclesiae primordiis, usque ad nostram aetatem, & communionis ecclesiasticae originem in Cathedra Petri constituisse; & supremam Ecclesiae auctoritatem huic Sedi collatam semper coluisse, juxta varios illos gradus, quibus eam pro bono publicae disciplinae, temporis ratione habita, Pontifices Romani explicare consueverunt.* Marca, Conc. Sac. & Imp. l. 1. c. 2.

Il che non può certamente esser ristretto ad una autorità, di semplice direzione, nè ad un semplice privilegio d' istituzione Ecclesiastica.

Noi gli citeremo ancora queste parole del medesimo autore: „ il Primato del Pontefice Romano spiccò nel settimo Concilio ecumenico. Perchè non solamente vi fu riconosciuta la prerogativa, e la dignità del rango della Sede Apostolica; ma ancora quell' autorità sovrana, che dar deve alle Assemblee Ecclesiastiche la forza dei Concilj Ecumenici (778) „.

Noi gli citeremo quest' altre parole al proposito del decreto di unione co' Greci: „ il senso di questo decreto è, che Gesù Cristo ha dato al sovrano Pontefice un supremo, e pieno potere per governare la Chiesa, a condizione (*) che ne usasse conformemente ai Concilj Ecumenici, e ai canoni (779) „. Si ve-

---

(778) *In septima Synodo primatus Romani Pontificis emicuit. Etenim non solius consensus prerogativa dignitasque Sedis Apostolicae, sed etiam summa illa auctoritas admissa est, quae Conventibus Ecclesiasticis Concilii Oecumenici robur conferre debet.* Marca, tom. 2. c. 14.

(*) Ved. la Nota del Traduttore al fine del Tom. 4.

(779) *Sententia hujus Decreti haec est, summam & plenam administrandae Ecclesiae potestatem a Christo fuisse Pontifici traditam, ea lege, ut ea utatur juxta modum, quo & in actis Conciliorum Oecumenicorum & in sacris Canonibus continetur.* Marca, l. 3. c. 8. n. 5. apud Febr. tom. 2. apol. p. 190.

de qui quanto l'interpretazione, che M. della Marca dà al decreto di Firenze sia differente dalla interpretazione di Febronio.

Il medesimo Vescovo insegna ancora, che il Papa ha giudicato sempre in ultima istanza in grado di appello delle cause Ecclesiastiche nelle Gallie, e che può dispensare lecitamente, e validamente dai Canoni, anche senza causa (780), purchè la dispensa non tenda a scuotere lo stato della Chiesa; che finalmente può, secondo la necessità delle circostanze, far nuove leggi pel bene pubblico (781). Prova egli molto a lungo in più luo-

---

(780) Cioè senza cagione particolare, ma per ragioni generali di prudenza, e di economìa relative al bene della Religione.

[781] *Supremam in rebus ecclesiasticis auctoritatem per Gallias exercuisse Romanum Pontificem, judiciis ad relationes & appellationes redditis, ab eo tempore quo Fides Christiana floruit in Galliis ad hanc usque aetatem*. Marca, Concord. Prol. p. 61. & 71. art. 1. edit. 1663. - *Papam absolvere posse & dispensare valide & licite a Canonibus Conciliorum generalium, etiam sine causâ, dummodo haec dispensatio non tendat ad labefactandum Ecclesiae statum*. Marca. Concord. Prol. p. 61. & 71. art. 5. - *Libertates Ecclesiae Gallicanae consistere in usu & praxi Canonum atque Decretalium tam veterum quam recentiorum, easque non pendere a sola praxi antiquorum Canonum, ubi ostenditur, necessitate cogente, Pontifices variis temporibus, pro bono publico Ecclesiae, ad novas leges condendas, progressos*. Ibid. art. 6.

ghi l'obbligazione, ove sono tutti i Fedeli di ubbidirgli (782).

Ma quando si supponesse, il che non è vero, dice Febronio, che il governo della Chiesa è arbitrario, e che dipende dalla volontà di un solo, non sarebbe un dovere de' Vescovi l'esaminare maturamente se le leggi, ed i decreti di Roma sono utili al popolo [783]?

Sì, senza dubbio, lo sarebbe, perchè le leggi possono divenire pregiudizievoli relativamente alle circostanze de' luoghi, delle quali il Papa non ne può essere sempre bene istrutto, ed in questi casi è un dovere de' Pastori illuminare la sua religione; come è dovere degli Ufficiali de' Principi di rappresentar loro gl' inconvenienti, che scorgono nella esecuzione degli ordini, o delle leggi, che han loro dirette. Ma risulta da ciò, che il Papa, ed il Principe non abbiano giurisdizione sopra coloro, ai quali spediscono le loro lettere?

Febronio cita l'autorità di M. Fleury, come di uno Scrittore il più istrutto della disciplina della Chiesa (784). Ascolti egli adunque questo dotto Canonista:

---

[782] *Marca. Conc. Sacerd. & Imp. l.* 1. *c.* 10. *n.* 14. 15. *l.* 3. *c.* 2. 6. 7. 10. 11. 12.

(783) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 2. *n.* 4. *p.* 281.

[784] *Æterna magni & pii hujus viri opera* (di-

M. Fleury.

„ Siccome Gesu Cristo, dic' egli, affidò
„ particolarmente a S. Pietro la condotta del
„ suo gregge, *e gli ordinò di confermare i suoi*
„ *fratelli*; noi crediamo, che il Papa *ha giu-*
„ *risdizione per diritto divino su tutti i Vesco-*
„ *vi, e su tutta la Chiesa*, per impedire, che
„ non s' inserisca alcun errore nella Fede, e
„ per fare osservar i Canoni (785) „. Rimarchiamo, che queste parole son prese dall' opera, che Febronio cita come la più propria ad istruirci dei veri principj del *diritto canonico, e della teologìa*. E in un altro luogo: „ noi crediamo ancora *con tutti i Cattolici*, che il Papa Vescovo di Roma è il successore di S. Pietro, e come tale, il Capo visibile della Chiesa; e lo è per diritto divino, perchè Gesù Cristo ha detto: *Tu sei Pietro, e su questa Pietra io fabbricherò la mia Chiesa*; ed ancora: *Mi ami tu, Pietro? Pasci le mie pecore*. Noi speriamo, che Iddio non permetterà giammai all' errore di prevalere nella sede di Roma ..... Perchè Gesù Cristo ha

---

ce Febronio parlando di Fleury) *apud omnes prudentes Catholicos sunt in pretio .... Utinam Agrippinensibus magistris datum esset ut e cathedris suis praelegerent & .... interpretarentur Fleurii Institutiones juris ecclesiastici. Doctiores in jure canonico & theologia ex eorum scholis exirent discipuli*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Jud. accad. &c. p. 34. in notis.

(785) Fleury Instit. al diritto ecclesiast. cap. 2.

detto: *io prego per te, affinchè la tua fede non manchi giammai*. Noi crediamo, che il Papa è principalmente incaricato della istruzione, e della condotta del gregge; perchè disse: *quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli, e ancora pasci le mie pecore*, non solamente gli agnelli, ma anche le madri (786) „.

Rimarchiamo, come M. Fleury non solamente fissa la giurisdizione del Papa co' termini i più espressivi, ma ancora come si fonda coll'esempio di tutti i Padri, di tutti i Teologi, e di tutti i Canonisti Cattolici su questi medesimi testi della Scrittura, che Febronio vuole intendere, che risguardino il Collegio Apostolico, o il corpo della Chiesa universale.

---

[786] Fleury, 9e discours sur l' Histoire Ecclesiastique p. 36. Noi citiamo quì l'edizione di questo ragionamento, che fu fatto subito dopo la morte dell' autore, senza approvazione, senza nome di stampatore, e senza data; e dove i nimici della Chiesa inserirono allora i loro errori, in alcune note, sotto pretesto di correggere la dottrina dello storico, hanno eglino fatto di più in seguito; perchè sono nell' uso da lungo tempo di corrompere le migliori opere, o nel testo, o con delle note, alcuna fiata ancora coll' una, e l' altra maniera hanno eglino cangiato, o soppresso in una nuova edizione recente tutto, che non era confacevole alla loro falsa dottrina in questo 9. ragionamento, ch' è il 12. della nuova edizione, ed hanno essi serbate le note sui passi, che hanno lasciato sussistere.

TESTIMONIANZA DEL P. ALESSANDRO.

Il nostro Giureconsulto cita ancora il P. Alessandro (787). Questo Dottore insegna, ed è vero, nel passo citato, che l'universalità della Chiesa ha ricevuto immediatamente da Gesù Cristo la potestà delle chiavi, per essere esercitata dai Pontefici; che la Chiesa può esercitare questa potestà per se stessa,

(787) *Natalis Alexander Hist. Eccl. tom. 8. dissert. 8. art. 3. n. 53. p. 527. de hac materia tractans, ita scribit*: Scholastici, post Magistrum sententiarum & S. Thomam, claves Ecclesiae semper appellant, non claves Petri, quia immediatius Ecclesiae traditae sunt, quam Petro, illique commissae sunt, ut Ecclesiae personam gerenti; unde ligandi solvendique potestas, in Ecclesia, tanquam in proximo subjecto, residet [ut cum Parisiensibus Theologis loquar] in Sancto Petro & ejus successoribus tanquam in subjecto remoto: per quos nihilominus, ab iisque consecratos Ministros dumtaxat, exercetur potestas ordinis; quamvis & Ecclesia per seipsam, potestatem jurisdictionis prae singulis Episcopis, & ab ipso Romano Pontifice exercere possit, ferendo censuras, & conferendo plenarias Indulgentias . . . . Potestatem jurisdictionis in tota universitate Ecclesiae principaliter residere; est unum ex fundamentis sententiae quam Ecclesia Gallicana & sacra Facultas Parisiensis propugnant. *Sic Natalis sententiam de clavibus a Christo Ecclesiae revera traditis, necnon de potestate ligandi atque solvendi in eadem, tanquam in proximo subjecto residente, non solum tanquam suam, sed tanquam Theologorum Parisiensium, atque adeo ipsius Gallicanae Ecclesiae proponit ac tuetur*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Flor. sp. §. 2. p. 535. 536.

e che è questo uno dei punti fondamentali della dottrina della Chiesa Gallicana, e della Facoltà Teologica di Parigi (788). Io non dirò che questo Dottore, di cui io non pretendo dall' altra parte adottare tutti i sentimenti, si contraddica su questo articolo, poi-

(788) La Facoltà della Teologia di Parigi insegna 1. che le chiavi sono state immediatamente date agli Apostoli, e alla Chiesa universale, come a S. Pietro; in guisa, che i Vescovi non esercitano un semplice potere di delegazione, ma abbiano eglino immediatamente un potere, che immediatamente hanno da Gesù Cristo in virtù della loro ordinazione. 2. Che sono state date a S. Pietro le chiavi di una maniera più speciale, a cagione del suo primato, ed in virtù di questa missione ha egli ricevuto su tutte le Chiese particolari giurisdizione. *Ex secundo nempe claves Regni Coelorum*, dice Tournely, *& potestatem ligandi atque solvendi Petro concessas esse, inferimus ejus Principatum; non quod [ut volunt aliqui] soli Petro datae sunt a Christo claves Regni Coelorum & per Petrum aliis Apostolis; revera etenim caeteris Apostolis & toti Ecclesiae concessae fuerunt a Christo immediate*. Matth. XXVIII. 18. Joan. XX. 22. *Sed quod singulari quadam ratione Petro datae sunt, ob specialem qua caeteros antecellebat, dignitatem: quia nempe totius ecclesiae personam gerebat ac repraesentabat, propter primatum quem a Christo in caeteros acceperat. Ita SS. Patres*, *Tertullianus in Scorpiaco*, c. 10. *Memento, inquit, claves ejus, hic Dominum Petro, & per eum ecclesiae reliquisse*. Tournely De Eccl. t. 2. quaest. 5. art. 1. concl. prima probatio p. 7. in 8. edit. 1726. La Chiesa Gallicana non insegna altra dottrina.

chè insegna in un altro luogo, che „ il sovrano Pontefice esercita la potestà delle chiavi, come il Principe esercita la potestà della spada a nome del popolo, cioè per essere impiegata a vantaggio del popolo, e a difesa dello Stato „. Io non dirò che questo Autore attribuisca falsamente alla Chiesa Gallicana i suoi proprj errori a questo riguardo; ma poichè Febronio si riporta all' autorità del Padre Alessandro, questo Dottore gl' insegnerà, che il Papa ha ricevuto il sovrano impero su tutte le Chiese del mondo Cristiano; che tutti lo debbono ubbidire; che ha egli ricevuto il governo della Chiesa universale in virtù di queste parole: *Tu sei Pietro*; e che le chiavi della Chiesa sono tra le sue mani, come il potere del popolo tra le mani del Principe (789).

---

(789) *Sedis Apostolicae primatum & summum in omnes ecclesias particulares totius orbis christiani imperium, S. Petro & ejus successoribus Pontificibus Romanis, a Christo collatum cum S. Maximo & universa ecclesia, veneramur, profitemur, & praedicamus*. Nat. Alex. Hist. Eccl. tom. 7. p. 542. – *Omnes singulares homines particularesque ecclesiae summo Pontifici obedire debent, nisi in his quae generali synodo legitimae congregatae praejudicium generarent*. Ibid. tom. 8. p. 514. – *His verbis*: Tu es Petrus &c. *Sanctus Petrus rector universalis ecclesiae designatur*. Nat. Alex. Hist. Eccl. 1. dissert. 4. de Primatu Petri §. 1. tit.

Objezione 4. *S. Petro non sunt collatae claves, nisi nomine Ecclesiae; cujus personam gerebat: Igitur &c.*

Consulti ancora il P. Alessandro sul giudizio dato dal Papa nella causa di Ceciliano. Il nostro Giureconsulto avea sostenuto, che il sovrano Pontefice non avea agito in questa occasione, che in virtù degli ordini dell' Imperatore, e che altrimenti si sarebbe arrogato un diritto, che non possedeva. *Melchiades ab Imperatore jussus est judicium suscipere, alioquin id sibi usurpasset.* Ciò nonostante il Dottore Domenicano pone in tesi, che il „ sovrano Pontefice non avea giudicato la causa di Ceciliano, come Delegato dell' Imperatore, ma in virtù di un diritto, che gli era

---

Respondeo: Distinguo antecedens. Petro non sunt collatae claves nisi nomine Ecclesiae, id est, ut Ecclesiae dumtaxat legato, nego, id est, ut Ecclesiae supremo post Christum & sub Christo rectori ac moderatori, concedo. Illius itaque propositionis duplex potest esse sensus: primus, quod Petrus Ecclesiae nomine claves acceperit, quemadmodum regius orator nomine Regis, alicujus Civitatis claves accipit, in quam propterea nullam habet potestatem. Ac nequaquam ita est secundus, quod Ecclesiae nomine claves acceperit, ut illius rector ac moderator, quomodo Princeps, populi nomine, gladium accipit, & ad ejus tuitionem totum Regni splendorem convertere tenetur. Nat. Alex. Hist. Eccl. saecul. 1. dissert. 4. §. 3.

Probatur, Primatus Petri ex jure appellationum ad Romanum Pontificem in omnium Episcoporum judiciis, quod canonibus Concilii Sardicensis confirmatum potius quam constitutum fuit. Nat. Alex. Hist. Eccl. saecul. 1. diss. 4. §. 2. n. 14.

proprio, e come Giudice supremo nelle controversie di religione, checchè ne dica, aggiung' egli, qualche cattivo Teologo della setta di Calvino (790)„.

TESTIMONIANZA DEL P. TOMASSINI.

Febronio cita ancora il P. Tomassini, come uno de' più celebri Scrittori: *praestantissimus Thomassinus* (791). Ma il P. Tomassini gl' insegnerà, che „ la pienezza della potestà, ch' era stata data agli Apostoli, non è stata trasmessa, che ai successori di S. Pietro (792)„.

TESTIMONIANZA DI PIETRO DI AILLY.

Egli cita Pietro di Ailly; vedrà egli in Pietro di Ailly, che „ Pietro è il pastore

(790) *Pontificem in hac causa minime judicasse, ut Imperatoris delegatum, sed proprio jure, ut summum controversiarum ecclesiasticarum judicem, contra quosdam a Calvini secta theologastros*. Nat. Alex. Hist. Eccl. tom. 7. f. 877. quaest. 2.

(791) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 1. n. 1. p. 159.*

(792) *Convenit Theologis & Canonistis, Apostolis a Christo infusam fuisse plenitudinem potestatis spiritalis, cui limites praefigere nefas sit ullos. Episcopos autem, etsi in sedes Apostolorum erecti sint, non tamen in plenissimae hujus & universalis potestatis amplitudinem totam, vocatos esse; unam Petri Sedem interminata hac & universali auctoritate cumulatam esse, qua pollebant Apostoli, & Petrus maxime, cui obtigerat, cum singularis abundantiae privilegio*. Thomass. Eccl. Disc. tom. 1. p. 22.

generale, e che a lui si spetta l'amministrazione, e il governo generale delle pecore, e del gregge (793) „.

TESTIMONIANZA D'HINCMAR.

Egli cita Hincmar come uno dei più illustri difensori dei diritti dell'Episcopato contro le pretensioni dei Papi; e ciò nonostante Hincmar chiama la Chiesa Romana la Maestra, la Madre, il Capo della Chiesa; ci dice, che ad essa si spetta la cura della Chiesa universale (794). Il Concilio di Donsì, ove presiede Hincmar, fa leggere il canone del Concilio di Sardica, e dopo aver deposto Hincmar di Laon, gli lascia la libertà di appellarsi alla santa Sede (795).

TESTIMONIANZA DI GIBERT.

Febronio cita Gibert, come un eccellente Teologo, un'eccellente Canonista (796);

---

(793) *Dominus contulit Petro pro se & suis successoribus auctoritatem disponendi ministros Ecclesiae, & determinandi jurisdictionem, dicens*: Pasce oves meas, *idest: Sis pastor generalis ad quem pertineat dispositio & regimen generale ovium & ovilis*. Petr. De Alliaco inter oper. Gerson. tom 1. p. 898. nov. edit. 1706.

(794) *Romana Ecclesia omnium Ecclesiarum magistra, mater & caput est*. Oper. Hincm. tom. 2. p. 630. -- *Ad Romani Pontificis sollicitudinem universalis Ecclesia pertinet*. Ibid. p. 778.

[795] Fleury Hist. Eccl. tom. 11. l. 52. n. 13. n. 21. e n. 22.

[796] *Gibert. Eximii Theologi & Canonistae*.

ascoltiamo questo Canonista, senza sottoscriverci però all' elogio, che ne fa Febronio. Secondo Gibert il Papa „ ha un sovrano potere nella Chiesa; ed è chiamato al governo della Chiesa universale col diritto di far canoni di disciplina, essendo il Capo, ed il centro di tutte le Chiese (797) „.

TESTIMONIANZA DI TOURNELI'.

Egli cita Tournelì, ed il suo Abbreviatore; ma questi pongono in tesi, che il Pontefice Romano ha per diritto divino un Primato di onore, e di giurisdizione sugli altri Vescovi: *Romanus Pontifex, jure divino, Primatum honoris, & jurisdictionis obtinet in Ecclesia supra alios Episcopos* (798).

(797) *Romanus Pontifex supremam in Ecclesia obtinet potestatem*. Gibert. Corp. Jur. Can. *Licet*, §. 1. l. 3. decret. tit. 3. cap. 18. tom. 2. p. 10. edit. de Pithou. - *Romanus Pontifex est ad regimen universalis Ecclesiae suprema dispositione vocatus*. Ibid. *De judiciis* cap. *Novit* post init. l. 11. decret. tit. 4. c. 13. - *Romanus Pontifex supremam in Ecclesia obtinet potestatem*. Ibid. cap. 18. De regul. 11. tom. 2. p. 172. - *Sacrosancta Romana Ecclesia jus & auctoritatem sacris canonibus impertitur, sed non eis alligatur. Habet enim jus condendi, utpote quae caput est & cardo omnium Ecclesiarum*. Ibid. tom. 1. can. 16. 25. q. 1. p. 346.

(798) *Tourn. Instit. Theol. de Eccl. tom.* 2. *quaest* 5. *art.* 2. *concl. p.* 5. *edit. Paris. in* 8. 1726. Vedete ancora la nota di sopra.

TESTIMONIANZA DI CABASSUT.

Aggiungiamo a tutte queste testimonianze quella di Cabassut, che c' insegna, che la potestà del sovrano Pontefice si stende su tutta la Chiesa (799).

Febronio abbandonato dai Prelati, dai Teologi, dai Canonisti di questa medesima Chiesa Gallicana, di cui egli invoca l' autorità, cercherà un' asìlo tra i Giureconsulti Francesi? Noi vogliamo ancora seguirlo. Vediamo quello, che questi dicono:

TESTIMONIANZA DI M. TALON.

M. Talon riconosce l' autorità spirituale del Papa in tutte le parti del mondo Cristiano (800).

TESTIMONIANZA DI M. D' HARLAY.

„ Noi abbiam sempre onorati quelli, che hanno coperta la santa Sede Apostolica, come i Capi visibili della Chiesa, dicea nel 1680. M. d' Harlay Procuratore generale del Parlamento di Parigi..... Noi abbiamo riconosciuto in essi un potere senza limiti per l' edificazione, cioè per la conservazione del-

---

(799) *Convocatio Oecumenicorum Synodorum ad solum Romanum Pontificem pertinet, cujus est solius* summa per omnem Ecclesiam, toto terrarum orbe diffusam, potestas, *& cui uni caeteri omnes Patriarchae subjiciuntur*. Notitia Conciliorum. Lovan. 1776. p. 185.

[800] Journal du Palais. Plaid. du 16. Juillet 1672.

la Fede, e della disciplina Ecclesiastica [801]„.

TESTIMONIANZA DI HOTMAN.

Hotman confessa nel suo trattato dei diritti Ecclesiastici, che il diritro di appello al sovrano Pontefice è stato sempre riconosciuto in Francia (802), e la sua testimonianza non sarà certamente sospetta. Egli cita i Capitolarj in prova della sua dottrina (803).

TESTIMONIANZA DI M. LE BLANC DE CASTILLON.

„ Se l' Autore delle tesi, che noi accusiamo alla Corte „ dicea in questi ultimi tempi un Avvocato del Parlamento di Provenza, così poco sospetto, come Hotman, di prevenzione verso la santa Sede, „ se l' Autore delle tesi si fosse contentato di stabilire nei Successori di S. Pietro il Primato di diritto divino per lo stabilimento della Fede, per l' esecuzione dei canoni, per il mantenimento della disciplina, e della unità; se avesse detto, che i decreti emanati dalla santa Sede concernessero tutti i Fedeli, e tutte le Chiese, per parlare come il Clero di Francia; se avesse attribuita al Papa un' ispezione più este-

---

(801) Plaid. de M. de Harlay, insere dans l'arret du parlement de Paris, rendu le 24. septembre 1680.

(802) Libertà della Chiesa Gallicana tom. 1. p. 150. edit. 1731.

(803) Tra gli altri il l. 6. c. 46. e 269., il l. 7. c. 124. 134. 135.

sa di quella degli altri Pastori, una cura universale, finalmente un diritto di superiorità sulle Chiese particolari, noi applaudiremo a questo insegnamento (804),,.

Testimonianza di M. Lambert attualmente Vescovo de St-Paul-Trois Chateaux sulla dottrina della Chiesa Gallicana risguardante la potestà del Papa.

Ascoltiamo finalmente un Prelato de' nostri giorni così rispettabile per la sua pietà, pel suo zelo, e per i suoi lumi, come per la dignità del suo carattere, che rende testimonianza della dottrina della Chiesa Gallicana: ,, Dal canto nostro, dic' egli, conserviamo con cura le verità, che abbiamo apprese dai nostri Padri come *interessanti* per la Fede Cattolica, *cioè che Gesù Cristo ha istituita nella sua Chiesa una forma di Monarchìa visibile, di cui S. Pietro n' è il Capo; che Gesù Cristo ha voluto, che S. Pietro, e i di lui successori fossero suoi Vicarj sulla terra, e lo rappresentassero nella sua qualità di Capo, e che il Papa ha per diritto divino un Primato di onore, e di giurisdizione* (805). Verità cavate dalla sacra Scrittura, depositate nella dottrina de' Concilj Generali, trasmesse da una tradizione unanime, e non interrotta, e co-

---

[804] Istanza di M. di Castillone Avvocato generale al parlamento di Provenza dei 3. dicembre 1753.

(805) Lettera de' 31. Vescovi al Re nell'anno 1728.

stantemente professata da tutte le Chiese Cattoliche, e singolarmente dalla Chiesa Gallicana (806) ,,.

Ov'è dunque al presente questa Chiesa Gallicana, da cui Febronio dice aver preso ad imprestito il suo sistema? Ov'è questa Chiesa illustre, sempre sì gelosa di mantenere la disciplina, e i diritti dell'Episcopato? Ove sono questi Vescovi, questi Dottori, queste Università, che hanno negato alla S. Sede questo Primato di giurisdizione, che gli contrasta Febronio? Citi a noi un sol Teologo Cattolico in Francia, anzi in tutto il mondo Cristiano, e non temiamo di dirlo, che abbia osato di sostenere prima di lui la dottrina, ch'egli insegna. Poteva egli meglio mostrarne la falsità, che producendo, come suo principale appoggio, la testimonianza di una Chiesa, che depone unanimamente contro di lui?

Ci produce l'autorità dell'Ab. Mablì, che certamente non è stato mai nè Canonista, nè Teologo, nè Dottore, e che ci assicura con molta confidenza, che ,, sotto la prima stirpe i canoni dei Concilj Nazionali

(806) Il Sig. di Lambert Vescovo de Saint-Paul-Trois-Chateau nella sua Pastorale del dì 15 Agosto 1770. Cita, per appoggiar questa dottrina, una moltitudine di autorità, e precisamente il Concilio di Firenze.

concernenti la disciplina, non aveano bisogno in Francia, che di essere rivestiti dell'autorità del Principe, e della *Nazione* per acquistar forza di legge, e che la Chiesa Gallicana non avea portata la compiacenza fino ad adottare i canoni del Concilio di Sardica, che fin dal quarto secolo autorizzavano gli appelli al Papa, e *sottomettevano i Vescovi alla sua giurisdizione* „.

Ma M. Mablì non ha mai fatta, nè farà giammai autorità. Un' asserzione così ardita di questo Scrittore poco versato nella disciplina della Chiesa, e che non ha fatto quì, che copiare i Protestanti; un' asserzione, che dà *alla Nazione* il diritto di convalidare i canoni dei Concilj Nazionali, i canoni cioè formati dai voti del corpo Episcopale; un' asserzione, che sul proposito del Concilio di Sardica è sì evidentemente smentita dalla pratica della Chiesa Gallicana, dalla dottrina degli Autori i meglio istrutti nella cognizione della disciplina di questa Chiesa, come abbiam dimostrato; un' asserzione, che abbiam veduta contraddetta dal Capitolare di Carlo Magno, da Hincmar di Rheims, dal Concilio di Donsì, e finalmente dai più celebri Magistrati; una tale asserzione, se non è supposta, non merita altra risposta.

Che opporrà dopo ciò Febronio, io non dico solamente alla catena della tradizione co-

stantemente stabilita dalla dottrina, e dalla pratica di tutti i secoli, ma alla testimonianza della Chiesa Gallicana medesima, ch' egli cita? Che opporrà egli alla censura, che la Santa Sede ha proferito contro di lui?

Opporrà il silenzio delle Chiese Nazionali su questa censura? Ma questo silenzio è un riclamo? Ma questo silenzio della Chiesa universale su di un decreto dottrinale dato dal sovrano Pontefice non sarebbe al contrario una prova di acconsentimento? Perchè non è una massima generalmente riconosciuta dai Cattolici, che la Chiesa approva i decreti dommatici della santa Sede, allorchè non gli disapprova? Poichè non potrebbe tacersi senza prevaricare su di un decreto, che proscrivesse la sana dottrina (807).

Ci dirà, che la sua opera è stata riconosciuta Ortodossa in Vienna (808). Ma uno Scrittore, che ardisca affermare, che la Chiesa Gallicana nega alla santa Sede il diritto di giurisdizione su tutte le Chiese particolari del mondo Cristiano, senza poter produrre la testimonianza di un sol Dottore riconosciuto Cattolico: uno Scrittore, che è così evidentemente smentito dalla dottrina unanime del Clero di questa Chiesa. uno Scrittore, che

---

[807] Ved. quì d' appresso il 4. cap. di questa 3. parte §. 4.

(808) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Jud. accad. p. 22.*

ardisce affermare, che la costituzione *Unigenitus* non è considerata dalla Nazione Francese come un decreto della Chiesa universale, malgrado gli atti più solenni delle assemblee del Clero, e il consenso di tutti i Vescovi di Francia, eccettuato un piccol numero, che si è contentato di tacere: uno Scrittore, che ardisca affermarlo, malgrado gli editti dei nostri Re[809]: un tale Scrittore merita esser creduto su la parola? Che ci facci dunque conoscere i Teologi, e i Vescovi, che, in quella Capitale dell' Austria, hanno riconosciuta Ortodossa la sua dottrina, e che ce ne dia la prova. Altrimenti gli dichiariamo, che noi avremo il suo silenzio come una prova convincentissima della falsità della sua assertiva. Ma quando ancora il fatto fosse vero, che proverebbe contro la dottrina della Chiesa universale? Non vi ha Chiesa particolare, non vi ha Università, che abbia ricevuta da Gesù Cristo la promessa della infallibilità.

Ci dirà, che il suo libro è stato stampato coll' approvazione in Venezia, nonostante le rappresentanze del Nunzio. Noi non conosciamo questo aneddoto; e l' Autore non ha diritto bastante su la nostra confidenza per esigere, che si creda alla sua testimonianza.

---

(809) Vedete quì d' appresso il cap. 4. di questa 3. part.

Nondimeno sopponiamolo vero; che ne seguirà ancora da ciò? Non sono stati mai stampati cattivi libri coll' approvazione?

Ci dirà, che la sua opera è stata citata da un Avvocato del Re in Portogallo, in una causa grave *contro la Corte di Roma* (810). Un fatto tale non ferisce il verisimile: noi vogliamo ammetterlo. Ma la citazione di un libro porta l' approvazione di tutto ciò, che si contiene nel libro? Una citazione fatta da un Avvocato del Re in materia di dottrina ha impresso mai ad un'opera il suggello dell' autorità pubblica, e il suggello di una Chiesa Nazionale? Il Foro, o il corpo Episcopale bisogna consultare su gli articoli di Fede? A quale indigenza di prove bisogna esser ridotto per andare dalla Germania fino alle Colonne di Ercole a raccogliere dalla bocca di un Procuratore del Re una parola, che niente conclude.

Ci dirà, che il suo libro si è promulgato in Fiandra, e in Francia; che si trova tra le mani di molti dotti; ch' è stato tradotto in Francese. Ma le opere di Lutero oh quanto furono ancora più promulgate! E di quale incontro non può lusingarsi uno Scrittore, che siasi appigliato ad un partito, i di cui emissarj, applicati a fomentar l' odio

---

[810] *Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Jud. accad. p. 22.*

contro la Chiesa, spandano, e vantano da per tutto con entusiasmo le più esuli produzioni, quando queste favoriscano la loro causa! Ma Febronio non dice, che la traduzione della sua opera (811) rimane sepolta nel fondo delle botteghe; che l'opera nel suo originale medesimo è stata letta con una indignazione generale per parte dei Cattolici, e che non ha potuto ancora trovare in Francia degli Apologisti dichiarati, se non tra quelli, il di cui biasimo sarà sempre un onore, e gli elogj un disonore (812).

---

[811] Ved. la nota, che rimane avanti al primo paragrafo di questa 3. part.

(812) Può annoverarsi tra' libri, di cui abbiam parlato, quello di Antonio Pereira della Congregazione dell' Oratorio, che Febronio può ben confessare per suo fratello, perchè mentre l'autore Tedesco stendeva la sua opera per la Germania; Pereira sotto l'avviamento di un Ministro potente, che aveva intrapreso di operare lo scisma in Portogallo, occupavasi in un'altra opera, che rivolta era al fine medesimo, su' principj lavorato, che quel di Febronio, e su degli estratti, che verosimiglievolmente derivavano dalla sorgente medesima. Secondo l'autore Portoghese, avendo tutti i Vescovi una potestà ricevuta senza limiti per le loro diocesi particolari, le riserve Apostoliche non si erano potute introdurre, che di loro consentimento. Or queste riserve non erano state accordate, o tollerate, che a condizione, che permesso sarebbe a' Vescovi di rientrare in tutti i diritti della loro giurisdizione nel caso, in cui il ricorso a Roma divenisse impraticabile, come ac-

Nè ci contentiamo di aver provata a Febronio la giurisdizione del Papa con la pratica della Chiesa, coll' autorità dei Padri della Chiesa Gallicana. Mostriamogli ancora, che questa giurisdizione è una conseguenza necessaria delle confessioni, che è stato forzato di fare per non discostarsi dal linguaggio dei Padri.

---

cadeva nella circostanza di questo tempo, in cui era stato questo ricorso interdetto dall' editto del Principe; aggiungeva l' autore, per torre tutti gli scrupoli, che obbligava l' editto in coscienza tutti i sudditi del Principe, senza che fosse loro conceduto di porre in disamina la legittimità della difesa. La traduzione francese di questo libro, tuttocchè per altro munita di approvazioni magnifiche, e di una lunga lettera di dedicazione, che fanno presso che la quarta parte dell' opera, come per servirle di passaporto, ha nondimeno in Francia avuto la ventura medesima, che quella di Febronio. Puossi porre nella classe medesima le Traité de l' autorité du Pape par M. de Burigny. Vienne chez Groeffer 1782. 5. vol. in 12. Fa d' uopo, per valutarlo, leggere la brieve confutazione, che ne è stata fatta nel 1787. Noi non parleremo del libello famoso: Che cosa è Papa; per Eybel: se non se ne fosse fatta a bella posta la riproduzione in tutti quasi gl' idiomi conosciuti, il sovrano Pontefice l' avrebbe sovranamente dispregiato; ma questa riproduzione moltiplicata gli ha finalmente gittato addosso una condanna profondamente ragionata, e dottamente sostenuta dalle autorità le più rispettevoli. Vedete il breve di PIO VI. del dì 28. Novembre 1786.

Giurisdizione del Papa provata dalle confessioni di Febronio. Secondo questo Autore il Papa ha nella Chiesa universale una potestà superiore a quella, che ha un primo Presidente nel Senato; dunque il Papa ha una potestà di giurisdizione nella Chiesa universale.

I. Dopo avere insegnato, che S. Pietro era ad un dipresso nel Collegio Apostolico quello, che è il primo Presidente nel Senato (813); conviene nonostante, che il mantenimento dell' unità della Chiesa esiga nel Capo qualche cosa di più di un semplice diritto di direzione simile a quello di un primo Presidente: *Verum inter hos nudi directorii fines jura primatus non subsistunt; exigit amplius aliquid conservatio unitatis in Ecclesia.*

Ma se il Papa non ha giurisdizione, ne segue, che egli non ha più, che un potere di semplice direzione, che consiste in istruire, in consigliare, in avvertire, ec. Ne segue, ch' egli non ha più, che un potere simile a quello di un primo Presidente nel Senato. Che potrebbe di più il sovrano Pontefice nella Chiesa? La sola differenza, che v' ha tra il diritto di direzione, e il potere di giurisdizione, è che l' uno si limita ad avvertire, e ad esortare, e l' altro racchiu-

---

[813] *Qualis in Senatu est Praeses, talis propemodum est in Collegio Apostolorum Petrus.* Febr. De Stat. Eccl. c. 2. §. 4. n. 1. p. 105.

de l'autorità del comando, ed impone agl' inferiori l'obbligo di ubbidire. Il Capo di un Senato propone il suo parere, e i regolamenti ch' egli crede convenevoli al ben pubblico; e gli appoggia a ragioni, che possono determinare i suffragj dei Membri, senza poter dare loro la sanzione. Qual diritto avrebbe di più il sovrano Pontefice, se non avesse quello del comando? Or se ha egli il diritto del comando, ha ancora nel tempo medesimo il diritto di giurisdizione: se ha il diritto di giurisdizione su di un solo articolo, lo ha su tutti, perchè i titoli della sua missione sono generali, ed illimitati; e non v' ha maggior ragione d' applicarlo ad un oggetto, che ad un altro. Da ll' altra parte la medesima ragione di conservare l' unità, esige, che questo potere si estenda su tutti gli oggetti; altrimenti l' oggetto, che non fosse soggetto alla sua giurisdizione, divenir potrebbe un motivo di divisione nella Chiesa.

Secondo Febronio il Papa ha un' autorità, e una potestà nella Chiesa universale; dunque il Papa ha un potere di giurisdizione nella Chiesa universale.

II. Febronio conviene, che il Papa ha una potestà, e un' autorità al di sopra degli altri Vescovi; potestà, e autorità, che sono più di un semplice diritto di direzione. Ma in materia di governo, le parole *potestà*, *autorità*,

giurisdizione sono sinonimi. Io dimando in fatti, che cosa è questa potestà, questa autorità, senza il diritto del comando, se non una semplice direzione, se non una certa considerazione; che dà la qualità di capo in un corpo di Magistratura, o che danno in generale la superiorità dei lumi, e dei talenti, il credito, e la confidenza nei gradi eminenti?

Secondo Febronio tutti i Vescovi debbono ubbidire al Papa; dunque il Papa ha giurisdizione su di essi.

III. Febronio non può negare, che tutti i Vescovi in particolare debbono al Papa sommissione, ed ubbidienza, poichè solennemente l'hanno promessa nella loro consecrazione. Ma la sommissione, e l'ubbidienza suppongono il diritto del comando, e per conseguenza un diritto di giurisdizione (814).

Secondo Febronio, il Papa ha la potestà di forzare all'ubbidienza i trasgressori delle leggi canoniche; dunque il Papa ha una potestà di giurisdizione.

IV. Febronio insegna ancora, che il Papa essendo obbligato di procurare il mantenimento delle leggi Ecclesiastiche, deve avere in mano i mezzi necessarj, proporzionati all'ordine del governo, e regolati dai canoni per forzare i trasgressori ad osservar-

---

[814] Ved. quì d'appresso al §. 3. di questo cap.

le (815). Or questi mezzi proporzionati all' ordine del governo Ecclesiastico, capaci di forzare i trasgressori al dovere, e regolati dai canoni, sono le pene canoniche: ma per infligere queste pene non bisogna avere il diritto di giudicare dei delitti, che meritano simili punizioni, o sarà permesso di punire senza cognizione di causa? Or il Papa può avere il diritto di giudicare di questi delitti, e d'infligere delle pene senza avere una vera giurisdizione? E può egli avere questa giurisdizione, se non in virtù della missione di Gesù Cristo, poichè questa giurisdizione è compimento necessario al governo della Chiesa per mantenere l'unità? Finalmente Febronio sempre inconseguente, e contraddittorio a se stesso, dimenticando, o rigettando ciò ch'egli ha detto da un momento all'altro, parla della santa Sede in un modo da distinguerne tutti i paradossi, che ha egli avanzati. Ecco i suoi termini: *Quod autem is qui Ecclesiæ totius caput erat, in Urbem totius orbis*

(815) *Quisquis enim primus est in aliqua societate, is lège naturali tenetur invigilare, ut leges societatis, serventur. Cum vero qui id procurare tenetur, necessaria auctoritate instructus esse debeat, refragantes ad id compellendi mediis systemati convenientibus, & per canones in eum finem statutis; hinc minime dubitandum est, quin talis auctoritas Romano Pontifici, qua primati universali competat*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 2. §. 4. n. 3. p. 106.

dominam pervenerit, ibique sedem fixerit suam, singulari divinæ Providentiæ consilio factum videtur; ut scilicet ipse ejusque successores inde, quasi ex sublimi loco excubias agere, & muneris sui partes commodius implere possent. Febr. tom. I. p. 102.

Secondo Gersone, di cui Febronio adotta la dottrina, i decreti dommatici obbligano tutti i Fedeli, almeno al silenzio sulla dottrina condannata.

V. Febronio ci allega la testimonianza di Gersone, per provare la fallibilità del Papa: ma il medesimo Dottore c' insegna, che i decreti dommatici della santa Sede, obbligano gl' inferiori, sotto pena di scomunica, di non insegnare alcuna cosa in contrario, almeno quando non si abbiano ragioni manifeste per opporvisi (816). Or per obbligare gl' inferiori sotto gravi pene, bisogna avere l' autorità del governo, l' autorità di giurisdizione, l' autorità legislativa. *Secondo il decreto dell' Università di Colonia, che Febronio riporta, e secondo il suo Apo-*

---

(816) *Obligat tamen subditos sub poena excommunicationis talis determinatio* [Papae] , *quod non dogmatizent oppositum talis determinationis, nisi appareat manifesta ratio repugnandi*. Gerson apud Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 1. n. 4. p. 275. — Ved. quì avanti l' altro passo di Gersone.

logista, il Papa ha un' autorità di giurisdizione nella Chiesa.

VI. Ci riferisce egli interamente il decreto dell' Università di Colonia, come una testimonianza della dottrina della Chiesa. Io leggo questo decreto, e vi trovo, che il Papa è *stabilito per l' autorità di Dio, e della sua Chiesa, Rettore, Pastore, e Dottore de' Fedeli, che ha la prima presidenza sulle Chiese particolari, e sulle sedi inferiori, ma non sulla Universalità* (*). Or questa presidenza del Papa *sulle Chiese particolari, e non sull' Universalità*, non può essere una presidenza di semplice ispezione, nè di semplice direzione, poichè il Papa gode di una simile presidenza d' ispezione, e di direzione sull' universalità; essa debbe adunque necessariamente intendersi di una presidenza di giurisdizione: i Dottori di Colonia soggiungono, che quello, che nega di ubbidire alla Chiesa *adunata in Concilio, o alla sede Apostolica, sembra, che voglia quale Scismatico separarsi dalla Chiesa, e dalla Sede Apostolica*. Finalmente assimigliano l' autorità del Papa a quella di un Vicerè, a cui non si può resistere, senza rendersi colpevole di rivolta. Ora una simile autorità comprende certamente una potestà di giurisdizione: dunque secondo l' Uni-

---

[*] Si legga la nota del Traduttore in fine del tomo quarto.

versità di Colonia, il Papa ha un vera giurisdizione (817) sù tutte le Chiese particolari, *distributivè*, *non collectivè*. L' Apologista di Febronio confessa, che tal' è in fatti la dottrina di questa Università (818). „ Tutti sono obbligati, dice l' Apologista di Febronio, di ubbidire a Gesù Cristo, e alla sua Sposa, secondo il decreto di questa Università del 1440. La sede Apostolica ha la prima presidenza in questa Chiesa, su tutte le Chiese particolari, e sulle sedi inferiori, non sù tutta la Chiesa universale (*). S. Tommaso, e S. Bonaventura, accordano al sovrano Pontefice la suprema potestà ecclesiastica: benissimo senza dubbio, ma è relativamente alle Chiese particolari ...... Il Concilio di Basilèa diffinì, che tutti gli uomini, e tutte le Chiese particolari ubbidir debbono

---

[817] *Papa fidelium rector, pastor & doctor constitutus auctoritate Christi & Ecclesiae .... in qua Ecclesia prima praesidentia est, Sedes Apostolica super alias Ecclesias particulares & Sedes inferiores, non super totam universalem praelata .... Christianus protestans se non velle obedire Ecclesiae synodaliter congregatae, vel Sedi Apostolicae, videtur schismatice se ab Ecclesia & Sede Apostolica dividere; & alicujus infidelitatis signa hoc actu demonstrare .... Similiter in politica obediendum est Regi & Reginae, & generali regenti Regis & Reginae Vicario*. Decret. Univ. Colon. anno 1440. apud Febr. tom. 2. p. 79. &c.

[*] Si legga la nota del Traduttore in fine del tomo quarto.

(818) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 2. *apol. p.* 192.

al sovrano Pontefice, purchè non pregiudicasse a questo Concilio, o ad ogni altro legittimamente adunato „. L' Apologista cita ancora un gran numero di autorità che appoggiano questa dottrina (819).

Così, per confessione ancora dell' Apologista, questa soprintendenza del sovrano Pontefice su tutte le Chiese particolari, racchiude una potestà suprema, una potestà, alla quale sono gl' inferiori obbligati di ubbidire; per conseguenza una potestà di comando, una potestà di giurisdizione.

Secondo Bartelio, di cui Febronio ci ha data una collezione di passi, il Papa ha un' autorità di giurisdizione.

Febronio ha una così alta idea dei lumi di Bartelio, che ha fatto un supplemento alla sua propria opera, per raccogliere le parole di questo Scrittore, che hanno rapporto alla dottrina del nostro Giureconsulto. Egli lo qualifica per un grand' uomo. Ci assicura, che questo Dottore è considerato come il primo Canonista di Germania (820).

P 3

[819] *Febr. ibid.*

[820] *Nonnulla Barthelii nunc supplementi loco hic subjicio, non eo tantum fine, ut mea asserta tanti viri, qui omnium Canonistarum Germaniae Princeps reputatur, testimonio & auctoritate roborentur.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. app. 1. p. 779.

egli dovrebbe adunque avere qualche rispetto all'autorità di questo Dottore su d' un punto di autorità così importante, come lo è quello della giurisdizione del Sovrano Pontefice. Or Bartelio suppone questa giurisdizione incontrastabile, essendo *fondata su quella, che Gesù Cristo ha data a S. Pietro su gli altri Apostoli* (821).

Citiamo finalmente a Febronio... E chi? Il Concilio scismatico tenuto in Utrecht nel 1763, del quale Febronio non ne disapprova la dottrina (822). Che insegna dunque questo Concilio? Insegna *che il Primato di S. Pietro è un Primato di autorità, e di potestà* (823), e senza voler formare degli equivoci sulla pa-

---

(821 *Prolixum nimis & superfluum foret hoc loco Petri & successorum ejus primatum honoris & auctoritatis & jurisdictionis a Christo super alios Apostolos & Episcopos concessum, & ab eodem Petro, ejusque successoribus jugiter exercitum, ex apertis Scripturae textibus, innumeris Patrum sententiis & testimoniis, invictis rationum momentis speciatim demonstrare*. Barth. Dissert. de jure ref. antiq. art. 1. §. 13. Vid. ib. art. 3.

[822] Ved. qui appresso il §. 2. di questo cap.

[823] *Declarat sancta Synodus Episcopum Romanum tanquam Petri successorem, jure divino, eodem primatu frui* [quo Petrus] *supra caeteros Episcopos. Hunc primatum Romani Pontificis, tanquam Petri successoris, non esse tantum primatum honoris, sed etiam ecclesiasticae potestatis & auctoritatis*. Acta Synodi Ultraj. Decret. 3.

rola *potestà*, *e autorità*, per distinguerle dal termine di giurisdizione, condanna quelli, che dicono, che il Papa non ha giurisdizione per diritto divino sulle altre Chiese (824), e quelli, che pretendono, che i testi della Scrittura, che si allegano per provare il primato di S. Pietro, debbono intendersi di tutti gli Apostoli conformemente alla dottrina dei Santi Padri (825).

Dopo aver provata la giurisdizione del Papa col sagro testo, coll' insegnamento, e colla pratica della Chiesa, colla dottrina della Chiesa Gallicana in particolare, finalmente colle confessioni di Febronio, ci rimane a rispondere alle sue obbjezioni, e a quelle dei Protestanti.

ARTICOLO V.

Risposte alle obbjezioni.

I Protestanti ci hanno obbjettato, che gli Apostoli essendo uguali in giurisdizione,

---

(824) *Sequitur quod Primatus quo fruitur* [Episcopus Romanus] *non est Primatus jurisdictionis*; *sed tantum Primatus honoris*. Prop. 7. condemn.

(825) *Praecipui textus Novi Testamenti qui afferuntur ad probandum primatum & superioritatem Episcopi Romani in alios Episcopos, non possunt applicari unice Sancto Petro*; *omnibus his textibus adhibitis, & explicatis a Patribus, etiam primatui addictissimis, in sensu dissimili*. Prop. 1. act. Synodi, ib.

i Vescovi, ch' erano succeduti alla loro potestà, doveano godere della medesima uguaglianza; e per conseguente, che il Papa non avea sopra di essi alcuna superiorità di giurisdizione. Febronio non fa che ripetere il loro ragionamento.

Obbjezione tratta dalla Scrittura Santa.

S. Paolo, dicon essi, parla della sollecitudine, di cui è egli animato per tutte le Chiese (826): avea egli dunque giurisdizione su di esse, come S. Pietro. Egli dice, *che non è minore di quelli, che sono Apostoli senza misura* (827). S. Pietro non gli era dunque superiore. Dice, ch' egli è stato l' Apostolo dei Gentili, come S. Pietro lo è stato dei Circoncisi (828): S. Pietro non avea dunque la soprintendenza su tutte le Chiese. Resiste a S. Pietro medesimo: non gli era dunque subordinato. Gli Apostoli inviano S. Pietro a predicare il Vangelo in Samaria (829), e rende loro conto della sua condotta: aveano dunque essi un potere di giurisdizione su di lui.

Risposta.

Chi può dubitare, che S. Paolo, come gli altri Apostoli, non fossero incaricati del-

---

[826] *II. Cor* xi. 28.
(827) *II. Cor.* xii. 11.
(828) *Gal.* ii 7.
(829) *Act.* viii. 14.

la cura della Chiesa universale, e che i Vescovi, che sono ad essi succeduti, non avessero ancora il medesimo potere, se non fosse stato ristretto per il bene generale dei Fedeli, a certi popoli particolari? Ma ciò è contrario alla superiorità del loro capo?

S. Paolo non era minore degli altri Apostoli in rapporto alle funzioni dell' Apostolato; ma queste funzioni non sono distinte dalla qualità di capo del Collegio Apostolico? Non era minore degli altri Apostoli per i travaglj dell' Apostolato; ma ciò derogava alla preminenza del loro Capo? Era l' Apostolo dei Gentili, come S. Pietro lo era dei Giudei; ma queste denominazioni non erano esclusive. Noi vediamo al contrario, che S. Pietro fu il primo, che annunziò il Vangelo ai Gentili, e che finì la sua carriera in Roma, che era il centro del Gentilesimo. Noi vediamo, che S. Paolo cominciò subito, dopo la sua conversione a predicare il Vangelo agli Ebrei, e ch' essendo arrivato a Roma, cominciò ancora ad annunziar Gesù Cristo a quelli della sua nazione. Dice di se stesso, che è pressato dalla sollecitudine di tutte le Chiese (830). Ma noi abbiam veduto, che la potestà degli Apostoli si stendeva su tutte le nazioni del Mondo. Ciò non ostante ciascuno di essi si

---

(830) *II. Cor.* XI. 28.

era dedicato principalmente alle istruzioni di certi popoli in particolare (831) senza limitarvi assolutamente l' esercizio del suo ministero.

Quando ancora Cephas, di cui si è parlato nell' Epistola ai Galati, fosse il medesimo, che S. Pietro (nel che non convengono tutti gl' interpreti), che proverebbe la resistenza di S. Paolo? Se non lo zelo di questo Apostolo, e l' umiltà di S. Pietro, e non un' ugualianza di giurisdizioni. I Ministri del Sovrano non fanno uso essi ancora tuttogiorno della libertà, che dà loro la confidenza del loro Padrone, per fargli delle rimostranze sugli abusi dell' amministrazione? Il Sovrano riguarda questa libertà come un attentato contro la sua autorità, e si degrada egli, quando deferisce al loro parere?

S. Pietro rende conto della sua condotta al Collegio Apostolico, ma un Superiore può render conto delle sue azioni per giustificarle, senza derogare alla sua autorità [832].

---

[831] *Euseb. Hist. l.* 1. *c.* 1.

(832) *Observandum duplici modo rationem reddi, vel ut superiori, qui nisi eamdem ipsi adprobavero, acta mea rescindere, & poenam infligere insuper, queat; vel ut aequali, & cui simpliciter mea gesta probari volo, eo dumtaxat fine ut vir bonus & prudens ab ipso habear. Posteriori modo saepe conantur famae curiosi Principes rerum suarum rationes orbi reddere, tuendae existimationis causa; id quod nihil subjectionis arguit.* Puff. De Jure Nat. & Gent. l. 7. c. 6. §. 2.

Supponiamo ancora, che lo abbia fatto per dovere di subordinazione: supponiamo, che gli Apostoli abbiano mandato S. Pietro in Samaria non per un semplice invito, ma per una missione *ministeriale:* ne seguirà solamente, che il Collegio Apostolico fosse al di sopra di S. Pietro, come il corpo Episcopale è al di sopra del sovrano Pontefice (*); come noi insegniamo colla Chiesa Gallicana.

Obbjezioni tratte dalla pretesa uguaglianza di S. Pietro, e di S Paolo.

Si allega ancora l'autorità de' Padri su questa pretesa uguaglianza. S. Ambrogio insegna, che quest' ultimo non è inferiore a S. Pietro (833). Egli non sa *a qual di due dare la preferenza. Li trova uguali in meriti, e in sofferenze* (834). Per l' autorità di questi due Apostoli, i Papi esercitano le loro funzioni, come si vede nelle bolle di convocazione (835), e di chiusura (836) del Concilio di Trento. *Auctoritate Apostolica Petri, & Pauli, qua nos quoque in terris fungimur*. I Suggelli della Santa Sede portano la impronta dell' uno, e dell' altro. I Papi suc-

(*) Si legga la nota del Traduttore in fine del tomo quarto.

[833] *S. Ambr. l. 2. De Spiritu Sancto cap. ult.*
[834] *Ib. Serm. 12. De Sanctis.*
[835] Di Paol. III.
(836) Di Sisto IV.

cedono dunque a tutti e due, essendo uguali in potestà. A ciò ecco la mia risposta.

RISPOSTA.

S. Ambrogio parla del merito, e dei travaglj de' due Apostoli, e non della loro giurisdizione; poichè egli stesso riconosce la superiorità del sovrano Pontefice. Questi due Apostoli hanno formato unitamente la Chiesa Romana colla predicazione del Vangelo, e l'hanno governata. Il Papa è succeduto all'uno, e all'altro, in quanto all'Episcopato, ma non è succeduto, che a S. Pietro in quanto al Primato. Per questa ragione egli parla nelle sue bolle per l'autorità di questi due Apostoli; porta le loro imagini scolpite ne' suoi suggelli; ma le bolle non sono suggellate, che coll'anello pescatorio, che è il carattere distintivo del Capo della Chiesa. *Sub annulo Piscatoris* [*].

Confutazione di quelli, che pretendono, che S. Pietro non sia mai stato in Roma.

Si è portato il paradosso fino a sostenere, che S. Pietro non sia stato mai in Roma. Ma tutti i monumenti della Storia Ecclesiastica depongono in favore di questo fatto. Questo Apostolo scrivendo alle altre Chiese: *La Chiesa adunata in Babilonia*, dice loro, *vi saluta* (837). Questa Babilonia era,

---

(*) Vedi sopra pag. 104.

(837) *I. Petr.* v. 13.

al riferir di Papia, la città di Roma, dove allora l'Apostolo scrivea (838). S. Girolamo (839), e gli altri Interpreti si accordano con Papia sulla spiegazione di questo testo. Egesippo, che come quest'ultimo fu prossimo ai tempi Apostolici, pubblicò la storia del Martirio, che San Pietro soffrì in Roma (840). Sant' Ireneo c' insegna, che questo Apostolo aveva fissata la sua Sede in Roma (841), e ci dà la serie dei suoi Successori (842). Tertulliano richiama gli Eretici alla testimonianza della Chiesa Romana fondata da S. Pietro (843). S. Cipriano chiama spesso questa Chiesa, la Cattedra di Pietro. Arnobio (844), S. Epifanio (845), Origene (846), Sant' Atanasio (847), Eusebio (848), Lattanzio (849), S. Ambrogio (850),

---

(838) *Euseb. Hist. l. 2. c. 15.*
(839) *Hieron. De viris illustrib. in Marco.*
[840] *Heges. l. 3. De excidio Hyerosol. c. 2. apud Euseb. Hist.*
(841) *Iren. apud Euseb. Hist. l. 2. c. 14.*
[842] *Iren. Haeres. l. 3. c. 3.*
[843] *Tert. De praescript. c. 32. 36.*
(844) *Arnob. l. 2. contra gent.*
(845) *Epiph. haeres. 27.*
(846) *Orig. in Genes. apud Euseb. Hist. l. 3. c. 2.*
(847) *Athan. Apol. pro fuga.*
[848] *Euseb. Chron. an. 44. & 71.*
(849) *Lactan. Divin. instit. c. 21.*
(850) *Ambr. Orat. contra Aux. l. 5. epist.*

Ottato (851), S. Girolamo (852), S. Agostino (853), S. Grisostomo (854), Paolo Orosio (855), S. Massimo (856), Teodoreto (857), S. Paolino (858), S. Leone [859], e molti altri ci hanno lasciato il catalogo dei Vescovi di Roma dopo S. Pietro fino al Pontefice, che a' tempi loro occupava la santa Sede. Ciò nonostante, malgrado testimonianze sì autentiche, la di cui catena rimonta senza interruzione fino agli Apostoli, i Luterani dopo quindici secoli, vengono per i primi a spacciar per falso questo fatto. E su quali ragioni?

Gli Autori, dicon essi, non s'accordano nè sul tempo della venuta di S. Pietro in Roma, nè sul tempo della sua morte, nè sul nome del suo immediato successore. Ma dal non accordarsi su certe circostanze di un fatto, ne segue che il fatto sia in se stesso incerto? Bisognerà dunque dubitare ancora del-

(851) *Optat. contra Parm. l. 2.*
(852) *Hyeron. De viris illust. in Petr. & Epist. ad Dam.*
[853] *Aug. contra Petil. l. 2. c. 51. De Cons. Evang. l. 1. c. 10.*
[854] *Chrys. in Ps. 48.*
[855] *Paul. Oros. Hist. l. 5. c. 6.*
(856) *Max. De Natal. Apost. serm. 5.*
(857) *Theod. Epist. ad Leon.*
(858) *Paulin. Natali 3.*
(859) *Leo. Serm. 1. De Natali Apost.*

la nascita, e della Morte di Gesù Cristo, poichè sono discordi gl' Istorici sul tempo preciso di questi due avvenimenti. Bisognerà dubitare degl' Imperj degli Assirj, e dei Persiani, delle guerre di Alessandro, e degli atti più costanti, poichè non ve ne ha alcuno, sulle circostanze del quale gli storici ancora contemporanei sieno unanimi. Io non eccettuo, che gl' Istorici sagri della vita di Gesù Cristo, perchè erano tutti diretti dallo Spirito Santo. La variazione degli scrittori, in riguardo alle circostanze, non indebolisce punto la loro testimonianza, quando vanno d' accordo in riguardo ai fatti. Essa dà loro al contrario un nuovo grado di certezza, poichè prova, ch' essi non si sono, nè accordati, nè copiati.

S. Pietro non fu mai a Roma?

Ma in qual tempo, continuano i nostri avversarj, S. Pietro venne a Roma? Egli non vi potè essere prima del 18. anno dopo la morte di Gesù Cristo; poichè quattro anni dopo la morte di Gesù Cristo, cioè l' anno terzo della conversione di S. Paolo (860), quest' ultimo conferì con lui a Gerusalemme, e 14. anni dopo questa conferenza, vi si trovò con lui al Concilio, che gli Apostoli vi convocarono. Non potè esser a Roma do-

(860) *Gal.* 1. 18.

po il 18. anno, poichè secondo la comune tradizione, questo Apostolo occupò la sede di Roma per il corso di anni 25., la qual cosa lo condurrebbe fino all' impero di Vespasiano, che non ha mai perseguitati i Cristiani, e molto al di là dell' impero di Nerone, sotto il quale si dice, che sia stato martirizzato.

RISPOSTA.

Tutta l' obbjezione si riduce a questo ragionamento: S. Pietro era in Gerusalemme nel quarto anno dopo la morte di Gesù Cristo; v' era ancora nel 18. anno; dunque non potè essere a Roma in questo intervallo di 14. anni. Ma S. Paolo si trovò ancora con lui in Gerusalemme in queste due epoche; bisogna dunque cancellare dalle sue Epistole e dagli atti degli Apostoli tutto ciò, che noi vi leggiamo delle Apostoliche carriere, ch' egli fece, durante questo intervallo. Un simile ragionamento meriterebbe solamente d' essere confutato?

Quantunque non sia necessario dopo ciò, per isciogliere l' obbjezione, di determinare il tempo, in cui S. Pietro fu a Roma, nondimeno per soprabbondanza di diritto noi diremo colla comune de' Critici, che S. Pietro stabilì la sua Sede in Roma nel secondo anno dell' Imperatore Claudio, e che di là, trascorse molte Provincie dell' Impero Romano, e si ricondusse in seguito a Gerusalemme, ove assistè al primo Concilio.

Obbjezione tratta dalla Sede di S. Pietro in Antiochia, e risposta.

Ma perchè il Vescovo di Antiochia non è succeduto al Primato di S. Pietro come il Vescovo di Roma?

Perchè il Primato di questo Apostolo non era annesso alle Chiese, ch' egli fondava, ma alla sua persona; laddove la giurisdizione de' Vescovi successori degli Apostoli è determinata, e circoscritta dalla sede, ch' essi occupano. Questo Primato lo seguiva dunque da per tutto, e siccome non potevano esservi più capi, così non passò che dopo la di lui morte, alla Chiesa di Roma, ch' egli allora governava. I Vescovi, che furono suoi successori nelle altre Chiese, non ebbero adunque quella potestà Episcopale.

Altra obbjezione, e risposta.

Ma la qualità di Capo della Chiesa essendo annessa alla Sede di Roma, non vi sarebbe adunque più Capo se Roma fosse distrutta?

L' obbjezione non è fondata, che su il confondere la Città di Roma, colla Sede di S. Pietro. Quando anche la Città di Roma non sussistesse più, S. Pietro avrebbe sempre un successore, che vi sederebbe altrove colla qualità di Capo della Chiesa (861).

[861] Si può veder su questa materia una piccola, ma dotta, ed elegante dissertazione. *Epistola Sillasipi a Lapide, in causa: An summus Pontifica-*

Ma la Chiesa resta senza Capo alla morte del Papa? Nò certamente; abbenchè il Papa muoja, la sua giurisdizione non muore, ma siccome Gesù Cristo non stabilì alcuna cosa su questo proposito, ai sovrani Pontefici, o alla Chiesa Universale si spetta di stabilire in chi debba risiedere mentre è vacante. Or per un uso immemorabile questa giurisdizione è stata sempre riconosciuta nel Clero della Chiesa Romana, attualmente rappresentata dal Collegio de' Cardinali, cui essa appartiene esclusivamente per le leggi della Chiesa fino alla elezione del nuovo Papa.

Ecco delle nuove obbjezioni, che Febronio ha ripetuto ancora dopo i Protestanti.

OBBJEZIONI TRATTE DAI CONCILJ, E DAI PADRI.

I. Il Concilio di Calcedonia insegna espressamente, che i privilegj dell'antica Roma sono d'istituzione umana: *Antiquæ Romæ throno, quod urbs illa imperaret, jure Patres privilegia tribuerunt* (862).

II. Il decimoquarto, e il decimoquinto canone del Concilio di Antiochia tenuto nel 341. dicono, che se nella causa di un Vescovo il Concilio della Provincia si trova diviso, il Metropolitano chiamerà i Vescovi delle Provincie vicine, che si uniranno ai pri-

---

tus a Romana Ecclesia avelli & alio transferri possit? Augustoduni 1782.

(862) *Conc. Chalced. c.* 28.

mi, affinchè il loro giudizio rimanga stabile; che se al contrario il giudizio di un Concilio trovasi concorde, il Vescovo non potrà esser più giudicato di nuovo. Non era dunque permesso di appellare alla santa Sede [863].

III. Il Concilio di Sardica è l'epoca, in cui furono accordati gli appelli alla santa Sede per la libertà accordata ai Vescovi deposti, di ricorrere al sovrano Pontefice (864).

IV. Il Concilio di Mileto permette solamente di appellare al Concilio, e al Prima-

(863) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. p. 310.*

(864) *Osius Episcopus dixit : Placuit autem ut si Episcopus accusatus fuerit, & judicaverint congregati Episcopi regionis ipsius, & de gradu suo eum dejecerint : si appellaverit qui dejectus est, & confugerit ad Episcopum Romanae Ecclesiae & voluerit se audiri : si justum putaverit ut renovetur judicium, vel discutionis examen, scribere his Episcopis dignetur, qui in finitima & propinqua Provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant, & juxta fidem, veritatem definiant. Quod si is qui rogat causam iterum audiri, deprecatione sua moverit Episcopum Romanum, ut e latere suo Presbyteros mittat, erit in potestate Episcopi, quid velit & quid existimet. Et si decreverit mittendos esse qui praesentes cum Episcopis judicent, habentes ejus auctoritatem a quo destinati sunt; erit in arbitrio suo : si vero crediderit Episcopos sufficere, ut negotio terminum imponant, faciet quod sapientissimo consilio judicaverit.* Ce canon rapporté dans la collection de Denis le Petit, se trouve dans les décrets de Gratien. *Si quis Episcopus 2. q. 6.*

te dell' Africa, e proibisce gli appelli al di là dei mari (865).

V. San Cipriano insegna, che l' Episcopato è uno, e che ogni Vescovo ne possiede solidamente una porzione: *Episcopatus unus est, cujus pars a singulis in solidum tenetur* (866). Resiste egli stesso al Papa S. Stefano unitamente co' Vescovi dell' Africa, e tratta da dominio odioso la sommissione, che questo Papa esige per conto suo [867]. Non riconosceva adunque la giurisdizione del sovrano Pontefice.

VI. S. Gregorio il Grande avea, qual bestemmia, *il titolo di Vescovo Ecumenico*, che si arrogava il Patriarca di Costantinopoli. Era egli adunque ben lontano dall' appropriarselo: non avea egli adunque il governo della Chiesa Universale.

---

(865) *Can.* 22.

[866] *Cypr. De Unit. Eccl.*

[867] *Neque quisquam nostrum Episcoporum se esse Episcopum constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habeat omnis Episcopus pro licentia, libertatis & potestatis suae arbitrum proprium, tanquam judicari ab alio non possit, cum nec ipse possit alterum judicare. Sed & expectemus universi judicium Domini nostri Jesu Christi qui unus & solus habet potestatem & praeponendi nos in Ecclesiae gubernatione & de actu nostro judicandi.* Cyp. init. Concil. Carth. III. ann. 259. Hard. tom. I. col. 159.

RISPOSTA.

Noi rispondiamo a queste obbjezioni. I. Che il Canone di Calcedonia, che ci si oppone, e che dava ai Vescovi di Costantinopoli il primo rango nella Chiesa dopo il sovrano Pontefice, non ha mai avuta autorità di Concilio Ecumenico; che i Legati di S. Leone protestarono contro questo Canone nel Concilio medesimo; che S. Leone lo riprovò espressamente; e che se nonostante questa opposizione l' uso ha prevaluto in favore della Sede di Costantinopoli, l' uso solo unito al consenso della Chiesa ha formato in seguito un titolo legittimo in rapporto al Patriarcato di quella Sede; ma non ha dato giammai maggiore estensione al Canone del Concilio.

Supponendo ancora l' autorità di questo Canone, nulla proverebbe contro la nostra tesi. Noi abbiamo fatto vedere, che in quel tempo la giurisdizione del Papa nella Chiesa universale era generalmente riconosciuta, e che i suoi Legati ne aveano sostenuti i diritti nel Concilio per l' autorità, che vi aveano esercitata. Ciò nonostante, oltre questa giurisdizione generale, i sovrani Pontefici esercitavano ancora certi diritti particolari sulle Chiese occidentali in qualità di Patriarca, diritti, ch' erano regolati dall' uso, o dai Canoni, e simili a quelli, de' quali go-

devano gli altri Patriarchi in Oriente (868).

II. Il Concilio di Antiochia non ha mai fatta autorità per se stesso; poichè la professione di Fede, che vi si pubblicò, ed in cui si affettò di sopprimere il termine di *consustanziale*, che caratterizzava la dottrina Cattolica, è stata sempre riprovata dalla Chiesa. Gli Ariani, e Semi-Ariani, che dominavano in quel Concilio, volendo impedire a S. Atanasio, e S. Eustachio di Antiochia, e a molti altri Vescovi, che avean essi deposti, di ricorrere alla santa Sede, fecero i due Canoni, de' quali si è parlato, ma che non ebbero maggiore autorità della loro professione di Fede. Si vede in fatti, che Papa Giulio non lasciò di ristabilire (869) i Vescovi deposti, e che la Chiesa vi applaudì, e che il Concilio di Sardica espressamente confermò il diritto di appello nel 347; e che i due Canoni di Antiochia furono sempre riprovati dalla Chiesa Romana. „ Presen-„ tatevi al Concilio, che si terrà a Roma, „ scriveva Alessandro I. a Teofilo d'Ales-„ sandria, parlando della deposizione di San „ Crisostomo, presentatevi, e spiegate le ac-„ cuse, secondo il Concilio di Nicèa, per-„ chè la Chiesa Romana altro non ne rico-„ nosce „. M. Fleury osserva, che il Papa

---

[868] Ved. il Concil. di Calced. act. 16.
[869] Nel 342.

volle marcar con ciò che non avea alcuna considerazione per i Canoni di Antiochia (870). Che se in seguito si è conformato a qualche regolamento fatto in questo medesimo Concilio, ripete il suo vigore, non dalla canonicità del Concilio, ma dalla autorità della Chiesa.

III. Il Canone del Concilio di Sardica in niun conto è contrario alla giurisdizione, che la santa Sede avea ricevuta per istituzione di Gesù Cristo. Bisogna solamente distinguere il diritto di giurisdizione in se stesso, dall' esercizio di questo diritto. Il diritto in se stesso era stato sempre generalmente riconosciuto; e i Papi lo aveano esercitato prima del Concilio nella causa di Ceciliano, di S. Atanasio, di Paolo di Costantinopoli, di S. Eustachio di Antiochia, di Marcello d' Ancira, d' Asclepas di Gaza, e di molti altri; ciò nonostante essi non lo esercitavano ancora con i semplici Preti, le di cui cause erano giudicate in ultima istanza dai Concilj particolari; e non lo esercitavano quasi mai co' Vescovi delle piccole sedi. Quest' uso era diretto dalla discrezione, e saviezza de' Papi, che non voleano ritardare l' esecuzione dei giudizj, ricevendo indistintamente tutti gli appelli, nè occuparsi troppo in dettaglio degli

(870) Fleury Hist. Eccl. tom. 5. l. 21. n. 50. p. 224.

affari particolari, per non distrarsi dalla cura, che dovevano al governo generale della Chiesa. Per simili motivi il Principe, quantunque abbia la suprema giurisdizione del suo Regno, non ammette però l'appello delle Corti sovrane al suo Consilio, che in certi casi particolari determinati dalla legge, senza essere però talmente legato dalla legge, e dagli usi, che non possa derogarvi, secondo, che l'importanza delle cause, e l'interesse dello Stato lo esigono.

In seguito le turbolenze dell'Arianismo avendo posta in periglio la Fede, bisognò venire al soccorso delle Chiese desolate, e dei Vescovi perseguitati dalla fazione degli Eretici. Il Papa Giulio ricevette gli appelli di quelli, che gli Ariani aveano deposti, e li ristabilì nelle loro sedi; e per togliere tutte le contestazioni sulla legittimità di questi appelli, il Concilio di Sardica dichiarò, ch'era permesso ai Vescovi di appellare alla santa Sede, non attribuendo un nuovo diritto al sovrano Pontefice, come lo ha rimarcato il Cardinal du Perron (871), ma rendendo alla giurisdizione, ch'egli di già avea in virtù del suo Primato. In fatti se i Papi esercitavano di già questa giurisdizione sulle gran Sedi, come esercitare non la potevano sulle altre?

---

[871] Ved. l'art. 4. del presente paragrafo.

E a qual titolo l'avrebbero potuta esercitare sulle gran Sedi, se non in virtù del Primato, che avean essi ricevuto da Gesù Cristo? Noi abbiamo di già osservato, che un Concilio particolare, come quello di Sardica, non avrebbe potuto accordar loro, di sua propria autorità, una giurisdizione così estesa, nemmeno introdurre una nuova forma di governo nella Chiesa universale. Ma la disposizione di questo decreto pareva opportunissima in que' tempi borrascosi, per prevenire le difficoltà, facendo conoscere i diritti della santa Sede. L'esperienza mostrò quanto questa precauzione fosse necessaria, poichè l'appello di S. Atanasio formò un nuovo gravame per parte degli Ariani, contro questo illustre difensore della Divinità di Gesù Cristo (872).

IV. Il Concilio di Mileto proibisce invero gli appelli oltramarini; ma questo divieto non riguarda che i Preti, e i Ministri inferiori: *Placuit, ut Presbyteri, Diaconi, & cæteri inferiores Clerici, in causis, quas habuerint, si de judiciis Episcoporum, &c.*

S. Agostino, ch'era stato l'anima di questo Concilio, egli stesso ne spiega il senso, insegnandoci, ch'era permesso ai Vescovi, e non ai Ministri inferiori di appellare al di là dei Mari (873). Per questa ragione, nè que-

(872) Ved. la Storia Eccl. di Fleury, tom. 3. l. 12. n. 22.

(873) *Aug. epist.* 43.

sto Padre, nè gli altri Vescovi dell' Africa non disapprovarono l'appello dei Donatisti sul punto dell'ordinazione di Ceciliano. Ne riconobbero essi ancora espressamente la legittimità. Essi confessavano ancora la legittimità dell'appello di Antonio Vescovo di Fusala. Essi si lagnarono solamente dell'appello di Apiario, come derogante all' uso della Chiesa dell' Africa, perchè Apiario non essendo che semplice Prete, non dovea godere del medesimo privilegio.

Quest'ultima regola soffriva ancora delle eccettuazioni nelle cause importanti, perchè Pelagio, e Celestio, che non erano che Laici, avendo appellato dal giudizio dei Vescovi dell' Africa, i Vescovi ben lungi dal riclamare contro l' appello, lo preseguirono d'avanti al Papa.

V. Noi abbiamo di già osservato, che l'Episcopato era uno, perchè tutti i Vescovi agivano in virtù della medesima potestà, ch'era quella di Gesù Cristo, e che dava sola l'efficacia al loro ministero, come insegna S. Paolo (874); ma non in questo senso, che tutti i Vescovi fossero uguali in giurisdizione. S. Cipriano stesso riconosce la necessità di un Capo nella Chiesa, per conservare l'u-

---

[874] *Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat; sed qui incrementum dat, Deus. Qui autem plantat, & qui rigat, unum sunt.* 1. Cor. III. 7. 8.

nità : or questo Capo non può conservarla, se non con una superiorità di giurisdizione (875): in fatti questo Padre non pretese mai contrastare questo diritto al sovrano Pontefice; nè mai negò, che avesse il diritto di fare dei regolamenti di disciplina : riguardava solamente come un abuso di potestà l'uso, che ne faceva per obbligare le Chiese dell' Africa a conformarsi colla Chiesa Romana sul punto del battesimo degli Eretici, e s'ingannava su ciò. Accusava il Papa di un dominio odioso, e s'ingannava ancora. S. Agostino lo confessa (876), e dice, che questa colpa fu purgata col Martirio: *Martyrii falce purgatum* (877). S. Cipriano non deve adunque essere imitato su questo articolo nella sua condotta, come non lo deve essere nel suo errore. Egli agiva allora contro i suoi proprj principj sull' unità della Chiesa, contro le regole, che avea in tutto seguite altrove, stabilendo la necessità di un Capo per vegliare al governo di un Mondo Cristiano, e riclamando la sua autorità per reprimere gli abusi. Abbisogna, che una causa sia disperata, per voler distruggere le testimonianze le più chiare dei Padri, e la tradizione di tutti i

---

[875] Ved. il §. seguente.

(876) *Cyprianum iratum & paulo commotiorem fuisse in Stephanum*. Aug. De Bapt. c. 25.

[877] *Ib. Ep.* 108. *alias* 255.

secoli con un sol fatto isolato, ch' era una colpa, e che S. Cipriano avea avuto bisogno di espiare?

VI. Il termine di *Vescovo Ecumenico*, o *Universale* sarebbe certamente una bestemmia, se si prendesse in questo senso, che il Vescovo concentrasse nella sua persona tutta l' autorità Episcopale, in modo, che gli altri Vescovi non fossero che semplici suoi Delegati. S. Gregorio vigilante come i suoi Predecessori a reprimere l' ambizione de' Patriarchi di Costantinopoli, non voleva loro permettere un titolo fastoso, che dar poteva luogo a false pretensioni. Ma il termine non è una bestemmia, se s' intende di una superiorità di giurisdizione nella Chiesa universale. S. Gregorio poteva pretenderlo, che esercitava tutto il giorno questa giurisdizione, che insegnava, che Gesù Cristo avea commessa a S. Pietro la cura di tutte le Chiese. Ora qui si quistiona della cosa in se stessa, e non di una parola equivoca. Gesù Cristo avea proibito ai suoi Apostoli di prendere il titolo di *Maestro* (878); cioè di prendere quello spirito di dominio, che caratterizzava i Farisei; ma ne avea data loro la potestà col diritto del comando. E per questa ragione il nome di *Madre*, e *Maestra di tutte le Chiese*

---

(878) *Matth.* XXIII. 8.

è stato dato in seguito alla Chiesa Romana dai Padri, e dai Concilj. Il termine stesso di *Vescovo Universale* è stato consagrato da un Concilio Ecumenico (879).

NUOVE OBBJEZIONI.

Febronio pretende provare ancora, che il Papa anche dopo il Concilio di Sardica, non godea del diritto di appello: egli allega la novella CXXIII. di Giustiniano cap. 22., che parlando dei differenti gradi di giurisdizione, si arresta in quella del Primato, o del Patriarca, il di cui giudizio, soggiugne l'Imperatore, non potrà essere contraddetto. Egli cita il Concilio di Lione tenuto nel 567., che dice: se insorgono delle contestazioni tra molti Vescovi della medesima Provincia, *essi debbono esser contenti* del giudizio del Metropolitano, e de' Conprovinciali; e se i Competitori sono di diverse Provincie, la causa sarà giudicata dai due Metropolitani, e dai loro Suffraganei. Il capitolo di Adriano I. dell'anno 785., cap. 22, insegna, che i Canoni di Nicèa, e dell'Africa hanno saggiamente ordinato, che gli affari fossero giudicati su' i rispettivi luoghi, „ tanto più, che „ è stato ad ognuno permesso di appellare dal „ giudicato al Concilio della Provincia, o al „ Concilio universale „. Il Concilio di Fran-

(879) L' VIII. Concilio Ecumenico. Ved. l'art. 2. di questo paragrafo.

cia adunato nel 794, ordina, che i Cherici inferiori potranno appellare dal giudizio de' loro Vescovi al Metropolitano; e se vi sono abusi, che il Vescovo, e il Metropolitano non possono correggere, gli Accusatori, e gli Accusati si presenteranno al Principe con lettere del Metropolitano, per istruirlo del fatto. A Dio non piaccia, dicea Hincmaro dirigendosi a Niccola, che noi stanchiamo la vostra autorità riferendovi le contestazioni, che insorgono tra le persone del primo, e del secondo rango. I Canoni ordinano di terminarle nei Concilj provinciali (880). La risposta a queste autorità non esige lunghe discussioni.

RISPOSTA.

La novella di Giustiniano, e il canone del Concilio di Lione non possono riguardare, se non le cause minori, e si prova colla giurisdizione, che i Papi esercitavano allora nelle cause maggiori, com'è stato dimostrato.

Il capitolo di Adriano I. ordina, che gli affari sieno giudicati su i rispettivi luoghi, ma ciò non contraddice alla nostra tesi. Egli aggiugne, che ognuno può appellare dal giudicato al Concilio della Provincia, o al Concilio generale (della Chiesa nazionale), noi ancora ne conveniamo; ma questo non esclude gli appelli a Roma per le cause mag-

---

(880) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 5. §. 6. *p.* 328. 329.

giori. Noi abbiamo osservato, che secondo i Concilj dell'Africa questi appelli non erano permessi indifferentemente in tutti i casi. Noi abbiamo veduto, che Carlo Magno, che vivea sul declinare del medesimo secolo, ordinava con uno de' suoi capitolari, che le cause de' Vescovi fossero portate in appello avanti la santa Sede secondo l'uso.

Il Concilio di Francfort restringe espressamente ai Cherici inferiori la proibizione degli appelli alla santa Sede. E come avrebbe potuto accordarsi altrimenti col capitolare di Carlo Magno, che adunò il Conciliò di Francfort, e che autorizzò l'uso stabilito di portare le cause maggiori al sovrano Pontefice?

Hincmaro non parla del diritto di appello. Egli si limita a dire, che non si debbe istancare la santa Sede col riferirle tutte le contestazioni, che insorgono ne' luoghi; ed infatti era ciò conforme all'antica disciplina; ma non contrasta alla santa Sede di giudicare, in grado di appello, i giudicati dei Vescovi. Viceversa noi abbiam veduto, che avea egli espressamente riconosciuto questo diritto nel Concilio di Donsì sul proposito di Hincmaro di Laon.

Altre obbjezioni.

Nei primi secoli della Chiesa i Vescovi dispensavano dai canoni, e si adunavano in Concilio senza parteciparlo al Papa; elegge-

vano, e ordinavano altri Vescovi senza ricorrere a Roma; qualche volta ancora i Vescovi, e i Principi hanno resistito ai sovrani Pontefici. La nuova disciplina, che si è introdotta a questo riguardo, non avendo altro fondamento, che le false decretali, debbe essere riformata con queste.

RISPOSTA.

Simili obbjezioni nè meno meriterebbero di esser confutate, se non fossero state cento volte ripetute con quel tuono di confidenza, più capace spesso d'imporre delle ragioni stesse le più vittoriose. Conviene dunque rispondervi:

Nei primi secoli della Chiesa i Vescovi dispensavano dai canoni, si adunavano in Concilio, ordinavano altri Vescovi ec., senza ricorrere alla santa Sede. Noi ci conveniamo; che ne segue da ciò? che tutti i Vescovi avessero questa potestà in virtù della loro missione? Noi ci converremo ancora. Ma se ne segue da ciò, che questa medesima potestà non sia subordinata alla giurisdizione del Papa? Se ne segue, che per ragioni di prudenza, e di economìa non possano essere ristretti; e che non lo debbano essere in fatti per certi riguardi, pel bene generale della Chiesa?

Si è resistito al Papa, ma si è resistito spesso ancora ai Vescovi, si è resistito ai Princi-

pi medesimi; bisognerà perciò contrastare anche a loro il diritto di giurisdizione? Bisognerà farsene un titolo per autorizzare la propria resistenza tutte le volte, che si giudicherà a proposito di disubbidire? Distinguiamo adunque due generi di resistenza: Vi ha una resistenza legittima, opposta al dispotismo, e che è ancora qualche volta un dovere di religione. Essa consiste, non a rivoltarsi contro l'autorità, il che sarebbe in tutti i casi il più grande di tutti i delitti, ma nel ricusare di ubbidire se la potestà, quantunque legittima, estenda la sua giurisdizione su materie, che non sono di sua competenza; o se comanda una ingiustizia manifesta; come sarebbe, se il Papa ordinasse ai sudditi di sottrarsi all'ubbidienza del Sovrano, o se il Sovrano ordinasse ai Fedeli di sottrarsi all'ubbidienza del Papa. Ma v'ha ancora una resistenza criminale opposta ad ogni genere di governo, e che consiste nel disubbidire agli ordini emanati da una potestà legittima su le materie di sua ispezione, allorchè questi ordini non sono manifestamente ingiusti.

Dopo questi principj, che noi abbiamo altrove dimostrato (881), io dimando, senza entrare nella discussione de' fatti particolari: la disubbidienza ai sovrani Pontefici,

[881] Ved. part. 1. cap. 3.

nei casi proposti, era della prima classe? Noi vi applaudiamo. Era della seconda classe? noi la condanniamo. Ma in niun caso non potrebbe pregiudicare alla giurisdizione della santa Sede, come non potrebbe fare attentato a quella dei Vescovi, nè alla sovranità dei Principi.

Le false Decretali hanno introdotto, si dice, un cambiamento notabile nella disciplina della Chiesa, che bisogna riformare. Senza dubbio vi sono delle false Decretali nella collezione d'Isidoro Mercatore; ma I. quantunque molte di queste lettere sembrino sospette, a cagione della falsità delle date, a cagione dei nomi dei Papi, cui si attribuiscono, o a cagione dei titoli di *Arcivescovo*, che non erano ancora in uso in quei tempi, in cui si suppone, che sieno state scritte, non si può ciò nonostante concludere da ciò, che sieno certamente false nella loro universalità, in riguardo al fondo della dottrina, e della antica disciplina: Perchè è ben da maravigliarsi, che un Compilatore poco illuminato nella critica, abbia adottato degli scritti insinceri per le date, o per i nomi del Papa? E' da maravigliarsi, che abbia male a proposito sostituito il titolo di Arcivescovo a quello di Vescovo, parlando di quelle sedi, che aveano il titolo di Arcivescovato nel tempo, in cui egli scrivea? Non si può dunque accu-

sare il Compilatore di aver fabbricati questi scritti per imporre alla posterità, nè trattarlo da falsario, e da impostore, come ha fatto Febronio.

II. Quantunque vi sieno delle false Decretali, inferir non si può, che tutte quelle, che suppongono la giurisdizione del Papa, sieno apocrife. E' credibile infatti, che un impostore avendo disegno di sorprendere la buona fede delle Chiese, e di far loro adottare lettere supposte, non avesse osservato almeno la verisimiglianza sulla disciplina, che si era praticata fino allora? Ed è credibile, che questo Compilatore abbia potuto col mezzo di una serie di Decretali fino allora ignorate, persuadere a tutta la Chiesa Occidentale, che avea seguito fino a quel tempo un uso contrario a quello, ch' essa avea sempre praticato effettivamente, e questo su di un fatto così importante, e così pubblico, quanto quello del governo generale della Chiesa, e di cui doveano restare ancora molti monumenti autentici?

Non ci fermiamo su ciò, e distinguiamo qui il punto del domma dal punto di disciplina. Il Papa ha egli esercitata una vera giurisdizione nella Chiesa universale prima del nono secolo? Questo è un punto di disciplina, che è stato di già discusso, e quando ancora le false Decretali avessero introdotta

una nuova pratica a questo riguardo, non ne seguirebbe, che il cangiamento fosse contrario al bene della Chiesa; e questo lo esamineremo in un altro luogo (882). Il Papa ha egli effettivamente in virtù dell' istituzione divina una giurisdizione vera nella Chiesa universale? A questo punto dommatico io ora mi fermo, e dico: la Chiesa non può giammai variare nella sua dottrina; non può mai insegnare l' errore; queste due proposizioni sono di fede. Or è egli certo, che per le autorità, che noi abbiam riportate [e Febronio sarà forzato a confessarlo), che almeno posteriormente alle Decretali, la giurisdizione del Papa è stata generalmente insegnata nella Chiesa come di diritto divino, non solamente dai Concilj, ma particolarmente dai Vescovi, dai Dottori, e dai sommi Pontefici; è certo, che l' insegnamento è stato sempre uniforme su ciò, e che non è stato mai contraddetto da alcuna Chiesa particolare, e da niun Dottore Cattolico. Dunque tale è stato ancora l' insegnamento della Chiesa prima delle Decretali: dunque questo insegnamento è conforme alla fede: dunque la dottrina opposta è diametralmente contraria alla dottrina della Chiesa, e per conseguenza eretica.

---

[882] Ved. il §. seguente, art. 3.

SOTTERFUGIO DI FEBRONIO.

Febronio ha voluto prevenire questa obbiezione, avvertendoci fin dal principio, che ciò, ch' egli chiama semplicemente *autorità* nel Papa, molti altri l' hanno chiamata *giurisdizione*; che si può essere d' accordo in fondo, e che allora la disputa non si aggirerebbe più, che sul termine, e diverrebbe inutile: *Quod multi in Papa* jurisdictionem *vocant, nos* auctoritatem *dicimus. Quis rectius loquatur, judicent peritiores. Forte de re convenimus; sicque inutilis esset de voce concertatio* (883).

Ma s' egli avesse sospettato, che non fosse potuta cader qui, che una disputa di termini, perchè non ha egli cominciato dallo spiegare i termini per fissare lo stato della quistione, e non correr rischio di battersi con un fantasma, componendo due grossi volumi in quarto? Perchè tutto il suo sistema verte unicamente su questo punto di dottrina. Ma tra quelli, che hanno insegnata la giurisdizione del Papa, Febronio ne nominerà un solo, che abbia sostenuto, come lui, che i Papi facendo delle leggi, ricevendo gli appelli dei Concilj, e delle Chiese particolari, decretando, giudicando, riformando, deponendo i Vescovi, delegando su i rispettivi

[883] *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 2. §. 1. n. 2. p. 147.*

luoghi per correggere gli abusi delle Chiese particolari, non erano rivestiti di quell'autorità di comando, che lega e scioglie; che le Chiese particolari non erano obbligate ad ubbidire, se non dopo, che avessero approvato il giudizio della santa Sede, o quando i sovrani Pontefici non agivano, che in virtù di una giurisdizione straordinaria, ch' era loro comune con tutti gli altri Vescovi? Tra gli Autori, che hanno sostenuta la giurisdizione del Papa, ve ne ha un solo, che trasformi questa giurisdizione in una semplice direzione (884)? Un solo, che neghi, che le promesse di Gesù Cristo a S. Pietro non lo riguardassero personalmente come Capo della Chiesa? Che non confessi, che queste gli dettero il diritto di governarla, di correggere i Vescovi, e di riformare la loro amministrazione?

ARTICOLO VI.

Conseguenza della tesi proposta.

La giurisdizione del Papa essendo così invincibilmente stabilita, ne segue I. che il Papa ha per sua istituzione il diritto di

(884) Si è fatto vedere al principio di questo Capitolo, che, malgrado ciò, che pretendeva Febronio, l'autorità, che attribuiva egli al Papa, si riduceva in fatti ad una potestà di direzione.

governare la Chiesa universale, di giudicare, almeno in grado di appello, le contestazioni, che insorgono nelle Chiese particolari (885), di riformare gli abusi di queste Chiese, d' indirizzare ad esse i suoi decreti, e d' inviarle dei Commissarj (886); di prescriverle regolamenti di disciplina, ec.

---

(885) *Appellatio vel interponitur ob denegatam vel protractam justitiam; item ob nullitates, easque insanabiles in processu commissas, tum equidem ex ipso jure naturae, publicique universalis dogmatis, id juris omnino primatui* [*Papae*] *necessario competere existimo; cum ratione sola dictante, constet, praecipuum necessariumque Rectoris in Civitate officium esse, ut ad eum oppressae innocentiae perfugium pateat; vel eo sensu haec quaestio instituitur, ut ultimae necessario instantiae, judex sit Summus Pontifex; & hac in re disciplinae mutationi locum esse, ex rerum ecclesiasticarum historia ipsa lucet*. Schmidt. Instit. Juris. Eccl. Germ. tom. 1. part. a c. 1. sect. 3. §. 55. Ce docte & judicieux Jureconsulte, cite à l' appui de cette doctrine, entr' autres, Cabassut. Notit. Eccl. sect. 4. Nat. Alex. Hist. Eccl. sect. 4. dissert. 28. prop. 1. le 14. art. des capitulaires §. 3. 4. 5. Le 2. vol. du Concordat Germanique p. 105.

[886] *Principem suum repraesentant Legati ab eo missi . . . . sic & personam summi Hierarchae Legati ab eo in orbem christianum missi, referunt. Competit ei universae Ecclesiae cura & sollicitudo vi primatus, hanc autem cum exercere per se ubique ipse non possit, vel ex hoc solo consequitur, jus mittendorum Legatorum in omnem orbem christianum ipsi denegari non posse. - Quod si vero Pontifici jus perfectum eos mittendi denegari a Catholico non possit: huic*

II. Ne segue, che niuna potestà umana ha il diritto d'intercettare tra il Capo, e i Membri della Chiesa universale, la corrispondenza necessaria per insegnare; per governare, per giudicare, per riformare, per comandare, poichè questa corrispondenza è di diritto divino, ed è inseparabile dalla costituzione della Chiesa. Con una simile ragione noi abbiam provato altrove, che le censure della Chiesa non possono sospendere la comunicazione, che v'ha tra il Principe, e i suoi Sudditi (887). Ciò nonostante, siccome il sovrano Pontefice abusar potrebbe della sua potestà per intraprendere su i diritti della Corona, il Principe ha il diritto di esaminare i rescritti di Roma, relativamente a quest'oggetto, allorchè egli ha motivo di apprender-

---

vicissim, ex altera Principum etiam supremorum parte, respondebit obligatio in thesi saltem certa, ne legatos hujusmodi ab ingressu in terras suas prohibeant, aut legitimis eorum functionibus in salutem animarum necessariis, sese obstaculo ponant. Schmidt. ibid. cap. 1. sect. 3. §. 72. 73. On voit que ce sage écrivain suppose toujours que les commissaires du Pape se horneroient à l'exercice de la jurisdiction spirituelle; parce qu'il ne pas douteux que les Princes ne pussent les réprimer & les faire sortir de leurs états, dans le cas où ils attenteroient aux droits de la puissance civile.

(887) Vedete il cap. 1. §. 1. di questa 3. parte, conseg. 6.

lo (*), e il diritto di sopprimere le clausole, che ferissero il di lui temporale. Tale è la dottrina di Wanespen, e della Chiesa Germanica (888). Gli Ufficiali del Re sono incaricati in Ispagna per la disposizione degli Editti di Carlo V., e di Filippo II. „ per „ esaminare questi rescritti, affin di vede„ re se v'ha qualche cosa, che contraria „ sia alla potestà, e alla giurisdizione del „ Sovrano, e per sospenderne la esecuzio„ ne (889) „. Un dotto Giureconsulto osser-

---

(*) **Vedi la nota del Traduttore alla fine del tomo quarto.**

(888) *Sunt etiam regna provinciaeque complures ubi Bullae Pontificiae non promulgantur, nisi postquam a Senatu Principis prius examinatae fuerint, eo fine ut appareat nihilne in iis juribus Regni aut Privilegiis adversum reperiatur .... Hoc fuse defendit* Wan-Espen part. 2. tit. 24. c. 6. *Cujus defensionis summa haec est, eas leges non examinari eo fine ut, si legitimae sint utilesque, executioni obex ponatur; sed ut unice prospiciatur an ne in iis nihil deprehendatur juribus Regni contrarium, quibus Pontifex sciens non vult derogare, atque ita hac ratione turbis potius ansam daturae: approbationem illam non profisci ex jurisdictione, sed ex jure defensionis naturalis, nihilque aliud esse, quam testimonium in iis Bullis, nihil dictis juribus adversus statum: hoc non adeo improbandum cum religio non debeat Regnum evertere &c. Ita ille*. Schmidt. Institut. Iuris Eccl. Germ. tom. 1. p. 2. c. 1. sect. 3. art. 1. §. 56.

(889) Fevret. De l'Abus l. 1. ch. 5. §. 7.

va pertanto, che è facile l'abusare di questo diritto per intraprendere sulla potestà Spirituale, e ne raccomanda l'esame a quelli, che sono incaricati di questa importante funzione (890).

III. Ne segue, che il Papa può dispensare da tutti i canoni di disciplina: perchè l'esercizio abituale di questo potere, essendo necessario al governo Ecclesiastico, e i Concilj Ecumenici non potendosi adunare, che di raro, fa d'uopo, che l'esercizio di questa potestà risieda almeno nel Capo della Chiesa.

IV. Ne segue, ch'egli solamente può, in virtù del suo Primato, convocare i Concilj Generali, poichè la convocazione canonica suppone un diritto di giurisdizione su i membri, che sono convocati. All'incontro queste sante Assemblee riguardano il governo generale della Chiesa, e questo governo non appartiene, che al Papa solo. Per la medesima ragione egli ha il diritto di presiede-

---

(890) *Nemo ausit tantos Principes in re publica, quae, inspectante tota Ecclesia, tot in locis in usu est, iniquitatis damnare: id solum dolendum rem sub intra legitimum usum non stare, adeoque delicatum, ut abusus exin, perquam facile ex studio illorum privato, qui examini huic praesunt, enascantur. Sed de his videant, quorum id officii est munerisque.* Schmidt. Instit. Juris Eccl. tom. 1. part. 2. c. 1. sect. 3. art. 1. §. 56. not.

re a questi Concilj, o per se stesso, o per i suoi Legati; ed ha ancora il diritto di confermarli,

V. Ne segue, che il Papa può, in virtù del suo Primato, riservarsi la cognizione di certi casi, com'è stato deciso dal Concilio di Trento (891), e limitare, a questo riguardo, la giurisdizione de' Vescovi, di maniera, che tutto ciò, che i Vescovi intraprendono al di là dei limiti, che sono loro prescritti, o dai decreti del sovrano Pontefice, o dalle leggi, o dagli usi della Chiesa, sarebbe assolutamente nullo per mancanza di potestà, alla qual mancanza niun' altra potestà potrebbe supplire. Tali sarebbero le dispense degl' impedimenti dirimenti riservate al sovrano Pontefice. Tale sarebbe ancora la missione canonica, che i nuovi Vescovi riceverebbero dai Metropolitani, o dai Concilj particolari. I Vescovi intrusi diverrebbero adunque scismatici, come i loro aderenti.

VI. Ne segue, che trattare queste riserve come abusi, e usurpazioni, è un insultare

---

[891] *Magnopere vero ad Christiani Populi disciplinam pertinere sanctissimis Patribus visum est, ut atrociora quaedam & graviora crimina, non a quibusvis, sed a summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices maximi pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare.* Trid. sess. 14. c. 7. de Poenit.

la santa Sede, a cui queste riserve sono state date; è un insultare la Chiesa universale, ch' essendo assistita dallo Spirito Santo, o giudichi della dottrina, o governi, non può giammai dare la sua sanzione a delle leggi ingiuste ed abusive; è finalmente preparare la via ad un prossimo scisma.

VII. Ne segue, che non può spettare alla potestà di alcuna Chiesa, nè di alcun Concilio particolare il cangiamento della disciplina della Chiesa, a questo riguardo, sotto pretesto di abuso, poichè non è in potere di un inferiore di riformare il suo superiore.

VIII. Ne segue, che una simile intrapresa rovescierebbe tutto nella Chiesa, sottraendo le Chiese particolari dalla dipendenza del sovrano Pontefice, lasciando la disciplina in loro disposizione, ed istituendo tanti Papi, quanti Metropolitani vi fossero, per far rivivere a capriccio d' ognuno gli antichi punti di disciplina, che giudicherebbero opportuni, senza che vi fosse più alcun centro di unità capace di arrestare i progressi di divisione, e di abusi.

IX. Ne segue, che il rispetto, e l' amore riunir si debbono nel cuore di tutti i Fedeli, e principalmente dei primi Pastori verso il loro Capo. Il disprezzo per i sovrani Pontefici ha la sua sorgente nel disprezzo dell' Episcopato, e nell' odio della religione. Egli

è sempre il frutto dell' empietà, o della Eresìa, ed il preludio degli Scismi i più funesti.

Segue dalla tesi proposta, che il Papa abbia giurisdizione su i Concilj Ecumenici?

Ma se il Papa ha giurisdizione su tutte le Chiese particolari non ne seguirà, ch' egli abbia giurisdizione sulla Chiesa universale, e per conseguenza su i Concilj Ecumenici?

Questo è ciò, che Febronio suppone sempre, affin di persuadere, che la Chiesa Gallicana, che sostiene la superiorità de' Concilj Ecumenici sul Papa, insegna ancora, che il Papa non ha giurisdizione nella Chiesa universale. Ma noi gli abbiamo sempre rimproverato di confondere questi due punti affatto indifferenti. Noi gli abbiamo opposti i Concilj di Basilèa, e di Costanza, e la dottrina del Clero di Francia medesima, che riconosce la giurisdizione del Papa nella Chiesa universale, e che insegna nel tempo stesso la superiorità dei Concilj Ecumenici sul Papa (*). Noi su questo punto rimettiamo il Lettore alle dotte Opere, che sono state scritte su questa materia (892).

---

[*] Vedi la nota del Traduttore alla fine del tomo quarto.

(892) Ved. M. Bossuet, *Defensio Cleri Gall.*

§. II.

Febronio attaccando la giurisdizione del Papa distrugge nel tempo stesso l' unità della Chiesa.

Febronio distrugge l' unità della Chiesa I. col contrastare, ch' egli fa al Papa un diritto di giurisdizione, ch' è necessario per mantenerla. II. Colle massime scismatiche, che sono una conseguenza del suo sistema. III. Colle maniere, ch' egli consiglia per abolire questa giurisdizione. IV. Colla natura dei motivi, ch' egli allega.

ARTICOLO I.

Febronio distrugge l' unità della Chiesa per questo stesso, che contrasta al Papa una giurisdizione, che gli è necessaria per mantenere quest' unità.

PROVA TRATTA DALLA NECESSITA' DI UN CAPO, CHE ABBIA GIURISDIZIONE NELLA CHIESA UNIVERSALE.

Fa d' uopo necessariamente di un Capo alla Chiesa per mantenere l' unità. Questa massima di S. Girolamo (893) è confessata da tutti i Cattolici, da Febronio stes-

(893) *Propterea unus de duodecim electus est, ut capite constituto, schismatis occasio tolleretur.* Hyeron. adv. Jovin. tom. 4. part. 2. p. 168. nov. edit.

so (894), e da suoi Apologisti. „ Se non vi
„ fosse in ogni Chiesa un primo Pastore, al
„ quale gli altri Pastori della medesima Chie-
„ sa dovessero ubbidire, dice uno di questi
„ Apologisti; se non vi fosse nella Chiesa
„ universale un Capo, al quale si unissero le
„ altre Chiese particolari, come al centro del-
„ la unità; sarebbe da temersi, che per un
„ effetto della cupidigia, o dell' amore della
„ indipendenza sì naturali all' uomo, non si
„ rompesse molto presto l' unità; e che non
„ si suscitassero altrettanti scismi, quanti
„ Pontefici vi fossero (895) „. Si sarebbe do-
vuto dire, che lo scisma fosse inevitabile. Un
Capo non può mantenere l' unità in una qua-
lunque siasi società, che colla subordinazio-
ne de' membri: questa massima è stata dimo-
strata (896). Ma la subordinazione suppone
il diritto del comando, e per conseguenza
il diritto di giurisdizione nel Capo, d' onde
ne segue, che abolendo il diritto di giurisdi-
zione nel Capo della Chiesa, si distrugge la
subordinazione de' membri, e per conseguenza
l' unità dell' intera Chiesa.

Che ci si dica in effetto come quest' uni-
tà potrà allora mantenersi. Forse coll' autorità
de' Metropolitani nelle Provincie, con quella

---

(894) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 2. §. 1. & 2.
[895] *Ib. tom.* 2. *Flor. sparsi c.* 2. *p.* 373.
(896) Ved. part. 1. cap. 1.

de' Primati, de' Patriarchi, in fine coll' autorità de' Concilj?

Ma I. le Chiese Nazionali, che non hanno nè Primati, nè Patriarchi, non avrebbero dunque alcun centro di unità fra di esse.

II. I Metropolitani, i Primati, ed i Patriarchi non sono che d' istituzione umana; ma la Chiesa essendo una per propria sua costituzione, deve aver ancora per sua propria costituzione anteriormente all' istituzione de' Primati, e de' Patriarchi, un' autorità viva, capace di mantenere l' unità.

III. I Metropolitani, i Primati, ed i Patriarchi non avendo giurisdizione che sopra certe parti della Chiesa universale, non potrebbero riunire colla loro autorità altro, che queste stesse parti più, o meno grandi, secondo la estensione più, o meno grande della loro giurisdizione. La loro giurisdizione sarebbe dunque insufficiente, poichè la Chiesa deve essere una nella sua totalità. All' incontro i Primati, ed i Patriarchi possono esser divisi. E' necessario dunque un altro Capo, a cui essi sieno tutti subordinati, e che abbia per conseguenza giurisdizione sopra tutte le Chiese, e sopra tutti i Vescovi, per riunirli in un centro comune, e per ricondurli al dovere, se prevaricassero.

IV. Febronio non può disconvenire, che il Papa, in qualità di Patriarca, non abbia al-

meno sopra la Chiesa Occidentale la medesima autorità, che gli altri Patriarchi in Oriente. Non può disconvenire, che i privilegj della santa Sede sieno ancora più antichi, e meglio *stabiliti* dei privilegj di questi ultimi. Ma se l'autorità della santa Sede non è una autorità di giurisdizione, almeno sopra la Chiesa Occidentale, di cui qui si tratta, o se è permesso alle Chiese particolari di sottrarsi; l'autorità dei Patriarchi, e ancora dei Metropolitani non potrà essere nè più potente, nè più immutabile. Questa non saprebbe dunque esser bastante di sua natura per mantenere l'unità nelle parti della Chiesa universale, che loro sono soggette; deve dunque esservi un' altra autorità diversa dall' autorità Patriarcale per mantenere l'unità della Chiesa.

V. I Vescovi di una medesima Nazione non hanno sempre la libertà di unirsi in Concilio. Dall'altro canto si son veduti Concilj numerosi, e composti quasi di Nazioni intere, errare nella Fede, o nella disciplina, o perchè sieno stati tirati dall'autorità dei loro Patriarchi sedotti dall'interesse personale, sottomessi dai pregiudizj, vinti dal rispetto umano, o spaventati dal timore; si sono veduti dividersi fra loro, od opporsi ad altri Concilj; a chi far ricorso allora per ricondurre i membri all'unità, se non vi fosse un

Capo, che con autorità diffinitivamente giudicasse? Forse ai Concilj Ecumenici? Ma questi Concilj non ponno adunarsi, che di rado, difficilmente dopo molto tempo, e dopo aver vinto molti ostacoli: sovente ancora gli ostacoli sono invincibili, ed i bisogni della Chiesa sono continui, qualche volta urgentissimi. Queste saranno eresìe, che si spanderanno con una velocità incredibile sotto la protezione di persone potenti. Questi saranno abusi scandalosi; saranno scismi, che desoleranno le Chiese, appoggiati sul favore, e qualche volta sostenuti dalla forza. S'invocherebbe l'autorità del corpo de' Pastori dispersi? Ma se il Capo, pronunziando giudizio da principio, non ha almeno il diritto di fare eseguire provisionalmente i suoi decreti, il male continua: Febronio ci dice, che è necessario un certo intervallo di tempo per supporre, che il corpo abbia aderito ai decreti del primo Pastore. Ma nelle materie di disciplina, quando si giudicherà, che il corpo Episcopale sia assai istruito per aver giudicato il processo? Noi vedremo ben presto, che secondo i principj del nostro Scrittore, l'autorità di un simile tribunale diviene sempre chimerica ne' più pressanti bisogni. Si veggono, egli è vero, gli Stati governati da' Senatori, il Capo de' quali non ha, che un Primato di onore, e di direzione;

ma se ciascun Senatore avesse un popolo particolare da governare; se questi differenti popoli non formassero però, che un solo Stato; se fossero dispersi in gruppo sulla superficie della terra, racchiusi in più Regni differenti, ed assoggettati sotto certi rapporti al dominio di diversi Principi; si può immaginare, che questi Senatori, se fossero indipendenti fra di loro, e subordinati solamente al corpo de' Senatori, e se non potessero adunarsi, che difficilmente, e col consenso de' Principi, e mai, in parte; si può immaginare, che il loro governo potesse conservar l'ordine, e l'armonia necessaria all' unità? Si può immaginare ancora, che potesse sussistere, se il Capo non avesse un'autorità di giurisdizione sopra ciascun Senatore, e sopra i popoli, che governano? Ma se l'unità di un simile governo non potesse sussistere, non sarebbe un insultar Gesù Cristo il supporre, che istituendo nella sua Chiesa un Capo senza giurisdizione, gli avesse data una costituzione così viziosa? Rendiamo questa verità ancor più sensibile.

„ Se ciascuna Chiesa particolare non a-
„ vesse un primo Pastore, a cui i Ministri
„ inferiori della medesima Chiesa dovessero
„ ubbidire, sarebbe da temersi, dice uno de-
„ gli Apologisti di Febronio, che non si

„ rompesse subitamente l'unità [897]„. Febronio insegna la medesima cosa: da quì l'uno e l'altro conchiudono, come noi abbiamo di già fatto altrove (898), che i Vescovi debbono avere un'autorità di giurisdizione sopra il loro gregge, e tale ancora è la dottrina di S. Girolamo (899); ma se è necessario un Capo con giurisdizione in ciascuna Chiesa particolare per mantenervi l'unità; con quanta più *forte ragione* sarà indispensabile per conservare questa stessa unità fra le Chiese particolari, che il loro comun Capo abbia giurisdizione sopra di esse? Perchè sarebbe più facile al Capo della Chiesa universale mantenere questa unità in tutto il mondo cristiano, s'egli fosse senza giurisdizione, di quello che lo fosse a ciascun Vescovo mantenerla nella sua Diocesi? Ovvero questa unità sarebbe meno necessaria alla Chiesa universale, la sola, che sia essenzialmente la Sposa di Gesù Cristo, che alle Chiese particolari? Quanti torbidi, quante confusioni, quanti rilasciamenti, quanti abusi non produsse il grande scisma dell'Occidente cagionato dalla pluralità de' Papi! quanti mali questo medesi-

---

(897) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Flor. sparsi, c. 2. p. 373.*

[898] Ved. cap. 1. §. 3. di questa 2. parte.

(899) *Hyeron. adv. Jovin. tom. 4. part. 2. p. 168. nov. edit.*

mo scisma non preparava ancora, se con una disposizione particolare della sua provvidenza Dio non fosse venuto a soccorso della sua Chiesa per farlo cessare con un felice concorso de' Principi Cattolici, e del corpo Episcopale! quante cure non convenne impiegare ancora, quanti sforzi, quanto tempo, quanti Concilj numerosi per consumare l'opera della riunione! cosa sarebbe mai se la Chiesa fosse divisa, non fra due Capi, ma in altrettanti Pastori indipendenti fra di loro, quanti Vescovi vi fossero? Che cosa sarebbe se questa divisione provenisse, non da un evento accidentale, ed assai raro, ma dalla propria costituzione, che Gesù Cristo avesse dato alla sua Chiesa?

Prova tratta dalla dottrina de' Padri.

Per questa ragione S. Cipriano, richiamando le parole di Gesù Cristo a S. Pietro, nota, che il Figlio di Dio ha stabilito una sola cattedra per manifestare l'unità: *Ut unitatem manifestaret, unam cathedram instituit* (900). Cattedra unica, non in quel senso, ch'essa sia la sorgente dell'Episcopato, ma in quel senso, ch'essa riunisce l'Episcopato coll'autorità della sua giurisdizione. Il medesimo Padre c'insegna in altro luogo, che „ non v'ha, che un Dio, un Cristo, una

(900) *Cyp. De Unit. Eccl. p.* 180.

Chiesa, una Cattedra fondata sopra di Pie-
„ tro dalla voce di Gesù Cristo, e che non
„ si può stabilire altro Altare, nè altro Sa-
„ cerdote (901) „.

S. Leone spiega il pensiero di S. Cipriano, dicendoci: „ Pietro solo in tutto il mon-
„ do Cristiano è stato proposto nella vocazio-
„ ne de' Gentili, e sopra tutti i Padri della
„ Chiesa; di maniera che, sebbene vi sieno
„ più Pontefici tra il popolo di Dio, Pietro
„ nulla di meno li governa propriamente tut-
„ ti, come Gesù Cristo li governa tutti principalmente (902) „.

Concludiamo da tutto ciò, che abbiam detto, che la giurisdizione del Papa, essendo necessaria per mantenere l'unità del governo Ecclesiastico, Febronio distrugge l'unità della Chiesa attaccando questa giurisdizione.

---

[901] *Deus unus est, & Christus unus & una Ecclesia, & Cathedra una, super Petrum voce Domini fundata. Aliud Altare constitui, aut Sacerdotium novum fieri, praeter unum Altare & unum Sacerdotium non potest. Quisquis alibi colligit, spargit.* Cyp. l. 1. epist. 40. ad universam plebem.

(902) *De toto mundo unus Petrus eligitur, qui & universarum Gentium vocationi, & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiae Patribus praeponatur, ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes sint, multique Pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit & Christus.* Leo. Serm. 3. De Assumpt. sua.

ARTICOLO II.

Febronio distrugge ancora l' unità della Chiesa con false massime, colle quali si sforza di stabilire il suo sistema.

Noi abbiam dimostrato, che la giurisdizione del Papa era fondata sulla missione, che Gesù Cristo avea data a S. Pietro sull' insegnamento della Chiesa, sull' unità del suo governo, finalmente sull' uso costante della tradizione.

Febronio oppone a queste prove quattro massime erronee: I. Per distruggere la prova cavata dalla missione, che Gesù Cristo ha data à S. Pietro, egli insegna, che le chiavi del Cielo non sono state date, che al corpo della Chiesa universale, di cui il Papa, e i Vescovi non sono, chè i rappresentanti. II. Per indebolire la prova cavata dall' autorità de' Padri in favore della giurisdizione della S. Sede insegna, che non v' è giudizio legale che quello, ch' è dato dai Pastori uniti. III. Egli insegna, che l' Episcopato essendo uno, tutti i Vescovi hanno ricevuto, come il Papa, il diritto di esercitare la loro giurisdizione in tutte le parti del Mondo Cristiano, in caso di necessità, o di utilità manifesta, e che non fa bisogno per conseguenza di far ricorso alla giurisdizione del Papa per repri-

mere gli abusi del governo Ecclesiastico, e per mantenerne l'unità. IV. Egli insegna, che i diritti primitivi de' Vescovi, essendo imperscrutabili, non possono esser ristretti nè dai Canoni, nè dagli usi; dal che ne inferisce, che si devono rigettare come abusivi e i Canoni, e gli usi, che confermano la giurisdizione del Papa. Or io dico, che queste quattro massime distruggono l'unità, e lo provo.

Mass. I. di Febronio distruttiva dell'unità. La giurisdizione spirituale risiede nel corpo dei Fedeli.

Gesù Cristo, dice Febronio, ha data la potestà delle chiavi all'università della Chiesa, la quale l'esercita per mezzo de' suoi Ministri, fra quali S. Pietro tiene il primo posto, quantunque sia subordinato all'universalità: *Potestas clavium universitati Ecclesiæ a Christo data est, illam per suos ministros exercet, inter quos Romanus Pontifex primarius quidem est, nihilominus tamen universitati subordinatus* (903). Febronio insegna in conseguenza „ che fuori di Concilio, la Chiesa non „ consiste ne' soli Vescovi, ma ancora negli „ altri Cherici, e anche nei Laici (904). Che „ ciascun Vescovo giudichi della fede a no-

---

[903] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 1. §. 6. *p.* 32. *tit.*

[904] Questa verità non ha contrasto alcuno. Ma trattasi di sapere se tutti i membri della Chiesa partecipino della potestà, che ha essa ricevuta.

„ me, e coll'autorità della Chiesa, ma non
„ in ultima istanza, nè in una maniera in-
„ fallibile, laddove il corpo della Chiesa com-
„ posto di Laici, e di Cherici conserva la fe-
„ de, come un fedele deposito, e a noi la
„ trasmette in tutta la sua purezza; quantun-
„ que fuori di Concilio il corpo non possa
„ agire da se medesimo come persona morale,
„ cioè a dire nè giudicare, nè diffinire, nè
„ condannare, nè scomunicare. Egli ci dice,
„ che i Concilj non sono infallibili, che con-
„ dizionalmente, cioè quando i Padri sono
„ legittimamente convocati, e ci si portano
„ in maniera, che si debbono riguardare co-
„ me rappresentanti della Chiesa universale;
„ ed egli soggiunge, che si conosce, che que-
„ ste condizioni sono adempiute, quando i
„ Concilj sono chiamati, ed accettati dalla
„ Chiesa, cioè a dire dal corpo de' Fedeli (905).

---

(905) *Extra concilium Ecclesia consistit, non in solis Episcopis, sed in reliquis etiam Clericis, imo Laicis. Inter hos singuli quidem Episcopi nomine & auctoritate Ecclesiae de Fide judicant; sed nec ultimato nec infallibiliter: corpus vero ex Laicis Clericisque compositum, Fidem, quam tanquam fidele depositum servat, ad nos illibatam transmittit, licet per seipsum extra synodum non valeat agere, ut persona moralis, id est, non judicare, definire, condemnare, excommunicare, &c. utique supra cum Gersonio & Almaino ex vulgatis jurisprudentiae principiis, quae omnibus corporibus politicis communia sunt, insinuavimus. Qualiter Ecclesia in Oecumenica Synodo articulos Fidei*

Egli altrove ci dice sulla testimonianza del P. Alessandro (906) „ che la Chiesa può „ esercitare la potestà di giurisdizione da es- „ sa medesima preferibilmente a ciascun Ve- „ scovo, e al Sovrano Pontefice, fulminando „ censure, e accordando indulgenze plenarie „ (907). Si vede da ciò, che sono i Fedeli „ quelli, che esercitano, pei Concilj, come „ persona morale, cioè nella persona dei loro rappresentanti; che possono esercitarla per loro stessi in ogni altro luogo; e che danno colla loro accettazione la sanzione a' Concilj ecumenici. Non è d'uopo combattere quì questa massima, noi l' abbiamo fatto altro-

---

proponat credendos, omnes norunt. Qua id ratione fiat, per universalem Ecclesiae observantiam vidimus supra num. 5. scilicet ibi definiendo, hic tradendo. In hoc tamen majus est privilegium universalis observantiae in rebus Fidei, quod haec sit absolute infallibilis; Concilium generale conditionate, si nempe Patres legitime convocati in eo ita se gesserint, ut dici debeant repraesentasse totam Ecclesiam, quod an ita de facto sit, declarat agnitio seu receptio Ecclesiae. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. n. 12. p. 426. e 427.

[906] Vedete ciò, che noi abbiam detto del P. Alessandro al primo § art. 4. di questo capitolo.

(907) *Quamvis & Ecclesia per seipsam potestatem jurisdictionis prae singulis Episcopis & ipso Romano Pontifice, exercere possit, ferendo censuras & conferendo plenarias indulgentias.* Febr. tom. 2. Flores sparsi p. 530.

ve (908), ma è necessario farne vedere le conseguenze.

Io dico adunque, che questa massima piantata che sia una volta, converrà conchiudere, che i Concilj Ecumenici hanno avuto il torto di anatematizzare, e di deporre, come Eretici ostinati, coloro, che ricusavano di sottomettersi alle decisioni de' Concilj, avanti l'accettazione della Chiesa universale; poichè prima di questa accettazione, i Concilj non potevano essere riguardati come muniti delle condizioni necessarie alla loro legittimità, nè le loro decisioni, come se fossero certamente infallibili. Converrà dire, che la stessa Chiesa universale ha errato applaudendo agli atti di questi Concilj, quantunque ingiusti, e riguardando come colpevoli d'eresìa coloro, che non erano ancora assicurati coll'accettazione della Chiesa universale, della legittimità, e della infallibilità del tribunale che avea proscritto i loro errori (909). Converrà dire, che il corpo Episcopale, o disperso, o unito non potrà essere giammai tenuto d'aver condannato con un giudizio infallibile le Sette, che si susciteranno in avvenire, quando almeno non si creda, che i loro decreti sieno accettati dal corpo de' lo-

---

(908) Ved. cap. 1. §. 2. di questa 3. parte.
(909) Ved. par. 3. cap. 4. §. 1.

ro fedeli. Ma in qual tempo si stimerà che i decreti sieno stati accettati?

Febronio ci previene dicendo, che convien porre un certo intervallo di tempo fra il giudizio, e l'accettazione. „ Quantunque „ il corpo della Chiesa, dic' egli, non possa „ giammai acconsentire ad una falsa dottri- „ na, non ne segue però, che allora quando „ si suscita una quistione intorno la Fede, „ esso formi, e pubblichi *prestamente* la sua „ decisione. Altra cosa è non consentire a „ nuovi errori; altra cosa è combatterli *pre-* „ *stamente* „ e condannarli come Eresìe con „ un consenso unanime. Il Concilio stesso „ non lo fa, che dopo molte discussioni. Si „ fanno grandi ricerche, dice l'Evangelista „ negli Atti degli Apostoli (910). Con que- „ sta più forte ragione la promessa di Gesù „ Cristo esigerà, che la decisione della Chie- „ sa sia più tarda (911) „. Or io lo repli-

---

[910] Act. xv.

(911) *Quamquam corpus Ecclesiae nullo unquam tempore possit consentire in dogma falsum, inde tamen non sequitur, quod ad objectam a quolibet novam Fidei difficultatem, semper in promptu habeat & illico propalet decisionem veri. Aliud est non consentire erroribus novis, aliud eos protinus profligare, tanquam haereseos: con id est, unanimi consensu damnare: nequidem Concilium hoc statim facit, sed postquam multum demum tractatum, atque disceptationem. Facta est, inquit Evangelista discussio ma-*

co, in qual tempo si stimerà, che la Chiesa abbia giudicato della dottrina, ed abbia adottato il giudizio dato dai Concilj, e dai Vescovi?

Febronio avrà un bel dire, ch' egli non parla in quest'ultimo luogo, che di un Decreto emanato dal sovrano Pontefice. Egli non eviterà le funeste conseguenze, che ne derivano dal suo sistema. Perchè se un simile Decretó diretto a tutt' i Vescovi dispersi, e che da un canto si stima accettato dai Vescovi, allorchè non riclamano, ha ciò nonostante bisogno di un certo intervallo di tempo assai considerabile, perchè il corpo della Chiesa sia stimato di aver accettato il Decreto, e di aver fatte per questo tutte le ricerche, e tutti gli esami necessarj; non ne farà di mestieri ancora per esaminare un Decreto emanato da un Concilio, e per darvi la sua approvazione? La riscossione, io lo confesso, sarà stata di già fatta dai Vescovi uniti; ma questa riscossione non illuminerà i Giudici dispersi sopra tutta la superficie della terra: l' errore, quantunque colto dalla scomunica, avrà dunque sempre la libertà di spandersi, sostenendo che la

---

gna: quam multo minus ergo promissio Christi importabit extemporaneam definitionem extra Concilium. Pleraeque generales Synodi enatos errores serius damnarunt ut haereses. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. n. 13. p. 142.

Chiesa universale non ha ancor giudicato; che i popoli non sono stati ancora abbastanza istruiti ; che non hanno ancora esaminato; e che il Decreto, che li condanna, non ha ancora ricevuto dal corpo de' Fedeli il consenso necessario per formare un giudizio infallibile. Eglino diranno, che se dopo il giudizio de' Vescovi dispersi convien lasciar scorrere un certo intervallo di tempo assai considerabile, perchè il popolo si stimi aver esaminato, e adottato il loro Decreto, quantunque le riscossioni, e l'esame della dottrina sieno state di già fatte in mezzo di loro, e per così dire, sotto de' loro occhj dai loro Vescovi; è necessario con più forte ragione un intervallo di tempo, ed un intervallo ancora più considerabile per esaminare le materie, che saranno state discusse nei Concilj uniti in Paesi lontani.

Or ciò, che io dico dei Decreti dommatici, potrà applicarsi a' Decreti di disciplina, o che i sovrani Pontefici, o che i Concilj Ecumenici pronunziano; e se le cause sono assai più interessanti per formar partiti, e che alcuno di essi non voglia cedere, il riclamo dell' uno de' partiti basterà, perchè i Decreti di disciplina non sieno più creduti aver acquistata l'autorità necessaria per far cessare gli scismi.

Così il Tribunale della Chiesa sarà sempre in realtà un Tribunale chimerico, fin

tanto che vi sarà un certo numero di Scismatici capaci di causar turbolenze, e divisioni. Più i Refrattarj saranno numerosi, cioè, più questo Tribunale sarà necessario per far cessare le divisioni, meno la riunione sarà possibile, e il governo Ecclesiastico cadrà nella confusione dell' Anarchia. Febronio distrugge dunque l' unità colla sua prima Massima.

Mass. II. di Febronio distruttiva dell' unità: Nessun giudizio legale fuori de' Concilj.

„ L' Antichità, dice Febronio, non ha co-
„ nosciuto altra strada negli otto primi se-
„ coli per ricondurre i contumaci in materia
„ di fede, che l' autorità dei Concilj. Or ciò
„ ch' è stato riguardato in otto secoli, come
„ una regola naturale per terminare in ulti-
„ ma istanza i contrasti, che riguardano la
„ Fede, pare influire talmente nella forma
„ del governo Ecclesiastico, che non si debbe
„ congiarla, per seguire la nuova opinione di
„ coloro, che si suscitano contro la convo-
„ cazione de' Concilj sì rispettati dai Padri, e
„ sì desiderati dalle persone dabbene (912) „.

---

(912) Non è giammai sorto alcuno contro il convocamento de' Concilj. Ne riconosce tutto il Mondo l'utilità. Ma i Concilj sono essi assolutamente necessarj per formare un giudizio diffinitivo in materia di dottrina, e per ravvivare gli Eretici, illuminandoli con un' autorità infallibile? Ciò è, che negano tutti i Cattolici. Bisognan dunque questi due punti, per non calunniare i Cattolici, nè sorprendere la buona fede dei Leggitori.

Febronio non osa ancora parlare liberamente, egli lo farà ben presto. Intanto fermiamoci un momento su questa asserzione: *Negli otto primi secoli l'Antichità non ha conosciuto altra maniera per ricondurre i contumaci in materia di Fede, che l'autorità de' Concilj;* e dimandiamo al nostro Scrittore, se i Saturniani, i Valentiniani, i Manichèi, i Marcioniti ec. non erano stati condannati con un giudizio capace di *ricondurli*? Perchè non erano stati ancora condannati da alcun Concilio, prima del quarto secolo, io dico almeno da un Concilio generale, che solo avrebbe potuto fissare la loro credenza. Perchè dunque i Padri della Chiesa hanno scomunicato come contumaci tutti gli Eretici, che esistettero avanti il primo Concilio generale di Nicèa? Perchè la Chiesa, e i Concilj generali hanno applaudito allo zelo di questi Padri [913]? Come Febronio stesso si è così presto scordato di ciò, che ci avea detto nella pagina precedente, cioè che non vi era stato bisogno di Concilio per sopprimere l'eresìe di Menandro, di Ebione, di Cerinto, di Marcione (914). Come si è egli scordato, che secondo S. Agostino (915), e secondo M. Bos-

---

[913] Ved. part. 3. cap. 4. §. 1.

(914) *Ad supprimendas haereses Menandri, Ebionis, Cerinthi &c. nullo opus fuit Concilio*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. p. 413. 423.

(915) *Augustinus postquam dixisset Concilii con-*

spet, ch'egli stesso avea citato, non v'era stato sempre bisogno di unire i Concilj per pronunziare un giudizio irrefragabile contro l'eresìa; e che la ratificazione del corpo Episcopale, o ne' Concilj, o fuor de' Concilj, formava un giudizio diffinitivo [916]? Che ascolti almeno il suo Apologista: e gli dirà, che

---

gregatione opus non fuisse, ut tam aperta pernicies [Pelagianae haeresis] *damnaretur, mox prosequitur: quasi nulla haeresis aliquando nonnisi Synodi congregatione damnata sit: quin potius rarissimae inveniantur propter quas damnandas, necessitas talis extiterit; multoque sint, atque plures; quae ubi extiterunt, illic improbari damnarique meruerunt; atque inde per caeteras terras devitandae innotescere potuerunt*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. n. 4. p. 420.

(916) *Ecclesiae sententiam* (*Romani Pontificis aut Concilii universalis*) *inquit Bossuetius, non expectarunt ut Manichaeos, aliasque sive manifesté impias, sive obscuras levesque sectas per loca excitatas; aut horrerent aut contemnerent . . . Ergone singulares Ecclesiae a quibus statim rejectae hut etiam oppressae sunt, ineluctabili auctoritate gaudebant? minime, sed profecto sic habet: semel constituto hoc certo dogmate, vim aliam ultimam & ineluctabilem, unitate & consensione, constare; id quoque valere, quocumque modo, se illo consensu declaraverit, sive Concilia congregentur, sive non congregentur. Hanc communem & pervulgatam esse controversiarum finiendarum viam, qui non intelligit, eum pacis inimicum & omnis ecclesiasticae rei imperitum esse profitetur, ait Bossuetius initio capitis sequentis*. Febr. ib. n. 5. p. 421. 422.

avanti il Concilio di Nicea, che è il primo Ecumenico, una moltitudine di eresie era stata soppressa o ne' Concilj particolari, o col solo consenso delle Chiese, senza ricorrere ai Concilj (917). Febronio ci spiega ancora più chiaramente in seguito la necessità assoluta de' Concilj: „ Niuno ignora, soggiugne egli, „ la differenza, che passa fra il giudizio dei „ membri di un corpo disperso, quantunque „ tutti colliminino al medesimo fine, ed il „ giudizio di questo medesimo corpo, allorchè egli è unito. Essa è naturalmente sì „ grande agli occhj di tutti, che non v'è „ stata mai fino al presente nè società, nè „ nazione, nè tempo, in cui siasi riconosciu„ ta come una sentenza vera, è reale quella, „ che non era stata approvata dai Magistra„ ti uniti. In effetto ciascun Senatore nel suo „ Gabinetto non giudica, che secondo i suoi „ lumi particolari; laddove ch' essendo uni„ ti, le materie si dilucidano co' lumi, e col„ le riflessioni, che si comunicano (918) „.

---

(917) *Sexcentae haereses, Nicaenam ante Synodum, exortae oppressaeque sunt, aut in particularibus tantum Synodis, aut sola Ecclesiarum, sine Synodis, consensione*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Sparsi flores, c. 4. § 2. p. 405.

(918) *Sic promissum Salvatoris nostri intellexit sincera antiquitas, quae per octo saecula non novit alium modum pertinacium, circa res Fidei, in Ecclesia motuum, finaliter componendorum, quam Conci-*

Noi mostreremo altrove la falsità di questa dottrina (919). La conseguenza naturale, che segue da quest' asserzione è, che la Chiesa essendo una vera *società*, non può dare un giudizio legale se essa non è unita (920). In fine egli insegna chiaramente, che la Chiesa

t 2

---

liorum auctoritatem. Quae autem per tot saecula habita sunt, pro genuina norma ultimato finiendarum controversiarum Fidei, ea sic in formam ecclesiastici regiminis videntur influere, ut convelli minime debeant opinione olim ignorata, qua, in convocationes Conciliorum, majoribus nostris tam sacras & hodiernorum omnium bonorum votis expetendas, recentiores insurgere nituntur. - Neminem fugit quantum intersit inter singularia ac disgregata plurium judicia, licet de caetero in idem colliment, & inter collegiale conclusum. Tanta est omnium animis quasi innata haec differentia, ut nulla societas, nulla natio, nullum aevum, hactenus pro vero & legali judicio agnoverit sententiam, aliter quam a congregatis Senatoribus conceptam & latam. Scilicet quisque Senatorum, domi suae, ex privato sensu, judicat de re & objecto de quo quaeritur: in Senatu, e contra, seu Collegio, singuli eriguntur & confirmantur suorum Collegarum eruditione, intellectu & experientia; quae in communi disquisitione & deliberatione omnibus redduntur communia, & formant quamdam sufficientiam ac plenitudinem notitiarum, negotio quo tractatur, proportionatarum. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. p. 414. 415.

[919] Ved. cap. 4. §. 1. di questa terza parte.

[920] Questo errore sarà confutato quì d'appresso al cap. 4. §. 1. di questa terza parte.

non può esercitare alcun atto di *giurisdizione*, *nè diffinire alcun punto sentenzialmente*, *ed infallibilmente*, quando essa non sia unita (921).

„ Ciò nonostante, dice il nostro Dotto-„ re, se un Decreto del sovrano Pontefice è

---

[921] *Quod vero ad jus, seu universaliter definiendi potestatem pertinet, recte, meo quidem judicio, statuit Gerson, scilicet: Ecclesia sparsim considerata non habet illam potestatem, nisi in quodam materiali & potentiali: sed congregatio sua & unitio, quae fit in Concilio generali, dat quasi formam, sicut in aliis communitatibus exemplum dari potest. Quocum conjungendum illud Almaini: Ecclesia, ut dispersa, nullum actum jurisdictionis exercere potest, nec aliquid sententialiter definire; & sic infallibilitas in definiendo ei competere debet ut congregatae in Concilio . . . . Est haud dubie extraconciliaris illa Summi Pontificis ac aliorum, & quidem plerorumque Episcoporum consensio, circa Fidei quaestionem aut difficultatem recens motam, magni ponderis; est praejudicium admodum urgens pro sanctitate doctrinae, in qua illi conveniunt; at per se nunquam erit judicium definitivum universalis Ecclesiae, id est, corpori non singulis, utcumque multis, factum intelligitur. Sana ratio omnibus persuadet viam conciliarem ad detegendam determinandamque veritatem multo esse aptiorem quam dispersorum quomodolibet diligens examen. Singularia multorum decreta non possunt coalescere in unum, ita ut universalis Ecclesiae forment decisivum. Nostrae sententiae succurrunt usus & disciplina Ecclesiae. Non agitur hic de argumentis humana ratione aptis ad indagandam veritatem, sed deciso ultimato, & ex instituto Christi, infallibili*. Febr. De Stat. Eccl. tom. I. c. 6. §. 8.

„ accettato, anche tacitamente, da'Vescovi, e
„ se le cose restano tranquille in questo sta-
„ to, di modo che da ciò si manifesti la dot-
„ trina costante, ed uniforme, o ch'è stata
„ manifestamente, e perseverantemente tras-
„ messa per tutto, e da tutti, come l'osser-
„ vanza fedele, allora la causa è finita (922) „.

Questa modificazione apparente, che sembra addolcire la prima Massima dell'Autore, ne manifesta tutto il veleno, e vi aggiunge di più una contraddizione.

Io dico I. ch'essa vi aggiunge una contraddizione di più; perchè, secondo Febronio, le cause non ponno esser finite, che con un giudizio legale. Ora non v'ha alcun giudizio legale, secondo l'Autore, dal canto di una qualunque Società, quando almeno i Giudici, che compongono il tribunale, non sieno uniti; dunque malgrado l'adesione dei

---

[922] *Si Episcopi ad Summi Pontificis sententiam, tacito accedant, atque in eo statu res tranquille permaneant, ita ut per hoc constans illa & uniformis, seu* (ut Lirinensis loquitur) *manifeste, perseveranter, ubique & ab omnibus tradita & agnita doctrina atque fidelis observantia comprobetur; causa finita est, atque hoc modo, plures haereses citra generale Concilium, suppressae aut sublatae noscuntur*. Febr. c. 6. §. 8. n. 6. p. 423. – Questa dottrina si trova ripetuta nella Teologia di Lione, e nella Critica, che ha fatto il Gazzettiere Ecclesiastico delle *Osservazioni* su questa Teologia. Voyez ces *Observations* avec la réponse au Gazetier, vol. in 12. 1787.

Vescovi, la causa non sarà ancora terminata.

II. Io dico, che questa modificazione manifesta tutto il veleno della dottrina, che l'Autore sembra voler addolcire. Perchè se abbisogna, affinchè la causa si creda finita, non solamente, che il Decreto del sovrano Pontefice sia accettato dai Vescovi, ma ancora, che le cose restino tranquille, cioè a dire, che non vi sia nè turbolenza, nè riclamo dal canto di coloro, che saranno stati condannati; se un picciol numero di Eretici indocili, che alzeranno la voce, seminerà scritti, susciterà bisbiglj, e rivolte, sarà sufficiente per rendere il Decreto dubbioso, e per conseguenza insufficiente per assoggettare la nostra fede. S' egli è necessario, che il silenzio, che sopravverrà a questo Decreto, sia di natura bastante a far conoscere, che la dottrina insegnata in questo Decreto è la dottrina, ch'è stata *costantemente*, e *uniformemente insegnata per tutto, e da tutti*: converrà sempre esaminare, malgrado questo stato di pace, e di tranquillità, se la dottrina depositata in questo Decreto è conforme a quella, che la Chiesa ha costantemente insegnata in tutti i tempi, e in tutti i luoghi. Sarà necessario esaminare, se il silenzio delle Chiese non sia un effetto del timore della debolezza, dell' insolenza, dell' ambizione dalla parte degli uni, o della oppressione, dell' in-

trico, della seduzione dalla parte degli altri: ma quando sarà che questa quistione sia chiaramente decisa, per non lasciar più dubbio, nè pretesto ragionevole? Ciascuno potrà dunque giudicare dopo i Vescovi, ciascuno avrà la libertà di esaminare, di ripudiare, o di adottare il Decreto, secondo che lo crederà contrario, o conforme alla dottrina della Chiesa. Il comune de' Fedeli, che è incapace di esame, resterà nell'incertezza; gli Eretici persevereranno ne' loro errori, e infintantochè i Vescovi si sieno adunati dai quattro angoli del Mondo per pronunziare intorno le quistioni dommatiche con un giudizio legale, tutto resterà in sospeso, nè vi sarà più unità.

I Luterani, e i Calvinisti giustificati, secondo Febronio, avanti al Concilio di Trento.

Febronio non smentisce queste conseguenze. Egli insegna, „ che se gli opposito„ ri di un decreto del sovrano Pontefice fos„ sero in sì gran numero, che i Luterani, „ i Calvinisti nel decimo sesto secolo, non „ vi sarebbe altro rimedio per proscrivere l'er„ rore, che il formale giudizio della Chiesa „ universale; e che questo giudizio diverreb„ be necessario, qualora anche gli opposito„ ri fossero di minor numero (923) „.

---

(923) *Si adversantium, etiam saecularium, tantus sit numerus, qualis saeculo decimo sexto fuit Lu-*

D'onde ne segue, che i Luterani, e i Calvinisti non erano Eretici prima del Concilio di Trento, abbenchè fossero stati di già condannati dalla Chiesa dispersa. Febronio concede la conseguenza, e la prova, ch' egli ne dà, si è, che la causa fu di nuovo discussa nel Concilio di Trento (924). Per questo Adriano VI. non fece alcuna menzione del Decreto di Leone X., allorchè tentò di ricondurre i Principi Luterani di Allemagna alla Fede (925). Ma da ciò ne seguirà per una conseguenza ulteriore, che Lutero non è mai stato Eretico, poichè egli morì prima della conclusione del Concilio di Trento (926).

Pelagio giustificato, secondo la Massima di Febronio.

Ciò che noi ora abbiamo detto di Lute-

---

theranorum & Calvinistarum, sed ne tantus quidem; aliud non supererit remedium, quam formale & expressum judicium universalis Ecclesiae. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. n. 6. p. 422.

(924) *Nihilominus, ex actis Tridentini, manifestum est Synodum rursum ab integro discussisse errores a Pontifice jam damnatos.* Febr. tom. 1. c. 6. §. 6. n. 3. p. 399.

[925] Si potrebbe per la medesima inferire dalla conferenza, ch' ebbe M. Bossuet col Ministro Claudio, che il Prelato non riceveva il Concilio di Trento, poichè non lo obbjetta a questo Ministro.

926) Lutero morì nel Mese di Febbrajo 1546. e il Concilio di Trento non fu terminato, che nel 1563.

ro, potrà applicarsi a Pelagio; gli errori di quest' ultimo essendo stati proscritti da due Concilj d' Africa, l' Eresiarca ne appellò al Papa Innocenzo I., che confermò il loro giudizio. S. Agostino disse allora agli Eretici, che la causa era finita: *Causa finita est*. *Ciò nonostante le cose non erano tranquille*. Pelagio aveva ancora diciotto Vescovi del suo partito, e un gran numero di Settarj, che riclamavano contro il Decreto d' Innocenzo. Come Febronio accorderà la sua massima colla dottrina di S. Agostino? Egli risponde che la causa era finita, perchè il Papa aveva deciso conformemente alla dottrina della Sede Apostolica, e delle altre Chiese (927): cioè, che non era precisamente in virtù del Decreto della santa Sede, che la causa fosse finita, ma a motivo della conformità di questo Decreto colla dottrina della Chiesa; cioè, che la causa non era ancora finita in effetto, poichè la quistione restava ancora indecisa, cioè se il Decreto era conforme alla dottrina della Chiesa, o ciò, ch' è la cosa stessa, se la dottrina di Pelagio condannata da questo Decreto, era stata giustamente con-

---

[927] *Causa finita erat, ut plures hac ratione finitae sunt; idque ex ea decisiva ratione, quia Papa responderat quod antiquitus Apostolica Sedes cum caeteris tenet perseveranter*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 8. n. 4. p. 195.

dannata, s'essa era eretica, ovvero ortodossa: cioè che ciascuno, dopo questo Decreto, poteva, e doveva esaminare il Decreto, e adottarlo, o ripudiarlo, secondo che lo trovasse o giusto, o ingiusto: cioè, che i Pelagiani, i quali non giudicavano come S. Agostino, avevano la libertà di riclamare contro il giudizio, e di perseverare ne' loro errori. Così Febronio ci assicura con questa ragione, *che la causa non fu effettivamente, nè pienamente terminata* (928), e la prova ch' egli allega è, che fu esaminata nuovamente dal Papa Zosimo, e che il Pelagianismo fu condannato per la seconda volta nel Concilio di Efeso (929).

---

(928) *At quia id ipsum quod Augustino non omnibus visum est, sic eadem causa non solo Pontificis responso effective, & plenè necdum terminata est, si quidem &c.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 8. n. 4. p. 194. 195.

[929] Febronio finge dunque di non sapere, che dopo la condanna degli errori di Pelagio, fatta da Innocenzo I., il Papa Zosimo non esaminò più il punto del domma già deciso; ma solamente il punto del fatto personale, cioè, se Pelagio insegnasse veracemente gli errori condannati, e che procurava di scolparsene: perchè si sa, che fu questo l'oggetto del primo giudizio, che fece il Papa, tratto in inganno dalle gherminelle dell' Eresiarca. Mostra d'ignorare ancora, che l'eresie già condannate da' Concilj ancora Ecumenici, non hanno lasciato di essere di nuovo esaminate, ma di bel nuovo proscritte dai Concilj posteriori, come le eresie di Ario, di Nestorio, e di Eutiche.

Così, secondo Febronio, la causa fu finita, ma di maniera, che il giudizio d' Innocenzo I. non esigeva sommissione dal canto di coloro, che credevano, che il Papa avesse mal giudicato: *la causa fu finita*; ma intanto, che essa non fu *effettivamente*, nè *pienamente terminata*. Si vorrebbe ben spiegare a noi, in che consista questa differenza fra una causa finita, ed una causa non *effettivamente* terminata? Checchè ne sia, ecco Pelagio, e i suoi Settarj al coperto dell' anatema fino al Concilio di Efeso. In questa guisa Febronio conserva l' unità facendo rientrare nella Chiesa coloro, ch' essa ha rigettati dal suo seno. Rincrescevol cosa è per lui trovarsi qui in contraddizione con i Padri della Chiesa, e col suo medesimo Apologista (930).

(930) *In hac causa* (Pelagii) *non fuisse necessariam Oecumenici Concilii convocationem*, *affirmat & contendit* (Augustinus). *Ejus ratio erat*, *quod per dispersae Ecclesiae consensum causa finita esset*. *En ergo quid sit illud*, *causa finita est* (inquit Bossuetius), *finita quidem est*, *ubi aperta quaestio est*, *& ubique consensus*. *Finita vero non est magnis altercationum nebulis involuta*. - *Idem circa Semi-Pelagianorum errores evenit*. *Hi*, *invictis S. Augustini scriptis protriti*, *adhuc in Galliis spirabant*; *neque tamen ideo universale Concilium indici necesse fuit*. *Quatuordecim Episcopi cum aliis viris clarissimis & illustribus*, *anno* 529., *Arausicae ad Templi consecrationem congregati*, *doctrinae capita adversus eorum haeresim statuerint*; *hujus Concilii decretis omnes aliae*

I Giansenisti giustificati, secondo la Massima di Febronio.

Essendo assoluti Lutero, e Pelagio, i Giansenisti non avranno molta pena per ottenere la Grazia. Febronio sembra da principio disapprovarli; ma egli c' insegna nel medesimo tempo, che non sono stati ancora condannati con un giudizio legale, ed irreformabile: ,, Quantunque il Giansenista, dic' egli, non sia ancora condannato *in ultima istanza, ed in forma*, egli deve intanto riconoscere, che v' è presentemente tutto il *materiale* per prevedere, ch' egli sarà condannato in un futuro Concilio Generale. Or non solamente si pecca contro Dio, e contro la Chiesa, allorchè si continua ad attaccarsi *a ciò, che è stato in realtà condannato con un ultimo giudizio de' Padri*; ma ancora allorchè le materie essendo state discusse, si sparge, si ostina a sostenere una dottrina, che si prevede, o che si deve prevedere prudentemente dover essere condannata, quando i Padri saranno uniti col sovrano Pontefice. Per questo S. Agostino riguardava la causa de' Pelagiani come finita, quantunque egli non ignorasse, che in mez-

---

Ecclesiae adhaeserunt; proinde eamdem hactenus auctoritatem obtinuere, ac si ab universali Ecclesia in Oecumenica Synodo congregata, sancita fuissent. Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Flor. sparsi, c. 4. §. 2. p. 404.

zo a questi uomini ostinati, vi erano ancora diciotto Vescovi, che persistevano ne' loro errori, dopo aver interposto appello al Concilio Generale (931) „.

Giammai il nostro Dottore s' inviluppa con maggior studio, se non allora, che dovrebbe spiegarsi con maggior precisione. Che vuole egli in effetto farci intendere con queste parole: *tutto il materiale è di già all' ordine per far prevedere il Giansenista, ch' egli sarà condannato in un futuro Concilio Generale?* Che cosa è questo *materiale?* E' forse il giudizio del sovrano Pontefice, e de' due Vescovi dispersi? Ma se un giudizio simile non è infallibile, non può essere la regola della mia

[931] *In solidis his principiis non inveniet Jansenista confugium subtilis suae vanitatis; licet enim nondum esset ultimato & in forma condemnatus, agnoscere tamen debet adesse modo omnia materialia praevidendae damnationis, in futuro Concilio generali, & ideo non solum ille peccat in Deum & Ecclesiam, qui his adhaerere pergit, quae per judicium Patrum ultimatum de facto sunt damnata, sed etiam qui praeseminat, aut rebus adeo discussis, pertinaciter sustinere pergit doctrinas quas prudenter praevidet, aut praevidere debet damnatum iri, quamprimum congregabuntur in unum Patres cum Pontifice. Sane S. Augustinus causam Pelagianorum finitam esse affirmat, licet non ignoraret decem & octo, inter illos pertinaces, in errore suo permansisse, interposita, ad Concilium generale, appellatione.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. n. 17. p. 434.

fede. Io non sono dunque obbligato a credere, e debbo esaminare. Così il nostro Giureconsulto si limita a biasimare solamente coloro, che si ostinano a *spandere*, o a *sostenere* la dottrina di Giansenio.

Ma il Giansenista condotto dai principj di Febronio, l'opporrà qui a lui medesimo. Perchè questo Dottore insegna, che lo zelo ardente di un piccol numero di Vescovi o ne' Concilj, o fuori di essi, può ricondurre gli altri alla verità; e che Iddio può servirsi del riclamo di un solo, o di più Ministri, anche del second' Ordine, per farla trionfare (932); ma se un piccolo numero di Vescovi, o anche di Ministri del second' Ordine può col suo riclamo preparare la via al trionfo della verità, questo riclamo non è più dunque un delitto del canto loro, malgrado il giudizio del sovrano Pontefice, e degli altri Vescovi dispersi. Esso diverrà ancora un

---

[932] *Potest autem Deus, antequam constans universalis Ecclesiae consensus, separatis Episcoporum Decretis, superveniat, unum vel plures etiam ex secundi Ordinis Sacerdotibus, excitare, atque eorum, in gratiam orthodoxae Fidei reclamantium, verbis vim & efficaciam addere ad parandum veritati triumphum, ne dicam zelus ardens paucorum Episcoporum, sicut in Concilio, ita & extra illud, reliquos in suas partes trahere, sic efficaciter non minus quam suaviter disponente spiritu illo veritatis*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 6. §. 8. n. 14. p. 430. 431.

dovere, allorchè si crederà destinato da Dio a ricondurre i Vescovi alla sana dottrina, e più il partito opposto sarà numeroso, più si crederà obbligato di alzare la voce, e di raddoppiare i suoi sforzi per impedire all'errore di prevalere. Il Giansenista potrà ingannarsi; ma la sua buona fede gli conserverà avanti a Dio tutto il merito del suo zelo. Come Febronio potrà condannarlo?

Questo Dottore intende al contrario, per la parola di *materiale*, la discussione di già fatta de' punti contrastati, e la luce, ch'essa ha data su questi punti? Ma allora la sommisione, che si deve ad un Decreto emanato dal sommo Pontefice, e da' Vescovi dispersi, dipenderà ancora dall'esame, che si farà della dottrina condannata, e l'autorità sparirà col dovere dell'ubbidienza. Le cose resteranno nel medesimo stato, in cui esse erano prima del giudizio, siccome noi ora osservammo al proposito de' Pelagiani. Il Giansenista appellerà dal giudizio de' Vescovi, al giudizio particolare ad esempio de' Protestanti, e si guarderà bene di convenire sulla giustizia del Decreto: egli dirà, che vede tutto al contrario di ciò, che si pretende fargli vedere. Con qual diritto Febronio scrutinerebbe i cuori? Come potrà convincerlo del contrario?

Ancora di più questo Dottore, che ha

di già condannato i Giansenisti, non osa altrove giudicarli: „ Io non approvo, nè disap-
„ provo, dic' egli, il Concilio d' Utrecht te-
„ nuto nel 1763. Mi pare solamente (sepa-
„ razione fatta della Costituzione *Unigenitus*,
„ di cui si è sovente parlato), che il dom-
„ ma della Grazia vi sia stato esposto di una
„ maniera assai cattolica (933) „.

Ciò nonostante si sa, che la dottrina della piccola Chiesa intorno la Grazia è la stessa, che quella, che il Corpo Episcopale ha condannata in Giansenio (934), cioè quel-

---

(933) *Ultrajectinam Synodum anni* 1763. *neque approbo, neque improbo; hoc tamen, pro modulo meo, judicaverim, in actis ejusdem Synodi* (abstrahendo a pluries memorata constitutione) *quaestionem de Gratia, satis catholice explicatam esse*. Febr. tom. 2. Judic. Acad. Colon. reform. p. 70. not.

(934) Senza trattenerci all' esponimento cavilloso, che fa questo Sinodo della sua dottrina, per nascondere il Giansenismo sotto il velo del Tomismo (*p.* 55. *edit. Ultraject. in* 12. 1764.) ci basterà di dare in prova de' veri sentimenti di questo Conciliabolo, il suo decimo Decreto, in cui insegna (*art.* 2. 3. *p.* 551. 552. 553.), che l' ignoranza della Legge naturale non esenta dal peccato: che la coscienza falsa; ed erronea, per ferma, e stabile, ch' essa sia, non è giammai senza peccato ogni volta; che opera contro la Legge eterna; e che allora si cade nel peccato egualmente, o che si faccia il bene, che credasi un male, o che si faccia il male, che credasi un bene. *Declarat sancta Synodus . . . . cum Legis naturalis ignoratio a peccato non eximat, multo*

la medesima dottrina, che non si potrebbe *sostenere*, nè *promulgare* senza delitto, secondo Febronio. Ma ecco una nuova contraddizione.

Secondo Febronio, si pecca contro Dio, e contro la Chiesa, sostenendo la dottrina di Giansenio, che si deve prevedere, che dovrà esser condannata con un futuro Concilio generale. Ora la piccola Chiesa d'Utrecht sostiene questa dottrina; dunque essa pecca contro Dio, e contro la Chiesa. Dunque il

---

minus simplicem inadvertentiam, seu non reflexionem ad peccati malitiam, excusare . . . conscientiam falsam & erroneam, quamvis intrepidam, nunquam excusare a peccato, quotiescumque legi aeternae adversatur . . . . . Itaque sive malum putes bonum, quod forte agis, sive bonum, malum quod operaris, utrumque peccatum est.

Supponiamo infatti dopo questa massima, che l'uomo s'inganni invincibilmente sulla Legge naturale [la supposizione non è assurda, perchè, sebbene i primi principj di questa Legge sieno evidenti, le conseguenze lontane, che derivano da questi principj, e che appartengono alla Legge medesima, non possono esser sempre ben preveduti], risulterà da questa supposizione, che l'uomo, il quale s'ingannerà invincibilmente, peccherà ancora necessariamente o in facendo il male, che crede un bene, o in facendo un bene, che crede un male. Vi sono dunque dei Comandamenti di Dio, che gli divengono allora impossibili. Or ecco appunto la prima proposizione di Giansenio; e quindi le quattro altre proposizioni, che ne derivano.

Papa ha avuto ragione di separarla dalla Chiesa universale. Dunque il Concilio d'Utrecht è stata un'Assemblea almeno Scismatica. Dunque i suoi Atti erano un attentato contro l'autorità Episcopale, su cui egli non avea alcun diritto. Perchè dunque Febronio non osa condannare questo Concilio? Accordiamogli nondimeno tutte queste contraddizioni, e supponiamo con lui, che la piccola Chiesa possa essere scusata: se essa può essere scusata sulla sua ostinazione, può esserlo allorchè essa ci ha dati de' Vescovi, allorchè ha eretti nuovi Vescovati, allorchè ne ha regolati i limiti indipendentemente dall'autorità della santa Sede: essa potrà essere autorizzata ad inviare Vescovi in tutte le parti del Mondo, per farvi ordinazioni, per governar Diocesi, per riformare la disciplina, per amministrare i Sagramenti, e per esercitarvi tutte le funzioni dell'Episcopato? Queste conseguenze sono rivoltose, io non lo contrasto; ma esse sono una conseguenza necessaria delle massime di Febronio. Il Papa ha esercitato questo diritto nel Mondo cristiano, il fatto è innegabile; ora Febronio c'insegna, che questo medesimo diritto è comune a tutti i Vescovi, che possono esercitarlo per tutto, come il Papa, ed in sua mancanza, nel caso di utilità, e di necessità. Secondo questo principio la piccola Chiesa, che si pretende sola depositaria della Fede degli Apostoli, non si cre-

derà autorizzata ad estendere il suo zelo sopra tutte le Chiese del Mondo cristiano, per impedire ai Pastori mercenarj di sedurre i Popoli, e per conservarvi l'integrità di questo sacro deposito, al quale i Decreti dei sovrani Pontefici, e la dottrina de' Vescovi cagionano una sì mortale offesa? Quale necessità più urgente? Se la Chiesa d'Utrecht può essere scusata nel suo errore, essa lo sarà in tutte le conseguenze, che nel sistema di Febronio debbono necessariamente seguirne. Ma è questo il modo di mantenere la unità del Governo?

I Quesnellisti giustificati secondo la massima di Febronio.

I Quesnellisti, che vengono in seguito di Giansenio, vogliono essere ancora trattati con maggior favore. Febronio c' insegna: „ che la Costituzione *Unigenitus* (che ha proscritto le cento, e una proposizioni di Quesnello) non è generalmente riconosciuta in Francia, come un giudizio dommatico della Chiesa universale; che in verità la Corte di Roma afferma, che questa Costituzione è un Decreto dommatico; ma che la Nazione Francese, che deve essere istruita di questo fatto meglio, che le altre Chiese, lo nega (935) „.

u 2

(935) *Illud vere dolendum quod propter similes causas scindatur tunica Christi .... Res mira! Romana Curia Constitutionem* Unigenitus *dogmaticum*

E Febronio debbe ancora negarlo più fortemente, poichè i Quesnellisti non sono stati ancora condannati da un Concilio Ecumenico.

Egli adduce in prova di ciò, che dice, il silenzio imposto a questo proposito dalle dichiarazioni de' Re di Francia, e dai decreti dei Parlamenti. Egli cita una pretesa lettera di M. Arcivescovo di Lione scritta al Re, nella quale questo Prelato dichiara, „ che presentemente non vi sono più Eretici in Francia; che il negare i Sagramenti a quei, che si ostinano a non sottomettersi alla costituzione *Unigenitus*, è contrario alla carità, e alla unità della Chiesa; che tal è il sentimento dei più celebri Canonisti; che tal è quello del Cardinal Fleury, e del Cardinal Falconi-Petra, e che molti Arcivescovi, e Vescovi pensano lo stesso (936)„. Ripigliamo.

---

universalis Ecclesiae Decretum esse affirmat; Gallica natio (cui prae reliquis omnibus de acceptatione hujus Bullae per omnes Ecclesias, uti praetenditur, facta constare deberet) id negat. Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Iud. Acad. Colon. reform. p. 70. & 71. not.

[936] *Mense Octobri anni* 1765. *scripsit ad Regem Christianissimum, Archiepiscopus Lugdunensis, non esse modo in Gallia Haereticos, Denegationem Sacramentorum factam iis, qui Constitutioni* Unigenitus *non subscribunt, repugnare caritati & unitati Ecclesiae; sic sentire celebriores Canonistas; eam fuisse sententiam Cardinalis Fleury & Cardinalis de Falconispetra, idem esse judicium plurium modernorum Archi & Episcoporum, &c.* Febr. tom. 2. Jud. Acad. Colon. reform. n. 2. p. 20. not.

La costituzione Unigenitus *non è generalmente riconosciuta in Francia come un giudizio dommatico della Chiesa universale.*

Nondimeno il Clero di Francia l' ha espressamente riconosciuta, come *un giudizio della Chiesa universale in materia di dottrina*, in molte sue Assemblee generali, specialmente in quella del 1765 (937), i di cui atti sono stati sottoscritti da tutti i Vescovi del Regno, eccettuatine quattro (938). Il Principe l' ha riconosciuta come tale con sua dichiarazione del 1730. Tutti i Parlamenti l' hanno riconosciuta come tale, registrandone la dichiarazione, e non v' ha presentemente alcun Vescovo nella Chiesa Cattolica, non ve

u 3

---

[937] „ Riconoscendo, come noi l' abbiam sempre *riconosciuto*, che la Costituzione *Unigenitus* è un giudizio dommatico della Chiesa universale, o ciò, ch' è lo stesso, un giudizio irreformabile di questa medesima Chiesa, in materia di dottrina, noi dichiariamo col sovrano Pontefice Benedetto XIV. che i Refrattarj a questo Decreto sono indegni di partecipare de' Sacramenti, e che debbonsi loro ancor negare pubblicamente, come a pubblici peccatori „, Esposizione su' diritti della Potestà spirituale, estratta dal Processo verbale dell' Assemblea del Clero di Francia nel 1765. Su questa parola *riconosciuto*, il Clero cita le Lettere de' Vescovi radunati straordinariamente nel 1738., la Lettera dell' Assemblea del 1730., la Lettera de' Vescovi al Re nel 1752., le Rimostranze del 1755., del 1760., e del 1761.

(938) Ved. cap. 4. di questa terza parte.

ne ha alcuno anche fra quelli quattro, che hanno ricusato di sottoscrivere gli atti dell' Assemblèa del 1765, che abbia riclamato contro la dichiarazione del Clero. Così Febronio, in altre circostanze sì ardito nelle sue false attestazioni, non osa dire, che il Corpo Episcopale, ma solamente, che *la Nazione Francese* è quella, che nega alla Costituzione la denominazione *di giudizio dommatico della Chiesa universale*. Ma di là ne vengono due fatali conseguenze, che tendono ancora a dividere la Chiesa. Perchè I. se l' insegnamento del corpo Episcopale è contrario alla Fede de' Popoli, ecco il corpo de' Fedeli separato dal corpo de' primi Pastori, poichè la loro fede non è più la medesima. Se non vi è più unità nella dottrina, non v' è nemmeno più unitá nel governo, poichè le Pecore, ed i Pastori camminano per strade opposte: dove converrá dunque cercare la fede? Forse nella credenza de' Fedeli? Forse nell' insegnamento de' Pastori? E che diverrá la Chiesa cosi divisa?

II. Se allorquando un Decreto è stato riconosciuto per un giudizio della Chiesa universale, in materia di dottrina, dal corpo Episcopale, e soprattutto dai Vescovi del Regno, in cui è nata l' Eresìa; se allorquando questo Decreto è stato riconosciuto come un giudizio della Chiesa universale dal Principe stesso, e da tutti i tribunali del Regno; la

riclamazione di alcuni Tribunali posteriori alla dichiarazione del Principe, e al registramento; gli appelli di alcuni Preti, e di alcuni Laici possono impedire, che il Decreto sia creduto adottato dalla Nazione, e che porti impresso il carattere d' infallibilità, attaccato ad un Decreto dommatico della Chiesa universale, fin d' allora l' autoritá della Chiesa crolla colla fede, poichè non vi sarà quasi più decisione della Chiesa, a cui non si possa contrastare questo carattere. Il riclamo di un piccol numero di Vescovi, di alcuni Preti, e di alcuni Laici basterà per rendere il giudizio dubbioso; io non eccettuo nemmeno i decreti de' Concilj Ecumenici, i quali non avendo ricevuta promessa più speciale dell' assistenza Divina, che la Chiesa dispersa, non potrebbero aver neppure maggiore autorità.

Fin d'allora anche le Sette le più perniciose, quella degli Ariani, de' Nestoriani, dei Sociniani, de' Luterani, de' Calvinisti; tutte quelle, che sono più numerose dei Quesnellisti, quelle che hanno più rimota origine, che si stendono molto più da lontano, che riclamano dopo più lungo tempo, e con maggior forza, non potranno più essere trattate da Eretiche, poichè i Decreti, che le proscrivono, non avranno più il carattere di infallibilità necessaria per regolare la nostra

credenza. La Chiesa unita, o dispersa, dovette pronunziare mille volte l'anatèma contro di queste Sette: simili decreti non saranno più regolati dalla Fede; e i Fedeli non avendo più autorità, che fissi la loro credenza, batteranno tutti diverse strade, secondo i loro giudizj particolari, si anatematizzeranno reciprocamente senza potersi giammai riunire, infintantochè vi sarà un certo numero di Refrattarj, che sosterrà, che la Chiesa ha mal giudicato. Non è questo il luogo di esaminare qual sia la natura del silenzio imposto dalle dichiarazioni del Principe su la costituzione *Unigenitus* (939). A noi basterà di notare, che un decreto rivestito dell'autorità della Chiesa non può cangiar natura per disposizione delle leggi politiche, che non è in potere degli uomini d'indebolirlo, nè di dispensare i Fedeli dall'ubbidienza, che gli debbono; e che in fine le dichiarazioni del 1752, e 1754, che parlano del silenzio, riconoscono, che la Bolla *Unigenitus* è un giudizio della Chiesa universale in materia di dottrina, perchè esse rinnovano tutte le dichiarazioni precedenti, fatte in occasione della costituzione, e conseguentemente la dichiarazione del 1730, che dà questa denominazione alla Bolla. Il rispetto, che noi abbiamo per M. Ar-

---

(939) Ved. cap. 4. di questa terza parte, §. 6.

civescovo di Lione, ci farà sempre considerare la lettera, che gli si attribuisce, come una calunnia atroce, ed una ingiuria fatta alla dottrina del suo cuore. Sarebbe mai possibile infatti, che questo Prelato, che nel 1755. erasi unito ai voti dell' Assemblea del Clero di Francia per reprimere i Refrattarj della costituzione *Unigenitus*, e per giustificare i Sagramenti negati a questi; che questo Prelato divenuto allora l' organo dell' Assemblèa, e che avea parlato con tanta energìa al Re contro le procedure dei Tribunali secolari sull'articolo di tal rifiuto; che questo Prelato, che nel 1760, e nelle pubbliche memorie aveva protestata la sua sommissione alla costituzione *Unigenitus*; che questo Prelato, che avea allegati in prova della sua fede gli atti dell' Assemblèa del 1755. alla quale avea attestato di essere sempre unito di sentimento, e di cui avea portati i voti ai piedi del Trono; che questo medesimo Prelato, io dico, abbia parlato tutto al contrario in una lettera scritta nel 1765. (940), e

[940] Ecco ciò che diceva Monsig. Arcivescovo di Lione nel 1760. sul rimprovero, che gli si faceva di autorizzare la disubbidienza alla Bolla *Unigenitus*, rilevando le Religiose Ospidaliere del Borgo S. Marcello di Parigi dalle scomuniche, che Monsignor Arcivescovo di Parigi avea contro loro fulminate.

„ Son più di vent' anni, che io ho cominciato da

che abbia ancora disapprovato in segreto ciò,

„ aver qualche parte nel governo della Chiesa, e non
„ mi sono discostato giammai dalla purezza della sua
„ dottrina, o nella mia credenza, o ne' miei discor-
„ si, o ne' miei scritti. Io non ho fatto soltanto una
professione costante di essere sinceramente sommesso a tutte le sue decisioni, e spezialmente alla Bolla *Unigenitus*: io ho travagliato, a misura delle mie forze, ad ispirare i medesimi sentimenti a que' che mi erano subordinati. Allorchè io mi son trovato in Assemblee del Clero, ove si trattava di spiegarsi sul' autorità de' decreti Apostolici, sono sempre stato di un parere simiglievole a quello de' miei Confratelli. Son costretto a dirlo: la loro confidenza mi ha più volte renduto l' organo, e l' interprete del loro sentimento. „Lettere di Monsignor Arcivescovo di Lione a
„ Monsignor Arcivescovo di Parigi. Edizione di Lio-
„ ne 1760. p. 189. 190. L' Arcivescovo di Lione
„ cita in margine i processi verbali delle Assemblee
„ del 1750. e 1755.

Ricorriamo a questi processi verbali, ma osserviamo prima, che Monsignor Arcivescovo di Lione, avendo dichiarato di non essere stato di un parere differente da quello de' suoi Confratelli sull' autorità della Bolla *Unigenitus*; debbonsi riguardare i discorsi di quei, che hanno parlato su questo punto in queste assemblee, come l' espressione de' suoi veraci sentimenti: ecco dunque ciò che noi leggiamo nel processo verbale del 1755.

„ Abbiam luogo di sperare, dice l' Arcivescovo
„ d' Arles all' Assemblea del 1755. dopo tutto ciò,
„ ch' è emanato dalle due potestà per confermare la
„ sommissione dovuta alla Bolla *Unigenitus*, che non
„ troverebbe essa più opposizione, e che noi avrem-
„ mo finalmente la consolazione di vedere gli spiriti
„ riuniti in un punto sì essenziale; ma voi lo sape-

che avea pubblicato su i tetti? Lasciamo alla sua religione il pensiero di distruggere una calunnia sì ingiuriosa al suo carattere, ed osiamo dirgli, che se vi ha un tempo, in cui il silenzio sarebbe un delitto per un Vescovo, è appunto allora, che s'insulta la rettitudine del suo cuore, per render sospetta la purità della sua fede, allorchè uno si serve del suo nome per combattere la verità,

---

„ te, o Signori, e ne risentite rincrescimento. Il
„ fuoco, che pareva spento sono parecchi anni, si è
„ riacceso con una nuova forza, ed abbiam noi avuto
„ il dispiacere di vedere il rinascimento della discor-
„ dia in sul momento medesimo, che ci lusingava-
„ mo di veder regnare la pace. Tutto pareva an-
„ nunziarci questa pace sì desiderabile, e l'unio-
„ ne dell' Episcopato, e l'attenzione de' primi Pastori
„ ad allontanare ogni dottrina pericolosa, e la pro-
„ tezione, che il Sovrano non ha cessato di accor-
„ dare al loro insegnamento. E' egli vero, e noi lo
„ annunziamo a' Fedeli commessi alla nostra cura:
„ Pietro ha parlato per la bocca de' suoi Successori;
„ tutti i Vescovi del Mondo cristiano hanno accet-
„ tato il Decreto della S. Sede; è registrato in tut-
„ ti i Tribunali del Regno; è divenuto Legge della
„ Chiesa, e dello Stato: non è più permesso di re-
„ sistere: la Causa è decisa: *Causa finita est*; per-
„ tanto per un contrasto non men singolare, che
„ degno delle nostre lacrime, alla sommissione, che
„ noi abbiam diritto di esigere, succede la rivolta
„ la più manifesta; ec. „. Proces-verbal de l'Assemblée du Clerge, en 1755., du 29. Juillet, 80. seance, p. 134. 135.

e che l'oltraggio fatto alla sua persona ridonda a scandalo della Chiesa.

Nella sessione 62. del dì 14. Luglio Monsig. Vescovo di Meaux incaricato di render conto all'Assemblea di un affare, che riguardava il Vescovo di Orleans sul punto di un rifiuto di Sacramenti, dice tra gli altri, che questo Prelato, dopo aver fatto un rocesso verbale della visita, che avea egli fatta nei Monisteri di S. Carlo, e di S. Lupo, egualmente che delle risposte, che queste Religiose avevan fatte alle sue dimande, si èra veduto costretto di fare un Decreto, con cui le traeva dalla partecipazione dei Sacramenti in vita, ed in morte, finchè fossero elleno pertinaci nella loro disubbidienza alla Costituzione *Unigenitus*. Che non ostante questa disposizione, essendo caduta malata una Religiosa, le erano stati amministrati i Sacramenti da un Religioso senza autorità, in virtù di una sentenza del Baliaggio. L'Assemblea decretò, che si facesser sollecitare i Ministri per questo affare in favore del Vescovo d'Orleans, che avea implorati i buoni offi:j del Clero. Procès-verbal de l'Assemblée du Clergé en 1755., du 24. juillet, 62. seance, p. 123.

Monsig. Arcivescovo di Lione, a quel tempo Vescovo di Autun, dice nella sua Arringa al Re sul punto delle differenze eccitate all'occasione della Costituzione *Unigenitus*: „ Noi abbiam veduti Tribu„ nali secolari far fronte a' nostri giudizj i più irre„ vocabili in materia di dottrina „. In seguito, parlando dei Preti, ch' erano stati posti in bando per i Decreti de' Parlamenti a cagione del rifiuto de' Sacramenti: „ Richiamate, dic'egli, rivolgendosi al Re, „ richiamate alla lor patria, e alle loro funzioni Mi„ nistri, il delitto de' quali è di essere stati fedeli

Terza massima di Febronio distruttiva dell' unità: uguaglianza di potere in tutti i Vescovi.

Tutti gli Apostoli avendo ricevuta missione per governare la Chiesa universale, ed essendo ciascun Vescovo erede della potestà Apostolica, ciascun di loro ha ricevuto ancora il diritto di esercitare la medesima potestà nella Chiesa universale, non ostante la divisione delle Diocesi, allorchè la necessità, o l' utilità evidente della Chiesa lo esigono: e non solamente egli ne ha il diritto, ma ancora lo deve; quantunque il Papa vi sia più specialmente obbligato, in virtù della sua primazìa (941).

„ alla voce de' loro Superiori legittimi; e non vo„ gliate, che Soggetti capaci di sagrificar tutto alla „ Legge di una giusta ubbidienza, sieno forzati a „ cercare un asilo fuori del vostro Regno, e porta„ re tante virtù in altri climi „. Procès-verbal de l'Assemblée du Clerge en 1755. du 24 juillet, 62. seance, p. 123. Harangue au Roi, p. 361.

[941] *Episcopatus in Ecclesia unus est, & omnibus Episcopis, certo modo, communis*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 3. §. 1. tit. - *Si itaque Episcopatus omnium ita pro indiviso communis extitit, ut quantum ad substantiam Fidei, etiam post divisionem Dioecesium, quilibet Episcoporum, in defectu aliorum, eam sanam, salvamque statuere teneatur: multo magis eo primario, subsidiaria haec cura tenebit Primatem*. Ibid. §. 2. p. 162. - *In quavis societate, singulis ejus membris, jure naturali, incumbit obligatio procurandi observationem Legum communium*. Ibid.

Da ciò ne segue, che come il Papa può, per confessione di Febronio in virtù di questa giurisdizione, che gli è comune con tutti i Vescovi, riformare i decreti degli altri Vescovi, e de' Concilj; come egli può scomunicare, e deporre i colpevoli, annullare le ordinazioni irregolari, ordinar nuovi Vescovi, ristabilire coloro, che egli giudica essere stati ingiustamente deposti; i Vescovi potranno esercitare ancora il medesimo diritto in

---

p. 163. – *Fuere quidem inter Apostolos & Christi Discipulos, nonnulli certae Ecclesiae alligati. Attamen haec adscriptio nullam inter Apostolos essentialem differentiam induxit, uti nec inter Episcopos de eorum auctoritate & missione ad gubernandam Ecclesiam quidquam diminuit. Neque impedit ea Episcoporum ad certum populum adscriptio, quominus iidem vocati censeantur ad impendendam omnibus Fidelibus Pastoralem curam, dum id necessitas aut salus populi exigit*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 7. §. 1. n. 4. p. 538. §. 3. p. 550. – *Extenditur plenitudo potestatis (inquit Gerson) super omnes inferiores, solum dum subest necessitas ex defectu ordinariorum inferiorum, vel dum apparet evidens utilitas Ecclesiae. Quae hic de necessitate aut evidente utilitate Ecclesiae* [prosequitur Febronius] *necnon de defectu ordinariorum dicuntur, ea certe ad nullam ordinariam jurisdictionem referri possunt, sed ad jus extraordinarium, quod in unitate Episcopatus radicatum, omnibus quidem Episcopis, certo modo, commune esse tradidimus. Magis tamen proprium esse dignoscitur, & specialius adhaerens officio primatus*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 7. §. 1. n. 2. p. 552. 553., & n. 5. p. 556.

tutte le parti del Mondo Cristiano, allorchè lo crederanno necessario. E siccome non vi è Diocesi, in cui non vi sieno abusi da correggere, non vi sará quasi alcun luogo, in cui i Vescovi non si credano in dovere d'intervenire, soprattutto se gli afflitti li chiamano in loro soccorso, nella medesima maniera, che il Papa è intervenuto per conoscere gli abusi, che s'erano introdotti nelle Chiese particolari. La Chiesa Romana, che i nimici della Religione accusano agli occhj dell'universo di tutti gli abusi del governo, sarà essa medesima come il campo comune, in cui ciascuno si crederá in diritto di volere esercitare il suo zelo per stabilire, per correggere, per governare, e tanto più, che il Papa non ha alcun Vescovo superiore nella Gerarchìa, al quale si possa ricorrere. Ma quei, che gli uni vorranno riformare come abusi, gli altri vorranno mantenerli come lodevoli pratiche. Tutti essendo uguali, nessuno sarà obbligato ad ubbidire: e non vi sará più subordinazione, non vi sará più Governo, perchè non vi sará più unitá.

Si ricorrerá ai Metropolitani, ai Patriarchi, ai Concilj per terminare i contrasti? Ma si ricordi di ciò, che noi abbiamo detto di sopra per mostrarne l'insufficienza, e non si scordi soprattutto, che qui si tratta d'un governo tale, ch'è stato stabilito da Gesù Cri-

sto, e che anteriormente ad ogni legge umana, dovea avere, in virtù della sua istituzione primitiva, la forma necessaria per conservare l' unitá.

Quarta massima distruttiva dell' unità: inseparabilità della potestà dell' ordine, e della potestà della giurisdizione anche quanto all' esercizio.

Tutti i Vescovi essendo originariamente eguali nella giurisdizione (942), e questa giurisdizione essendo ugualmente immutabile, che le altre verità evangeliche, non v' è nè prescrizione, nè altro titolo, che possa prevalere contro di essa. Tal' è la massima di Febronio. „ Questi titoli sarebbero, dic' egli, pregiudizievoli al gregge di Gesù Cristo, ed alla salute delle anime, per la negligenza, o per l' abdicazione de' diritti. Non si potrebbe prescrivere contro la volontà, nè contro il comando di Gesù Cristo, nè contro il diritto delle genti, nè finalmente contro l' interesse pubblico del Mondo Cristiano (943).

---

(942) *Ex his consequens est omnes Episcopos in sua institutione, praeveniendo omnem humanam ordinationem, esse in potestate & auctoritate gubernandi Ecclesiam aequales, non tantum quoad ea quae ordinis sunt, sed & quae jurisdictionis, in quantum haec ad salutem populi & rectum spiritale Ecclesiae regimen spectant*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 7. §. 1. p. 525.

(943) *Quod Christus dixit Apostolis quaecumque alligaveritis, &c. . . . . Quemadmodum & caeterae*

La potestà dell' ordine, e la potestà di giurisdizione sono dunque talmente connesse per istituzione di Gesù Cristo, che ripugna alla loro natura di separarle; sarebbe anche un delitto l' usurparle (944), anche malgrado le tenebre dell' errore, che la superstizione ha sparse nella Chiesa, i Vescovi possono reintegrarsi de' loro primitivi diritti abolendo le riserve fatte alla Santa Sede (945). Tutti i

---

omnes veritates Evangelii, a nemine destrui, nec jurisdictio Episcopis hoc titulo attributa, seu praescriptionis, seu alia quacumque via eis abrogari non potest . . . . Itaque gregi Fidelium & saluti animarum nocetur neglectu atque abdicatione jurium Episcopalium, aut partis eorumdem. At contra voluntatem & mandatum Christi, contra Evangelium, contra jus gentium, denique contra commoda publica Christiani orbis, non praescribitur. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 8. §. 6. n. 4. p. 664.

[944] *Revocandum semper in memoriam divisionem potestatis Episcopalis, in eam quae est ordinis & quae jurisdictionis, seu verius, dilacerationem Episcopalis dignitatis, a Christi instituto alienam esse; non quin distinguere liceat duplicem potestatem Episcopalis officii; sed quin dividere nefas est, & ejus naturae repugnat*. Febr. ib. c. 7. §. 1. n. 9. p. 545.

[945] *Principia quibus Ecclesiastica libertas innititur, in jure naturali, certissimis Jesu Christi oraculis, & constanti usu primorum saeculorum fundata sunt. Interim ignorantia, simplicitas & superstitio potuerunt eis nubem obducere, & reipsa obduxerunt. Cum auctoritas Papae in Religione fundata sit, nemo mirabitur quod ignorantia & fanatismus debito*

Teologi accordano, che la potestà dell'ordi-

---

legi imoque respectui cultum superstitiosum addiderint; atque ita ambitioni immolata sit libertas, dum credebatur sacrificari Religioni. Ea nimirum est conditionis humanae indoles, ut se intra justos terminos aegre contineat. Quod circa cultum imaginum fecit populus, ut eum ultra condignum proveheret, idem quoque egit circa reverentiam debitam Summo Pontifici. Superstitiosus nunquam putat satisfecisse suae obligationi, eo quod hujus nesciat fines; semper scrupulis angitur, sicque tranquillitatem plerumque quaerit in excessu. Ne (convien senza dubbio *nec*) *in illa rerum sacrarum luce qua hodie vivimus, orbis Christiano-catholicus sua adhuc praejudicia deserere potens est; quasi cum tremore & incertitudine sustinet jura libertatis, utcumque firma & certa. Principes, Populi, Episcopi & quasi certatim damnaverunt ac persecuti sunt eos qui eorum hac in parte errores dissipare & nebulam ab oculis depellere studebant. Schismatis & erroris objecta crimina, excommunicationis minae & fulmina (mala utique tremenda) terruerunt omnes. Ardens desiderium ea declinandi plerisque ne permittebat quidem examinare & dignoscere justus ne fuerit horum malorum metus an vanus.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 8. § 7 p. 665. 666.

Vidimus Pontifices usurpantes varias partes juris Episcopalis, & in praejudicium juris publici, sibi inde facientes jus privatum. Si niteremur jus illud publicum in integrum restituere; si Episcopi excuterent durum illud jugum quod eorum decessores permiserunt humeris suis imponi; si rumperent catenas quibus alligata fuit plenitudo potestatis eorum ministerio & caracteri propria; si nollent admittere reservationes casuum, quas Papa sibi attribuit; si tanquam nulla haberent privilegia Regularibus in praejudiciam jurisdi-

ne, e la potestà di giurisdizione sono inseparabili, se s' intende di questo potere *radicale*, che i Vescovi ricevono in virtù della loro Ordinazione, e che consiste nel diritto di osservare le funzioni. Ma tutti i Cattolici insegnano ancora, che questo potere non è inseparabile dall' esercizio, e che questo potere non può esercitarsi che sul gregge particolare, ch' è assegnato ai Vescovi, in virtù della istituzione Canonica, e che può essere modificata, o sospesa dai Superiori Ecclesiastici „.

Or Febronio non vuol parlare in questo luogo di potere *radicale*, altrimenti non proverebbe niente, poichè questo potere esiste sempre in tutta la sua integrità, quantunque sia modificato, o sospeso dalle riserve della santa Sede. Egli non può dunque intendere, che dell' esercizio della potestà, ovvero, per

---

ctionis ordinariae attributa; si redirent in possessionem concedendi dispensationes, quas Romana Curia sibi reservavit, quibusque satis male utitur; statuendi de resignationibus, permutationibus, unionibus Beneficiorum, erectionibus novorum Episcopatuum, confirmationibus electionum, aliorumque similium jurium Episcopatui ex primitiva institutione annexorum: de caetero Romanae Ecclesiae relinquerent jura vigilantiae, inspectionis & certo modo, idest, juxta terminos Sardicensium Canonum, jus supremae instantiae, &c. Ex qua parte foret schisma, aut, quod in idem recidit, injustitia, si ea occasione, se Papa separaret ab Episcopis? Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 8. §. 7. n. 2. p. 666. 667.

parlare nel linguaggio de' Teologi, della potestà *in actu secundo*. Ciò posto io dico, che Febronio sostenendo, che l' esercizio della potestà di giurisdizione è inseparabile dalla potestà dell' ordine, insulta la pratica della Chiesa universale, che dopo i primi secoli, ha introdotte le riserve. Io dico, che contraddice al Concilio di Trento, poichè secondo questo Concilio il Papa può, in virtù della sua potestà, riservarsi i casi più gravi. Io dico, ch' egli si mette in contraddizione con se medesimo, poichè insegna dopo Bartelio, che *non si debbono sopprimere, ma solamente riformare gli abusi* (946). Egli accorda ancora, ch' è conveniente di riservare alla santa Sede la cognizione di certe cause maggiori (947). Io dico finalmente, per contenermi nel mio assunto, ch' egli rovescia l' ordine stabilito nella Gerarchìa della Chiesa colle leggi canoniche, che restringono la libertà della potestà, che Gesù Cristo ha data ai Vescovi nella persona degli Apostoli.

---

(946) „ *Non omnis propterea reservatio Papae* „ *deneganda: servetur modus, tollatur abusus, aurea* „ *in omnibus servetur mediocritas* „. Febr. De Stat. Eccl. tom. I. c. 17. §. 4. n. 11. p. 568.

(947) *Haec summa Pontificiorum reservatorum quae in primatu fundantur, defluentium partim, imo ut plurimum, immediate ex jure Divino, partim deductorum ex convenientia hujus juris & instituti, partim ab Ecclesia, ad melius esse, adjectorum*. Ib. c. 2. §. 4. n. 10.

In fatti se la restrizione della potestà Episcopale, quanto all' esercizio, è contraria al diritto divino; la divisione delle Diocesi ancora sarà contraria al diritto divino, poichè essa restringe la giurisdizione de' Vescovi in un Territorio particolare; l'erezione delle Chiese Patriarcali, e Metropolitane sarà contraria al diritto divino, a motivo di un potere annesso a queste Chiese, perchè essa deroga alla uguaglianza, che Gesù Cristo ha stabilita tra gli Apostoli, quanto alla giurisdizione; le riserve ancora fatte ai Patriarchi, in virtù de' loro titoli, le riserve ancora fatte al sovrano Pontefice come Patriarca di Occidente, saranno abusive; la superiorità di potestà, che hanno ricevuta, sarà illegale, perchè dà loro giurisdizione per conoscere cause, che concernono il governo delle Chiese del loro Patriarcato, e di riformare i decreti dei Vescovi; perchè non è meno contrario all istituzione di Gesù Cristo restringere la potestà primitiva dei Vescovi, che restringere la loro libertà mettendoli nella dipendenza.

ARTICOLO III.

Le maniere, che propone Febronio per togliere la giurisdizione alla Chiesa Romana, sono ancora distruttive dell' unità, come le sue stesse massime,

Tra queste io ne noto sei, che hanno questo carattere, cioè: gli appelli dei rescritti de' Papi al futuro Concilio Ecumenico; l' Assemblea de' Concilj Nazionali per restringere la giurisdizione de' sovrani Pontefici; la sottrazione d' ubbidienza alla santa Sede; la resistenza a suoi Decreti; il non dare *l' exequatur* alle Bolle; l' autorità dei Principi Cattolici per riformare il governo Ecclesiastico. Esaminiamo ciascuna di queste maniere in particolare.

Prima maniera, che suggerisce Febronio, distruttiva dell' unità della Chiesa: gli appelli dai rescritti del Papa al futuro Concilio.

Gli appelli dai rescritti de' Papi al futuro Concilio Ecumenico (948).

Io muovo sulle prime questa quistione a Febronio: simili appelli sospenderanno essi l' esecuzione dei rescritti, o non la sospenderanno? Se non la sospendono, diverranno inutili per impedire i pretesi abusi. Così questo non è certamente quello, ch' egli pretende.

(948) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 9. §. 9. p. 765.*

Ma se essi sospendono l' esecuzione de' rescritti, divengono un male reale, ed il più grande di tutti i mali; perchè abbattono la sola autorità esistente fuori de' Concilj Generali, capaci di conservare l' unità della Chiesa sopra i contrasti, che si susciteranno, e di reprimere gli abusi, e gli scismi, che possono introdursi, come noi di giá abbiamo spiegato. Si appellerà ugualmente da tutti i loro decreti giusti, e ingiusti, e aspettando l' assemblea d' un Concilio Ecumenico, il quale non si terrà forse, che dopo molti secoli, tutto sarà in sospeso, ciascuno avrà la libertà di seguire la sua opinione particolare. Il giudizio ancora della Chiesa dispersa sarà insufficiente, perchè la Chiesa, secondo Febronio, non giudica *in ultima istanza, ed in forma*, che nei Concilj, e noi abbiamo veduto, che secondo questo medesimo Dottore, il giudizio della Chiesa diveniva sempre equivoco, ed insufficiente, quando eravi divisione, e turbolenza.

Così i rescritti del Capo della Chiesa non avendo più esecuzione, non vi sará più nella Chiesa autoritá sufficiente, e necessaria per ricondurre l' ordine, fuori del tempo della convocazione dei Concilj Ecumenici. Lo spirito di partito, e le eresìe confonderanno ogni cosa; e più lo zelo dei Settarj sará ardente, più saranno di numero, più ancora i mali saranno incurabili.

Febronio riconosce egli stesso, che vi sono appelli abusivi (949), e sarebbe egli possibile non convenirne? Ma aspettando, che i Concilj Generali si adunino, chi pronuncierá su la legittimità degli appelli? Converrà dunque sopprimerli tutti, ovvero ammetterli tutti indistintamente, almeno, che quando questi rescritti non abbiano un carattere evidente d' ingiustizia, ciò che non si suppone quasi mai [950], e che renderebbe nullo per questo stesso motivo il giudizio della santa Sede indipendentemente da ogni appello.

SOTTERFUGIO DI FEBRONIO.

Febronio risponde, che gli appelli saranno nulli, se il Papa, da cui è stato appellato, pone ostacolo alla convocazione dei Concilj, e se l'appellante dall'altra parte è disposto a sottomettersi al giudizio di questi Tribunali.

Ma l'Autore ha egli ben ponderata questa risposta? Perchè I. la nullità dell'appello nasce dalla inutilità, dall'esser contraria all' ordine di ogni governo, e dall'introdurre, che fa l'Anarchìa. Or queste ragioni prese nella natura di questa sorte di appelli, sono indipendenti dagli ostacoli, che i Papi potrebbero porre alla convocazione dei Concilj.

II. Se l'appello è invalido, allorchè i

(949) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 9. §. 11. *p.* 451.

[950] Ved. part. 1. cap. 3. mas. 4., e part. 3. cap. 1. §. 2.

Papi mettono simili ostacoli; converrà dunque sapere, se li pongono in esecuzione per giudicare della validità dell' appello: or come assicurarsene? Come provarlo? Niente vi ha, che sia più soggetto a congetture arbitrarie. Niente, che sia più facile di supporre, o di negare. Ciascuno pronuncierà dunque secondo i suoi interessi, o i suoi pregiudizj, intorno alla validità di un' atto, che deve decidere dell' ubbidienza degl' inferiori, e da cui dipende l' ordine del governo Ecclesiastico.

III. Se la validitá dell' appello dipende ancora dalle disposizioni dell' appellante; converrà di più assicurarsi di queste disposizioni. Or come penetrare i cuori? Come stabilire su di una cognizione, che non può essere che congetturale, l' autorità degli atti più importanti del governo della Chiesa universale? Non si tratta qui del foro della coscienza in rapporto all' appellante; si tratta del foro esterno rapporto alla validità degli atti giuridici, che concernono il governo.

IV. Se l' appello è valido, allorchè il Papa non mette alcun ostacolo alla convocazione dei Concilj, e allorchè non vi è più altra maniera per mantener l' ordine, la giurisdizione del Papa diviene allora necessaria; essa dev' esser dunque di diritto comune, essa dev' essere di diritto divino; altrimenti

Gesù Cristo istituendo la sua Chiesa, le avrebbe data una forma difettosa, mancando di stabilire in mezzo di essa una giurisdizione, che le diveniva necessaria.

V. I Concilj Ecumenici divengono di rado possibili sopra a tutto nella situazione, in cui trovasi l'Europa, attualmente divisa in una moltitudine di Stati, e questa possibilità essendo dipendente dalla volontà di più Principi, dai loro rispettivi interessi, dalle loro situazioni, da una infinità di circostanze, che concorrono di rado insieme, non si può presumere, e molto meno affermare, particolarmente nelle circostanze presenti, nelle quali Febronio consiglia simili appelli, che gli ostacoli, che si oppongono alla convocazione dei Concilj, provengano dalla parte dei sovrani Pontefici, e noi non temiamo di sfidarlo arditamente a provare il contrario.

Dall'altra parte se si può appellare dal decreto dei Papi al futuro Concilio, si potrà appellare ancora dai decreti dei Metropolitani, e dei Concilj particolari. Febronio prevede questa fatale induzione, ed egli procura di schivarla, avvertendoci, che i giudizj dei Papi non sono *ordinariamente giudizj giuridici, e propriamente detti*; ma *una semplice dichiarazione* del sentimento dei sovrani Pontefici, e questa dichiarazione non può *far regola per tutto il Mondo Cristiano, che in-*

virtù dell' autorità, e del suggello della Chiesa, che interviene (951).

Il nostro Dottore non si correggerà dunque mai di queste generalità, che non mostrando alcun punto fisso, spandono dei dubbj su la validità degli atti più essenziali della giurisdizione Ecclesiastica, e aprono una libera carriera all' indipendenza? I giudizj dei Papi, dic' egli, *non sono ordinariamente giu-*

---

[951] *Ne in illo quod de judiciali declaratione tradit Gerson [quod ejus jus peraeque attribuit Papae ac Episcopis: illi pro toto Mundo: hi pro suis respectivis Ecclesiis] error subrepat; observandum venit, hic, ut plurimum, non agi de judicio proprie & juridice dicto, cui de essentia intervenire debent actor, judex & reus; deinde aliam, hac in materia, esse naturam judicii Episcopi, utpote qui jurisdictionem vere talem in ferendis legibus, decidendis litibus, puniendis reis, &c. a Christo acceptam, intra fines suae Dioecesis, citra omnem controversiam omneque dubium exercet, tam in causis Fidei, quam in quibuscumque aliis Ecclesiasticis: aliud Papae, qui quidem, jure sui primatus a Deo accepti, judicium suum seu sententiam format & declarat futuram normam toti Reipublicae Christianae, sed quia haec norma (quae tanquam omnes Fideles quasi judicium Dei ligatura certa & ultimata esse debet) talis esse non potest, nisi auctoritate & sigillo universalis Ecclesiae munita; ideo ex natura rei lex totius Ecclesiae esse aut dici aliter non valet, quam per universalis Ecclesiae .... consensum; qualis consensus Dioecesanorum, in legem particularem Episcopi non requiritur.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 1. n. 5. p. 276.

dizj giuridici, e propriamente detti. Ma I. quali sono dunque questi giudizj dei Papi, che si possono chiamare giuridici, e ai quali uno è obbligato di uniformarsi? Perchè egli è di una assoluta necessità per l'ordine del governo, che riconoscer si possa a caratteri distinti, e manifesti la validità di una regola, che deve determinare l'ubbidienza di tutte le Chiese del Mondo Cristiano.

II. Cosa risponde Febronio a questo dilemma: o i Papi hanno giurisdizione nella Chiesa Occidentale, (poichè non si discorre nelle sue opere, che degli abusi introdotti rapporto a questa Chiesa), o non l'hanno: se l'hanno, falso è l'assunto, contraddittorio il raziocinio, illusorio, ed inutile il libro tutto del Febronio: se non l'hanno, converrà abolire ancora la giurisdizione dei Patriarchi, e dei Metropolitani, poichè Febronio non potrebbe disconvenire almeno, che i Papi non abbiano giurisdizione nella Chiesa Occidentale in qualità di Patriarchi, e che non vi è alcun Metropolitano, alcun Patriarca, i di cui diritti sieno così evidentemente stabiliti dall'uso, dall'autorità dei Canoni, e dalla dottrina dei Padri: dunque se i Papi non hanno giurisdizione sopra la Chiesa Occidentale, i giudizj dei Patriarchi, e dei Concilj stessi particolari, la giurisdizione dei quali non è fondata, che sopra il diritto Eccle-

siastico, non avranno maggiore autorità per riformare l' abuso dei Decreti della santa Sede, e siccome sarà permesso di appellare dai giudizj della santa Sede al futuro Concilio Ecumenico, sarà ancora permesso di appellare a questo futuro Concilio dai giudizj dei Patriarchi, dei Primati, e dei Concilj particolari.

Seconda maniera distruttiva dell' unità. L' assemblèa dei Concilj Nazionali per regolare i diritti della santa Sede.

Seconda maniera. Adunare un Concilio Nazionale, in cui dopo aver esposte le antiche usanze, e gli antichi canoni della Chiesa, si lasceranno a Roma i diritti, che le appartengono, e si riassumeranno quelli, che essa ha usurpati.

Ebbene supponiamo, che si riduca in pratica questa maniera: ecco ciascuna Chiesa particolare unita in un Concilio Nazionale: ciascuna giudicherà dunque in ultima istanza dei limiti, che devono porre all' autorità del loro Capo: ciascuna la restringerà più, o meno, e farà ogni altro cambiamento, che essa giudicherà convenevole nella sua disciplina, derogando, secondo la sua volontà, all' ordine stabilito dai Canoni, dai Concilj, dall' uso costante, e generale della Chiesa universale. Ciascuna istituirà per se un governo particolare senza alcuna subordinazio-

ne, nè riguardo alla santa Sede, nè riguardo alle altre Chiese: in fine s'istituirà un Patriarca, (Febronio ce lo insinua, e c'insegna, che si può, malgrado l'opposizione della santa Sede), nel caso, in cui questo sembrerà necessario per ristabilire l'ordine, se il Papa si oppone ai regolamenti di riforma, decretati nel Concilio Nazionale, specialmente s' egli si separa dalla Chiesa Nazionale (952).

---

[952] *Si ageretur de novo Patriarchatu excitando intra fines hujus antiqui Occidentalis* (Patriarchatus) *& cum attributione verorum jurium Patriarchalium, ac respectiva diminutione eorum quae ad hunc vigore genuinorum Canonum pertinent; non posset id regulariter fieri Patriarcha Romano rationabiliter dissentiente. Attamen haec intelligenda sunt salvis iis, quae extra ordinem, pro re nata & Ecclesiae bono statui posse memorabimus cap. 9. §. 4. n. 2. 3. 4. Loquor hic de vero Patriarchatu, qualis semper intelligitur, quoties hujus dignitatis mentio occurrit. Alia est ratio minorum Patriarchatuum, quales sunt Aquileensis, Venetus, Ulisiponensis, Indiarum, &c. qui quoad jus primatibus potius accensendi veniunt.* Febr. De Stat. Eccl. tom 1. c. 4. §. 10 n.4. – Ecco il sito, a cui ci rimanda Febronio, e che ha una relazione più intima con la dottrina, la quale noi abbiamo veduta. *Haud levis erit opus ponderis ad generalem Ecclesiae reformationem pervenire; quippe quae obtineri non potest nisi de plurimorum consensu, ad quem aliquorum animi variis de causis minus dispositi esse consueverunt. At in tanta difficultate, tamque remota spe obtinendae per medium oecumenicae Synodi communis reformationis, particularium Regnorum Ecclesiis nimis*

La Chiesa Anglicana non avrà dunque fatto, che usare dei suoi diritti sotto Arrigo VIII, sottraendosi alla giurisdizione della santa Sede, e sollevandosi contro il decreto, che annullava il matrimonio di Anna di Boulen. Perchè quantunque essa si fosse ingannata su questo punto di diritto, il suo giudizio non

---

fore grave, interim in, & sub antiquis suis abusibus gemere & languere; justa itaque est his in circumstantiis, & multo facilior erit reformatio unius Status vel Regni. Sint Princeps & Regni Primates, Praelati sufficienter instructi in vera disciplina & genuinis legibus Ecclesiae; sit ille animo forti, & ad bonum ordinem inclinato. Stabunt ab illius partibus Episcopi & Sacerdotes eruditi ac boni, ambitiosos & rebelles continebit Principis auctoritas. In hac dispositione cogatur nationalis Synodus; eruditis scriptis exponantur antiqui Ecclesiae usus & canones: relinquatur & restituatur Romae quod debetur, sed recipiantur usurpata. Fiant aptae constitutiones ad impediendum ne Roma Decretis talis Concilii nationalis contravenire, eave evertere valeat, & confectum erit negotium. Conventus Bituricis in Gallia habitus, in quo Pragmatica Sanctio erecta est, justum talis Synodi exemplum praebet . . . .

Si Papae talis Synodi Decretis sese opponens, in ejus invidiam cum Regno schisma faceret, & a sua illud communione propterea repelleret; cum ipsius, non Regis & Episcoporum Regni, juste procedentium facto & culpa hoc accideret, extra ordinem, ad tempus, de Capite nationali huic Ecclesiae providendum esset, scilicet eo modo quem an. 1408. in Gallia observatum scribit Berthier [in Hist. Eccl. Gall.]. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. cap. 9. §. 4. n. 3.

sarà stato meno giuridico, e per conseguenza il suo giudizio avrebbe dovuto prevalere su quello della santa Sede, che non avea niuna giurisdizione. Essa non avrà fatto ancora, che usare i suoi diritti disprezzando le censure di Roma, abolendo lo Stato Monastico, e permettendo il Matrimonio dei Preti, istituendo una nuova liturgìa, e stabilendone ancora la sua riforma con la soppressione dei pretesi abusi della Corte Romana. Ma se tutte le Chiese Nazionali hanno la medesima libertà, dove sarà l'unità? Il Concilio stesso Ecumenico non avrà più autorità sopra queste Chiese Nazionali. Il loro riclamo basterà, secondo i principj di Febronio (953), per impedire, che le sue decisioni possano portare il suggello della Chiesa universale. Così le Chiese Nazionali non saranno più, che gran porzioni di un gran tutto, ch'essendo indipendenti fra esse, e a riguardo del loro Capo, e a riguardo dei Concilj Ecumenici, non avranno più legame esteriore per conservare l'unità. Ecco subito un primo scisma.

In secondo luogo se si suscitano contrasti fra le Chiese Nazionali, o su i limiti delle Diocesi confinanti, o su cause suscitate nella parte di una Diocesi, che sará sotto il do-

---

(953) Ved. ast. 2. di questo paragrafo.

minio di due Sovrani, qual maniera allora di rimediarvi? Chi giudicherá? Perchè si debbe sempre supporre (ciò che è evidente), che i Concilj Ecumenici non si uniscono, e non possono unirsi, che di rado, e che è necessario intanto sempre un Tribunale, che giudichi in ultima istanza. Che sarà ancora se queste Chiese Nazionali intraprendono di riformarsi scambievolmente? Una tale supposizione non è certamente chimerica nel sistema di Febronio, poich' egli pretende, che se un Vescovo trascura di reprimere gli abusi, o se gli autorizza, tutti i Vescovi potranno indifferentemente venire ad esercitare la loro giurisdizione sul suo gregge, affine di mantenervi l'ordine. Così la Chiesa di Spagna pretenderà, fondata su questo principio, di giudicare del governo della Chiesa Gallicana, e questa d'ingerirsi nel governo della Chiesa di Spagna, d'Allemagna, d'Italia, ec. Nuove divisioni.

Questo non è il tutto. Come le Chiese Nazionali dopo essersi formato un governo arbitrario, e indipendente dalle altre Chiese, e dalla santa Sede potranno conservare la loro unità particolare? Forse con adunare i Concilj Nazionali? Ma questi Concilj sono ancora rarissimamente possibili, soprattutto negli Stati, ne' quali la Religione Cattolica non è la religione dominante. Forse coll' isti-

tuzione di un Patriarca in ciascuna Nazione? Ma con qual titolo un Concilio Nazionale potrà istituirlo? Questo titolo, comunque si voglia supporlo, sarà sempre almeno dubbioso. S'egli è dubbioso, la validità dell' istituzione lo sarà ancora: la giurisdizione unita a queste istituzioni parimenti lo sarà. Or una giurisdizione dubbiosa non può mai formare un'autorità sufficiente per mantenere l' unità col dovere della subordinazione, poichè non v' ha obbligo di ubbidire, che ad una autorità conosciuta.

Supponiamo ciò nonostante l' istituzione di un Patriarca generalmente riconosciuto; supponiamo l' adunamento ancora di un Concilio Nazionale, che abbia regolata la forma del governo. Ciascuna Chiesa Provinciale non sarà più obbligata ad ubbidire a questo Concilio Nazionale, nè al Patriarca istituito recentemente da una Chiesa particolare, istituito senz' alcun titolo primitivo, che derivi dall' istituzione divina, di quello, che lo sieno le Chiese Nazionali rapporto ai Concilj Ecumenici, e rapporto al Capo della Chiesa universale; di questo Capo, la di cui autorità traendo la sua origine dalla missione di S. Pietro, è stata così bene stabilita dai Canoni, e dall' uso costante di più secoli. Ciascuna Chiesa Provinciale sarà dunque, almeno a riguardo del Patriarca della Nazione,

e a riguardo del Concilio Nazionale, ciò, che sono le Chiese Nazionali stesse in rapporto al sovrano Pontefice, e a' Concilj Ecumenici; perchè l'autorità del Sovrano non potrebbe influire da se stessa sulla validità degli atti della potestà spirituale. Ciascuna Chiesa Provinciale potrà dunque ancora riformare il suo Patriarca, restringerne, o rivocarne la potestà, e derogare ai regolamenti del Concilio Nazionale. Per la stessa ragione, ciascun Vescovo avrà il medesimo diritto rapporto al suo Metropolitano; i Cherici del second' Ordine, e i Laici l'avranno ancora a vicenda rapporto al Vescovo Diocesano; perchè, secondo Febronio, la giurisdizione Ecclesiastica appartiene in proprietà al corpo de' Fedeli; essi possono esercitarla, e l'esercitano ancora in effetto personalmente col consenso, che danno ai Decreti de' Vescovi, o co' loro riclami. In questa maniera spezzando la catena, che tiene tutte le Chiese unite colla subordinazione al loro Capo comune, si rompono non solamente i legami, che uniscono la Chiesa universale, ma quelli ancora, che uniscono ciascuna Chiesa Nazionale.

Ne vogliamo esempj? Volgiamo lo sguardo sopra le Chiese, che si sono sottratte alla Santa Sede. La Chiesa Greca Scismatica è divisa in altrettante Chiese indipendenti,

quanti vi sono Patriarcati, ch' essa ha; e ciascuna di queste Chiese Patriarcali ne conserva ancora qualche unità; perchè i Greci rispettano i Canoni, che stabiliscono la giurisdizione de' Patriarchi sopra le Chiese loro soggette. In Alemagna vi sono quasi tante Chiese indipendenti, quanti sono i piccoli Stati Protestanti. I Protestanti d' Inghilterra, d' Olanda, di Svezia, di Ginevra compongono altrettante Chiese Isolate. Quella d' Olanda è divisa in più Sette, ciascuna indipendente nel suo governo. Quella d' Inghilterra contiene una moltitudine di altre Sette ugualmente indipendenti; e se quella degli Episcopali, ch' è la Dominante, vi conserva ancora una specie di unità, è, perchè trovasi subordinata al Principe; perchè bisogna far capo necessariamente da essa in ultima analisi per mantener l' ordine nel governo Ecclesiastico, quando si è una volta sottratto all'autorità del suo Capo. Perchè vi abbisogna sempre una autorità vivente, che sia in istato di agire, di giudicare in ultima istanza, di manifestare le sue volontà in una maniera non equivoca, e di farsi ubbidire.

Terza maniera distruttiva dell' unità della Chiesa. Sottrarsi all' ubbidienza della Santa Sede.

Sottrarsi dall' ubbidienza del sovrano Pontefice, nò, dice Febronio, è quella ubbidienza, ch' è di diritto divino, ma à quella

ch'è di diritto umano, come sarebbe quella, che riguarda la collazione de' beneficj, la confermazione delle elezioni, il diritto di appello ec. *non quidem illa, quæ est juris divini, sed quæ humani, quales ergo gratiæ esset collatio &c.* (954).

Questa maniera si *contiene* nella precedente, perchè le Chiese Nazionali non possono sottrarsi dall'ubbidienza della S. Sede senza concentrarsi ciascuna in un genere di governo indipendente, che le sia proprio, e da ciò ne provengono tutte le conseguenze della spaventevole Anarchìa, che ora abbiamo osservate.

Egli è vero, che Febronio procura di palliare questa maniera odiosa limitandosi a sottrarsi da quella ubbidienza, ch'è di diritto umano.

Ma I. se le Chiese debbono al Papa una ubbidienza di diritto divino, il Papa dunque ha sopra di esse un potere di comando, e per conseguenza un potere di giurisdizione di diritto divino. Egli lo ha in virtù della missione, ch'egli ha ricevuto di vegliare al bene generale della Chiesa; egli lo ha per conseguenza sopra tutte le parti, che riguardano il suo governo: egli lo ha sopra la discipli-

[954] *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 7. §. 4. *n.* 6. *p.* 717.

na, come sopra il domma; egli lo ha o nella parte legislativa, o nella parte giudiziaria. La legge di Dio è generale: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. Cum conversus fueris, confirma fratres tuos. Pasce oves meas, pasce agnos meos.* Non si debbono fare eccezioni, quando la legge non ne ha fatte (955).

II. Febronio ci dia una regola precisa per distinguere questa ubbidienza di diritto divino, dalla quale uno non si può sottrarre dall' ubbidienza del diritto umano, cui è permesso di resistere. Quest' ultima ubbidienza riguarda senza dubbio la giurisdizione, che il Papa esercita nella Chiesa universale, rapporto alle riserve, che ristringono i diritti degli Ordinarj. Ma queste riserve sono fondate sopra i Canoni addottati dalla Chiesa universale. Or se è una volta permesso di sottrarsi da questi Canoni, essi perdono per questo stesso tutto il loro vigore; e non v'è più modo di correggere gli abusi, di prevenire gli Scismi, e di stabilire una uniformità nella disciplina generale della Chiesa.

Quarta maniera distruttiva dell' unità. La resistenza al Papa.

„ Molte maniere di quelle, che ora si
„ sono esposte, dice Febronio, sono com-

(955) Ved. il §. 1. e 3. di questo cap.

„ prese nella resistenza, che i Teologi i più
„ gravi, e i Canonisti i più attaccati alla
„ Corte di Roma non disapprovano, allor-
„ chè i suoi rescritti, i suoi decreti, le al-
„ tre sue lettere, o i fatti de' sovrani Pon-
„ tefici sono contrarj alla istituzione di Ge-
„ sù Cristo, ai santi Canoni, ec. (956) „.

Sì senza dubbio si deve resistere ai sovrani Pontefici, come si debbe resistere ai Vescovi, come si debbe resistere ad ogni potestà umana, allorchè le loro volontà sono evidentemente ingiuste, o allorchè si può presumere con fondamento, che sia stata sorpresa la loro religione. Si deve loro resistere; ma come? Nel primo caso ricusando

(956) *Plura hactenus recensita specialiora remedia, uno generali comprehenduntur, scilicet resistentiae, cujus usum gravissimi Theologi, & Canonistae, etiam Romanae Curiae addicti, & Pontificiae auctoritatis assertores vehementissimi . . . . tum non improbant, quando rescripta, decreta, constitutiones aut quaecumque litterae seu facta Romanorum Pontificum, scandalum in Ecclesia pariunt, instituto Christi aversantur, sacris canonibus & disciplinae, moribusque praescriptis ac probatis, vel Regum, Ecclesiarum, aut integri alicujus Ordinis, V. G. Episcoporum, juribus & libertatibus grave vulnus infligunt, communes Ecclesiae Leges per illegitimas easque frequentes dispensationes evertunt, &c. Quinimo ipsi Romani Pontifices haud infrequenter declararunt se non repugnare quominus his similibus casibus eis resistatur*. **Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 9. §. 9. p. 751.**

di cooperare alle ingiustizie, e nel secondo caso sospendendo solamente l'esecuzione delle loro volontà, per rappresentar loro prima con rispetto gl'inconvenienti, che ne risultano (957). Ma se sotto questo pretesto si permette, come Febronio lo consiglia, di esaminare gli ordini emanati da una potestà superiore, di esaminare le leggi, la forma del governo stabilito per ubbidire, o resistere, e per riformare l'amministrazione, secondo che si giudicherà a proposito; allora non vi sarà più unità, perchè non vi sarà più subordinazione; e ciascuno, ad esempio de' Protestanti, intraprenderà a riformare senz' altra guida, che del suo giudizio particolare.

Quinta maniera distruttiva dell' unità. Non dare l' exequatur *alle Bolle Apostoliche.*

Febronio consiglia di non dare l'*exequatur* alle Bolle Apostoliche (958). Ma come, Febronio dimentica fino i suoi proprj principj? Perchè egli avea prima insegnato, che „ il Pontefice Romano, essendo il primo infra i Vescovi, la suprema funzione unita alla sua Sede era da applicarsi a fare osservare i Canoni in tutto il Mondo, di mantenervi la purità della Fede, e la pratica degli stessi riti essenziali nell' amministrazione

[957] Ved. parte 1. cap. 3.

[958] *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 9. §. 8. tit. p. 729.*

dei Sagramenti, affine, che tutti professassero la medesima dottrina, e la medesima morale „. Egli avea detto, che „ il sovrano Pontefice avea in conseguenza la libertà di poter proporre alla Chiesa i regolamenti di disciplina, di avvertire i suoi fratelli, di riprenderli, ec. (959) „. Egli avea detto in fine, che la primazìa del sovrano Pontefice, a cui questo potere era stato unito, era necessaria per conservare l' unità della Chiesa (960).

Ma se il sovrano Pontefice ha ricevuto da Gesù Cristo il potere di far osservare i Canoni in tutto il Mondo Cristiano, di mantenervi la purità della Fede, e il vigore della disciplina, il potere di proporre a differenti Chiese i regolamenti di disciplina, di avvertire i suoi fratelli, e di riprenderli; egli ha dunque ricevuto nel medesimo tempo il diritto di inviare le sue lettere, e i suoi decreti a tutte le Chiese del Mondo Cristiano. Questa corrispondenza è dunque d' istituzione divina. Non è dunque permesso ai Principi l' interromperla col non dare l' *exequatur*

(959) *Ibid.* c. 2. §. 4. *n.* 1. 2. *p.* 105. 106. *Ib.* §. 6. *tit. p.* 112.

(960) *Ideo autem ad Papam referenda sunt quae ad statum Ecclesiae pertinent, quia servandae unitatis in Fide, & incorruptae, in substantialibus disciplinae primaria sollicitudo ei incumbit.* Ib. §. 6. n. 6 p. 114.

ai rescritti Apostolici. Perchè dunque Febronio ardisce di consigliarlo (961)?

Di più: se questo potere è annesso alla Primazia della S. Sede per conservare l'unitá nella Chiesa, è un fare attentato all' unità l'impedire l'esercizio di questo potere.

Sesta maniera distruttiva dell' unità.
L' intervento dei Principi con potestà di riformare.

Sesta maniera. Far intervenire l' autorità dei Principi Cattolici, i quali, per diriggersi intorno le maniere di riformare le Chiese, prenderanno consiglio dagli Ecclesiastici, e soprattutto dai Vescovi: *Remedium haberi potest in concordi constituto Catholicorum Principum, adhibito, pro eorum directione Ecclesiasticorum, maxime Episcoporum consilio* (962). Febronio insegna in conseguenza, dopo Duareno, che *il Magistrato ha diritto di regolare, o di riformare la disciplina della Chiesa* (963).

(961) Ved. patt. 2. cap. 1. §. 1., e nel fine del §. 1. art. 6. del presente capitolo.

(962) *Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 9. §. 6. tit. p. 721.*

(963) *Respondebit pro nobis celeberrimus jurisconsultus Duarenus. Nec me latet* [inquit] *de rebus sacris & spiritalibus judicium esse ipsius Ecclesiae . . . Quamvis autem de rebus sacris judicium sit Ecclesiae; tamen ubi constituta sunt ac judicata, Magistratus officium est Ecclesiae judicia & Decreta tueri & conservare, si id necessarium esse perspexerit . . . . Sacer-*

Così ciascun Principe regolerà, secondo la sua volontà ad esempio del Re d' Inghilterra, la disciplina, e il governo particolare delle Chiese del suo Regno; egli regolerà diffinitivamente tutto ciò, che riguarda le funzioni del S. Ministero tutto ciò, che concerne l' ordine pubblico del governo Ecclesiastico, con una piena indipendenza dalla santa Sede, e dalle altre Chiese. Ma dove sarà dunque l' unità della Chiesa, allorchè non vi sarà più unità nell' autorità del governo generale della Chiesa universale?

Ma ciò non basta: i Principi possono abusare del loro potere per favorire gli abusi, per proteggere l'eresìe, per scandalizzare i popoli. Noi ne abbiamo molti esempj. Febronio è quello, che ci fa fare questa riflessione:

---

dotes item in officio continet Magistratus, disciplinam Ecclesiasticam constituit ac reformat. Quorsum enim tot Constitutiones Principum editae sunt de officiis Sacerdotum & disciplina Ecclesiastica, nisi eas executioni mandare possint? .... Ex quibus facile perspici potest, Principem leges condere posse, quibus Episcopi caeterique omnes Ecclesiae Ministri, ad Canonum Ecclesiasticorum veterisque disciplinae observationem in Regno ac Ditione sua, compellantur; eoque jure atque auctoritate, post hominum memoriam, usi fere sunt Reges nostri, non tantum in Galliae suae Episcopos, sed in ipsos etiam Pontifices Romanos, si quid, in finibus Galliae, adversus canones & disciplinam Ecclesiasticam moliri viderentur. **Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 9. §. 6. n. 2. p. 723. 724.**

Quantoque Principes propter propria sua commoda exorbitantes Romanorum praetensiones tollerant, imo substinent [964). Non era da presumersi in fatti, che i Principi fossero più infallibili nelle materie di Religione, che i Successori degli Apostoli stabiliti da Dio per governar la sua Chiesa colla promessa solenne di un' assistenza speciale. I Vescovi, e i Fedeli non doveano dunque una ubbidienza più assoluta ai Principi su queste materie, che al sovrano Pontefice. Ciascuna avrà dunque anche il diritto di giudicare dopo di loro, di acquietarsi, o di resistere alle loro volontà secondo il suo giudizio particolare, ed allora non vi sarà più freno agli abusi, più termine ai contrasti, più rimedj alle turbolenze, ed agli scismi, perchè l'autorità non servirà più di regola. Il Principe ordinerà, e punirà; ma la violenza non fa la legge, e la forza esteriore non potrebbe agire sulla coscienza (965).

Citiamo sopra questo articolo a Febronio la testimonianza di un celebre Protestante, il più dotto del suo secolo, e che non sarà certamente sospetto di adulazione verso la santa Sede. Grozio, quel politico, esamina le cause delle divisioni, che si moltiplicano nelle Chiese Protestanti, ed egli ne trova l'origine nella mancanza di un'autorità, che

(964) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 9. §. 5. *p.* 718.
(965) Ved. cap. 1. §. 1. di questa 3. parte.

riunisca tutte le Chiese in un centro comune, ed osserva non esservi altro mezzo di conciliazione, che „ unirsi a quelli, che sono uniti alla Chiesa Romana. Egli insegna dunque, che il Primato di S. Pietro è necessario per conservare l'unità; che questo Primato non sottopone la Chiesa all'arbitrio del Papa, ma che ristabilisce l'ordine, ch'era stato saggiamente istituito (966); che la dottrina de' Cattolici Romani sopra l'ubbidienza, che si deve al sovrano Pontefice, come Successore di S. Pietro per governarla, per

---

[966] *Restitutionem Christianorum in unum idemque corpus semper optatam a Grotio, sciunt qui eum norunt. Postea vidit id plane fieri nequire, quia praeterquam quod Calvinistarum ingenia ferme omnium ab omni pace sunt alienissima, Protestantes nullo inter se communi Ecclesiastico regimine sociantur: quae causae sunt, cur factae partes in unum Protestantium corpus colligi nequeant; imo & cur partes aliae atque aliae sint exsurrecturae. Quare nunc plane ita sentit Grotius, & multi cum ipso, non posse Protestantes inter se jungi, nisi simul jungantur cum iis, qui Sedi Romanae cohaerent; sine qua nihil sperari potest in Ecclesia commune regimen. Ideo optat ut ea divulsio quae evenit, & causae divulsionis tollantur. Inter eas causas non est Primatus Episcopi Romani secundum Canones, fatente Melanchthone qui eum Primatum etiam necessarium putat ad retinendam unitatem. Neque enim hoc est Ecclesiam subjicere Pontificis libidini, sed reponere ordinem sapienter institutum.* Grot. Rivetiani Apologetici Discussio, tom. 4. p. 744. col. 2. edit. 1679. in fol.

pascere le Pecorelle, e per mantenere l'unità, non è contraria al consenso dell'antica Chiesa, poichè S. Ambrogio chiamava S. Damaso, allora Vescovo di Roma, il Rettore della Chiesa universale di Gesù Cristo (967). Egli osserva, che siccome una nave, ed un'armata non possono essere ben governate, che quando i Capi, che comandano, si riducono ad un solo; debbe così succedere nella Chiesa, quand'anche essa non fosse composta, che di Santi; che Iddio non ama far sempre miracoli, e che nelle migliori cose indica ancora i migliori mezzi, come è appunto un' cert'ordine nella Chiesa per conservare l'unità; ordine, che Gesù Cristo ha stabilito, quando dette le Chiavi a S. Pietro (968)".

(967) *Quod autem ad unitatem hujus externae Ecclesiae requirunt (Romano-Catholici) obedientiam unius summi Rectoris, qui Petro in regenda Christi Ecclesia, & ejus ovibus pascendis successerit, non est a consensu priscae quoque Ecclesiae alienum. Certe Ambrosius Damasum, sua aetate Episcopum Romanum, totius Ecclesiae Christi Rectorem vocat*. Consultatio Cassandri apud Grot. tom. 4. p. 568. col. 2. edit. 1679. in fol.

[968] *Sicut exercitus, sicut navis Regi non potest, nisi per gradus Praefectorum, qui gradus in unum desinant; ita nec Ecclesia. Etiamsi omnes qui sunt in Ecclesia essent dilectione summa praediti, tamen tali ordine esset opus. Deus non amat facere semper miracula: sed ad res optimas, etiam optimas monstrat vias, qualis est ad unitatem Ecclesiae certus*

In un altro luogo, dopo aver riferite queste parole di S. Girolamo: *Uno de' dodici Apostoli è stato scelto per essere il Capo*, soggiunge „ senza questo Primato non sarebbe stato possibile di far fine alle dispute. Così non v'è più mezzo di terminare quelle dei Protestanti. Questo Primato è rimasto alla Chiesa Romana, siccome si vede manifestamente dall'istoria, e per la medesima ragione di ordine bisognava, che vi fosse un Capo perpetuo in ciascuna Chiesa, siccome vi dovea essere un Capo fra i dodici Apostoli, che presedesse al Collegio Apostolico (969).

---

ordo. Hic ordo quis esse deberet, monstrabit in Petro Christus: ei enim Claves Regni Coelorum dedit pro toto Collegio, tanquam Collegii Principi. Locus Cypriani, cujus particulam citat Rivetus, aperte dicit quod volumus: „ Loquitur Dominus ad Petrum: Ego „ tibi dico, inquit, quia tu es Petrus & super illam „ petram aedificabo Ecclesiam meam, & portae Inferorum non vincent eam. Et tibi dabo Claves Re„ gni Coelorum, & quae ligaveris super terram, erunt „ ligata & in Coelis; & quaecumque solveris super „ terram, erunt soluta & in Coelis. Et iterum idem „ post resurrectionem suam dicit: Pasce oves meas. „ Super illum unam aedificat Ecclesiam suam, & illi „ pascendas mandat oves „. Grot. in Animadversiones Riveti. tom. 4. p. 641. col. 2. edit. 1679. in fol.

[969] *Bene Hieronymus ad Jovinianum, inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto, schismatum tollatur occasio. Sine tali Primatu exiri e controversiis non poterat: sicut hodie apud Protestantes*

Questo Autore propone nel tempo stesso una di queste tre strade, per riunire i Protestanti, cioè: l'autorità di un buon Papa, o la convocazione di un Concilio Generale legittimamente congregato tra i Papisti, ovvero delle conferenze tra Principi Cristiani, il di cui risultato sarà comunicato ai Vescovi, per essere il tutto riferito alla santa Sede, essendo il legame della concordia; e c'insegna ch'egli conviene su questo punto con Teologi celebri, e con Politici illustri, anche tra i Protestanti (370]. Finalmen-

---

nulla est ratio, qua ortarum inter ipsos controversiarum reperiatur finis. Et hic Primatus post Apostolos mansit in Sede Romana: quod manifestum facit Historia, etiam in ipso Blondelli libro . . . Quae ratio fuit cur inter duodecim unus praesideret, eadem ratio fuit, cur in presbyterio unus esset Praeses, non temporarius, sed perpetuus. Grot. Rivetiani Apologetici Discussio, tom. 4. p. 695. col. 1. edit. 1679. in fol.

(970) *Verti me ad eos legendos, qui, etsi fuere in communione diversa, animum tamen magis ad sananda quam ad fovenda divortia appulere. Ei studio ubi me dedi, vidi eos in id quidem incumbere omnes, ut, bene constituta doctrina illa vetere & non interrupta, amoverentur ea quae dixi impedimenta . . . . Verum id ut ad concordiam reponendam utiliter fieret, sentire eos ineundas vias, non seorsum cuique, sed in commune universis. Eas autem esse tres: Aut Papae eximie boni auctoritatem: aut Concilium universale legitime congregatum in Interpapatu: aut colloquia Regum, directa ad Episcopos, eo animo, ut ibi*

te dic'egli, poichè è impossibile di avere la pace, se non si osservi un cert' ordine nel governo, a me piace l'ordine, di cui l'esperienza di più secoli ne ha provata la saviezza (971) „.

Questo dunque è un Autore Protestante, un dotto Scrittore, un profondo Politico, che avendo tutto ben'esaminato, non conosce altra causa delle divisioni, che separano le Chiese riformate, che la mancanza di subordinazione verso l'antica Chiesa: un Protestante, che non conosce altra strada per ristabilire l'unità tra di esse, che quella di riunirle a questa medesima Chiesa; che non vede alcuna possibilità per conservare quest' unità senza riconoscere il Primato del sovrano Pontefice; Primato fondato sulle promesse speciali, che Gesù Cristo ha fatte a S. Pietro; Primato, che dà il diritto di governare, e di pa-

---

cogitata, postea ad Sedem Romanam, ut concordiae coagulum, deferrentur. Postquam vero & sermonem conseruissem cum viris egregiis, partim theologis, partim politicis; tum qui Sedi Romanae adhaerebant, cum qui ab ea discesserant, vidi illorum consilia eodem quo Scriptorum quos designavi libros, tendere. Grot. Votum pro pace Ecclesiastica, tom. 4. p. 654. col. 1. edit. 1679. in fol.

(971) *Cum pax, etiam si facta esset, servari non posset sine certo regiminis ordine, amo & ordinem eum quem longa saeculorum veterum experientia probavit.* Grot. in Animadv. Riveti. tom. 4. p. 649. 650. edit. 1679. in fol.

scere le Pecore; Primato, che l'antica tradizione ha confessato, di cui l'esperienza ne ha fatta conoscere la necessità, a cui tutte le Chiese debbono l'ubbidienza, ed un ubbidienza tale, simile a quella, che le Chiese particolari debbono ai loro Vescovi: uguale a quella, che gli Ufficiali di un'armata, di una nave devono al loro Generale, o al loro Capitano; ubbidienza indispensabile per mantener l'ordine in ogni governo. Finalmente è questi un Protestante, che non permette ai Principi di concertare su i mezzi di conciliare le Chiese, che facendo parte dei loro progetti ai Vescovi, e sottomettendoli in ultima analisi al giudizio del sovrano Pontefice.

Dall'altra parte questo è un Dottore preteso Cattolico, che per far rientrare i Protestanti nell'unità, esorta le Chiese Nazionali a riformar ciascuna il loro governo secondo quello, che giudicheranno conveniente. Questo è un preteso Cattolico, che in mancanza dei Vescovi esorta i Principi ad eseguire da loro stessi il progetto di riforma, a regolare la disciplina, e la forma del governo Ecclesiastico, malgrado la disapprovazione, malgrado gli anatèmi della santa Sede, dopo aver preso solamente il consiglio di alcuni Ecclesiastici, e di alcuni Vescovi, del qual consiglio però ne faranno quell'uso, che giudicheranno più opportuno. Questo è un

preteso Cattolico, che riconosce in verità il primato di un capo per mantenere l'unità, ma solamente ad effetto d'invitare, di avvertire, di minacciare, ec. che gli accorda una certa autorità, ma un'autorità senza giurisdizione, e per conseguente senza diritto di comando; un'autoritá, a cui si deve l'ubbidienza, ma una ubbidienza subordinata al giudizio, che gl'inferiori faranno dei suoi decreti. Questi è un preteso Cattolico, che sostiene, che l'ubbidienza suppone nei Vescovi un diritto di giurisdizione; che questa giurisdizione diviene loro necessaria per conservare l'unità nelle loro Diocesi, ma che non vuole ammettere alcuna giurisdizione nel Papa per mantenere l'unitá nella Chiesa universale. Secondo lui, l'ubbidienza conserva l'ordine, allorchè essa rende omaggio ad un'autoritá di giurisdizione nella persona dei Vescovi; l'ubbidienza rovescia l'ordine, se essa riconosce un'autorità di giurisdizione nella persona del sovrano Pontefice. Questo è un Vescovo, che tratta di novitá, di abuso enorme, di dispotismo la potestà di giurisdizione, che i Papi hanno esercitata in tutto il Mondo Cristiano, al favore, dic'egli, delle tenebre, della superstizione, e dell'ignoranza, che s'erano sparse sopra la faccia della terra. Finalmente è questo un preteso Cattolico, che invita tutti i Vescovi a scuotere

il giogo della dipendenza per restituire a tutte le Chiese la loro primiera libertà; a rompere tutte le pastoje, che i canoni avean poste all' esercizio del loro potere, come ingiuriose alla legge Divina, e che non scorge altra maniera per ridonare alla Chiesa il suo antico lustro, per ricondurvi i Protestanti, per farvi regnar l' ordine, e l' armonìa, che la distruzione assoluta dell' ordine stabilito, e della confusione, che deve risultare dalle istituzioni arbitrarie. Ma non insistiamo di vantaggio su questo paralello, e proseguiamo:

ARTICOLO IV.

I motivi, che Febronio allega per giustificare la sottrazione dall' ubbidienza, sono ugualmente distruttivi dell' unità, che i mezzi, ch' egli propone.

Questi motivi sono fondati sopra i diritti pretesi abusivi, che i Papi esercitano: esaminiamo questi diritti. Possono essere abusivi o in se stessi, o per l' uso, che i Papi ne fanno: ora io dico, che il volersi sottrarre dall' ubbidienza della santa Sede, perchè questi diritti sono abusivi o in se stessi, o per l' uso, che i Papi ne fanno, è introdurre un germe di scisma nella Chiesa con principj, che attaccano la sua costituzione. Questo è quello, che ora mi accingo a provare.

I diritti, che il Papa esercita nella Chiesa universale, sono abusivi per loro natura?

Quali sono in se stessi i diritti della santa Sede, che Febronio vorrebbe principalmente sopprimere come abusivi? Eccoli:

Primo diritto abusivo secondo Febronio: diritto di giurisdizione.

Febronio numera tra gli abusi il diritto di giurisdizione, che il Papa esercita nella Chiesa universale. Ma noi abbiamo di già mostrato, che la giurisdizione del sovrano Pontefice sopra tutte le Chiese particolari del Mondo Cristiano, era necessaria all' unitá del governo Ecclesiastico (972); questo diritto non è dunque abusivo, e noi non insisteremo di più su questo articolo.

Secondo diritto abusivo secondo Febronio: il diritto di Annata.

Febronio considera ancora il diritto di annata come un abuso. Io confesso primieramente, che questo diritto non è immediatamente annesso all' autoritá, che il Capo della Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo; perchè la sua autoritá è puramente spirituale: ma io soggiungo, che gli è annesso di una maniera mediata, e indiretta.

Perciò conviene osservare, che i beni Ecclesiastici sono come i beni di una gran fa-

(972) Ved. sopra.

miglia, di cui la Chiesa in corpo ha la proprietà, il Clero l'amministrazione, ed i Principi il dominio feudale: questi beni debbono dunque essere amministrati per vantaggio della Religione, e per i Superiori Ecclesiastici, che sono come i Padri di questa gran famiglia.

Per questa ragione il Papa, in qualitá di Capo della Chiesa, debbe avere un' ispezione generale sopra il temporale, ch' essa possiede. Per la medesima ragione questo temporale deve contribuire alle spese, che fa la santa Sede per il bene generale della Chiesa, come quelle, che concernono le missioni straniere, il mantenimento de' Collegj, ove sono allevati i Missionarj, il mantenimento degli Ospedali, dove i forastieri giungono da tutte le parti del Mondo Cristiano per visitare i luoghi Santi, il salario dei Consultori, e degli Uffiziali impiegati alla spedizione dei rescritti, le spese delle Legazioni, finalmente le spese necessarie per sostenere la dignità del sovrano Pontefice, e la Maestà della sua Sede.

Il diritto di annata considerato sotto questo rapporto, separandone la quota, è dunque annesso al Primato della santa Sede. Il Concilio stesso di Basilèa ne ha riconosciuta la legittimitá, poichè sopprimendo il nome di *annata*, egli ne ha ammesso

il diritto in quanto all'essenza, ordinando, che si somministrasse dall'altro canto ai Papi un sussidiò convenevole (973): sussidio, che deve essere ancora considerato come un omaggio dei principali beneficiati, in riconoscenza del Primato della santa Sede: sussidio, la di cui quota è stata confermata in tutti i Regni Cattolici per il concorso delle loro potestà, e che dopo il concordato fra Leone X., e Francesco I., ha scemato per più di due terzi in Francia, e continuerà sempre a diminuire per la diminuzione del valore intrinseco delle somme fissate (974).

Questo diritto non può esser dunque abusivo di sua natura; non lo è nel suo oggetto, poichè si rapporta al ben generale della Religione; non lo è nella sua quota, nè nella forma, poichè è stato regolato dalle due potestà, e munito della loro autorità. A qual

---

(973) *Ut congruum aliunde subsidium Romano Pontifici solveretur*. Apud Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. p. 7. §. 6. n. 5. p. 374,

(974) Secondo il calcolo del P. Berthier riferito da Febronio [t. 1. c. 7. §. 5. n. 6. p. 576.] le Annate, che la Francia paga a Roma, ascendono circa a ducento mila lire all'anno, una parte di queste Rendite viene applicata ad opere pie, ed a' salarj degli Ufiziali impiegati alle spedizioni, che si fanno nella Corte di Roma; perchè il prezzo della moneta scema sempre il valore delle somme imposte, diminuisce così a proporzione, dove la tariffa dei diritti di annata non varia giammai.

titolo si vorrebbe sopprimere come un abuso? Che ci si mostri il pregiudizio, che porta alla Religione. Perchè qui si tratta di questo. Qual nome daremo noi adunque a questo falso zelo, che sotto pretesto di riformare la Chiesa, insiste sì spesso, e con tanta asprezza su questo preteso abuso, e che per abolirlo non temerebbe di dividere la Chiesa intera? Si ha ben ragione di sospettare, esser questa un' insidia, che tender si vorrebbe ai Principi Cattolici per sollevarli, se fosse possibile, contro la santa Sede, sul riflesso di qualche interesse temporale? Che questi zelanti ci dican almeno, se i sovrani Pontefici accumulino tesori col mezzo di queste annate; se di troppo sfoggiano nella sontuosità delle loro mense, e nella magnificenza dei loro addobbi; se i loro Uffiziali, che participano di questi diritti, si fabbrichino grandi fortune: o per meglio dire, che eglino stessi s' istruiscano delle immense liberalità, che usano i Papi per sollevare gl' infelici, e per propagare la Fede.

Terzo diritto abusivo, secondo Febronio. La riserva fatta alla santa Sede delle cause maggiori, e di certe dispense.

Febronio vorrebbe sopprimere le riserve della santa Sede come abusive. Ma nei governi politici le leggi non hanno saviamente riservate le cause le più importanti ai fori

Sovrani, e ai consiglj dei Principi? Perchè si suppongono sempre in questi Tribunali maggiori lumi, e maggiore integrità per esser più inaccessibili alle prevenzioni, e all' intrico. Ben lungi dal considerar questo regolamento, come un rovesciamento dell' ordin pubblico, è stato sempre applaudito: per la medesima ragione conveniva, che le cause maggiori fossero riserbate ad una Sede, che per il suo diritto di primato, divenuta fosse il centro del corpo Episcopale; a questa Sede rispettabile, che per confessione di Febronio, dovea esser sempre consultata su le materie più importanti; che è stata sempre riguardata dai Padri, come il gran luminare del Mondo Cristiano; e che in fatti ha meno di ogni altra variato nella disciplina, e non ha mai variato nella dottrina (975).

Io dirò di più: nello stato attuale della Chiesa, i Concilj particolari essendo rarissimi, e spesso impossibili, e soprattutto nei Paesi degli Infedeli, e degli Eretici, era indispensabile, che le cause maggiori, come la conferma, e la traslazione dei Vescovi, l' erezione dei Vescovati, o delle Metropolitane, e le altre cause, che non si trattavano, e che trattar non si doveano, che nei Concilj Pro-

---

[975] Ved. una confessione importante di Febronio su quest' oggetto p. 480.

vinciali, o nazionali, fossero immediatamente portate a Roma. Qual mezzo soprattutto per reprimere i Vescovi, che scandalizzassero il loro gregge coi loro costumi, o colla loro dottrina, se non essendovi quasi più Concilj per giudicare dei loro delitti, il sovrano Pontefice non avesse il diritto di giudicarne? Perchè se il governo Ecclesiastico non può mantenersi senza un tribunale, che sia in istato di arrestare gli scandali dei Ministri inferiori, per quanto più forte ragione è necessario, che vi sia un tribunale per tenere in dovere i primi Pastori, che abusassero del loro ministero? Si sa, che quanto più eminenti sono i gradi; tanto più l'abuso, che di essi si fa, è funesto; si ardisce di assicurare ancora, che la Religione sarebbe ben presto perduta in un Regno, se non vi si sapesse un simile tribunale capace di reprimere gli abusi, o se l'esercizio di un simile tribunale divenisse impraticabile. Le riserve divengono ancora necessarie al bene generale della Chiesa, perchè il Vescovo di Roma essendo assolutamente indipendente dagli altri Principi, è perciò ancora più superiore ai motivi d'interesse, e di timore, e delle altre umane considerazioni capaci a far crollare la fermezza dei Vescovi sulle materie le più importanti del governo Ecclesiastico, e di arrecare con ciò ancora il più gran pregiudizio alla Religione?

Quarto diritto abusivo secondo Febronio : il diritto di appello alla santa Sede.

Noi abbiam provato, che il diritto di appellare alla santa Sede era d'istituzione divina; quantunque nei primi secoli l'uso si ristringesse alle cause le più gravi; noi osiamo di sfidare il nostro Censore a provare ch'egli è divenuto abusivo, precisamente perchè si appella alla santa Sede in tutte le cause ecclesiastiche. I commissarj, che il Papa nomina per giudicare su i rispettivi luoghi, come si pratica in Francia, e nella maggior parte degli Stati Cattolici, si presume, che abbiano minore integrità, e minori lumi dei Giudici, dai quali uno si appella? Io dico i Commissarj nominati su i luoghi, perchè noi non possiamo negare gl'inconvenienti, che risulterebbero dall'obbligo imposto alle parti, di proseguire in tutti i casi i loro appelli a Roma. Ma allora non sarebbe più il diritto di appello, che fosse abusivo, ma sarebbe la maniera di esercitarlo: e non si tratta ancora quì, che del diritto in se stesso.

Quinto diritto abusivo, secondo Febronio: l'esenzione dei Religiosi.

Siccome Febronio procura di avvilire gli Ordini Monastici col disprezzo, ch'egli vorrebbe ispirare contro i membri, che li compongono, e siccome non cessa di richiamarci all'antica disciplina per combattere la lo-

ro esenzione; è indispensabile di rimontare all' origine della loro istituzione, di farne conoscere lo spirito, di seguirne i progressi, e di far rimarcare le cagioni delle variazioni, che si veggono su ciò nella disciplina della Chiesa.

Compendio istorico degli Ordini Monastici.

La vita Monastica è uno stato di perfezione, col quale alcuni uomini si consagrano solennemente a Dio per mezzo dell' ubbidienza, della castitá, e della povertà, per unirsi più intimamente a lui colla rinunzia di tutto ciò, che lusinga i sensi. Essa nacque in Oriente; e S. Antonio è considerato come il primo Istitutore. Questo famoso Solitario essendosi ritirato in un luogo deserto per attendere alla contemplazione delle veritá celesti, tirò a se per lo splendore delle sue virtù, una moltitudine di Cristiani, che si misero sotto la sua direzione. Molti altri Solitarj di una eminente virtù, quali furono gl' Ilarioni, e i Pacomj, imitarono il suo esempio. I deserti ch' essi abitavano, si popolarono così di un gran numero di Discepoli, che si fabbricarono delle piccole celle, di cui presero questi venerandi Anacoreti la direzione. Le celle furono ben tosto convertite in Monisterj; e questi Monisterj non potendo più contenere la folla di quelli, che venivano a porsi sotto la direzione dei Su-

periori se ne fabbricarono de' nuovi poco distanti dai primi. Gli Abati popolarono queste nuove Case di Monaci ferventi, dettero loro dei superiori, e conservarono nondimeno su di loro una certa autoritá per la fiducia, che ispirava l'eminenza delle loro virtù. Quindi vennero gli Archimandriti, ch' erano come i Superiori generali di molti Monisterj, ma i loro distretti erano ristrettissimi; e per questa ragione i Monisterj doveano rimanere soggetti all'Ordinario dei luoghi. Il Vescovo dava loro degli Abati, o confermava quelli, ch' erano stati eletti, e sceglieva i più virtuosi tra'Monaci, per innalzarli al santo Ministero.

S. Benedetto istituì il suo Ordine su questo modello in Occidente. Fondò un gran numero di Monisterj, e vi stabilì dei Superiori senz'alcuna dipendenza tra di loro, nè verso l'antico loro Monistero. E per questa ragione dovettero rimanere ancora sotto la giurisdizione dei Vescovi.

Poco tempo dopo l'Europa fu desolata dai popoli Barbari, che dopo averla devastata, vi si fissarono in molte Provincie. La fierezza di questi nuovi Padroni cangiò, quasi tutto di un colpo, i costumi dei Popoli. L'ignoranza s'introdusse nell'Occidente, e tutti i vizj le tennero dietro. La Chiesa si risentì di questi mali: e il rilassamento dei

costumi portò il rilassamento della disciplina; si negligentò l'istruzione; in molte Chiese i Fedeli mancarono di Pastori , in altre furono abbandonati a' Pastori mercenarj; per una conseguenza necessaria, l'ignoranza, e i vizj introducendo la barbarie tra i popoli, li resero meno docili all'autoritá delle leggi, e snervarono a proporzione l' autorità dei Re, che non potevano regnare, che per esse. Ma Dio, che vegliava sul suo popolo, gli avea preparate delle risorse nell'ordine di S. Benedetto. Quest'Ordine, che si era diffuso in tutti i Regni, non si limitava ad edificare la Chiesa colle sue virtù, la serviva ancora co' suoi lumi, e col suo zelo. I Monaci nelle loro solitudini si applicavano ad educare la gioventù, a coltivare le lettere, e le scienze, à trascrivere i libri. I Vescovi gl' impiegarono utilmente alla istruzione dei Fedeli, e al governo delle Parocchie; e uscir si vide dai loro Monisterj una moltitudine di grand' uomini, che furono innalzati alle prime dignità della Chiesa, che portarono la luce del Vangelo nei Paesi dell'Europa ancora infedeli, e che si distinsero nei posti più eminenti dello Stato.

Allorchè quest' Ordine cominciò a decadere, risorse in Francia nella casa di Clonì per le sollecitudini di S. Odone. La riputazione della nuova riforma vi tirò un gran

numero di Monaci: i Monisterj si moltiplicarono, e cominciarono allora a formare un corpo sotto la condotta dell' Abate di Clonì; „ questa fu, dice M. Fleury, la prima „ Congregazione di molte case unite sotto un „ sol capo per non formarne, che un sol „ corpo. Essa fu posta, per il titolo della „ sua fondazione, sotto la protezione particolare di S. Pietro, e del Papa, con proibizione a tutte le potestà Secolari ed Ecclesiastiche di turbare i Monaci nel possesso „ dei loro beni, o nella elezione del loro Abate (976) „. Tale fu l' origine delle esenzioni.

S.Bernardo fece in seguito rivivere a Clairveaus il fervore di Benedetto, e dette nascita alla Congregazione, che porta il suo nome. Essa fu governata dagli Abati radunati nei Capitoli generali, in forma di Aristocrazìa.

L' utilità, che la Chiesa ritraeva dai Monaci, fece concepire il disegno di una nuova istituzione che unì i travagli dell' Apostolato alla perfezione della vita Monastica. Quindi gli Ordini Mendicanti. S. Domenico, e S. Francesco furono i Fondatori degl' Istituti, che portano i loro nomi. Alberto Patriarca di Gerusalemme dette una regola agli Eremi-

---

(976) Fleury Instit. au Droit Eccl. p. 1, ch. 21. p. 192. edit. 1753.

ti, che viveano sul Monte Carmelo. La loro regola fu confermata dal Papa Onorio III. nel 1226. Molte Colonie di questi Religiosi passarono in Europa. S. Luigi ne condusse seco a Parigi tornando dalla sua prima Crociata nel 1254., e presero il nome del Carmelo. Finalmente nel 1256. Alessandro IV. unì le differenti Congregazioni dei Romiti sotto il titolo di S. Agostino, e dette loro delle costituzioni. Così si formarono i quattro grandi Ordini Mendicanti, che furono tutti istituiti sotto il medesimo piano.

Questi Ordini si diffusero in poco tempo, fino nei Paesi degl' infedeli. La Chiesa vide con gioja i frutti del loro zelo, e della loro edificazione. Il Papa gl' incaricò di annunziare la parola di Dio in tutto il mondo Cristiano. Ma per perpetuare i loro servigj, bisognava provvedere alla conservazione di questi differenti corpi, colla uniformità delle regole Monastiche. Più essi erano dispersi, più ancora era necessario di rapprossimarli, riunendoli sotto una forma di governo: Per questa ragione, ciascun di questi corpi fu governato dal suo Generale, e immediatamente soggetto alla santa Sede. Ma siccome accade spessissimo, che i privilegj producono gli abusi; i Religiosi si credettero autorizzati per la loro esenzione, ad esercitare il loro ministero nelle Diocesi con una

piena indipendenza dei Vescovi : si conobbe la necessità di reprimere queste pretensioni. Il Concilio di Trento decretò, che i Regolari non potessero predicare nelle Chiese dei loro Ordini, che dopo aver dimandata la benedizione dal Vescovo, e che nol potessero fare altrove, senza averne ottenuta la sua permissione (977). Nel medesimo tempo, per impedire, che i disordini non s' introducessero nelle case religiose per la negligenza dei Superiori Regolari, il Concilio ordinò, che se i Superiori dopo essere stati avvertiti dal Vescovo, negligentassero di correggerli, potesse egli stesso visitare i Monisterj, e riformarli conformemente agl' istituti de' loro Ordini, non ostante tutte le esenzioni, appellazioni, e privilegj di qualunque sorte (978). Gregorio XV. colla Bolla dei 25. Febbrajo del 1622, proibisce a tutti gli Ecclesiastici, e Religiosi, esenti, e non esenti, di predicare, di confessare senza l'approvazione, e la permissione dell'Ordinario. I Religiosi sono stati ancora assoggettati, sia in ciò, che concerne la clausura, sia nell' esercizio del santo Ministero, sia ne' delitti, che potessero commettere fuori della loro clausura. Finalmente allorchè i rilassamenti dei

(977) *Trid. sess.* 5.
[978] *Ibid. sess.* 21. *De Ref. c.* 8.

Religiosi, e la negligenza dei Superiori han sembrato esigere una riforma generale, i Papi si son fatti sempre un dovere di secondar lo zelo dei Vescovi, e dei Principi Cattolici, che l' hanno sollecitata.

L' esenzione dei corpi Religiosi così modificata, lungi dall' esser nociva, contribuisce al contrario al bene generale, proteggendo gli Ordini Monastici, mantenendo tra essi l' uniformitá del governo, senza sottrarli alla ubbidienza dei Vescovi, unendo per una comunicazione più intima colla santa Sede, tutte le Chiese del mondo Cristiano, ove questi corpi si trovano diffusi. Vantaggio, di cui Febronio non converrà senza dubbio ma che i Cattolici non sapranno mai abbastanza apprezzare, specialmente in un tempo, in cui i nimici della Religione uniscono i loro sforzi per dividere la Chiesa, ispirando rivolta contro il suo Capo.

Risultato della dottrina di Febronio su i diritti pretesi abusivi della santa Sede.

Dopo aver giustificato i diritti della santa Sede, che Febronio pretende abusivi, ci rimane a dimostrare, che questo Dottore distrugge l' unità, allegando questi diritti pretesi abusivi, come tanti motivi sufficienti per sottrarsi dall' ubbidienza della santa Sede, ed io lo provo con questo ragionamento molto semplice.

I. E' un distruggere l'unità calunniare come abusi i diritti legittimi, de' quali gode la santa Sede, almeno in virtù dei decreti de' Concilj confermati da un uso costante, ed autorizzati dalle due Potestà, e d invitare i Vescovi, e i Principi a sottrarsi dalla sua ubbidienza per abolirli, a rischio ancora di cagionare uno scisma nella Chiesa. Or ecco ciò, che fa Febronio, come noi abbiam mostrato. Dunque Febronio distrugge l'unità.

II. E' un distruggere l'unitá supporre, che la Chiesa può autorizzare co' suoi decreti gli usi contrarj alla istituzione di Gesù Cristo, e che è permesso alle Chiese Nazionali, e ai Principi di riformarli. Perchè la Chiesa può ben tollerare degli abusi, ma non vi potrebbe concorrere, nè potrebbe autorizzarli colle sue leggi, perchè è sempre assistita dallo spirito di veritá, e di saviezza. Or Febronio pretende, che i Principi, e le Chiese Nazionali possano, e debbano ancora riformare i decreti della Chiesa universale concernenti i diritti, ch' esercita la santa Sede, come contrarj alla istituzione di Gesù Cristo. Dunque Febronio distrugge l' unità.

Invettive di Febronio contro i Papi.

Il nostro Scrittore vorrà senza dubbio giustificare la sua dottrina per l'abuso, che i sovrani Pontefici fanno dei loro diritti. Perchè è qui, ove principalmente brilla l'elo-

quenza dei nuovi nemici della Chiesa Romana. Lutero, e Calvino sono stati i loro modelli. Febronio ci rappresenta il santo Padre dall' alto della Cattedra Apostolica, come l' Anticristo di Babilonia, „ che rovescia l' ordine sta-
„ bilito da Gesù Cristo, che viola i santi
„ Canoni, e gli usi prescritti, ed approvati;
„ che fa una piaga profonda ai diritti, e alle
„ libertà dei Re, delle Chiese, dei Vescovi;
„ che rovescia le leggi generali colle frequen-
„ ti dispense; che scandalizza il Mondo Cri-
„ stiano [979], e che governano da dispota „.
Bisognava caricar bene il Quadro, per disporre gli spiriti allo Scisma. Ma si sono annunciati così i veri zelanti della Fede?

Niuno ha dipinto con maggiore energìa, che San Bernardo, gli abusi, che s'erano introdotti a tempo suo nella Chiesa di Roma. Ma non lo ha fatto, che coll' eccitare lo zelo del sovrano Pontefice, e non mai con invitare i Fedeli a sottrarsi dalla sua ubbidienza. Se si lagna della moltitudine degli appelli alla santa Sede, ammessi indistintamente, e spesso giudicati senza esame, riconosce però espressamente la legittimità di questi appelli, e non si dirige mai, che al santo Padre medesimo per impegnarlo a riformare gli abusi, ch' egli vi rileva; il santo zelo non

[979] Ved. la nota 1.

si spiega mai in altro modo: „I veri figlj
„ della Chiesa, che dimandano la riforma,
„ deplorano i mali senza asprezza, proponen-
„ do con rispetto la riforma, della quale tol-
„ lerano umilmente la dilazione, e lungi dal
„ volerla procurare (per una rottura colla
„ santa Sede), riguardano al contrario que-
„ sta rottura, come il più grande di tutti i
„ mali. In mezzo agli abusi ammiran essi la
„ divina Providenza, che sa, secondo le sue
„ promesse, conservar la Fede della Chiesa.
„ E se sembra loro, che accordar non si
„ voglia la riforma dei costumi, senza la-
„ gnarsi, e senza indispettirsi, si stimano
„ abbastanza felici, se far la possono per-
„ fettamente in se stessi, senza che alcuna
„ cosa lo impedisca. Questi sono i forti del-
„ la Chiesa, la Fede de' quali non può far
„ crollare tentazione alcuna, nè separarli dal-
„ la unità (980)„. Così parlava il celebre
Bossuet smascherando il falso zelo dei Pro-
testanti per la riforma. Febronio cosa vor-
rebbe, che si giudicasse di lui dopo questa
regola? E allorchè noi l'ascoltiamo ancora
insultare a quelli, che professano lo stato re-
ligioso, di cui i Padri della Chiesa ne han-
no così spesso presa la difesa; quando egli
li rappresenta come uomini inutili, e di

[980] Boss. Ist. des Var. l. 1 n. 5.

aggravio allo Stato; come uomini, che scandalizzano la Chiesa col loro ozio, colle loro divisioni, e con il loro lusso; allorchè fa loro un delitto l'attaccamento, che hanno alla santa Sede (981), non ci palesa egli stesso il motivo del suo disprezzo, e del suo odio? Anche Lutero, predicando la riforma, si scaglia contro la santa Sede, e contro i Monaci; ma si passa ben presto dall'odio, e dal disprezzo alla estinzione dello stato Monastico. I Monasterj furono distrutti nei Paesi Protestanti. Quelli, che vi si lasciarono sussistere, per servire almeno di asilo all' infortunio, e alla virtù del sesso non sono più che cose profane. Le Vergini di Gesù Cristo vi faceano una volta il sagrificio di tutto ciò, ahe possedeano, dedicandosi alla pratica dei consiglj Evangelici: „ non vi van„ no oggi, che dopo forse di aver perduta „ la speranza di trovare uno stabilimento nel „ mondo, non per consagrarsi alla pietà, ma „ unicamente per procurarsi i soccorsi neces„ sarj, e la comodità della vita: e siccome non „ sono più legate dai voti, nè strette dalla re„ gola, vivono in una libertà, che degenera „ in licenza, e appena osservano l'esterna „ onestà „. Io qui non fo, che riferir le pa-

(981) *Febr. De Stat. Eccl. tom.* 1. *c.* 7. §. 8. *n.* 7. *p.* 616. 617. *&c.* & *n.* 10. *p.* 624. 625.

role di un Autor Protestante (982). Ma ritorniamo alla nostra tesi.

Gli abusi, che possono commettere i Papi nell' esercizio dei loro diritti, non sono una ragione per sopprimerli.

Noi confesseremo, se si vuole, che vi sono degli abusi nella Chiesa di Roma. Ma noi negheremo esser vere le calunnie, colle quali i suoi nimici la infamano: si son veduti più Papi scandalosi sulla Cattedra di Pietro. Si può dire, ch' essa ha avuto ancora un più gran numero di Santi, e che non v' ha Regno, che abbia avuti più gran Principi; che non vi sono Sedi, che abbiano avuti più gran Vescovi; che non v' ha Chiesa, ove la dottrina siasi conservata con maggiore integrità. Vi sono abusi nella Chiesa Romana, ma vi sono ancora nelle altre Chiese; ve ne sono nella Religione Cristiana, ve ne sono in tutti i governi, perchè l' uomo porta da per tutto le proprie sue debolezze. Or si è per-

---

(982) *A puellis hodie inter Protestantes in Monasteriis locus quaeritur, unice in hanc finem, ut alimenta inde habeant, & subsidia vitae commodiora percipere possint, spe matrimonii forsan abjecta, non ut eo rectius ad* officia *pietatis se totas dare possint, in quem finem tamen haec asceteria sunt condita. Quia enim votis non ligantur nec regulis subjectae sunt, libertatem hanc in licentiam transmutant, & vix externam honestatem observant.* Boh. Jus can. Protest. tom. 4. part. 1. l. 3. tit. 31. §. 59. p. 202. 203.

messo agl'inferiori di sollevarsi contro i diritti di una potestà legittima, perchè abusa qualche volta del potere, s'è loro permesso di cangiar le leggi, e la forma di un governo, allorchè cagionano abusi; non vi saranno ben presto più nè Papi, nè Vescovi, nè Monarchi, nè governo, nè Religione.

Vi sono degli abusi nella Chiesa di Roma, vi sieno; ma checchè ne dicano i nimici della santa Sede, non v'ha Chiesa, ove gli affari Ecclesiastici sieno discussi con maggiore attenzione, nè condotti con maggior saviezza, nè dove le dispense sieno accordate con maggiore precauzione (983). Febronio può garantirci, che i Vescovi sarebbero più illuminati, più prudenti, più integerrimi? Che sarebbero più inaccessibili ai motivi dell'interesse personale, di timore, o di speranza,

(983) Io potrei citare in prova gli Atti, che si fanno a Roma per la canonizzazione dei Santi. Ma per limitarmi ai fatti, che si possono verificare, gettiam soltanto gli occhj su' Brevi di dispensa, che i Papi indirizzano tutto giorno agli Ordinarj de' luoghi. Si vedrà con quale circospezione accordino eglino le grazie, che si richieggono con istanza, supponendo sempre, come una condizione indispensabile, la verità dei fatti, esposto *quatenus haec ita sunt*, e che incaricano la coscienza de' Vescovi di verificarle, *super quibus conscientiam tuam oneramus*; e si sa, che l'omissione fatta nella Supplica di una circostanza, che avrebbe renduta la grazia più difficile ad ottenersi, forma una nullità di pieno diritto.

che sono i gran mobili del cuore umano, e le prime sorgenti degli abusi? Questa è una osservazione, che non s' inculcherebbe mai abbastanza. Allorchè Enrico VIII. volle far annullare il suo matrimonio con Anna di Boulen, quasi tutti i Vescovi d' Inghilterra si dichiararono del suo partito. Allorchè gli Imperatori di Oriente si dichiararono Protettori delle Eresìe, o degli Scismi, vi strascinarono un gran numero di Chiese del loro Impero. La santa Sede sola non ha mai ceduto, autorizzando co' suoi decreti, nè gli errori, nè gli abusi. Lo zelo, la fermezza, e l' eroismo dei gran Papi hanno sempre opposto un argine insuperabile alle tempeste, che sono insorte contro la Chiesa; e M. Fleury rimarca, che per effetto di una providenza speciale sono stati elevati alla dignità di Sovrani, affinchè essendo in una piena indipendenza a riguardo dei Principi, governassero la Chiesa con maggior libertà, e affinchè potessero tenere più facilmente tutti i Vescovi in dovere (984).

Io aggiungerò a questa un' altra osservazione, che non è meno importante. Ed è, che una delle piaghe le più profonde, che abbian fatto alla Chiesa i nimici della Religione, e che molti Cattolici non conoscono

---

(984) **Fleury IV. Disc. sopra l' Istor. Eccl. n. 10.**

ancora a sufficienza, è non solamente l' indecenza in uso, con la quale si permettono contro il suo Capo le satire, le ingiurie, gli oltraggj, le calunnie, che non si ardirebbero permettere contro il più piccol Sovrano dell' Europa, e che non resterebbero certamente impunite, se attaccassero qualche famiglia onorevole dello Stato, ma ancora il disprezzo, e la diffidenza, che sono giunti ad ispirare; di maniera che Personaggi, che sono in carica, invece di cercar lumi per decidere nelle circostanze difficili su gli affari di Religione dal Padre comune dei Fedeli, a cui si son sempre diretti da tutte le parti del Mondo, gli preferiscono il parere dei Dottori particolari, e credono mettere la loro coscienza in sicuro, lasciandosi condurre da simili guide contro la voce del Capo, che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa per confermare i suoi Fratelli nella Fede.

§. III.

Febronio attaccando la giurisdizione dei Papi, rovescia per una conseguenza dei suoi principj la potestà dei Vescovi, e dei Sovrani.

ARTICOLO I.

Febronio rovescia per una conseguenza dei suoi principj la potestà dei Vescovi.

Febronio rovescia la potesta' dei Vescovi attaccando la costituzione della Chiesa.

I. La potestá dei Vescovi deriva essenzialmente dalla costituzione della Chiesa; la massima è incontrastabile: or la costituzione della Chiesa deriva essenzialmente dalla giurisdizione della santa Sede, senza la quale non vi sarebbe più unità. Quest'ultima proposizione è stata già dimostrata, dunque la potestà dei Vescovi deriva essenzialmente dalla giurisdizione del Papa: dunque Febronio attaccando la giurisdizione del Papa, tende a distruggere la potestà dei Vescovi.

Febronio distrugge la potesta' dei Vescovi, distruggendo l'unita'.

II. L'Episcopato trae la sua forza dalla unità; perchè col mezzo di questa unità il Vescovo agisce per il ministero dei Preti, che gli sono subordinati, se trova se stesso sostenuto co' suoi Ministri per la forza di tutto il corpo Episcopale nella persona del Capo della Chiesa, al quale egli è unito. Si sottraggano i ministri inferiori dalla subordinazione, in cui debbono essere; fin d'allora perderanno l'autorità, che risulta dal concorso del Vescovo co' suoi cooperatori: lo stesso se il Vescovo si sottrae dalla giurisdizione del Papa, egli non sarà più allora,

che un Pastore isolato, che non appartenendo più al corpo della Chiesa, resterà senza autorità.

Quando anche l'Episcopato non fosse che un corpo politico, gli sarebbe impossibile, essendo dispersi nei quattro cantoni dell' universo, di mantenersi nell'indipendenza degli altri governi, s'egli non fosse preseduto da un Capo, la di cui giurisdizione universale assicurasse quella del corpo intero. Il Vescovo, che sembrerebbe sul principio ingrandirsi, elevandosi alla sommità di Capo, caderebbe tutto di un colpo per essersi troppo innalzato al posto di un Capo, che per l'estenzione del suo governo, e per la qualità dei membri ch'egli governa, è tenuto a maggior dolcezza, e circospezione nell'esercizio della sua autorità, si vedrebbe comparire una moltitudine di Papi, che trovandosi indipendenti, sarebbero piccoli dispoti; tanto più rigidi, quanto che batterebbero da più vicino; tanto più arditi, quanto meno di resistenza troverebbero nel loro piccol gregge. Ed in allora, non essendovi più nell' Episcopato autorità superiore capace a reprimere gli abusi, bisognerebbe necessariamente far intervenire il Magistrato, che prendesse il luogo di Capo della Chiesa, per impedire il governo arbitrario: e si vedrebbe sempre in fatti la potestà civile in-

tervenire, per prevenire il dispotismo, tutte le volte, che il Vescovo volesse sottrarsi dall'autorità legittima, che gli debbe comandare. Se l'orgoglio consigliasse dunque l'indipendenza, l'interesse ben inteso dovrebbe consigliare la subordinazione, poichè i Vescovi non possono trovar sicurezza, consistenza, e forza, che nel mantenimento dell'autorità, a cui Gesù Cristo gli ha subordinati; e più i nimici della Chiesa si sforzano per disciogliere i legami della subordinazione, lusingandoli di un'indipendenza insidiosa, ben sicuri di far perire il corpo, se separare il potessero dal suo Capo; una saviezza illuminata debbe render loro più preziosi quei legami stessi, che unendoli al loro capo, stabiliscono la loro propria autorità. I Vescovi non sono più in Inghilterra, che semplici Uffiziali del Principe, dopo che si sottrassero dalla giurisdizione del loro capo legittimo.

FEBRONIO DISTRUGGE LA POTESTA' EPISCOPALE, CONFONDENDO LE GIURISDIZIONI.

III. Per uguagliare i Vescovi al loro Capo, Febronio insegna, che malgrado la divisione delle Diocesi, i Vescovi nel caso di necessità, o di utilitá manifesta, possono esercitare sulle loro Chiese rispettive la medesima giurisdizione, ch'essi esercitano nelle loro proprie Diocesi. Così ciascun Vescovo, essendo il Giudice della necessità, o della uti-

lità in rapporto agli abusi, che crederà vedere nelle altre Diocesi, potrà, allorchè il crederà opportuno, esercitarvi tutte le funzioni dell' Episcopato per correggerli; soprattutto se gli scismi, o le eresie li dividono, o se opposti interessi vi formino partiti. Il Novatore distrugge adunque l' autorità Episcopale, uguagliar volendo i Vescovi al loro Capo.

Febronio distrugge la potesta' Episcopale attribuendo la proprieta' di questa potesta' al corpo de' Fedeli.

IV. Per togliere dalle mani di S. Pietro le Chiavi; che Gesù Cristo gli hà date, Febronio insegna ancora, che il corpo della Chiesa ha ricevuto in proprietà le Chiavi del Cielo per esercitarne la potestà col ministero de' suoi Pastori. Ma come per una conseguenza di questa massima, il riclamo di un certo numero di Cherici, e di Laici, può, secondo Febronio, essere riguardato come una disapprovazione per parte del corpo de' Fedeli, che annulla i decreti del sovrano Pontefice, così un simile riclamo per al parte di un certo numero proporzionato di Laici, o di Cherici potrà annullare le ordinanze, i decreti, e le censure dei Vescovi. Il medesimo principio tende dunque a distruggere la potestà dell' Episcopato.

FEBRONIO DISTRUGGE LA POTESTA' EPISCOPALE STABILENDO, CHE UN CORPO NON PUO' FORMARE UN GIUDIZIO LEGALE, SE NON QUANDO E' UNITO.

V. Febronio per sottrarre i Fedeli dalla ubbidienza, ch'essi debbono ai decreti dei sovrani Pontefici, malgrado l'aderimento dei Vescovi dispersi, assomiglia l'autorità dei Vescovi a quella dei Senatori, che non possono legalmente giudicare, se non sono uniti. D'onde ne segue, che il giudizio particolare dei Vescovi dispersi, non essendo legale, non obbliga alla ubbidienza; e per una conseguenza ulteriore, che i Fedeli avendo ricevuta la potestà delle Chiavi, i Vescovi, che li rappresentano, non possono fare alcun atto di giurisdizione, o almeno non possono dare alcun giudizio legale, se non unitamente al loro Clero adunato, e con i capi ancora del popolo.

FEBRONIO DISTRUGGE LA POTESTA' EPISCOPALE, INSEGNANDO, CHE LA POTESTA' CHE HANNO RICEVUTA, IN VIRTU' DEL SAGRAMENTO DELL'ORDINE, NON PUO' ESSERE RISTRETTA.

VI. Febronio per impegnare i Vescovi ad abolire le riserve fatte in favore della santa Sede, insegna, che la potestà dell'Episcopato essendo imperscrittibile, non può essere ristretta nè dalle leggi, nè dai canoni (985),

(985) *Nec jurisdictio Episcopis hoc titulo* : [Quae-

che il *laceramento*, che separa la potestà dell' Ordine dalla potestà di giurisdizione, è contrario alla istituzione divina; e che queste due potestà sono inseparabili di loro natura (986).

Ma i Preti concluderanno dai medesimi principj, che il Vescovo non può legare la potestà, che essi hanno ricevuta nella loro ordinazione, per predicare, per battezzare ec. (987). Che ogni riserva, che riguardi il tribunale della Penitenza, è contraria al diritto Divino;

---

cumque ligaveritis, &c.] *attributa, seu praescriptionis, seu alia quacumque via, eis abrogari potest... Itaque gregi fidelium & saluti animarum nocetur neglectu atque abdicatione jurium Episcopalium, aut partis eorumdem. At contra voluntatem & mandatum Christi, contra Evangelium, contra jus gentium, denique contra commoda publica Christiani Orbis, non praescribitur.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 8. §. 6. n. 4. p. 664.

[986] *Revocandum semper in memoriam divisionem potestatis Episcopalis, in eam quae est ordinis, & quae jurisdictionis, seu verius dilacerationem Episcopalis dignitatis, a Christi instituto alienam esse; non quia distinguere liceat duplicem potestatem Episcopalis officii; sed quia dividere nefas est, & ejus naturae repugnat.* Febr. De Stat. Eccl. c. 7. §. 1. n. 9. p. 540.

[987] *Neminem fugit.... Episcopos & Parochos, una cum Presbyteris qui sub eorum auspiciis, directione ac nutu in Parochiis operantur, solos esse primaevos & necessarios Ecclesiae Minisrtos. Porro primitivus ille, & inter omnes solus immutabilis Ecclesiae statns, &c.* Febr. ibid. c. 7. §. 7. n. 7. p. 505.

e ch' essi hanno diritto, come il Vescovo, e malgrado il Vescovo ancora, di esercitare le funzioni nelle loro Diocesi, ed anche in tutte le parti del Mondo Cristiano, quando essi il giudicheranno necessario per l' utilità della Chiesa. Dopo il singolar paradosso di certi Dottori, che vogliono, che il Papa non abbia giurisdizione immediata sulle Chiese particolari, i discepoli della piccola Chiesa di Utrecht, argomentando con parità di ragione, insegnan oggi, che i Vescovi non hanno maggiore giurisdizione sulle Parrocchie delle loro Diocesi, delle quali i Curati sono i Pastori ordinarj, di quello, che il Papa l' ha sulle loro Chiese: in maniera, che siccome il sovrano Pontefice non potrebbe assolvere, nè fare alcuna funzione Episcopale, senza il consenso del Vescovo Diocesano, così il Vescovo non potrebbe fare alcuna funzione parrocchiale nelle Parrocchie, senza avere ottenuto il permesso dal Curato; e non sarebbe mai possibile ai Vescovi di difendersi dalle fatali induzioni, che li spoglierebbero della loro giurisdizione, s' essi volessero abbatter quella della santa Sede per mettersi al livello del loro Capo.

I Vescovi faranno valere, in lor favore, l' uso della Chiesa, e i Canoni dei Concilj? Ma i Preti risponderanno con Febronio, che la potestà del Sacerdozio essendo imprescritti-

bile, ogni legge, ogni uso, che deroghi alla potestà del Sacerdozio, come alla potestá dell' Episcopato è nullo di sua natura. Essi leggeranno nella sua Opera queste parole rimarcabili sul punto della giurisdizione Episcopale.

„ I principj, sui quali è appoggiata la libertá Ecclesiastica, sono fondati sul diritto Divino, sugli oracoli di Gesù Cristo, sulla pratica dei primi secoli. Ciò nonostante l'ignoranza, e la semplicitá della superstizione hanno potuto oscurarli, e li hanno effettivamente oscurati. Siccome l'autorità dei Papi ha il suo fondamento nella Religione, niuno sarà sorpreso, che l'ignoranza, e il fanatismo abbiano mischiato un culto superstizioso al rispetto legittimo, che le si dovea; in modo, che sagrificando la sua libertà all'ambizione, siasi creduto sagrificare alla Religione. Il rispetto verso la santa Sede ha indotto il popolo ad un eccesso simile a quello, in cui fu strascinato per la venerazione delle Immagini. I superstiziosi s'immaginano sempre di non aver fatto mai quanto basti, perchè non conoscono i limiti delle loro obbligazioni. Agitati da' loro scrupoli, cercano a tranquillare la loro coscienza, facendo più di quel, ch'essi debbono, in questo secolo medesimo di luce, ove noi viviamo, in riguardo alle cose sagre, il mondo Cattolico non ha potuto ancora disfarsi de' suoi pregiudizj.

Per quanto costanti, per quanto certi, che sieno i diritti della libertà, essi non li sostengono, per così dire, che con timidezza, e brancolando. I Principi, i Popoli, e i Vescovi, tutti sono stati ugualmente strascinati nell' errore, essi hanno perseguitato a gara quelli, che tentavano d' illuminarli, e di aprir loro gli occhj. Il delitto di scisma, e di errore, di cui gli accusavano, e le scomuniche, di cui li minacciavano, gli spaventavano; e il desiderio, che aveano di mettersene al coperto, non permetteva loro di esaminare, nè di conoscere se il loro timore fosse bene, o mal fondato (988).

Penetrati una volta da questi principj, i Ministri del second' ordine, e i semplici Fedeli non saranno più ritenuti nè dai Canoni della Chiesa, nè dalle decisioni de' Vescovi, nè dalle minaccie della scomunica. Essi diranno, che forzare si vogliono *a sagrificare i diritti del Sacerdozio alle ambizioni dei Prelati; che i Principi, i Vescovi, i Popoli sono tutti nell' errore; che perseguitano a gara quelli, che tendono ad illuminarli; che gli accusano ingiustamente di scisma, e di eresìa*, e che si vuol far violenza alla loro coscienza *col timore della scomunica*.

---

[988] Ved. la nota 2.

Febronio distrugge la potesta' Episcopale togliendo il dovere dell' ubbidienza.

VII. Per togliere ogni scrupolo sull' ubbidienza, che hanno i Vescovi promessa alla santa Sede, Febronio pretende, che questa ubbidienza non abbia luogo, „ se non quando i Vescovi giudicano esser questi Decreti conformi alla Religione; che quando ancora si supponesse il governo della Chiesa arbitrario, e dipendente dalla volontà di un solo, apparterrebbe sempre ai Vescovi di esaminare, e di ponderare con maturità, se questi Decreti sono utili ai popoli, che sono stati loro confidati, o se non sono atti, che ad eccitar turbolenze, ed in quest' ultimo caso il fine della Legge, ch' è il più gran bene, mancherebbe del suo effetto (989) „.

---

[989] *Has* (Leges Pontificis) *propter intrinsecam earum aequitatem, Episcopi tenebuntur acceptare, quando eas judicabunt aptas ad promovendum bonum Religionis & disciplinae Ecclesiasticae ..... Quod si supponeretur, etiam* [*praeter veritatem*] *regimen Ecclesiae arbitrarium esse, & ab unius voluntate dependere, nihilominus in tanta regionum, morum, geniorum, aliorumque fere infinitarum circumstantiarum varietate, ad officium Episcoporum, quibus suarum respective Ecclesiarum cura & regimen a Deo commissum est, maximopere pertineret dispicere & mature ponderare, an Leges & Decreta quae Romae emanant, populis suae curae creditis, utilia futura sint aut potius apta ad gignendos tumultus in fideli illarum regionum populo; quo casu, finis Legis, qui est majus*

Cioè (perchè Febronio non si spiega sempre con chiarezza , allorchè avanza dei paradossi rivoltanti) cioè , che si deve allora considerarli come nulli .

Che si rimarchi non esser quì quistione su i Decreti evidentemente ingiusti ; poichè si tratta di esaminarli con molta maturità .

Dopo questi principj la ritorsione sarà facile per i Ministri del second' Ordine , e per i semplici Fedeli , allorchè il Vescovo vorrà obbligarli all' ubbidienza . Noi dobbiamo ubbidirvi , gli diranno con Febronio ,, non in tutto , ma solamente in ciò , che Iddio comanda ; se voi ordinate qualche cosa , che contraria sia alla Legge di Dio , ed alle Costituzioni dei Padri , voi perdete , per questa stessa ragione , il diritto di comandare , e noi non siamo obbligati ad ubbidirvi (990) ,, .

---

bonum , nullatenus obtineretur . Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 5. §. 2. n. 4. 5. p. 280. 281. – *Subjectio & obedientia ei (Romano Pontifici) praestabitur , at non talis qualem describunt Jesuitae . . . . sed quam ingens illud Ecclesiae lumen , Benignus Bossuetius art. 21. celebris suae Expositionis Doctrinae Catholicae , Pontificibus , Episcopis , Catholicis Universitatibus probatae , exposuit , scilicet quam sancta Concilia , sanctique Patres Christianos ubique docuerunt .* Ibid. tom. 2. p. 149.

[990] *Praelato quidem obediendum , inquit Goffredus , non tamen in omnibus quae ipse suggerit . Nam si quid contra Constitutionem Dei vel Patrum , Praelati praecipiunt , statim praecipiendi auctoritatem*

Noi dobbiamo dunque *esaminare* le vostre ordinanze, i vostri giudizj, e i vostri ordini particolari, e se noi li troviamo pregiudizievoli al bene della Religione, noi dobbiamo resistervi per quella ragione medesima, che voi dovete resistere ai Decreti dei Papi, allorchè voi li credete ingiusti, malgrado l'ubbidienza, che avete loro promessa; noi lo dovremo ancora, *quando si supponesse, che il vostro governo fosse arbitrario, e dipendente solamente dalla vostra sola volontà*.

FEBRONIO DISTRUGGE LA POTESTA' EPISCOPALE, ACCORDANDO LA GIURISDIZIONE SPIRITUALE ALLA POTESTA' LAICA.

VIII. Febronio esorta i Vescovi a far intervenire il Principe per riformare i Rescritti della santa Sede, quando li giudicassero abusivi, e con ciò costituisce il Magistrato Giudice della giustizia, o della ingiustizia dei Decreti Apostolici nelle materie spirituali. „ Il Magistrato, dic'egli, tiene i Preti in dovere, regola, e riforma la disciplina Ecclesiastica. Il Principe può fare delle Leggi, che obblighino i Vescovi, e gli altri Ministri, che sono nel suo Regno, alla

---

amittunt, & in illa nullatenus eis est obediendum. Quinimo ipsi Romani Pontifices haud infrequenter declararunt se non repugnare quominus his & similibus in casibus eis resistatur. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 9. §. 7. n. 8. p. 735. & §. 9. p. 751.

ubbidienza dei Canoni, e dell'antica disciplina. I Re di Francia hanno sempre usato di questo diritto, non solamente co' Vescovi, ch'erano nei loro Stati, ma ancora cogli stessi Pontefici Romani, allorchè sembrava, che violar volessero i Canoni, e la disciplina della Chiesa nel Regno (991) „. -- „ L'Imperatore con tutto il Concilio, *che gli è soggetto*, potrebbe (dopo aver esaminati i bisogni della Repubblica Cristiana) obbligare il Clero all'osservanza degli antichi Canoni, e proscrivere ogni privilegio, ed ogni esenzione contraria (992) „. -- „ E se il Re di Francia, col consenso del suo Clero, ed anche *senza il suo consenso*, facesse una Legge, che restituisse la disciplina nell'antico, e vero diritto, che farebbe Roma (993)? „

---

[991] Ved. la nota 2.

(992) *Si piissimus Imperator cum toto sibi subjecto concilio necessitates Reipublicae considerans .... repeteret sacros Canones .... sive privilegia .... sive emptiones .... una cum toto concilio decerneret tollendum esse, & Canonibus sanctis strictissime obediendum; rogo quis Christianus dicere posset ibi aliquid praeter potestatem & auctoritatem attentatum?* Febr. ibid. §. 8. n. 11. p. 748.

[993] *Si Rex Galliae concordatorum ex altera parte infractione, aut alia simili causa motus, de consensu sui Cleri, aut etiam sine eo, talem legem ferret; atque per hoc disciplinam sui Regni, ad statum juris antiqui & veri reduceret, quid faceret Roma?* Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Jud. Acad. col. reform. n. 9. p. 71. not.

Secondo Febronio non spetta solamente al Principe, ma ancora alla Nazione, della quale il Principe è il Rappresentante, a decidere, quando si può sottrarre dalla ubbidienza dei Papi, e a giudicar degli abusi, ch' essi commettono in pregiudizio de' Fedeli. „ Se non si potesse, aggiung' egli, sottrarsi alla ubbidienza del Papa, la Francia sarebbe stata Scismatica nel 1408. (994) „. Cioè, che i Sovrani posson oggi col Papa, quantunque sia generalmente riconosciuto, quello, che potevano, e quello, che hanno fatto in realtà in tempo di Scisma, in cui la Chiesa essendo divisa tra più Papi, niuno dei Pretendenti avea un diritto certo sull' ubbidienza dei Popoli. Finalmente i Principi possono; secondo Febronio, riformare le Chiese dei loro Regni; possono giudicare di tutto ciò, che concerne l' esteriore della potestà Ecclesiastica [995]; possono mutare

(994) *Si sine schismate tota natio, aut ejus nomine, supremus Princeps non potest definire quando summo Pontifici propter insignia & perdurantia gravamina, possit in eo sensu quem Febronius designat . . . obedientia negari, ergo schismatica fuit Gallia in anno* 1408. Febr. ibid. n. 9. p. 77.

[995] *Cum Principibus, vigore supremi sui muneris, cura & conservatio publicae tranquillitatis, sine personarum & causarum discrimine, incumbat; iique proinde auctoritatem habeant super actiones externas, etiam Ecclesiasticas, quatenus Reipublicae in-*

tutta la disciplina attuale, riprendendo dall' antica i regolamenti, o gli usi, ch' essi giudicheranno a proposito di far rivivere; possono annullare i Decreti del Concilio di Trento sull' esenzione dei Religiosi, e rimetterli sotto la giurisdizione dei Vescovi (996). Or queste massime una volta ricevute, ecco lo scisma stabilito nelle Chiese. I Ministri inferiori si crederanno autorizzati ad implorare il soccorso del Magistrato, tutte le volte, che non vorranno ubbidire agli ordini dei loro Vescovi, o che saranno scomunicati. I semplici Fedeli citeranno ancora i loro posteri innanzi ai Tribunali Secolari, tutte le volte, che si vorranno lagnare dei pretesi abusi commessi in pregiudizio loro nell'amministrazione delle cose sante. Il ministero pubblico v' interverrà da se stesso, senza essere provocato dalle parti, per decretare in materie di Religione, per giudicare, per diffinitivamente riformare, per cangiare la disciplina della Chiesa, specialmente su ciò, che

---

commoda aut perturbationes evenire possunt; hinc ad eorum officium pertinet, &c. Febr. De Stat Eccl. tom. 1. c. 9. §. 8. p. 741. - *Facile carebimus hoc remedio* (Conciliorum universalium) *si quod nunc praestant Reges Lusitaniae & Hispaniae, &c ...: pergant ipsi, pro jure suo, suarum terrarum Ecclesias reformare, & per hoc eas a Romana servitute vindicare.* Febr, ibid. Flores sparsi p. 542. & 501.

[996] *Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Flores sparsi p.* 506.

non è d' istituzione Ecclesiastica, secondo ch' egli troverà convenevole, e per punire i Vescovi, se ricusano di ubbidire.

Così il Magistrato eserciterà su i Vescovi una giurisdizione molto più estesa, molto più assoluta di quella, che non hanno mai praticato i Papi: è Febronio quello, che per ristabilire l'autorità Episcopale vorrebbe sollevare i Vescovi da tutte le parti contro la santa Sede, a rischio ancora di dividere la Chiesa universale; è Febronio medesimo, che dà, per così dire, i Vescovi co' piedi, e le mani legate ai Tribunali secolari; egli è quello, che li sottomette alla loro giurisdizione in tutte le funzioni del loro governo, e ciò non solamente per le conseguenze, che derivano dalla sua dottrina, ma per i termini i più espressivi, e i più energici (997).

Febronio va ancora più innanzi. Egli insegna, che se il Papa Melchiade non fosse stato nominato dall' Imperatore per giudicare la causa di Ceciliano, egli avrebbe usurpata l'autorità della giurisdizione; pronunzian-

(997) Noi sappiamo, che il Principe in qualità di Protettore ha diritto d' intervenire nel governo della Chiesa; ma solamente per far eseguire i Decreti dei Vescovi, e non giammai per giudicare del fondo delle materie Ecclesiastiche, nè per far rivivere colla loro autorità i Canoni, che sono stati abrogati, come spiegheremo nella part. 4. cap. 3.

do come Giudice in questa causa: *ergo ab Imperatore sedere, & judicare passus est* [Melchiades in causa Ceciliani] *alioquin usurpasset judicium* (Just. Febr. tom. 3. Francfort. 1772. p. 300.). D'onde ne segue, che il Papa avea dall'Imperatore la potestà di giurisdizione, ch'egli esercitava; e che l'Imperatore stesso avea questa potestà, altrimenti non l'avrebbe potuta comunicare. Ma se l'Imperatore avea il potere di pronunciare sulla legittimità delle ordinazioni de' Vescovi, e della loro deposizione; se avea il diritto di confermare, o di riformare i giudizj de' Concilj su questo articolo, non vi sarebbe più parte di giurisdizione Ecclesiastica, che non si potesse arrogare; e l'autorità Episcopale sarebbe totalmente annichilita.

FEBRONIO DISTRUGGE LA POTESTA' EPISCOPALE CONSIGLIANDO DI SOTTRARSI DALLA UBBIDIENZA, E DALL' APPELLARSI A' FUTURI CONCILJ.

IX. Febronio consiglia di sottrarsi dalla ubbidienza del Papa, o di appellarsi dai decreti della santa Sede ai futuri Concilj.

Ma se si apre una volta questa strada, non vi sarà più autorità nell'Episcopato, perchè non vi sarà più subordinazione nel popolo, nè nel Clero: se si sottrarrà dalla ubbidienza del Vescovo, come si sarà sottratto dalla ubbidienza del Papa, si appellerà co-

me abuso dagli ordini de' Vescovi, ai futuri Concilj, come si sarà appellato dai Decreti del Papa.

Ci si dirà, che la giurisdizione de' Vescovi è di diritto Divino, e che quella, che esercitano i Papi non è che di diritto Ecclesiastico? Ma chi lo dirà? Niun Cattolico ardirà di dirlo. E supposto ancora, che la potestà del Papa non fosse, che di diritto Ecclesiastico, obbligherebbe meno alla ubbidienza? Dunque se si può sottrarre da quella, che si debbe al sovrano Pontefice, se si può eludere l'autorità de' suoi decreti per gli appelli al futuro Concilio, si avrà la medesima libertà coi Vescovi: dunque se il Principe può impedire, che i rescritti della santa Sede in materia puramente spirituale, sieno pubblicati nel Regno, potrà ancora impedire la pubblicazione degli Editti de' Vescovi, e delle loro istruzioni Pastorali, quantunque non riguardino, che il domma, o la disciplina Ecclesiastica.

Io avea dunque ragione di dire, che Febronio attaccando la giurisdizione de' Papi, distruggeva co' medesimi principj la potestà dei Vescovi. Ma l'accrescimento, ch' egli vorrebbe dare alla potestá dei Principi, aggiungendovi quella dell'Episcopato, darà maggior consistenza almeno alle fondamenta del loro trono? Tutto all' opposto, e noi lo proveremo.

Errore, che somministra a Febronio l'ultimo mezzo di confermare lo scisma,

Febronio prevedendo i riclami, che i suoi mezzi di riforma non mancherebbero di eccitare, e volendo prevenire la sinderesi della coscienza contro gli anatemi del sovrano Pontefice, esorta fin dal principio i Principi, e i Vescovi a disprezzarli allora, come nulli, perchè sarebbero ingiusti, e in seguito insinua loro il mezzo di consumare lo scisma, dicendo, che è in poter loro di spogliare il Vescovo di Roma del suo Primato, col trasferirlo ad un'altra Sede. La ragione, che ne dà, è, che il Primato non apparteneva di diritto Divino, che alla persona di S. Pietro, e che è passato ai Vescovi di Roma per la scelta, che ha fatta S. Pietro, fissando la sua Sede in questa Città; dal che conclude, che la concessione del suo privilegio alla Sede di Roma non essendo, che d'istituzione umana, la Chiesa può trasferirlo ad altra Sede. Egli appoggia il suo stravagante paradosso sull'autorità del Cardinal di Cusa. Ma non è stato cauto ad avvertire, che questo Cardinale era del piccol numero dei Prelati del Concilio di Basilèa, che furono i più ostinati nello scisma. Un tal garante non poteva servire che ad ispirare diffidenza, e ad eccitare l'indignazione contro un Novatore, che all'esempio di tutti i Settarj, và a brondolare

nella lega degli Scrittori Eterodossi per risuscitare le stravaganze, e le sottigliezze, che aveano immaginate (998).

Non si risponderà quì, che due parole

---

[998] Febronio avea fin d'allora ritrattato il suo errore in una professione di Fede fatta al sovrano Pontefice il primo Novembre 1778. (Ved. p. 206.) *Assero*, diceva egli in questa Ritrattazione, *hunc Primatum Petri .... in Petri Successores Romanos Pontifices, Sedemque Apostolicam, hujus unitatis centrum, & radicem jure Divino transiisse; ut nulla ratione transferri a Romana Sede ad aliam Sedem valeat*. Ma oimè! la dissimulazione non è che troppo ordinaria ai Capi dei Partiti. Questi ha pubblicato, dopo la sua Ritrattazione, un Commentario della sua profession di Fede, in luogo di confermare, e di sviluppare gli articoli, ch' egli facea profession di credere, si raccosta agli errori, ch' ei pareva aver dapprima abjurati. Leggesi in questo Commentario un Capitolo, che ha per titolo: *Nona Propositio. A Romana Sede ad aliam transferri Primatus nequit*. Credesi a prima, che Febronio proverà la sua Tesi, ma tutto all' opposto; con una malizia, non meno materiale, che rivoltosa, e dopo aver rapportato delle autorità dall' una, e dall' altra parte, termina dicendo, che deve ognuno abbracciar l' opinione, ch' ei giudicherà la più convenevole, in guisa che ciò, ch' egli aveva dapprima presentato al sovrano Pontefice nella sua profession di Fede, come un articolo della sua credenza, non è più nel Commentario della sua profession di Fede, che un' opinione problematica. *Has inter sententias Lector, optet eam, quae naturae rei, & statui, spirituique Ecclesiae ipsi videbitur convenientior*.

al miserabile ragionamento di Febronio. Il Primato della Chiesa appartenendo di diritto Divino a S. Pietro, dovea appartenere ancora di diritto Divino ai suoi Successori. Or i suoi Successori, essendo i Vescovi di Roma, non sarebbe più in potere della Chiesa l' impedire, che il Vescovo di Roma, che succede alla Sede di S. Pietro, non succedesse al suo Primato, di quello, che fosse in suo potere l' impedire, che S. Pietro non sia morto Vescovo di Roma.

ARTICOLO II.

Febronio distruggendo l'autorità del Papa, e dei Vescovi, distrugge a un tempo stesso la potestà de' Sovrani.

Per formare la mia prova, io fin dalle prime pianto per massima, che tutti i diritti della sovranità sono fondati su quello del comando, e che il diritto del comando è relativo all' obbligo della ubbidienza. Perchè i Sovrani non hanno diritto di comandare, se non perchè i sudditi sono obbligati ad ubbidire.

Da questa massima evidente deriva questa conseguenza necessaria; che la dottrina, che porta attentato al dovere della ubbidienza, rovina l' autorità del Sovrano. Or tal' è la dottrina di Febronio, ed ecco come.

FEBRONIO DISTRUGGE LA POTESTA' DEI SOVRANI CONFONDENDO I DIRITTI DELLE DUE POTESTA'.

I. Febronio dà ai Principi una giurisdizione sulla disciplina Ecclesiastica. Ma questa giurisdizione, trovandosi confusa nella loro persona colla giurisdizione temporale, e naturale; che il popolo si regoli co' medesimi principj in quanto alla ubbidienza, che si debbe ai Sovrani, e sulle materie Ecclesiastiche, e sulle materie civili. Or il popolo sentirà sempre, che i Principi esercitar non possono una potestà assoluta sul governo Ecclesiastico, che non possono nè cangiarne la disciplina attuale, nè introdurre una nuova liturgìa, nè pronunziare sulla legittimità dei Concilj, sulla validità delle censure, sulle funzioni del santo Ministero, sull' amministrazione delle cose sante; che non possono far nuove leggi, nè abolir quelle, che la Chiesa ha fatte, e che per conseguente la loro autorità non può, per se stessa, formare a questo riguardo, un obbligo di coscienza; d' onde concluderà naturalmente, che non possono avere più di autoritá nell' ordine civile, ne concluderà, che l' ubbidienza, ch' egli deve loro, non è, che condizionale, perchè gli lascia sempre il diritto di esaminare, e di giudicare dopo il Sovrano, e d' allora il diritto del comando cesserá col dovere della ubbidienza: d' allora

non più Sovrano; e ciò per una conseguenza medesima del sistema, che dà ai Principi la giurisdizione sul governo Ecclesiastico. Così una fabbrica rovinante strascina nella sua caduta l'edificio, al qual sembrava, che servir dovesse d'appoggio.

Febronio distrugge la potestà de' Sovrani, togliendo il dovere della ubbidienza.

II. Noi abbiam veduto, secondo Febronio, che l'ubbidienza, che i Vescovi debbono al Papa, lasciava loro la libertà di ricevere, o di rigettare i suoi decreti secondo che essi li giudicassero utili, o pregiudizievoli alla Religione. Il Pontefice Romano ha, dice egli, in virtù del Primato, ,, il diritto ,, di proporre le leggi, che la necessitá, o ,, l' utilità sembrano esigere secondo le oc- ,, correnze, e i Vescovi saranno tenuti ad ac- ,, cettarle, a cagione della *equità intrinseca* di ,, queste leggi, allorchè le troveranno conve- ,, nevoli al bene della Religione (999) ,,.

Da ciò si concluderà, che i Sudditi del

[999] *Haec non impediunt quominus perstent quae diximus supra; scilicet pertinere ad Romani Pontificis Primatum, ut leges quas necessitas vel utilitas Ecclesiae hic & nunc postulare videtur, universali Ecclesiae praeponat; has propter intrinsecam earum aequitatem, tenebuntur acceptare, quando eas judicabunt aptas ad promovendum bonum Religionis & Ecclesiasticae disciplinae, & postquam, &c.* Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. c. 5. §. 2. n. 4. p. 280.

Principe debbono avere la medesima libertà, malgrado l'ubbidienza, che gli hanno giurata.

Febronio prevede questa fatale induzione, e per eluderla, distingue l' ubbidienza, che si debbe ad un'autorità, che è rivestita di giurisdizione, come l'autoritá de' Principi, dall' ubbidienza, che si deve ad una autorità priva di tutto ciò, che si appella giurisdizione, come l'autorità de' Papi nella Chiesa, quella dę' padri su i loro figlj, quella dei padroni su i loro domestici.

Ma noi abbiam provato al contrario, che il Papa avea una vera giurisdizione nella Chiesa: e quantunque questa giurisdizione sia priva della forza coattiva esteriore, non lega meno la coscienza de' Fedeli per l'autorità del comando. La forza, che è tra le mani del Principe può ben renderla più efficace, ma non gli dá maggiore realtà, poichè non aggiunge niente all' obbligo, che l' autorità impone alla coscienza: noi diremo di più, che ogni autorità immediatamente emanata da Dio, è necessariamente unita ad una specie di giurisdizione, e che l' autorità paterna medesima dà, non solamente il diritto del comandar ai figlj, ma dà ancora il diritto di dimandare ad essi conto della loro condotta, di giudicarli, di correggerli, di punirli. E' vero, che questa specie di giurisdizione non si esercita in forma giuridica. E' vero che la correzione pa-

terna è circoscritta ne' suoi stretti limiti, che è proporzionata alla dolcezza dell'autorità, che la esercita, e che è subordinata a quella del Principe; perchè ciascuna famiglia, essendo una parte della società, debb' essere necessariamente soggetta alla potestá, che presiede a questa società, sia nell'ordine civile, sia nell'ordine Ecclesiastico. Ma questo diritto non è meno reale; non è meno annesso di sua natura al diritto del comando; non è men vero che facci l'essenza d'ogni autorità legittima, e che malgrado la differenza, che v'ha tra questa specie di giurisdizione, e quella del Principe, la natura della ubbidienza è sempre la stessa. Or se questa ubbidienza è compatibile di sua natura col diritto di esaminare gli ordini del Superiore, di giudicare della giustizia de' suoi ordini, di disubbidire allorchè si trovi opportuno (eccettuato sempre il caso di manifesta ingiustizia), non si proverá mai, che l'ubbidienza, che si debbe al Principe non sia compatibile con questa medesima libertà. Non si proverá mai coll'evidenza necessaria per illuminare la coscienza de' popoli, nè si proverà mai coll' evidenza capace di ricondurre spiriti inquieti, e disposti alla rivolta. Io lo ripeto dunque, la forza coattiva, e gli altri attributi, che caratterizzano la potestà civile, non sono adunque, che un accessorio del diritto

di comando: essi la seguono per renderla più efficace col timore delle pene; ma non danno maggiore estensione al diritto del comando in se stesso, nè al dovere della ubbidienza; dunque il diritto del comando non obbligando, che ad una ubbidienza condizionale, la forza esteriore, che sopravviene, non può niente esigere di più, senza divenire una forza tirannica, alla quale non v' è obbligo di ubbidire.

Se fosse possibile di dubitare della dottrina di Febronio su questo articolo, egli stesso toglierebbe il dubbio. „ Supponendo, dice egli, lo che non è, che il governo della Chiesa fosse arbitrario, e che non dipendesse, che dalla volontà di un solo, non sarebbe dovere dei Vescovi di esaminare con molta maturità, se le leggi, e i decreti di Roma fossero utili ai popoli confidati alla loro cura, o se fossero piuttosto capaci di eccitare turbolenze (1000) „?

Ecco dunque nella supposizione medesima di un governo Monarchico, e che non dipende, che dalla volontà di un solo, nella supposizione ancora *di un governo* arbitrario. (Eh! qual governo più assoluto?] Ecco l'autorità sempre dipendente dal giudizio degli inferiori, come quella del Papa è dipendente dalle

---

[1000] Ved. sopra la nota 2.

Chiese particolari. Non vi sarà dunque più Sovrano, che sia in diritto di esercitare una potestá più assoluta. Non vi sarà dunque più suddito, che sia obbligato ad una ubbidienza intera.

Febronio non si spiega meno chiaramente in un altro luogo. „ Terminiamo, dic' egli, quest' opera con quello, che dicea Gersone, parlando innanzi ai Padri di Costanza, ed è quello, che noi abbiam provato diffusamente altrove; cioè, che *quantunque la Chiesa, o il Concilio generale non possa distruggere la pienezza della potestà Papale, che è stata conferita soprannaturalmente, e misericordiosamente, essa può limitarne nondimeno l' uso con certi regolamenti, e leggi per l'edificazione della Chiesa, in favore della quale l' autorità Papale, ed ogni altra potestà sono state istituite: e in ciò consiste il fondamento solido di tutta la riforma della Chiesa*. Dunque per tenerci lontani da ogni critica, noi aggiungeremo, che ha fatto d' uopo ancora limitare la potestà paterna. Io so, che si debbono temere, rispettare, onorare i Re, i Principi del secolo, i Pontefici, i Prelati della Chiesa; ma si debbon ancor più questi omaggi alla verità. Il rispetto non consiste nel ricoprire con una vile adulazione, o con una vergognosa cecità i mali pubblici, che attaccano i costumi, ma nel manifestarli con una pietà

Cristiana, e nel combatterli modestamente (1001)„.

Quì si vede, come il nostro Dottore comprende l'autoritá dei Principi, quella dei Papi, e dei Vescovi nella medesima classe; si vede, che li sottomette ad una stessa regola, e non si sarà dimenticato, che secondo il linguaggio di Febronio, combattere i mali pubblici, è un insorgere contro gli ordini, le leggi, i decreti, che si giudicano contrarj al bene pubblico, non ancora una volta, contro quelli, che sono manifestamen-

---

[1001] *His pro coronide subjungimus, quod coram Patribus Concilii Constantiensis dixit Joannes Gerson oratione publica habita . . . & hactenus abunde probatum est, scilicet: Ecclesia & generale Concilium, quamvis non possit tollere plenitudinem potestatis Papalis a Christo supernaturaliter & misericorditer collocatae, potest tamen usum ejus limitare, sub certis regulis ac legibus in aedificationem Ecclesiae, propter quam Papalis auctoritas & alterius hominis collocata est; & in hoc est totius Ecclesiae reformationis stabile fundamentum. Caeterum, ut invidiam ab hoc instituto arceamus, illud addimus, quod nemo ignorat „ adhibitis legibus coerceri oportuisse etiam patriam potestatem. Regibus & Principibus saeculi, Pontificibus & Praelatis Ecclesiae, timorem, honorem, reverentiam deberi scio; sed majorem veritati. Nec illa reverentia est, publicas noxiasque morum labes probrosa adulandi objectione ac coecitate tegere, sed potius Christiana pietate patefacere & modestia redarguere*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 1. c. 9. §. 11. n. 5. p. 775.

te contrarj al bene pubblico, ma contro quelli, che sono giudicati tali dopo averli *maturamente esaminati*.

Osservazione importante su di una contraddizione di Febronio.

Osserviamo ancora, come Febronio terminando la sua Opera, distrugge tutto il suo sistema con un sol tratto di penna. Egli ci dice dopo Gersone, e pretende di averlo ampiamente provato, che quantunque non sia in potere di un Concilio di distruggere la potestà, che Gesù Cristo ha conferita al Papa, *soprannaturalmente, può nondimeno limitarne l'uso con certi regolamenti*, ed aggiunge, che questa massima è il *fondamento solido di tutta la riforma della Chiesa*. Fin quì il nostro Giureconsulto si era limitato a voler ristringere i Vescovi nell' esercizio di ogni potestà dell' Episcopato, colla soppressione delle riserve: e termina egli la sua Opera, invitando i Vescovi a restringere, all' incontro, l' uso della potestà essenzialmente annessa al Primato della santa Sede. Per ristringere i Vescovi nell' esercizio della loro potestà, avea piantato in principio, come fondamento della sua riforma, che i diritti primitivi dell' Episcopato, essendo d' istituzione Divina, i Canoni, e la pratica della Chiesa universale, che ne limitavano l' uso, per le riserve fatte ai sovrani Pontefici, erano abusive, e

contrarie al diritto divino, ed ora pianta per massima, che la potestà del Papa, quantunque d'istituzione divina, può ciò nonostante essere ristretta dai canoni, in quanto all'uso. Egli avea allegato per ristabilire le pretese libertà Nazionali, che l'esercizio dell'autorità Episcopale, non poteva essere nè legato, nè modificato dalle leggi canoniche, perchè quest' autorità era di diritto divino; e le libertà Nazionali, soprattutto le libertà della Chiesa Gallicana, ch'egli cita sempre, sono al contrario fondate, secondo lui, su questo principio, che la potestá del Papa, quantunque sia di diritto divino, può essere nondimeno regolata, e modificata dai canoni (1002). Questa non è la prima volta, che noi abbiam rilevate le contraddizioni di questo Dottore; ma niuna più di questa era così evidente, nè più rovinante per il suo sistema.

Febronio distrugge la potestà dei Sovrani, attribuendo la potestà della Chiesa al corpo dei Fedeli.

III. Febronio insegna, che l'autorità Episcopale risiede nel corpo de' Fedeli, ch'essi possono annullare i decreti, e gli ordini dei primi Pastori, allorchè li giudicano abusivi. Or noi abbiamo di già fatto vedere quanto questa dottrina fosse capace di accreditare

---

(1002) Ved. il §. seguente n. 1.

questa massima, al giorno d' oggi tanto diffusa, che la sovranità risegga nel popolo col diritto di riformare l' amministrazione dei Sovrani. Noi non replicheremo quello, che abbiamo di già detto di sopra (1003); avremo occasione di ricordarlo anche altrove (1004). Ma è molto opportuno di sentire su questo articolo uno degli Apologisti di Febronio.

„ Zaccaria, dic' egli, paragona male a
„ proposito la potestà, o la forma dei Regni
„ del mondo, coll' ufficio del primo Pastore,
„ perchè la forma dei Regni del Mondo, *es-*
„ *sendo dipendente dalla volontà arbitraria dei*
„ *popoli* (1005), può essere dilatata, o ristret-
„ ta, e discostarsi così dalla sua prima isti-
„ tuzione; all' incontro il governo della Chie-
„ sa essendo d' istituzione divina, non può
„ variare (1006) „.

(1003) Ved. cap. 1. §. 2. di questa 3. parte.

(1004) Ved. part. 4. cap. 1. §. 2.

(1005) Queste parole si trovano in lettere Italiane nell' Opera.

(1006) *Ex his Lector colliget quam inepta, hac in parte, sit comparatio quam Zaccaria instituit inter potestatem Principis, seu formam, ac statum Regnorum Mundi, respective ad officium primi Pastoris Ecclesiae. Ille utique tanquam ab arbitrio populorum dependens, mutari, laxari, adstringi, atque ita multis modis a sua originaria institutione & prima sanctione pragmatica discedere potest: Ecclesiae regimen, e contra, a Deo suam eamque immutabilem formam accepit*. Febr. De Stat. Eccl. tom. 2. Flores sparsi §. 5. p. 553.

Si è inteso: *la forma dei Regni del Mondo essendo dipendente dalla volontà arbitraria de' popoli, può esser cangiata, e ristretta*. Ma da chi può esser cangiata? Non può essere, che per la volontá arbitraria dei popoli, da cui *essa dipende*, e che hanno per conseguenza non solamente il diritto di opporsi alla volontà del Monarca, ma di modificare la sua potestà, ed anche di toglierla cangiando la forma Monarchica. Così l' Apologista ha avuta la premura di prevenirci, che il governo Civile è ancora più dipendente dai popoli, che il governo Ecclesiastico.

Qual Monarca dopo ciò si crederà bastevolmente stabilito sul suo Trono? In quali disordini, in quali disgrazie, in qual confusione vanno ad immergersi i popoli una volta, che imbevuti si sieno di queste detestabili massime (1007)?

Spogliando così il Sovrano della sua giurisdizione, sotto pretesto di riformare la Chiesa, Febronio fa ad un tempo istesso attentato co' suoi principj e alla autorità dell' Episcopato, di cui sembra volerne difendere i diritti, e alla potestà de' Sovrani, tra le mani dei quali vorrebbe egli con una sagrilega adulazione, trasferire le Chiavi di S. Pietro, e al-

[1007] Ved. la prima parte di quest' Opera, e specialmente l' ultima massima del terzo capitolo.

la fortuna de' popoli, che tenta sedurre colla idea di una falsa libertà, e di un potere chimerico.

Breve esposizione della dottrina della Chiesa in opposizione a quella di Febronio.

La Chiesa diretta da altri principj, e checchè ne dica Febronio, sempre animata dallo spirito di verità, e di sapienza, cammina ancora per una strada del tutto opposta; essa assicura nel tempo stesso e la salute de' popoli, e la potestà dei Re, e quella de' Pontefici, insegnando agli uni i doveri della ubbidienza, e mostrando agli altri i limiti del loro potere.

Essa dice ai popoli: la sovrana potestà non è stata istituita, che per voi. Se tiene la spada, è per proteggervi. I vostri Sovrani sono le immagini della Divinità, per essere, a vostro riguardo, gl' istrumenti della sua bontà, e della sua provvidenza, anche allora, ch' essi sono forzati ad essere i ministri della sua giustizia. Dimanderà essa un giorno a questi conto dell' amministrazione, che ha loro affidata. Vi vendicherà, se vi opprimono; ma, commettendo attentati, non vi è permesso di giudicarli, nè di disubbidirli, in fuora di un' ingiustizia manifesta, e non vi sarà permesso giammai di rivoltarvi. Scegliendoli per vostri Sovrani, voi avete rinunziato al diritto di loro comandare.

Essa dice ai Principi: quantunque voi siate collocati sopra degli uomini, avete le leggi sopra di voi. La vostra autoritá debbe sembrarvi tanto più formidabile, quanto, che non essendovi alcuna potestà capace ad arrestarla, l'abuso, che ne fareste, diverrebbe più funesto; e voi subirete un giorno innanzi al Re dei Re, un giudizio tanto più rigoroso, quanto più voi sarete stati indipendenti. Voi siete i Protettori, non i Capi della Chiesa. La vostra potestà arrestar si debbe alla soglia del Santuario. E se vi è permesso di entrarvi, non è, che in seguito de' primi Pastori, per secondarli, allorchè v'invocano, non per prevenirli, non per diriggerli, non per riformarli, non per assoggettarli all'esercizio delle loro sacre funzioni. Date a' vostri popoli colla vostra ubbidienza, nell' ordine della Religione, l'esempio di quella, ch'essi vi debbono nel governo civile.

Essa dice ai Sovrani Pontefici collocati sulla sommità del monte santo, come la sentinella d'Israello, voi siete stati stabiliti da Gesù Cristo per essere ancora i Padri del suo gregge, e i servi di tutti. La potestà delle Chiavi deposta tra le vostre mani per governare la Chiesa, non è stata abbandonata alla volontà arbitraria dell'uomo. I sagri Canoni ne sono la regola; la salute de' popoli ne è il fine, la Religione sola esser ne debbe

l'oggetto. Le Chiavi del Cielo non danno alcun diritto al Regno della terra: e i Vescovi, quantunque subordinati alla vostra autorità, sono vostri cooperatori, non vostri Ministri.

Essa dice ai Vescovi: Gesù Cristo chiamandovi all' Apostolato, vi ha imposto l'obbligo di far fruttare il talento, che vi ha confidato. Quantunque voi non abbiate la vostra potestà, che da lui, voi non potete esercitarla con frutto, se non rimanete uniti, e voi essere nol potete, che colla subordinazione a quello, che vi ha egli dato per Capo. Voi non potreste sottrarvi da questa, senza rompere l'unità, e rompendo l'unità, voi cesserete di appartenere alla Chiesa, e non sarete più, che deboli canne, che ogni più leggier soffio farebbe piegare. I Ministri inferiori sono vostri fratelli, e sono a parte dei vostri travaglj. Il Sacerdozio è uno, e ne sareste indegni, se non lo rispettaste nella loro persona. Fate sentir loro la vostra superiorità piuttosto colla vostra bontà, che col vostro potere, e non aggravate il giogo del comando coll'alterigia del dispotismo. Anche allora, che vi si ordina di punirli, vi è proibito di oltraggiarli.

Essa dice ai Ministri inferiori: i Vescovi sono i vostri Pastori In loro risiede la pienezza del Sacerdozio, voi non ne avete, che una porzione: rispettare, e amar li dovete come vostri Padri, e ubbidir loro, come

a' vostri Superiori, nè i loro difetti personali vi daranno mai un titolo per dispensarvi dall' onore, che voi dovete al loro carattere.

Essa dice a tutt' i Fedeli: la potestà, che vi comanda, è la stessa, che vi protegge. Divisa tra i Principi, e i Pastori, essa deriva dalla medesima sorgente, che è Dio, e si rapporta al medesimo fine, che è la felicitá della società. Ubbidite ai Principi nell' ordine civile, ai Pastori nell' ordine della Religione. Uscir voi non potete da questa regola, senza precipitarvi nel caos dell'Anarchìa.

Così parla la Chiesa, e tutto rientra nell' ordine, rientrando nella subordinazione.

§. IV.

Febronio invoca male a proposito le libertà Nazionali, per distruggere la giurisdizione del Papa.

Le pretese libertà, ch' egli vorebbe stabilire, non hanno nè la legittimità, che egli suppone, nè i vantaggi, ch' egli loro attribuisce.

ARTICOLO I.

Febronio allega male a proposito le libertà Nazionali per distruggere la giurisdizione del Papa.

Necessita' di dare una esatta nozione delle liberta' Nazionali.

Non v' ha cosa, che si alleghi più spesso, e ardisco dirlo, che si conosca meno, quanto le libertà Nazionali. Questo nome da per tutto si trova. Si vuole attaccare un decreto del sovrano Pontefice, far riformare l' editto di un Vescovo, o un atto, qualunque sia, di sua giurisdizione?. La pretesa infrazione delle libertà Nazionali trovasi ordinariamente in seguito della lagnanza, come un termine di stile, che dà la forma al Quadro. Ma in che consistono le libertà Nazionali? La maggior parte non ne conosce, che il nome; e quelli, che ne hanno trattato con qualche dettaglio, danno delle definizioni tutte differenti. Bisognerebbe ciò nonostante cominciar dal dare una esatta nozione dell' autorità, che si riclama, prima di allegarla. Bisognerebbe indicare il codice, ove sono registrate queste libertà (1008), allorchè ci si

(1008) Il Libro delle libertà Gallicane non ha alcuna autorità per se stesso. Si sa, che il Clero ha sempre riclamato contro quest' Opera, e non altri, che il Clero dev' esser principalmente consultato sulla libertà della Chiesa.

citano, o almeno farne conoscere i caratteri precisi, e manifesti per ben distinguerle. Bisognerebbe indicare nei casi particolari quali sieno i punti, in cui le libertà sono state violate. Ma questo è ciò, che non si fa quasi mai, perchè sarebbe spesso difficilissimo di farlo con qualche apparenza di diritto. Ciò nonostante queste doglianze vaghe sono motivi sempre pronti nel bisogno, per insorgere contro la potestà della Chiesa, allorchè si giudichi opportuno di contraddirla in materia spirituale. Niente di più comodo per i Refrattarj, e niente di più micidiale per essa.

E' dunque necessario di dare una nozione esatta delle libertà nazionali in generale: E non vi abbisognerà di più per mostrare, che Febronio le invoca male a proposito. A tal effetto richiamiamo alla memoria molte verità, che sono state già dimostrate.

Prima libertà preliminare per avere una nozione delle libertà Nazionali: il Papa ha una giurisdizione di diritto divino su tutte le Chiese particolari.

Prima verità. La giurisdizione del Papa su tutte le Chiese particolari, essendo d'istituzione divina, niuna Chiesa particolare può mettervi dei limiti, nè stabilirsi Giudice dei decreti, ch'essa fa, nè riformarli, nè appellare al futuro Concilio, subito che questi si restringono a materie spirituali, nè impedi-

re, che pervengano agli altri Vescovi, nè resistervi, eccettuato il caso di un' ingiustizia manifesta (1009); dal che ne segue, che le libertà Nazionali non consistono nel sottrarre le Chiese Nazionali alla giurisdizione del sovrano Pontefice, nè nell' impedire di esercitare su di esse tutti gli atti di questa giurisdizione.

Seconda verità preliminare: la potestà Spirituale non risiede, che nella Chiesa.

Seconda verità. La Chiesa avendo essa sola ricevuta una potestà sovrana, e indipendente in materia spirituale, per la missione, che Gesù Cristo le ha data; esercitare la debbe in tutte le parti del Mondo Cristiano con una piena indipendenza [1010]. D' onde ne segue, che le libertà Nazionali non possono trasferire ad alcun Tribunale laico il privilegio di ristringere questa potestà, nè di assoggettarla, di giudicarla, di riformarla sulle materie di sua competenza, nè di appropriarsene i diritti, altrimenti le libertà degenerano in servitù.

Terza verità preliminare: niuna legge può sottrarre le Chiese particolari dalla dipendenza, in cui esse sono in riguardo alla Chiesa universale, e al suo Capo.

Terza verità. La Chiesa essendo essen-

[1009] Ved. il §. 1. di questo capitolo.
(1010) Ved. cap. 1. §. 1. di questa 3. parte

segna altrove, che i Papi possan fare nella disciplina delle Chiese particolari quei cambiamenti, ch' essi giudicano necessarj al bene della Religione (1013).

Non si può dunque dire con Gilberto di Voisin, che le libertà delle Chiese Nazionali consistano nel diritto, *ch' esse hanno, in materia di disciplina, di governarsi come giudicano convenirsi ai costumi della Nazione* (1014).

Questa proposizione presa a rigore, sarebbe, non solamente scismatica, ma ancora contraria al bene delle Chiese particolari: perchè queste Chiese introdurre potendo degli abusi, o autorizzarli, fa d' uopo, ch' esista in ogni tempo su di esse una potestà superiore nell'ordine della Religione per riformarle, e per conseguenza una potestà, cui sieno esse tenute ad ubbidire, sia, ch' essa faccia nuovi regolamenti, o che rivochi gli antichi; sia per correggere gli abusi, o per prevenirli.

(1013) *Libertates Ecclesiae Gallicanae consistere in usu & praxi Canonum tam veterum quam recentiorum, easque non pendere a sola praxi antiquorum Canonum ; ubi ostenditur, necessitate cogente, Pontifices variis temporibus pro bono publico Ecclesiae, ad novas leges condendas progressos.* Marc. ibid. Proleg. p. 61. & 71. art. 6.

[1014] Ved. il nuovo Comm. delle libertà Gal. licane t. 5.

Quarta verità preliminare. I diritti della Chiesa sono imperscrittibili.

Quarta verità. I diritti, che la Chiesa ha ricevuti da Gesù Cristo, essendo imperscrittibili, e invariabili, debbe essa avere in tutti i tempi la medesima potestà, e per conseguenza il medesimo potere di far nuove leggi, o di derogare le antiche. Non v'ha alcun titolo, che possa attribuire alle Chiese Nazionali il diritto di far rivivere, se non col suo consenso, almeno presunto, gli antichi Canoni, che sono stati derogati con leggi espresse, o con un uso contrario. Le libertà delle Chiese Nazionali non consistono adunque nel governarsi a seconda degli antichi Canoni.

Perchè non si può confondere, come ordinariamente si fa, lo spirito dell'antica disciplina co' Canoni dell' antica disciplina. Lo spirito dell'antica disciplina debb'essere sempre proposto per modello; questo è un testimonio del fervore de' primi Fedeli: ma gli antichi Canoni non possono esser sempre proposti per regola. Gesù Cristo istituì il santo Sagrificio della Messa la sera dopo la Cena. Il primo Concilio di Gerusalemme ordinò di astenersi dal sangue degli animali. I primi Fedeli mangiavan in comune nelle Chiese; vi si adunavano in quelle notti, che precedevano le gran Feste, per disporsi a so-

lennizzarle colla preghiera. Il Battesimo per immersione è stato lungo tempo in uso. La disciplina ha cangiato su tutti questi punti, per quanto rispettabili ne fossero gl' istitutori. La penitenza pubblica, che serviva una volta ad ispirare maggior orrore al peccato, è stata saggiamente abolita per non scoraggire i peccatori: sarebbe oggi in potere delle Chiese Nazionali di far rivivere questi antichi usi? Leschasier, che ha data una collezione di antichi Canoni, propone questa collezione come il codice della libertà della Chiesa Gallicana (1015). Ma a qual titolo questo Dottore, e tutti quelli, che hanno ripetuta la sua asserzione senza saper ciò ch' essi dicevano, pretendono assegnare i Canoni, che regolar debbono la disciplina di una Chiesa Nazionale, ad esclusione di una moltitudine di altri Canoni, che sono molto più conformi alla disciplina attuale, e molto più convenevoli allo stato presente della Chiesa? Se si fossero dati almeno la pena di leggere, si sarebbero convinti, che tutti i Canoni di questa collezione, per quanto rispettabili sieno in se stessi, non ve ne ha, che un piccolissimo numero, che sieno in uso in

[1015] Questo Codice contiene i Canoni dei primi quattro Concilj generali, co' Canoni de' Concil di Ancira, di Neocesarèa, di Gangres, di Antiochia, e di Laodicèa.

Francia, e nelle altre Chiese Nazionali. Sarebbe adunque un'assurditá il sostenere, che le libertà delle Chiese Nazionali consistano nella pratica degli antichi Canoni.

Si dirà con Gilberto di Voisin, che queste libertà consistono almeno nel ravvicinarsi, per quanto possibil sia, all' antica disciplina; eccettuando i punti, che hanno della connessione col domma, come sono la Comunione sotto una sola specie, e la celebrazione della Pasqua nella prima Domenica, dopo i quattordici della Luna di Marzo (1016)?

Massime tali possono ben dirigere la saviezza del Legislatore; ma è evidente, che non potrebbero essere erette in leggi, perchè non avendo niente di determinato, introdurrebbero l'arbitrario, e diverrebbero materia di una infinità di contestazioni.

La ristrizione, che metter vi si vorrebbe, sarebbe ancora meno probabile. Perchè qual è quel punto di disciplina, che non abbia connessione col domma? Bisognerebbe adunque ancor fissare la variazione, che aver dovrebbe questo grado di connessione; ed allora nuova materia di disputa, e d'incertezza.

Conseguenza delle verità preliminari, relativamente alla natura delle libertà Nazionali.

Da queste verità così supposte ne risul-

---

(016) Ved. il nuovo Comm. delle libertà Gallicane t. 5.

ta, che le libertà Nazionali non possono consistere, che nelle leggi, e negli usi, che formano la disciplina particolare di certe Chiese, coll'approvazione espressa, o tacita della Chiesa universale, o del suo Capo. Si possono mettere al numero di queste leggi i concordati passati tra le due potestá per le Chiese di Portogallo (1017), di Germania (1018), e di Francia (1019).

Le libertà della Chiesa Gallicana sono ancora appoggiate al sentimento de' Canonisti, e tra gli altri di M. Dupuy (1020), e di M. Fleury su queste due massime.

[1017] Concordato fatto nel 1289. tra Dionigi Re di Portogallo, e il Clero del suo Regno, e confermato da Niccolò IV.

(1018) Concordato per la Chiesa Germanica confermato nel 1448. da Niccolò V.

(1019) Concordato per la Chiesa Gallicana fatto nel 1515. tra Francesco I. e Leone X.

[1020] „ Le particolarità di queste libertà (della „ Chiesa Gallicana) sembrar potranno infinite. Non„ dimeno essendo ben considerate, si troveranno „ dipendere da due massime molto congiunte insie„ me, che la Francia ha sempre tenute per certe.

„ La prima è, che i Papi non possono coman„ dare, nè disporvi, o in generale, o in particolare „ di ciò, che riguarda le cose temporali in Paesi, „ e Terre dell'ubbidienza, e sovranità del Re Cri„ stianissimo; e se vi comandino, o stabiliscono „ alcuna cosa; i sudditi del Re, tuttocchè sieno „ Cherici, non sono tenuti di ubbidire a questo ri„ guardo.

I. Che la potestà data da Gesù Cristo alla sua Chiesa è puramente spirituale, e non si estende nè direttamente, nè indirettamente sulle cose temporali (1021).

II. Che la pienezza della potestà, che ha il Papa, come Capo della Chiesa, debb' essere esercitata conformemente ai Canoni ricevuti da tutta la Chiesa, e ch' egli stesso è sottoposto al giudizio del Concilio universale nei casi indicati dal Concilio di Costanza (*) (1022).

La nozione delle libertà Nazionali determinata secondo i principj detti di sopra, non può esser contraria alla giurisdizione del Papa.

Or è evidente, che le libertà Nazionali

„ La seconda, ancorchè il Papa sia riconosciuto „ per Sovrano nelle cose spirituali, tuttavia in Fran„ cia non ha luogo la potestà assoluta, e infinita; „ ma è rattenuta, e limitata da' Canoni, e regole „ degli antichi Concilj della Chiesa ricevuti in que„ sto Regno. *Et in hoc maxime consistit libertas* „ *Ecclesiae Gallicanae*.

„ Da queste due massime dipendono o unita„ mente, o separatamente più altre particolari, che „ sono state piuttosto praticate, ed eseguite, che „ scritte da' nostri antenati, secondo le occorrenze, „ e motivi, che si sono presentati „. Comm. sur les Libert. de l' Eglis. Gall. tom. 1. §. 3. 4. 5. 6. edit. 1731.

[1021] Fleury Istit. al diritto Eccl. cap. 25.

(*) Leggasi la nota del Traduttore in fine del Tomo quarto.

(1022) Ibid.

ristrette così nei loro limiti legittimi, non possano nuocere alla giurisdizione del sovrano Pontefice. Le massime della Chiesa Gallicana conservano solamente ai Principi la sovranitá sul temporale, su di cui la potestà spirituale non può avere in fatti alcun diritto [*]; esse escludono ancora ogni potere arbitrario, sottomettendo il sovrano Pontefice ai Canoni della Chiesa, e al giudizio de' Concilj Ecumenici, nei casi enunciati dal Concilio di Costanza; perchè, io l' ho di già più di una volta detto, la giurisdizione, che la Chiesa Gallicana dá ai Concilj Ecumenici sul Papa, non deroga punto alla giurisdizione, ch'egli ha di diritto divino sulle Chiese particolari, e che la Chiesa Gallicana medesima ha tante le volte riconosciuta. Io non mi stanco di ripetere questa verità, perchè Febronio non cessa di tutto confondere.

ARTICOLO II.

Le pretese libertà, che Febronio vorrebbe stabilire nelle Chiese Nazionali, non hanno nè la legittimità ch' egli suppone, nè i vantaggj, che attribuisce loro.

Questa mi darà occasione di ricordare, con una breve analisi, le conseguenze funeste della dottrina di Febronio.

---

[*] Si legga la nota del Traduttore in fine del Tomo quarto.

Le pretese libertà, che Febronio vorrebbe stabilire sono illegittime.

Primieramente queste pretese libertà non hanno la legittimità, che Febronio in esse suppone. Questo Autore ne distingue di due sorte: le une sono particolari, e consistono, secondo lui, nelle leggi, e negli usi proprj a cadauna Chiesa; e siccome questo Scrittore non entra in alcun dettaglio su questo articolo, io non aggiungerò niente di più a quello, che ho detto.

Le altre libertà sono generali. „ Consiston esse, dic'egli, nella esenzione di ogni „ diritto ingiusto, e principalmente nella esenzione delle leggi, ch'emana una potestà illegittima, e che sono di aggravio à tutte le „ Chiese, come sono le leggi fondate sulla collezione d'Isidoro Mercatore (1023) „.

Quest'ultima proposizione, così presa nella sua generalità, non contiene certamente, se non quel ch'è vero, ma in Febronio deve essere spiegata secondo i suoi principj. Or secondo i principj di Febronio, qual'è questa esenzione, che costituisce le libertà generali delle Chiese? E'una esenzione, che li sottrae dalla giurisdizione della santa Sede, che ripristina tutti i Vescovi ne' medesimi poteri, che

(1023) *Febr. tom.* 1. c. 8. *p.* 637. 638.

aveano gli Apostoli, per esercitarli in tutto il mondo Cristiano, quando li crederanno evidentemente utili, non ostante la divisione delle Diocesi. Questa è una esenzione, che annulla le riserve fatte al sovrano Pontefice, non ostante i Canoni de' Concilj generali, e l' uso di tanti secoli. Una esenzione, che dà alle Chiese Nazionali il diritto di riformare il governo della Chiesa universale, avendo lasciato provalere le superstizioni, e i pregiudizj. E' il diritto di sottrarsi alla ubbidienza della santa Sede, di resistere a'suoi Decreti, di sopprimerli, di appellarne al futuro Concilio. E' una esenzione, che mettendo le Chiavi di S. Pietro tra le mani del popolo, e dei Sovrani, dá ai semplici Fedeli il potere di annullare i Decreti dei primi Pastori, e dei Concilj Ecumenici, e che dà ai Sovrani il potere di riformare e i Vescovi, e i Concilj in quanto alla disciplina. Or noi abbiam provato, che simili libertà sono diametralmente opposte alla dottrina della Chiesa, e alla sua unità, che introdurrebbero lo scisma, e l' anarchia nel governo Ecclesiastico. Esse non hanno adunque la legittimitá, che Febronio in esse suppone.

Le pretese libertà, che Febronio vorrebbe introdurre, lungi dall' essere utili, sono funestissime alla Chiesa.

Secondariamente queste libertà non hanno i vantaggj, che Febronio loro attribuisce. Quali sono in fatti questi vantaggj?

I. Egli ci dice, ch' esse suppongono l' unione (1024) della Chiesa colla Sede di Roma, essendo il centro della unità (1025).

Ma noi abbiam fatto vedere al contrario, ch' esse rompono questa unità, non solamente perchè annientano la giurisdizione del Capo della Chiesa; ma perchè ancora annientano per una conseguenza necessaria la giurisdizione dei Patriarchi, dei Primati, dei Metropolitani, che non possono aver titoli più antichi, più costanti, più universalmente riconosciuti, della santa Sede. Noi abbiam mostrato ancora, che esse dividono la Chiesa universale in una moltitudine di Chiese isolate, e indipendenti.

II. Egli ci dice, che queste libertà tendono a far rispettare il governo del sovrano Pontefice, richiamandolo alla sua istituzione primitiva.

Ma può esservi governo senza giurisdizione? Qual rispetto si può ispirare per un governo, se si dice agli inferiori, che il Capo non ha il diritto di loro comandare, o,

(1024) Questa unione non può essere un effetto delle libertà, nè de' vantaggj, ch' esse producono; poichè i vantaggj, che potessero esse produrre, supporrebbero sempre l' unione colla Sede di Roma; ma siffatte trascuratezze non sono ciò, che vi ha di più riprensibile in Febronio.

[1025] *Febr. ibid. n. 3. p. 640.*

ch'è la cosa medesima, che non sono tenuti ad ubbidirgli, fin a tanto, ch'essi approvato non abbiano i decreti, che sono loro diretti? Se lo Scrittore ha voluto far rispettare questo governo, perchè ha egli ripetuto tutto quello, che i nimici della santa Sede han detto contro i Papi? Perchè ha egli rilevato gli abusi altre volte commessi dai sovrani Pontefici, e che non esistono più? Perchè ci vuol egli allarmare col timore delle medesime intraprese, che i Protestanti non hanno cessato di ripetere, affine di rendere la santa Sede odiosa, e che al giorno d'oggi non son più da temersi, per la confessione medesima di un celebre Protestante (1026)? Perchè affetta egli di ricordare i vizj, di cui qualche Pontefice ha appannata la Santità del suo carattere, senza dire una parola sola di tanti altri Pontefici, che hanno illustrata la santa Sede colle loro virtù, coi loro lumi, colla loro saviezza? Perchè lascia egli ignorare i gran servigj, che hanno essi renduti, non solamente alla Chiesa, ma ai Principi Cristiani conciliandoli, riunendoli per opporre un argine insuperabile al popolo feroce, che minacciava d'invadere l'intera Europa?

[1026] *Ne Papae jura Regum invadant, video nunc Reges ita bene sibi cavere, ut non sit cur privatos ea cura remordeat*. Grot. in animadv. Riveti. p. 643. col. 2. tom. 4. in fol. 1679.

Perchè non ci parla egli della fermezza, con cui essi hanno respinti gli assalti, che l' errore, e lo scisma hanno dati alla Religione? Perchè non ci dice niente nè della intrepidezza, colla quale sono andati incontro ai conati degli uomini, e alla morte medesima per la difesa della verità, nè della protezione, che i Difensori della Fede, e i Vescovi perseguitati hanno sempre trovata presso la santa Sede? Su questo articolo ancora consulti il mentovato Dottor Protestante, che io ho citato (1027).

III. Egli ci dice, che queste libertà chiudono la bocca a tutti quelli, che si lagnano del dominio dei Papi.

Ma tutti i nimici della Chiesa se si sono lagnati di questo preteso dominio, e i Protestanti se ne lagnerebbero ancora, quand' anche si riducesse ai termini, ne' quali Febronio vorrebbe circoscriverlo; poichè essi non accordano alla santa Sede nè autorità sulle altre Chiese, nè potestà, nè Primato di diritto divino. Il mezzo di far cessare le lagnanze non è quello di calunniare una potestà legittima, e necessaria al governo

---

(1027) *Quod dissidia sanata sint auctoritate Romanae Sedis, quoties oppressa innocentia ibi praesidium repeterit, non alium testem quam eundem Blondellum volo*. Grot. pro pace Eccl. p. 659. col. 1. tom. 2. edit. 1679.

Ecclesiastico, non di distruggerla, calunniandola; ma d' illuminare i suoi nimici sulla legittimitá de' suoi diritti, e di conciliarle così il rispetto, e l' ubbidienza de' popoli.

IV. Egli ci dice, che queste libertà prevengono gli scismi, che cagiona l' abuso del potere.

L' abuso del potere è senza dubbio capace di cagionare degli Scismi: ma distruggere il potere per estinguere gli abusi, è un voler guarire il male privandosi del rimedio: distruggere la giurisdizione del Papa per prevenire gli Scismi, è un introdurre veramente lo Scisma, che si teme, abolendo una potestà, ch' è il legame della unità.

V. Egli ci dice, che queste libertà impediscono, che i Principi non s' ingeriscano nel governo della Chiesa per difendere gli oppressi.

Noi abbiam mostrato al contrario, che abolendo la giurisdizione del Papa, era necessario di sostituirle quella dei Principi nel governo della Chiesa per impedire i disordini della indipendenza. Dall' altra parte Febronio accorda ai Principi l' autorità di giurisdizione sulla disciplina della Chiesa: l' invita ancora a far uso del loro diritto per riformarla. Come dunque considera egli qual vantaggio reale, l' impedire, che i Principi vi s' ingeriscano? Non sarebbe al contrario

un gran male, che la potestá istituita per far regnar l'ordine, e l'armonia in una società, cessasse di governarla? E quando ancora i Concilj adunati, e la Chiesa universale intraprendessero la riforma, che Febronio vorrebbe introdurre; quando ancora tutti gli abusi fossero corretti, si potrebbe mai impedire, che i Sovrani non venissero a vicenda a riformar ciò, che credèssero abusivo, dopo, che Febronio avesse loro aperte le porte del Santuario? Ah che ora si sa pur troppo quello, che prodotto hanno simili riforme!

VI. Egli ci dice, che queste libertà sono più conformi alla più antica, e alla più sana disciplina della Chiesa.

Ma io ho provato, che la giurisdizione della santa Sede, che Febronio vorrebbe abolire per stabilir queste libertà, era stata riconosciuta fin dai primi secoli della Chiesa, e che ripetea la sua origine nella missione di Gesù Cristo. Quanto al modo di esercitarla, io ho ancora mostrato, che l'antica disciplina non dovea esser la regola della nostra; che i cangiamenti, che la Chiesa vi ha fatti, suppongono, che gli antichi usi non dovessero essere nè saggi, nè utili per il suo stato attuale.

Si giudichi dopo ciò della natura delle libertá, che Febronio riclama. Si giudichi dei pretesi vantaggj, ch'egli ci promette. Si

giudichi della riforma veramente *singolare*, che ci propone per conservare l'unità, e per ricondurvi quei, che dissentono (1028).

[1028] Vedi un' ampla, e dotta Confutazione de' Paradossi di Febronio pel P. Mamacchi in Roma 1776. in due Vol. gr. in 8.

Noi abbiamo riportata sul fine del Tom. II. la Ritrattazione, che ha Febronio inviata a Roma; ci sia quì permesso di aggiungerci la Lettera Pastorale, che dette fuori egli stesso, in cui rende conto dei motivi, che l'avevano impegnato a spandere in questa occasione i suoi Paradossi, e sono probabilmente quei motivi medesimi, che gli hanno fatto pubblicare un Commentario sulla sua Ritrattazione; Commentario, che lo ha coperto di obbrobrio, e d'ignominia.

Joannes Nicolaus Dei & Apostolicae Sedis gratia Episcopus Myriophitanus, Reverendissimi & Serenissimi Domini Archiepiscopi Principis Electoris per Archidioecesim Trevirensem Suffraganeus & Consiliarius Status intimus actualis &c.

Clero & Populo Archidioecesis Trevirensis salutem & benedictionem a Patre luminum.

Quod curiosis antiquitatis investigatoribus plerumque contingit, ut novarum observationum publicandarum libidine corrupti ad inficetas & absurdas opiniones amplectendas descendant, quas si a novitatis cupidine vacuo & libero animo expenderent, ipsi eas respuerent primi, & suae auctoritatis pondere compressas perpetuo silentio damnarent: illud nobis tum evenisse publice confitemur, cum ab anno 1763. sub ficto nomine Justini Febronii de statu Ecclesiae & le-

§. V.

La dignità del sovrano Pontefice, dandogli una potestà di giurisdizione nel governo della Chiesa universale, gl' impone ancora degli obblighi più stretti.

„ Voi siete, Santissimo Padre, il gran Sacerdote, il sovrano Pontefice, il Prin-

---

gitima Romani Pontificis potestate librum, & deinceps plures successive alios ad primi defensionem conscriptos ederemus. Boni nimirum verique specie decepti in hoc argumentum plura ex antiquitate congessimus, commentatique sumus, quibus ad restituendam nativo suo splendori B. Petri Sedem & ad reducendos suaviter in Ecclesiae gremium Protestantes nonnihil collaturos nos esse sperabamus.

Haec scripta nostra, quae quinque omnino tomis [quorum primus Bullioni, quatuor reliqui Francofurti & Lipsiae lucem aspexere, quibusque accensendus est Febronius abbreviatus & expurgatus (Francofurti itidem editus] continetur, cum novitatem spirarent, & excutiendae Pontificiae auctoritati ansam praebere possent, pro perverso hujus saeculi genio avide ubique accepta, & citius, quam credibile est, quaquaversum pervulgata sunt, variaque de se judicia excitarunt, inter quae nos eis adhaeremus, quae audacius factum damnant.

Non ignoratis interim, dilectissimi Fratres, quae & qualis a quinquaginta annis, & ultra, nostra fuerit inter vos conversatio: an in ea fuerit aliquid turbulentum, an in verbis & actibus nostris quidquam observatum, spirans sensum a veritate sanctae nostrae Religionis alienum; an ad dissolvendam Ecclesiae unitatem composito aut intento unquam animo vi-

cipe de' Vescovi, l' Erede degli Apostoli. Gesù Cristo vi ha date le Chiavi del Cielo, vi

---

simus? manifesto indicio, quod ingenium eorundem Scriptorum nullo modo in ministerium nostrum influxerit.

Minime tamen diffitemur, nobis accidisse quod supra diximus: novitatis cupidine ad inficetas & sinistras quasdam assertiones statuendas ac propugnandas descendimus. Romanae Sedis quasdam praerogativas & jura, quae ei vel ab Ecclesia legitime attributa, vel ex ipsa sacrae Hierarchiae indole atque institutione profluunt, publicisque sanctionibus firmata sunt, in controversiam reducere, minuere, & obterere, de nonnullis ejus Praesulibus, etiam sanctitate conspicuis, parum reverenter loqui, alios etiam indecenter probris conscindere, necnon quosdam usus curiae, quos aequior animus facile excusaret, taxare praesumpsimus.

Aperuit nobis super his & aliis erroribus oculos Reverendissimus & Serenissimus Dominus Archiepiscopus Princeps Elector noster, ostendens nobis, hos libros idoneos esse ad scindendam Catholicam unitatem, ad quam reducere Protestantes moliebamur; fundatae supra Petram Ecclesiae ruinam parari, dum illi etiam suppetias ferri imprudentius judicaremus.

Optimi Pastoris monitum nutumque excepimus reverenter: nec haesitavimus in scripta redigere nostram de statu Ecclesiae & juribus primae Sedis declarationem, sublato omni obscuro vel aequivoco, addita quoque retractatione eorum, quae adversus ea a nobis quomodolibet asserta esse possent.

Haec postquam per manus Serenissimi & Clementissimi Archiepiscopi nostri Romam missa esset, benigne a Sanctissimo Pontifice excepta, atque in con-

ha confidate le sue Pecore. Altri hanno ancora ricevute queste Chiavi: vi sono altri Pa-

---

sistorio secreto, cujus acta vobiscum ad vestram nostramque instructionem, aedificationem & confirmationem communicamus, publicata fuit.

Agnovimus sane nonnullis Febronianis assertionibus obstare quorundam Patrum sententias seu dicta, conciliorum in disciplinaribus Decreta, potissimum vero receptum a saeculis Ecclesiae usum atque disciplinam, quibus contraire nemo praesumit, quin de Religione periclitetur, & exitialium simul in Ecclesia turbarum auctor existat.

Itaque quae hunc ad finem nostris editis in scriptis ducere, seu in eis cujusvis demum, potissimum vero Romanae Sedis, juribus quacumque ratione detrahere aut adversari videntur, pro non scriptis haberi volumus, retractamus & rejicimus, nosque cum Sanctissimo Domino nostro Papa Pio VI. totum opus Febronianum condemnante conjungimus, nostram ad eundem missam declarationem & retractationem hisce renovantes & confirmantes.

Proponimus insuper [quod idem Sanctissimus Pontifex a nobis postulat] alio novoque scripto (si Deus ad illud perficiendum vires ac annos largiatur) genuina primae Sedis jura exponere, & pro viribus defendere, non quidem palponum more, quos suis lucubrationibus eidem Sanctae Sedi, quin & Ecclesiae ipsi, plurimum nocuisse, imo & detraxisse compertum est; sed solidis verisque monumentis, quorum auctoritas in omnibus Catholicis Ecclesiis agnoscitur. Castigabimus ea occasione, quidquid in anterioribus nostris impressis durum & distortum esse, Domino misericorditer donante, cognovimus; &, aspirante Divina gratia, ulterius cognoscemus.

stori, ma questo privilegio è tanto più eminente in voi, quanto che voi avete eredita-

---

Illud superest, dilectissimi Fratres, ut vos ad similem obedientiam & submissionem erga Romanam Sedem, & universalis Ecclesiae Pontificem, sine cujus effectivo & activo Primatu unitas servari non potest, invitemus, & commoveamus.

His addimus speciale antefati Serenissimi & Reverendissimi Domini Archiepiscopi Principis Electoris nostri mandatum: Quo vobis omnibus & singulis, compraehensis etiam iis, qui se asserunt exemptos, & a fortiori saecularibus quibuscunque, lectio aut etiam retentio Librorum sub nomine Justini Febronii editorum districte, & in virtute sanctae illius obedientiae, quam Ordinario & supremo Pastori vestro debetis, harum tenore litterarum interdicitur, iis solum exceptis, quibus specialis licentia legendi Libros prohibitos suffragatur. *Dabantur Treviris die 3. Febr. 1779.*

TRADUZIONE.

Giannicola per la grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica Vescovo di Miriofidi, Suffraganeo del Reverendissimo, e Serenissimo Signor Arcivescovo, Principe Elettore di Treveri, Consigliere di Stato intimo attuale ec.

Salute, e benedizione dal Padre de' lumi al Clero, ed all' Arcidiocesi di Treveri.

Avviene egli ordinariamente a quei, che si applicano a frugare con troppa curiosità nelle cose antiche, e che hanno il prurito di voler pubblicare osservazioni nuove, di lasciarsi trarre in opinioni

to un nome più glorioso. Questi hanno ciascuno il loro gregge particolare, voi solo sie-

---

malvagge, ed assurde, che rigetterebbero eglino i primi, e le condannerebbero col peso della loro autorità ad un eterno obblìo, se non fossero presi dall' amore della novità. Ecco, il confessiamo pubblicamente, ciocchè ci è avvenuto, allorchè pubblicammo nel 1763. sotto il nome supposto di Giustino Febronio il Libro intitolato: *Dello stato della Chiesa, e della potestà legittima del Pontefice Romano*; e successivamente dappoi parecchj Volumi per la difesa del primo. Abbagliato in fatti dall' apparenza del bene, e del vero, ammassammo più cose tratte dai monumenti antichi, sulle quali molto scrivemmo, colla speranza, che contribuiremmo con ciò a rendere il primo splendore alla S. Sede di Pietro, ed a ricondurre con dolcezza i Protestanti nel seno della Chiesa.

I nostri Scritti, che sono in cinque Volumi, il primo de' quali è uscito alla luce a Bovillon, ed i quattro altri a Francfort, e a Lipsia, a' quali fa mestieri aggiunger quello, ch' è intitolato: *Febronio compendiato, e corretto*, stampato pure a Francfort, spirando novità, ed essendo proprj a rovesciare l' autorità della S. Sede, furono sparsi per ogni dove con una rapidità incredibile, e furono ricevuti da per tutto con un' avidità proporzionata alla perversità di questo secolo. Ne furon fatti varj giudizj, ma noi sottoscriviamo a quei, che condannano l' Opera, come prodotta dall' arditezza.

A voi è ben noto pertanto, o miei Fratelli carissimi, quale sia stata la nostra condotta fra voi da cinquant' anni, e più. Vi avete giammai osservato niente di sregolato? Avete giammai veduto o nelle

te stato proposto alla custodia di tutti, voi solo siete non solamente il Pastore delle pe-

---

nostre azioni, o ne' nostri discorsi cosa alcuna, che si allontanasse dalla verità della nostra Religione? Vi è egli sembrato giammai, che abbiam noi avuto l' intenzione diretta di travagliare a sciogliere l'unità della Chiesa? Prova, che il genio di questi Scritti non ha influito in alcuna maniera nel nostro ministero.

Noi non neghiamo pertanto, che non ci sia egli avvenuto ciò, che abbiam detto di sopra, cioè, che tratti dal desiderio della novità, abbiamo stabilite, e sostenute più asserzioni malvagge, e scandalose. Confessiamo, che abbiam noi avuto l'ardire di rendere problematiche, di diminuire, ed annientare insieme più prerogative, e più diritti della Sede Romana, o che le sono stati attribuiti legittimamente dalla Chiesa, o che vengono da se medesimi dalla sacra Gerarchia, e dalla sua istituzione; e che sono stati confermati con inviolabili Costituzioni; di aver parlato con poco rispetto di più Pontefici illustri per la loro santità; di averne lacerati altri con infami calunnie, e finalmente di aver parlato male di alcuni usi della Corte di Roma, che uno spirito più ben fatto, e giusto avrebbe più agevolmente interpretato in bene.

Il Reverendissimo, e Serenissimo Signor nostro Arcivescovo Principe Elettore ci ha aperti gli occhi su questi, ed altri errori; ci ha dimostrato, che questi libri erano proprj a rompere l'unità della Chiesa Cattolica, ben lungi dall' esser proprj a ricondurvi i Protestanti: che questi libri preparavano la rovina della pietra, su cui è piantata la Chiesa, ben lungi dal consolidarne le fondamenta; ciocchè noi avevamo avuto l' imprudenza di credere.

core, ma ancora dei Pastori medesimi. Perchè qual è quel Vescovo, qual è quell' Apo-

---

Noi abbiamo ricevuto con rispetto il consiglio del nostro buon Pastore, e non abbiamo punto esitato di far vedere in iscritto la nostra dichiarazione sullo stato della Chiesa, e sui diritti della prima Sede del Mondo, schivando ogni equivoco, o ciò che sarebbe potuto sembrare oscuro; vi abbiamo noi aggiunta la Ritrattazione di tutto ciò, che potevamo aver scritto in qualunque maniera contro la S. Sede. Questa Ritrattazione essendo stata mandata a Roma dal nostro Serenissimo Arcivescovo, fu con bontà ricevuta dal sovrano Pontefice, e pubblicata in un Concistoro segreto, di cui vi comunichiamo gli atti per vostra, e nostra istruzione, edificazione, e piena ubbidienza.

Noi non abbiamo fatta difficoltà di riconoscere, che più nostre asserzioni erano in opposizione col sentimento de' SS. Padri, co' Canoni di disciplina dei Concilj, e principalmente coll' uso, e colla disciplina della Chiesa, che sono in vigore da più secoli, ai quali non si può far opponimento senza correre risico di perdere la Fede, e di essere nel tempo medesimo l' autore di fatali dissenzioni nella Chiesa.

Perciò noi vogliamo, che tutto ciò, che avvi ne' nostri scritti, che potesse condurre a questo fine, o tutto ciò, che ai diritti di chiunque, e principalmente della S. Sede, contrario fosse, si reputi come non iscritto, mentre tutto noi lo ritrattiamo, e rigettiamo, e acconsentiamo alla condanna, che il Papa Pio VI. ha fatta dell' Opera di Febronio; finalmente noi rinnoviamo, e confermiamo la nostra Dichiarazione, e Ritrattazione, che gli abbiamo inviata.

Noi ci proponiamo di più [ciocchè il S. Padre

stolo, a cui tutte le Pecore sieno state confidate così assolutamente, e così indistintamen-

---

esige da noi] se Dio ci darà le forze, e il tempo di esporre i veri diritti della prima Sede del Mondo (*si sa come egli pur anche l' ha fatto*) di difenderli con tutte le nostre forze, non già alla maniera degli Adulatori, che per le loro Opere hanno molto nociuto, non solamente alla S. Sede, ma alla Chiesa medesima, ed hanno attentate le sue prerogative; noi le difenderemo con monumenti solidi, ed autentici, l'autorità de' quali è da tutta la Chiesa Cattolica confessata. Ciocchè noi riconosciamo per la grazia di Dio, e ciocchè riconosceremo in seguito per la medesima grazia, esser troppo duro ne' nostri scritti stampati, l' addolcirem noi, e lo modereremo per la medesima occasione.

Altro non ci rimane, o miei cari Fratelli, che d' imitarvi, e di confortarvi a una simiglievole ubbidienza, e sommissione verso la Sede di Roma, ed il Pontefice della Chiesa universale, di cui l' unità non può conservarsi, senza riconoscere il suo Primato effettivo, ed attivo.

Aggiungiamo qui la determinazione speciale del Serenissimo, e Reverendissimo Sig. Arcivescovo Principe Elettore, con cui è vietato severamente, ed in virtù della santa ubbidienza, che voi dovete al vostro sovrano Pastore, a tutti, e a quelli ancora, che si dicono esenti, e a più forte ragione a tutti i Secolari indistintamente, di leggere, e di ritenere i Libri impressi sotto il nome di *Giustino Febronio*; eccettuatine da questa Determinazione coloro, che hanno una permissione speciale di leggere i Libri proibiti.

Dato in Treveri 13. Febbrajo 1779.

te come a voi con queste parole: *se tu mi ami, o Pietro, pasci le mie Pecore*. E quali Pecore? Non il popolo di questa, e quella Città, di tal Paese, di tal Regno, ma le mie Pecore. (Non ne distingue alcuna, le comprende tutte). Gli altri Pastori sono stati chiamati a una porzione di sollecitudine, ma voi ad una pienezza di potestà. Il potere degli altri è circoscritto da certi limiti: il vostro si estende ancora su di quelli, che hanno ricevuta l'autorità sugli altri. Perchè non potete voi chiudere il Cielo al Vescovo, che se lo ha meritato? Non potete voi deporlo? Non potete voi abbandonarlo a Satana? La vostra prerogativa è dunque immobilmente stabilita sulle Chiavi, che voi avete ricevute, e sulle Pecore, che vi sono state confidate (1029) „.

Così parlava S. Bernardo scrivendo ad Eugenio III.

Ma stabilendo le auguste prerogative della santa Sede, questo Padre gli ricordava nel tempo stesso l'estensione delle sue obbligazioni, la necessità di vegliare al bene comune dei Fedeli colla carità, e colla sollecitudine di Padre, coll' autorità, e colla forza degli Apostoli; di mantenere il rigore della disciplina nelle Chiese, di reprimere gli abusi,

---

(1029) *S. Bernard. De Consid. l. 2. c. 8.* - Ved. questo passo di sopra.

che vi si erano introdotti, di opporsi all' uomo nimico, che seminava la zizania nel campo del Signore; di rendere se stesso, ad imitazione di Gesù Cristo, il modello dei Vescovi, per l' eminenza delle sue virtù, come n' era il Capo per la superiorità del suo potere; di pensare, ch' egli sarebbe risponsabile al suo Tribunale delle Pecore, ch' erano state confidate alla sua cura, e che la perdita di una sola basterebbe per la condanna del Pastore, che avesse negligentato di salvarla.

„ Voi vi dovete ai Fedeli, e agli infedeli, gli diceva: voi vi dovete ai Giudei, ai Greci, e ai Gentili. Per mezzo delle vostre sollecitudini cercare dovete, che gl' increduli si convertano; che quei che sono convertiti perseverino, che quei, che sono stati pervertiti, ritornino; che quei che pervertiscono sieno convinti, o almeno, che impedito sia loro di nuocere. Io parlo degli Eretici, e degli Scismatici, di questi uomini, i più cattivi di tutti, di questi uomini, che sono ad un tempo stesso corrotti, e corruttori, somiglievoli ai cani per la discordia, e alle volpi per i loro artifizj. Essi debbono esser corretti sul timore, che non periscano; o esser ripresi sul timore, che non facciano perire gli altri (1030) „.

(1030) *Ergo & Infidelibus Debitores; Judaeis, Graecis & Gentibus: interest proinde tua, dare operam quam possis, ut Increduli convertantur ad fidem,*

Ma lasciamo, che parli la Religione medesima nel cuore dell' Illustre Pontefice, che la governa. Collocato sul Monte santo, come la sentinella d' Israelle, testimonio dei flagelli, che affliggono il suo popolo, meglio istrutto che noi de' suoi bisogni, ed ancor più afflitto de' suoi mali, dopo avere alzate le mani al Cielo, discenderà nella casa del Signore, per confermare i suoi fratelli nella Fede. Noi lo vedremo sostenuto dal coraggio che ispirano l' autorità dell' Apostolato, la forza della verità, e la superiorità della virtù armarsi contro la menzogna, smascherarla, umiliarla, atterrarla; reprimere gli abusi, che si sono introdotti fino nel Santuario, restituire al Sacerdozio tutta la sua dignità, e sempre ristretto nei limiti della potestà spirituale, che Gesù Cristo gli ha data, difenderà con una inflessibile fermezza i

---

Conversi non avertantur, Aversi revertantur. Porro Perversi ordinentur ad rectitudinem, Subversi ad veritatem revocentur: Subversores invictis rationibus convincantur, vel ut emendentur ipsi, si fieri potest; vel, si non, perdant auctoritatem facultatemque alios subvertendi. Non omnino & ab hoc insipientium genere pessimo tibi dissimulandum; dico autem Haereticos Schismaticosque; nam hi sunt subversi & subversores, canes ad scissionem, vulpes ad fraudem. Erunt, inquam, hujusmodi maxime tuo studio, aut corrigendi ne pereant, aut ne perimant, coercendi. S. Bern. De Consid. lib. 3. c. 1. n. 2. & 3.

diritti dell' Apostolato. Diretto dalla saviezza, e dalla carità, che lo caratterizzano, s' impegnerà di ricondurre all' Ovile pel ministero di uomini Apostolici, le Pecore traviate; verserà l' olio, e il vino nelle piaghe; sosterrà i deboli, difenderá gli oppressi, consolerá gli afflitti, ecciterà lo zelo de' suoi cooperatori, farà rispettare l' Episcopato nella loro persona, li legherà ancora più alla santa Sede coll' amore paterno, che coi i doveri della ubbidienza. Noi lo vedremo incoraggire i talenti, metterli in opera per l' interesse della Chiesa, riunirli tutti come in una forza centrale, per portare da per tutto nel mondo Cristiano soccorsi pronti, ed efficaci, che dissipino l'errore, e che ristabilischino la disciplina. Noi lo vedremo opporre un muro di bronzo ai nimici della Chiesa, pregare, esortare, sollecitare, riprendere, correggere con pazienza, con bontà, con forza, agire da per tutto colla potestà, e collo spirito di Gesù Cristo; comandare finalmente ai flutti, e far cessar la tempesta.

Fine del Tomo terzo, e del §. IV.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL TOMO TERZO.

PARTE TERZA.

Dell' Autorita' del sovrano Pontefice.

VIDIT.

PETRUS NICCOLI *Semin. Fulgin. Rector, ab Illmo, & Rmo Episcopo Revisor deput.*

IMPRIMATUR.

Fr. DOMINICUS BELLEUDI *Ordin. Præd. S. T. M. Vic. S. Officii Fulginiæ.*

VA1
1531547

73.
B.
40